



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

**PAROLE PERICOLOSE
CONFLITTO E BILANCIAMENTO
TRA LIBERTÀ E LIMITI
UNA PROSPETTIVA TRASVERSALE**

a cura di SARA V. PARINI

Presentazione di MARILISA D'AMICO



G. Giappichelli Editore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

Studi di diritto pubblico

106

La Collana “Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale” dell’Università degli Studi di Milano raccoglie monografie e altri risultati inediti di ricerche, individuali e collettive, di studiosi che svolgono attività di studio e ricerca nel Dipartimento.

Essa comprende Studi di Diritto costituzionale, di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale ed europeo, di Diritto processuale civile, di Diritto comparato, di Storia del diritto, di Politica economica.

La qualità scientifica delle pubblicazioni è assicurata da una procedura di c.d. double blind peer review ad opera di revisori esterni.

PAROLE PERICOLOSE
CONFLITTO E BILANCIAMENTO
TRA LIBERTÀ E LIMITI
UNA PROSPETTIVA TRASVERSALE

*Atti del workshop tenutosi il 25 marzo 2021,
presso l'Università degli Studi di Milano*

a cura di SARA V. PARINI

Presentazione di MARILISA D'AMICO



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0160-7

ISBN/EAN 979-12-211-5153-4 (ebook - pdf)

L'opera è edita con il contributo dell'Università degli Studi di Milano.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione (Chiara Amalfitano)</i>	XI
<i>Presentazione (Marilisa D'Amico)</i>	XV
<i>Intervento d'apertura (Sara Parini)</i>	XXI

SESSIONE MATTUTINA

CAPITOLO I

PAROLE PERICOLOSE. CONFLITTO E BILANCIAMENTO TRA LIBERTÀ E LIMITI. UNO SGUARDO D'INSIEME	3
---	---

Daniela Milani

CAPITOLO II

RELAZIONI FRA CHIESA E SOCIETÀ CIVILE DAL MEDIOEVO ALLA PRIMA ETÀ MODERNA. RICOGNIZIONE STORICO-GIURIDICA DI UN PERCORSO COMPLESSO ATTRAVERSO DUE ESEMPI	7
--	---

Matteo Nacci

pag.

CAPITOLO III

«LA CALOMNIE, MONSIEUR! ...

QUI DIABLE Y RÉSISTERAIT?».

COMBATTERE NOTIZIE FALSE E VOCI SALACI

NELLA PARIGI DI FINE SETTECENTO

15

Daniela Buccomino

- | | |
|---|----|
| 1. Introduzione | 15 |
| 2. Quando le opinioni diventano pericolose: libertà di espressione e <i>fake news</i> | 19 |
| 2.1. Uno sguardo alla dottrina nel secolo dei Lumi | 19 |
| 2.2. La liberazione della parola. Una rivoluzione dentro la rivoluzione? | 26 |
| 3. La rivoluzione delle voci | 37 |
| 3.1. False notizie, calunnie e macchinazioni alle soglie della Rivoluzione francese. La “Grande Paura” a Versailles | 37 |
| 3.2. Eccessi rivoluzionari | 42 |
| 4. Conclusioni. La regina di carta | 46 |

CAPITOLO IV

TRA LIBERTÀ RELIGIOSA E INSULTO:

QUANDO LA PAROLA FERISCE

49

Cristiana Cianitto

- | | |
|--|----|
| 1. Il contesto normativo | 49 |
| 2. Tra protezione delle religioni e protezione dei credenti | 50 |
| 3. Libero pensiero, arte e libertà di religione: alcuni casi recenti | 56 |
| 4. Osservazioni conclusive | 59 |

pag.

CAPITOLO V

ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA E LIBERTÀ
DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
NELL'ESPERIENZA AMERICANA

61

Alessandra Galluccio

- | | |
|--|----|
| 1. Le premesse costituzionali: l'eccezionalismo americano | 61 |
| 2. I risvolti penalistici | 63 |
| 3. Le criticità dell'approccio fondato sul <i>clear and present danger</i> | 65 |

CAPITOLO VI

DISSENSO E COSTITUZIONE.
LA DEMOCRAZIA AMERICANA NELL'ERA
DELLA POLARIZZAZIONE

69

Luca Vanoni

- | | |
|---|----|
| 1. Introduzione | 69 |
| 2. Dissenso o sedizione? I rimedi costituzionali al disordine democratico | 71 |
| 3. "This is not Dissent!". Disaccordo politico e diritto costituzionale | 79 |
| 4. Costituzione e polarizzazione: alle origini della crisi della democrazia americana | 83 |
| 5. Conclusioni | 87 |

SESSIONE POMERIDIANA

CAPITOLO I

PAROLE PERICOLOSE *IN RETE*:
POTERE, RESPONSABILITÀ E DIRITTI.
UNA INTRODUZIONE

91

Barbara Randazzo

	<i>pag.</i>
CAPITOLO II	
LA RESPONSABILITÀ DEL GIORNALISTA	97
<i>Paolo Colonnello</i>	
CAPITOLO III	
L'UTILIZZO DI SISTEMI D'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DI STRUMENTI AUTOMATIZZATI PER IL CONTRASTO ALLE ESPRESSIONI D'ODIO NELLA PROSPETTIVA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	107
<i>Pierluigi Perri</i>	
1. Premessa	107
2. IA, NPL e sistemi automatizzati di contrasto alle espressioni d'odio <i>online</i>	111
3. Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) nel contrasto alle espressioni d'odio	118
4. Conclusioni	122
CAPITOLO IV	
<i>HATE SPEECH. COME NASCE, COME COMBATTERLO.</i> BUONE PRATICHE DI CONTRO-NARRAZIONE	125
<i>Silvia Brena</i>	
1. Premessa	125
2. Com'è costruita la Mappa dell'Intolleranza	126
3. Uno sguardo ai dati	127
4. Radicalizzazione e misoginia	131
5. Un rapporto di causa effetto?	132
6. Ruolo degli stereotipi e diffusione dello <i>hate speech</i>	134
7. Buone pratiche di contro-narrazione	137
8. Un caso che ha fatto storia	139
9. Il tempo dell'ascolto	139

pag.

CAPITOLO V

DISCIPLINARE LE PAROLE D'ODIO NELLA SOCIETÀ
TECNOLOGICA

143

Giovanni Ziccardi

- | | |
|--|-----|
| 1. Introduzione: la complessità del fenomeno dell'odio <i>online</i> | 143 |
| 2. Una prima analisi sociologica del fenomeno | 145 |
| 3. Le parole d'odio nel contesto digitale e la centralità della tecnologia | 147 |
| 4. Il quadro normativo internazionale e il ruolo del diritto | 151 |
| 5. Le proposte del gruppo di lavoro governativo | 153 |
| 6. Il necessario sostegno all'infodiversità | 157 |
| 7. Alcune conclusioni | 158 |

CAPITOLO VI

*ONLINE HATE SPEECH: LA PROSPETTIVA
DELL'UNIONE EUROPEA TRA REGOLAMENTAZIONE
DELLA CONDOTTA DEI PRESTATORI DI SERVIZI
INTERMEDIARI E RICORSO AL DIRITTO PENALE*

161

Ilaria Anrò

- | | |
|--|-----|
| Introduzione | 161 |
| 1. Il contrasto all' <i>hate speech</i> attraverso le regole circa la moderazione dei contenuti <i>online</i> | 163 |
| 1.1. Alle origini della disciplina in tema di <i>online hate speech</i> : la direttiva sul commercio elettronico | 164 |
| 1.2. La responsabilizzazione dei PSI attraverso gli strumenti di <i>soft law</i> | 167 |
| 1.2.1. La nuova direttiva sui media audiovisivi ed il regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici <i>online</i> | 169 |
| 1.3. Il futuro della regolamentazione dell' <i>online hate speech</i> : il <i>Digital Services Act</i> | 171 |
| 2. L'azione dell'Unione nei confronti delle condotte penalmente rilevanti | 177 |

	<i>pag.</i>
2.1. La decisione quadro 2008/913/GAI: la lotta contro le condotte di odio attraverso il diritto penale	178
2.2. L'inserimento di <i>hate speech</i> e <i>hate crime</i> tra i reati europei: una nuova proposta della Commissione europea	180
3. Osservazioni conclusive	185
<i>Conclusioni (Barbara Randazzo)</i>	187
<i>Bibliografia</i>	189

PREFAZIONE

Chiara Amalfitano

A nome del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo volume, in particolare la prof.ssa Sara Veronica Parini, che ha ideato e organizzato il convegno i cui atti sono qui raccolti. Un convegno dedicato a un tema, “*Parole pericolose – Conflitto e bilanciamento tra libertà e limiti*”, di drammatica attualità: questi ultimi anni sono stati invero caratterizzati da gravi e preoccupanti avvenimenti di odio, anche in quella che viene da tutti considerata la culla della democrazia del mondo moderno, che ha fatto storicamente della libertà di manifestazione del pensiero uno dei suoi principali segni distintivi.

Il tema è stato esaminato in prospettiva trasversale e multidisciplinare, due connotati che, mi preme sottolineare, rappresentano il fiore all’occhiello e il tratto caratterizzante del nostro Dipartimento. Ogni Autore è stato infatti portavoce del proprio sapere e del proprio mondo, sia esso quello del diritto o dell’informazione, avanzando importanti interrogativi su come bilanciare interessi e valori contrapposti e, in particolare, su quanto debba estendersi la tutela della libertà di parola quando questa si traduce in discorsi che fomentano la violenza, l’odio, la discriminazione e, addirittura, il rovesciamento delle istituzioni democratiche. Ci si è chiesti, quindi, se, come e quando occorra intervenire per censurare siffatti atteggiamenti, se del caso sino a punirli penalmente.

Quale docente di diritto dell’Unione europea, non posso non ricordare, seppur brevemente, i notevoli sforzi profusi anche dalle istituzioni “comunitarie” nel contrasto all’odio *online* e nella ricerca di un bilanciamento tra i diritti e i valori in gioco, sia attraverso atti tipici (penso, ad

esempio, alla pionieristica decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale) sia, soprattutto, attraverso atti di *soft-law* (ricordo, tra tutti, il codice di condotta sulla lotta all'odio illegale *online*, adottato nel 2016 dalla Commissione in concerto con i principali *player* del mercato telematico).

La forza evocativa del titolo del convegno, prima, e del volume, oggi, suggerisce poi una serie di riflessioni di carattere più generale e, appunto, trasversale. Penso alle parole della poetessa Alda Merini: "Adoro le persone che sanno scegliere con cura le parole da non dire", così come al verso erroneamente attribuito a Dante e in verità di altro poeta e librettista italiano del 1600, Iacopo Badoer, nato nel 1602 a Venezia e ivi morto nel 1654, che recita: "Un bel tacer non fu mai scritto".

D'altro canto le parole, che accompagnano il corso della vita di ciascuno e con essa le esperienze vissute, scoccate come saette sono in grado di fare centro nella sensibilità, nella sfera giuridica e nella dignità stessa delle persone vicine o sideralmente lontane, *a fortiori* se lanciate liberamente nella rete. Ed è fin troppo evidente che è difficile che restino senza conseguenze. E non potrebbe che essere così se si considera che spesso una sola parola è in grado di decidere della sorte di una vita: le parole, infatti, possono sì salvare, ma anche tradire. Con la stessa semplicità, esse feriscono o curano, offendono o incoraggiano, umiliano o sostengono, distruggono o costruiscono, perché alle parole è affidata la capacità dell'uomo di instaurare relazioni, che sono fragili per definizione e troppo facili a sgretolarsi, immolate sull'altare dell'egoismo, del conflitto, dell'indifferenza e, talvolta, dell'odio.

Purtroppo, però, troppi dimenticano la propria fragilità e, per questo motivo, ignorano la fragilità altrui. Fragilità che, così come fa parte della natura umana, fa anche parte di quel bagaglio di conquiste chiamate diritti che abbiamo faticosamente raggiunto in secoli di lotte ed emancipazioni rispetto alla storia antica, remota e prossima. Per questo, a volte, le parole migliori sono quelle taciute, quelle che si rinuncia a dire. La verità è che si parla sovente senza pensare, spesso a sproposito, in un tempo senza ascolto e in uno spazio sempre più caotico e senza silenzio.

Il silenzio e l'ascolto servono, tuttavia, per dare un senso a quello che ci circonda e, in qualche modo, alla nostra stessa esistenza e, in questo

volume, attraverso le voci trasversali di tutti gli Autori, siamo proprio alla ricerca scientifica e didattica di questo senso.

Con questo auspicio – e con l’invito a riflettere sempre sul verso “dantesco” prima di esporsi – esorto tutti ad una lettura attenta e meditata degli scritti che seguono.

PRESENTAZIONE

Marilisa D'Amico

Ringraziando innanzitutto la Prof.ssa Parini e tutte le Relatrici, i Relatori, gli amici e le amiche che parleranno dopo questa breve introduzione, ci tenevo a sottolineare l'importanza che un Convegno ricco come quello di oggi ha all'interno della nostra Università. Incontri di riflessione come questo si prestano ad essere un importante luogo di riflessione e di sapere, nonché un fondamentale strumento di educazione.

Il Convegno di oggi affronta, come già sottolineato dalla Prof.ssa Amalfitano, un tema centrale per la nostra democrazia – possiamo aggiungere – *costituzionale*, e di fortissima attualità, poiché su di esso bisogna confrontarsi quotidianamente in modo trasversale e con una prospettiva storica, che non può mai mancare.

La ricchezza dell'incontro è poi data da numerosi interventi che rifletteranno anche sul rapporto tra la tematica delle “parole pericolose” e la democrazia o il *trumpismo*, su cui, insieme ai costituzionalisti americani, ci interroghiamo da tempo.

Si discuterà inoltre del modo in cui i principi costituzionali possono essere interpretati in un mondo virtuale in cui la parola che si dice ha effetti ben diversi da quelli che i nostri Costituenti avrebbero mai potuto immaginare.

Sono onorata di aver avuto l'occasione di introdurre questa giornata di studio, soprattutto per la mia carica di Prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità dei Diritti. Quando il Rettore Franzini mi ha assegnato questo incarico, pensavo che l'impegno prevalente sarebbe stato sugli aspetti di legalità e di trasparenza, perché sono aspetti rispetto ai quali, evidentemente, di più si capisce il ruolo strategico di applicazione di norme.

Mai avrei pensato che l'impegno sulla parità dei diritti sarebbe stato così capillare, in quanto ritenevo che sarebbe stato semplicemente un'occasione per mettere a frutto quanto ho fatto e sto facendo da tanti anni e per portare avanti aspetti scientifici e di studio.

Nel giro di poco tempo, invece, mi sono resa conto che anche nel nostro Ateneo gli aspetti relativi al "pesare le parole", di come ci si comporta tra colleghi o di come si parla con gli studenti o, ancora, di come gli studenti imparano a inserirsi nel tessuto universitario, sono problemi da risolvere anche nella nostra piccola comunità. Queste problematiche, che diventano punti di osservazione che richiedono immediate risposte adeguate, vengono affrontate quotidianamente e si accompagnano all'ansia di riuscire a individuare lo strumento corretto per fronteggiarle e risolvere. Questo è sicuramente un punto critico che richiede idee chiare e precise, non solo per capire cosa stia succedendo, ma anche, appunto, per trovare degli strumenti di risposta.

Sono quindi molto contenta, perché questo Convegno si unisce ad una strategia di Ateneo dove è centrale organizzare iniziative di Terza Missione che possano andare oltre i confini della nostra comunità universitaria e coinvolgere anche licei e scuole.

Per entrare più nel merito del nostro tema, vorrei sottolineare due aspetti.

In primo luogo, ritengo opportuno richiamare l'opera di un filologo ebreo tedesco, degli anni '30 e '40, che aveva subito la persecuzione nazista: Victor Klemperer.

Il volume, *La lingua del Terzo Reich*, pone molti spunti di riflessione, perché ha delle incredibili connessioni e un'importanza strategica.

Klemperer descrive il nazismo attraverso lo studio della lingua perché, come filologo ebreo e professore universitario, gli era stato vietato non solo di esercitare la propria professione, ma addirittura di leggere libri. Dunque, costretto a concentrarsi sulla lingua, la sua opinione era che uno dei crimini maggiori del regime nazista fosse stato quello di destrutturare un linguaggio profondo, articolato, raffinato e razionale in un linguaggio primitivo che esprimeva la forza e il machismo. Questo, secondo il filologo, era stato un crimine tanto terribile quanto quello che il nazismo stava seminando in quegli anni.

Rosenzweig afferma che «la lingua è più del sangue»: la lingua ci strut-

tura, ci forma, non è qualcosa di staccato da noi ma fa parte della nostra essenza.

Ecco perché le parole della Prof.ssa Amalfitano sono state profonde e mi hanno toccato: scegliere se dire o non dire si inserisce in un mondo, diventato virtuale, dove i canali di comunicazione si caratterizzano per la semplicità e l'immediatezza dell'azione.

Dal punto di vista costituzionale, il tema dell'*hate speech* è connesso al problema – classico – del bilanciamento tra diritti. Il dogma che si ritrova e si è ritrovato nella comprensione di alcuni fenomeni è quello della necessità di garantire, nel nostro Stato costituzionale, la libertà di manifestazione del pensiero.

La libertà di manifestazione del pensiero, sancita all'art. 21 della nostra Costituzione, rappresenta, così come affermato dalla stessa Corte costituzionale, pietra miliare del nostro ordinamento democratico, in particolare dopo la nostra esperienza dittatoriale. Altrettanto essenziali nella costruzione della nostra democrazia, e ugualmente violati nel ventennio fascista, sono il principio di dignità umana e il principio di eguaglianza, contenuti negli artt. 2 e 3 Cost.

In riferimento alle libertà appena menzionate, si pone un problema di particolare rilevanza: l'espressione, quand'anche lesiva della dignità umana e quindi discriminatoria, può rientrare a pieno titolo nella libertà di manifestazione del pensiero?

Può esistere una Costituzione che odia? La mia opinione è che la Costituzione non odia: gli artt. 2 e 3 Cost. si pongono come fondamentali cornici all'interno delle quali esercitare la propria libertà di manifestazione del pensiero. Al tempo stesso, occorre sottolineare come non si possa definire pensiero quello che ha un intento lesivo o che determina effetti lesivi della dignità umana e del principio di non discriminazione.

Qualche spunto in questo senso lo si coglie anche dalla giurisprudenza costituzionale: nella sentenza n. 293 del 2000, tra le altre, la Corte ha ritenuto che «solo quando la soglia di attenzione della comunità civile è colpita negativamente e offesa dalla pubblicazione di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesive della dignità di ogni essere umano e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento».

E ancora, la Corte, fin dal 1974, quando giustificava norme a tutela

dell'onore e quindi del decoro e della reputazione, ci diceva: «la previsione costituzionale non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione e tra codesti beni o interessi, in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, entra l'onore, comprensivo del decoro e della reputazione».

Dal punto di vista giuridico, il nostro ordinamento ha al proprio interno una disciplina sull'*hate speech*. Tuttavia, occorre domandarsi che cosa manchi, ad oggi, nel nostro Paese. La risposta è semplice: manca una normativa per il contrasto dell'omofobia e della transfobia, manca una normativa di contrasto alla violenza verbale e manca una normativa di contrasto ai fenomeni di violenza *online* come il *cyberstalking* e l'*harassment online*.

In ultima battuta, vorrei portare l'attenzione su un'altra tematica molto importante: il ruolo che la massiccia presenza di misoginia, anche online, ha come cartina di tornasole della nostra democrazia.

Con la Dott.ssa Silvia Brena e Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti abbiamo costruito il progetto della Mappa dell'Intolleranza con cui mappiamo i tweet di intolleranza attraverso specifici algoritmi. Da 5 anni il sessismo, quindi la misoginia *online*, è al primo posto con caratteristiche impressionanti. L'*onlife* ci fa vedere cosa sia la realtà e lo specchio di quello che poi succede.

Un aspetto ulteriore su cui occorre riflettere è l'effetto della pandemia, soprattutto sulle donne. L'aumento delle violenze domestiche e dei femminicidi, nonché della misoginia anche *onlife*, minano il fondamento costituzionale della parità tra uomo e donna e si fa strada con parole pericolose, parole di odio che tendono, a livello di linguaggio, a negare totalmente l'esistenza dell'altra.

Anche questo è un aspetto più specifico che deve essere tenuto in considerazione quando pensiamo al rapporto profondo che abbiamo tra il pensiero e le parole e la qualità effettiva della nostra democrazia. Questo era vero nel 1948 quando i nostri Costituenti erano riusciti a redigere la nostra Costituzione, bellissima e completa, certo, ma che ha dovuto esser attuata.

Oggi, in situazioni diverse, ci troviamo davanti a sfide che hanno tante cose in comune con le sfide di tanti anni fa, nonostante un mondo diverso fatto di strumenti diversi.

Da una parte, la necessità di garantire un pensiero, e, dall'altra, quella di lasciare in libertà parole che colpiscono e che sono in grado di ledere e annientare la dignità e l'uguaglianza tra le persone.

DALLA BLASFEMIA ALL'ALT AMERICA OGGI.
LIBERTÀ FRAGILI, PAROLE PERICOLOSE:
UN QUADRO TRASVERSALE

Sara Parini

Rinnovo i ringraziamenti agli amici e colleghi e all'autorità intervenute.

Sono particolarmente commossa per questa chiamata alle armi cui tutti hanno risposto con prontezza, in nome della docenza nel suo ruolo più alto. E non intendo certo anticipare chi, meglio di me, per ogni singola area scientifica potrà illustrare il lungo e travagliato processo di transizione dell'esercizio di diritti e libertà fondamentali che trascorre senza soluzione di continuità dal mondo dell'Inquisizione a quello dei *bit*.

Ma in questa ordito indubitabilmente complesso e talvolta slegato che è la società globale, la parola è un filo importante della trama. E alle parole nel senso più ampio è dedicata la riflessione di oggi.

Una riflessione trasversale (quali e quante sono le voci che avremo il piacere di sentire) che si attesta sulla necessità di dosare la parola, di pesare gli interventi, di invitare alla circospezione per il bene comune e per la tutela delle libertà di tutti.

Sono infatti occorsi molti secoli e diverse rivoluzioni perché quelle che sembravano solo lemmi si tramutassero in principi di validità universale.

E altrettanto tempo e sangue è stato necessario perché tali principi venissero adeguatamente riformulati nelle varie "Dichiarazioni dei diritti dell'uomo", segnando profondamente la formazione della coscienza collettiva contemporanea.

Eppure nelle nostre democrazie, che si fregiano di Carte costituzionali liberali e garantiste, non mancano scenari desolanti di diritti quotidianamente calpestati, mentre nella confusione globale di questo anno 'virato',

tendenze estreme e a tratti allarmanti (anche per chi non accede necessariamente a scenari ‘complottoisti’ e crede nella più totale libertà di espressione) sono di recente comparse nella rete così come nelle piazze, nutrendosi di miti, storie, simboli, ossessioni propri di un passato prossimo e remoto.

Sono gruppi, onde che crescono e fanno adepti.

Internet e i *social network*, quelli noti e quelli paralleli, come 4Chan, i gruppi Telegram e Parler sono veicoli di elezione per queste nuove realtà che, se non si possono definire vere e proprie organizzazioni, di certo possono diventare un centro di aggregazione del pensiero attraverso l’uso della parola manipolatoria.

L’etica del giornalismo di ‘non nuocere’ ci ha difeso per anni dalla diffusione maliziosa e avventata di informazioni non vagliate, quando non anche deliberatamente false, ma il facile anonimato della rete ne ha fatto un luogo incredibilmente ospitale per fare proseliti nell’epoca della *misinformation society*.

Qui il flusso di informazioni scorre liberamente.

I fatti possono essere manipolati, distorti, sovvertiti per sostenere una realtà costruita ad arte, formando una bolla epistemologica simile al mondo reale, ma completamente distaccata da esso, a eccezione del fatto che le persone che si trovano al suo interno sono in grado di condividere le loro illusioni con individui dalle credenze simili.

Il 2020, con il suo bagaglio di severità, ma talvolta anche di vuoto istituzionale, è stato così drammaticamente il momento dei *Proud Boys* e dei *Boogaloo Boys*.

I secondi, come i primi, si sono infatti visti alle marce in difesa delle città messe a ferro e fuoco per le manifestazioni di *Black lives matter* e, non da ultimo, all’assalto del Campidoglio americano.

Portatori di un’iconografia fatta di simboli patriottici, della mitizzazione del ruolo delle milizie nella storia Rivoluzionaria americana, con un amore smodato per le armi da fuoco hanno scritto la sceneggiatura adeguata per aggregare persone diverse tra loro facendo della parola violenta il vessillo alla cui ombra andare a marciare.

Difendere la civiltà costruita dai padri fondatori ha regalato un’identità, in un momento storico in cui questi valori sono divenuti sfuggenti e per molti versi fragili così come lo è diventato il diritto di esprimersi.

Anche in Europa, quando il vento dell'epidemia sembrava aver smesso di soffiare, le piazze sono state invase dai cosiddetti 'negazionisti' del virus, figli di un moderno e scellerato scetticismo, aderenti più o meno consapevoli alle teorie Q-non, che hanno sollevato ondate di vera e propria intolleranza e di grande impatto.

Io stessa lo scorso agosto sono stata abbastanza sgomenta – devo ammettere – davanti alle porte di Brandeburgo, ricoperte dalle bandiere con la croce uncinata. Un terreno comune però c'è, ed è la nostalgia per un passato mai vissuto, – quasi un rigurgito di storia – che vede il male nel potere centrale e il bene in un'interpretazione letterale ed estremista delle carte Costituzionali –.

All'apparenza il paradosso che dunque ci si presenta è quello di un *mix* di estrema modernità degli strumenti, coniugato con una visione oscurante e conservatrice. Un rifiuto per le società complesse, una resistenza alla globalizzazione e a tutte le istanze relative ai diritti civili.

In una società come la nostra infatti, fortemente individualizzata e, come tale poco adatta all'azione solidale, forse si è un po' persa la percezione del beneficio comune: ecco perché laddove ciascuno tende a porre le proprie richieste l'ordinamento è spesso attonito.

Ma la libertà non è divisibile a seconda dei contenuti. È indubbio che la diffusione dei falsi dogmi e l'alterazione della verità ontologica mettono a rischio la democrazia, ma anche l'espressione del pensiero non controllata, né controllabile, può farlo, perché talvolta la parola ferisce, ma altre volte, lo sentirete tra poco, 'uccide' proprio.

Oggi, non si commette più peccato o tradimento parlando o anche solo pensando contro lo Stato o la Chiesa.

Blasfemia e *crimen laesae maiestatis* quali frutto di un singolare atteggiamento dissidente nella dimensione semplificata in cui viveva l'uomo medievale, suddito o credente di una totalitaria *res publica christiana*, hanno perso mordente a certe latitudini o hanno assunto un significato diverso ad altre. Le parole pericolose hanno però ugualmente molte sfaccettature.

Non si veicolano infatti più e non solo contro un pensiero forte come quello religioso che ritiene di possedere la verità per definizione; ma attaccano libertà ancora in via di definizione, dimostrando quanto il potere possa corrompere, la paura imporsi ed il linguaggio svilirsi.

La secolarizzazione della società, la cultura dello sguardo e la civiltà dell'immagine hanno attratto nella propria orbita critica la varietà dei mondi, scompaginando posizioni culturali date per scontate; non assolutizzando più dichiarazioni secolari dei diritti e costringendoci ad un costante *balancing test* fra diritti acquisiti e libertà in una estenuante ricerca dell'ipotetica *preferred position* fra queste.

L'inganno e la dissimulazione nei rapporti tra Stati o nella gestione dell'ordine pubblico non sono infatti più appannaggio di un novero relativamente ristretto di zelanti politici e di funzionari di Stato troppo appassionati lettori Macchiavelli, ma coinvolgono la nostra descrizione e comprensione del mondo.

Già del resto Hobbes ci aveva messo in guardia alla fine della Guerra dei Trenta anni.

Teorizzando, non solo che i patti senza spada non valgono nulla, ma anche che la più evidente e incontrovertibile regola matematica qualora in contrasto con l'interesse dei gruppi di potere, sarebbe stata espunta così come bruciati tutti i libri che ne avessero riportato l'assunto.

Noi oggi dobbiamo domandarci non cosa il mondo possa fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per renderlo migliore.

Se vogliamo ipotizzare che nel libero mercato globale delle idee operi un certo ottimismo rispetto alla capacità di quelle migliori di affermarsi e reggere il confronto con altre meno buone, o addirittura sbagliate, occorre allora vigilare perché questa selezione naturale e 'progressista' non resti più teorica che pratica.

Essa si scontra infatti e quotidianamente con pesanti asimmetrie in grado di far prevalere le parole dei più forti che non sono, necessariamente, né le migliori, né quelle veritiere.

Nell'epoca delle verità criptate sotto milioni di dati artefatti, come diceva Assange, figlio controverso di questi giorni, è l'intera realtà a essere divenuta oggetto di una profonda ristrutturazione. Predicare i nuovi imperativi categorici della privacy per ognuno, della sicurezza per tutti e della trasparenza delle istituzioni è sicuramente un buon punto di partenza.

Ma quello che può essere frainteso è l'arsenale per combattere e le 'regole di ingaggio' di questa lotta per garantire a tutti una rete di protezione 'sociale' nel rispetto della libertà di espressione e di autodeterminazione in nome della tolleranza.

Si tratta di un cammino tutt'altro che lineare, irto di ostacoli e contrassegnato da esaltanti successi e brucianti sconfitte, e che tuttavia deve assolutamente continuare perché la conquista dei diritti umani non è mai un risultato acquisito, ma l'obiettivo di una lotta che non conosce tregua.

Grazie a tutti, dunque, per quanto potremo fare e soprattutto per il generoso contributo di ciascuno.

SESSIONE MATTUTINA

CAPITOLO I

PAROLE PERICOLOSE.
CONFLITTO E BILANCIAMENTO TRA LIBERTÀ
E LIMITI. UNO SGUARDO D'INSIEME

Daniela Milani

Esistono parole pericolose a priori? La storia è costellata di esempi in cui parole, di per sé neutre, hanno assunto valenze preoccupanti, se non per l'appunto pericolose, in ragione del contesto nel quale sono state proferite. Lo illustra molto bene nel suo contributo Matteo Nacci, il quale ci ricorda, per l'appunto, come non esistano parole pericolose in sé e per sé, ma parole che lo sono diventate per le persone dalle quali sono state pronunciate, il momento storico in cui sono state esternate o le reazioni che hanno sollevato. E, a sostegno della sua tesi, ricorda due eventi che hanno non solo influenzato profondamente i rapporti fra la Chiesa e le comunità politiche, ma persino, in senso più ampio, la storia d'Europa. Il primo di questi due eventi ci riporta all'"et quodammodo in temporalibus" che, proferito da Innocenzo III (1198-1216), è stato interpretato nel senso di sottomettere l'imperatore al papa, anche in ordine alle questioni di natura temporale. Il secondo ci riconduce invece all'espressione "unica inconsutilis", contenuta nella bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII (1294-1303); espressione che, intesa come abbraccio da parte della Chiesa della società civile, è stata vissuta da Filippo IV come una mortificazione. Da qui, la superbia gallicana e la reazione risoluta dell'imperatore che, come risaputo, ha condotto all'imprigionamento del papa.

Su un altro versante è l'impiego delle parole nello sviluppo dell'argomentazione retorica non aderente alla verità a porre anzitempo la questione, attuale e antica, delle *fake news*. Il contributo di Daniela Bucco-

mino, attraverso l'esplorazione del pensiero giuridico e delle disposizioni normative che hanno disciplinato il settore editoriale nella Parigi di fine Settecento, pone in luce, al riguardo, due questioni fondamentali. Da un lato, l'impatto sulla vita sociale e politica della Francia alla fine dell'*Ancien Régime* del legame fra libertà di manifestazione del pensiero, verità e diritto; dall'altro la realizzazione, proprio a partire da tale relazione, di una precoce *post-truth society*.

D'altronde, che le "voci", i *rumors* e la rivoluzione abbiano stretti rapporti è noto. Bronislaw Baczko – ci ricorda l'Autrice – in un celebre articolo, ha affermato che è «impossibile comprendere gli eventi rivoluzionari senza tener conto del ruolo che spetta alle voci nel comportamento dei loro attori e in particolare nell'esacerbazione delle loro emozioni e passioni». È di questo ruolo che, ad esempio, Georges Lefebvre mostrò presto il peso nella comprensione della Grande Paura dell'estate del 1789, o di cui si può parlare con riguardo alla figura quasi mitica della Regina Maria Antonietta. Se tutti i *rumors* in gioco durante gli sconvolgenti eventi della Francia di fine Settecento non procedono certo dalla stessa logica e non possono essere compresi al di fuori del contesto specifico da cui sono scaturiti e dove sono circolati, resta che le storie di cronaca, articolate su reti di comunicazione informali che ne assicuravano un'ampia e rapida diffusione, contribuirono potentemente alla politica e alla legislazione pre e durante la Rivoluzione.

A distanza di qualche secolo Twitter, Facebook, Instagram e YouTube hanno sospeso i profili di Donald Trump accusato, durante il concitato assalto a Capitol Hill, di trasmettere messaggi ambigui se non dichiaratamente favorevoli ai manifestanti che, bandiere e armi alla mano, hanno preso d'assalto il Congresso, entrando con la forza e costringendo i parlamentari a sospendere le operazioni di certificazione dell'elezione di Joe Biden. Dopo l'attacco a Capitol Hill, ci ricorda Luca Vanoni, la classe politica americana si è interrogata a fondo su quanto è accaduto rivolgendo lo sguardo alla Costituzione in cerca di meccanismi capaci di prevenire futuri sconvolgimenti e di rafforzare i presidi democratici della nazione. Oltre ai rimedi promossi dal diritto penale, la Costituzione americana offre infatti alcuni strumenti utili a proteggere i fragili meccanismi della democrazia. Tre, in particolare, la *Disability and Succession Clause*, l'*Impeachment* e la *Disqualification Clause*. Tuttavia, osserva l'Autore, nes-

suno di questi meccanismi pare attualmente in grado di risolvere la crisi politica generata dai fatti accaduti il 7 gennaio del 2021. All'origine di tale crisi si trova infatti la polarizzazione identitaria che Donald Trump ha cavalcato ed estremizzato, intaccando in misura significativa lo spirito dialogico che consentiva un tempo di riassorbire il dissenso sociale all'interno di una comune cornice costituzionale.

Sempre con riguardo agli Stati Uniti l'importanza del contesto è ancora sottolineata da Alessandra Galluccio, che nel suo contributo ha indagato il versante dei rapporti tra l'istigazione alla violenza, sanzionata in sede penale, e la libertà di manifestazione del pensiero, per come tutelata nella Costituzione americana. La tesi di fondo dell'Autrice muove dalla considerazione che mentre nel panorama culturale occidentale si registra la tendenza a reprimere indiscriminatamente le manifestazioni della libertà di pensiero, ogni qual volta dirette a offendere contro-interessi di vario genere, l'esperienza degli Stati Uniti costituisca un'eccezione. In questo ordinamento si accorda infatti una tutela preferenziale al I Emendamento in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, come diritto fortemente correlato al concetto di autonomia individuale, o del ruolo che a quest'ultima viene riconosciuto all'interno della società. E, a sostegno di quanto osservato, svolge alcune considerazioni a partire dal *clear and present danger test* che, operante giurisprudenzialmente in ambito penale dal 1919, subordina la punibilità dell'istigazione al ricorrere di alcuni specifici requisiti, fra cui il pericolo chiaro e attuale corso da un contro-interesse di rilevante importanza. Nella prassi, però, si è assistito a un andamento sinusoidale, fatto di periodi con picchi di poche o pochissime incriminazioni di manifestazioni del pensiero e altri in cui si sono viceversa registrate tante o tantissime incriminazioni, influenzate da momenti storici in cui i periodi di tensione sociale hanno inficiato ogni petizione di principio. La tensione sociale ha, in altre parole, messo in discussione il consueto bilanciamento fra la libera manifestazione del pensiero e i contro-interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale (bilanciamento teoricamente più favorevole alla prima) fino all'arretramento delle tutele tipico del trattamento da riservarsi al 'nemico', che si colloca in uno spazio diverso, insensibile o, comunque, meno sensibile alle istanze di tutela della Costituzione.

La rilevanza del contesto di riferimento fa infine da sfondo anche al problema del rapporto tra la libertà di religione, da un lato, e la libertà di

espressione, dall'altro. Un rapporto che sappiamo essere delicato e che non di rado è sfociato in aperti conflitti. Ma la società multiculturale contemporanea, si domanda Cristiana Cianitto, è ancora segnata da questi contrasti? Se guardiamo al modello sociale delle democrazie occidentali, osserva l'Autrice, ci accorgiamo che non si tratta più di proteggere tanto la religione in sé – modello ormai desueto e per lo più basato sulla previsione del reato di blasfemia – quanto coloro che professano una religione in un'ottica di pari opportunità e non discriminazione. Nell'intento di perseguire tale obiettivo i legislatori nazionali hanno introdotto lo strumento dell'*hate speech* con il fine di prevenire tutte le manifestazioni del pensiero che possono fomentare l'odio sociale tra gruppi, o tra i singoli appartenenti ai gruppi, sfociando in eventuali episodi di violenza e discriminazione. Si è quindi scelto di ricorrere, ancora una volta, al diritto penale in funzione non tanto repressiva, quanto preventiva. In sede applicativa sono emerse però, secondo l'Autrice, le aporie di una scelta che non riesce, come vorrebbe, ad assicurare una tutela efficace degli interessi in gioco a causa di limiti strutturali e tecnici. Lo strumento dell'*hate speech* risulta infatti utile solo quando si tratta di reprimere le fattispecie più gravi che l'ordinamento saprebbe comunque intercettare grazie alle norme più generali.

Per la composizione dei conflitti in materia di diritti fondamentali l'Autrice ritiene quindi che siano maggiormente efficaci strumenti di *soft law*, quali lo sviluppo di un sistema educativo improntato a una nuova narrazione dei diritti umani, insieme all'impiego di codici etici e al ricorso a strumenti di mediazione/composizione delle controversie in materia.

Indipendentemente dalle questioni affrontate nei singoli contributi di cui si compone la prima parte di questo volume emerge chiaramente, anche grazie alla prospettiva trasversale data dalla Professoressa Parini, in sede di ideazione del convegno, la necessità di procedere con estrema cautela nel bilanciamento tra libertà e limiti di fronte alla minaccia delle parole pericolose. Una sfida, quella del bilanciamento, che assegna ai giuristi un ruolo particolarmente delicato non tanto e non solo al fine di garantire una corretta applicazione dei principi e dei valori rilevanti per la materia, ma anche stante la necessità, emersa in tutti i contributi qui considerati, di saper correttamente interpretare contesti inevitabilmente condizionati da fattori di ordine storico, sociale, antropologico e culturale.

CAPITOLO II

RELAZIONI FRA CHIESA E SOCIETÀ CIVILE
DAL MEDIOEVO ALLA PRIMA ETÀ MODERNA.
BREVE RICOGNIZIONE STORICO-GIURIDICA DI UN
PERCORSO COMPLESSO ATTRAVERSO DUE ESEMPI

Matteo Nacci

Mi sia innanzitutto consentito di ringraziare – in un ordine non casuale di parole – l’amica e collega Prof.ssa Sara Parini per l’invito ricevuto e per l’organizzazione di questo interessantissimo *workshop*¹, rispetto al quale già il Prorettore delegato a legalità, trasparenza e parità di diritti, Prof.ssa Marilisa D’Amico, e il Direttore del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Prof.ssa Chiara Amalfitano, hanno espresso i loro apprezzamenti. A questi aggiungo, in premessa, i miei personali per avere la Prof.ssa Parini creato le condizioni, in un tempo così difficile dovuto alla pandemia causata dalla diffusione del Covid-19, per unire le voci e i pensieri di vari settori scientifico-disciplinari – ancorché per mezzo di computer e telecamere – con l’obiettivo di promuovere uno degli elementi che a mio parere deve costituire il ‘terreno fertile’ della cultura giuridica odierna e futura: la necessaria inter- e trans- disciplinarietà degli studi.

Come ulteriore premessa, mi sento in dovere di scusarmi con i colleghi per il contenuto delle mie riflessioni poiché esse sono destinate ai

¹ Il presente contributo, destinato alla pubblicazione degli atti del *workshop* dal titolo, *Parole pericolose. Conflitto e bilanciamento tra libertà e limiti. Una prospettiva trasversale*, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano il 25 marzo 2021, è dotato delle note minime essenziali al fine di non tradirne la natura di intervento.

primi protagonisti di questo nostro incontro odierno: gli studenti. Per tale motivo, volendo indirizzarsi a loro, saranno certamente “difettose” per un pubblico più erudito.

Fra le diverse prospettive delineate dagli organizzatori per riflettere sul tema dell’incontro odierno, la mia, come facilmente intuibile dal titolo stesso dell’intervento, è quella dello storico del diritto e, più specificamente, di chi studia anche i rapporti fra la Chiesa e la società civile². Dal punto di vista cronologico, poi, il segmento temporale assegnatomi è davvero molto ampio. Dal Medioevo alla prima età moderna si tratta di almeno dieci secoli di storia giuridica, con l’ambizione – annunciata nel titolo, ma che mal si concilia con il tempo a disposizione –, di compiere una ricognizione giuridica delle relazioni fra la Chiesa e le comunità politiche comprese in un arco temporale amplissimo.

Inizialmente, avevo pensato di strutturare il mio intervento in due parti, analizzando brevemente prima i nodi concettuali dei rapporti fra la Chiesa e le società civili all’interno del periodo storico considerato (dal Medioevo alla prima età moderna), per poi mettere in evidenza come questi rapporti possano innescare dinamiche “tensive” per l’utilizzo di parole potenzialmente pericolose. Cioè, in altre parole, veri e propri momenti di crisi politico-istituzionali dovuti all’utilizzo di specifiche parole che in quel determinato momento storico e in quel preciso contesto geo-politico risultano “pericolose”. A tal proposito, rinunciando per le motivazioni suesposte ad una ricognizione completa, cercherò di condividere due esempi in cui alcune parole possono essere considerate “pericolose”. E non pericolose in sé (questo è doveroso precisarlo fin da subito), ma che lo sono diventate per il momento storico in cui sono emerse, e per le reazioni che hanno scaturito nell’ambito di quello che è l’oggetto di queste brevi riflessioni: i rapporti fra la Chiesa e la società civile.

Naturalmente, i secoli all’interno dei quali possiamo collocare le parole pericolose delle quali vi parlerò fra poco, sono i secoli (nell’ambito della disciplina che si occupa delle relazioni fra la Chiesa e la società civile) dettati da un *fil rouge* che guida i rapporti fra queste due entità: il cesaro-

² Sul punto si consenta il rinvio a M. NACCI, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico*, Città del Vaticano, 2015.

papismo. Un controllo, cioè, più o meno forte, a seconda delle varie epoche, dell'ordinamento civile sulla Chiesa³.

I secoli che si dipanano dal Medioevo alla prima età moderna, sono i secoli in cui si staglia il cesaropapismo bizantino, il cesaropapismo carolingio, il cesaropapismo degli imperatori germanici⁴. Una stessa forma di cesaropapismo, dal punto di vista della "nomenclatura", ma che comporta di fatto conseguenze completamente differenti a seconda del contesto, dell'equilibrio politico, del ruolo della Chiesa in quel determinato momento storico e, di conseguenza, della singola parola utilizzata – che potenzialmente può diventare "pericolosa" – nella strutturazione dei rapporti fra il potere temporale e quello spirituale.

I due esempi di "parole pericolose" sulle quali vorrei riflettere si collocano temporalmente all'interno di un periodo storico particolarmente complesso del mondo medievale: il passaggio dal controllo forte e pressante degli imperatori germanici (in modo particolare Enrico III di Franconia) sulla Chiesa e sul papato, al processo di liberazione della Chiesa stessa dal "giogo" dell'Impero attraverso quella che gli storici chiamano l'epoca della teocrazia papale⁵.

Ed è proprio qui, in questo periodo storico, che i due esempi prendono forma e causano effetti potenzialmente dirompenti per la "tenuta" delle relazioni fra la Chiesa e la società civile. Lo ripeto ancora una volta, a scanso di equivoci: si tratta di parole di per sé non pericolose ma che lo diventano per il momento storico nel quale sono pronunciate e, in modo particolare, per le conseguenze che generano.

³ Con riferimento, in generale, al fenomeno del cesaropapismo, si rinvia a P. PASCHINI, *Cesarismo (cesaropapismo)*, in *Enciclopedia Cattolica*, III, Città del Vaticano, 1949, pp. 1355-1356; A. PIOLA, *Cesaropapismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino, 1959, p. 136.

⁴ Sul punto si vedano, *ex multis*, le interessanti riflessioni di Leziroli in cui sono evidenziati molto correttamente i vari momenti storici in cui si sviluppano le diverse forme di cesaropapismo (G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (cenni storici)*, Torino, 1998, pp. 43-61). Per una analisi della relazione fra il potere temporale e spirituale nel mondo bizantino e nel mondo germanico si rimanda a G. TABACCO, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, Torino, 1950, pp. 64-134.

⁵ G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico*, cit., pp. 63-126.

Veniamo, allora, al primo esempio di parola pericolosa. All'interno della dottrina decretistica⁶, Ugucione da Pisa⁷ è fedele, nella sua analisi acutissima, all'autonomia delle due potestà (quella temporale e quella spirituale), sulla base del principio gelasiano, non affermando direttamente la *subiectio* dell'imperatore rispetto al papa, se non *in spiritualibus*⁸. Innocenzo III⁹, pur rimanendo teoricamente legato ad Ugucione e pur sposando la concezione dualistica gelasiana¹⁰, aggiunge, per giustificare l'intervento pontificio nella successione al trono e nella deposizione del principe¹¹, una parola "pericolosa" – che diventa espressione pericolosissima, e lo sarà nei fatti – nel rapporto fra la Chiesa e la potestà civile: *et quodammodo in temporalibus*¹².

Certamente, ne sono sicuro, vi starete chiedendo: può essere considerato "pericoloso" l'utilizzo di un semplice avverbio (*quodammodo*)? Chis-

⁶ Sul punto si rimanda, *ex multis*, alle riflessioni di A.M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae*, I, *Historia fontium*, Roma, 1974, pp. 213-215; P. ERDÖ, *Storia delle fonti del diritto canonico*, Venezia, 2008, pp. 110-113; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, 2011, pp. 110-116; E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2014, pp. 325-343; M. NACCI, *L'evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche*, in M.J. ARROBA CONDE (a cura di), *Manuale di diritto canonico*, Città del Vaticano, 2014, p. 36; F. CALASSO, *Medio evo del diritto*, Milano, 2021, pp. 379-380; N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS-J. SEDANO, *Derecho canónico en perspectiva histórica: fuentes, ciencia e instituciones*, Pamplona, 2022, pp. 169-175.

⁷ Un quadro della vita e del pensiero di Ugucione da Pisa si trova in A. FIORI, *Ugucione da Pisa*, in I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-M.N. MILETTI (diretto da), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, 2013, 1997-1999. Su Ugucione da Pisa si rimanda alle osservazioni di E. CORTESE, *Le grandi linee*, cit., pp. 335-337, ed ivi abbondante bibliografia citata.

⁸ P.G. CARON, *Appunti sui concetti di «auctoritas» e di «potestas» nel decreto di Graziano e nella dottrina decretistica della seconda metà del secolo XII*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LXVII (1956), p. 426.

⁹ Per un quadro sintetico ma ben delineato del pontificato di Innocenzo III si veda R. MORGHEN, *Medioevo cristiano*, Bari, 1958, pp. 163-177.

¹⁰ P.G. CARON, *Appunti sui concetti di «auctoritas» e di «potestas» nel decreto di Graziano*, cit., pp. 429-430.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ivi*, pp. 430-431.

sà in quante versioni di latino lo avremo trovato, nel corso degli studi liceali, e certamente mai lo abbiamo considerato “pericoloso”. Ma tale espressione “innocenziana” – all’interno dell’epoca della c.d. teocrazia papale – sarà declinata in modo tale che l’imperatore risulterà in qualche modo sottomesso al papa anche per le questioni temporali¹³. Ed ecco che la “parola” *quodammodo*, che diventa “espressione”, seppur sintetica, *et quodammodo in temporalibus*, assume un significato pericolosissimo per la gestione dei delicati equilibri fra l’autorità spirituale e la potestà temporale perché consente di fatto al papa il diritto di intervenire ogni qual volta lo giudichi opportuno (*ratione peccati*)¹⁴, per esempio *in defectu iustitiae saecularis*¹⁵.

Un secondo esempio di parola “pericolosa” – anche in questo caso non in sé, ma per gli effetti prodotti in relazione al momento storico in cui è stata utilizzata – riguarda un evento che nel percorso storico si pone un po’ più avanti rispetto alla lettura “interventista” di Innocenzo III. Il contesto è quello del pontificato di Bonifacio VIII e la parola “pericolosa” si trova all’interno della celeberrima Bolla *Unam Sanctam* del 18 novembre 1302¹⁶. Il contenuto del documento papale appena citato di per sé non potrebbe essere definito pericoloso. Il pontefice richiama all’unità di una Chiesa che – all’interno di una mentalità medievale in cui essa as-

¹³ G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico*, cit., pp. 91-94.

¹⁴ G. TABACCO, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale*, cit., pp. 149-152.

¹⁵ Si fa riferimento ad un conflitto di giurisdizione, suscitato da un intervento dell’autorità ecclesiastica in una causa civile del comune di Vercelli, che aveva dato a Innocenzo III l’occasione per ribadire *prima facie* il principio della *iurisdictio divisa*, riaffermando l’incompetenza del tribunale ecclesiastico dal momento che si trattava di una causa meramente civile, ma al tempo stesso introducendo una profonda limitazione al potere temporale che conferiva al papa la possibilità di intervenire *in defectu iustitiae saecularis*; un intervento la cui *ratio* – l’intervento *pro iustitia* – è di natura completamente spirituale (cfr. P.G. CARON, *Appunti sui concetti di «auctoritas» e di «potestas» nel decreto di Graziano*, cit., pp. 432-433, nonché il richiamo bibliografico alla nota n. 114).

¹⁶ P.G. CARON, *Appunti sui concetti di «auctoritas» e di «potestas» nel decreto di Graziano*, cit., p. 435. Sul punto si veda anche G. TABACCO, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale*, cit., pp. 153-154; G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico*, cit., pp. 113-115, 123-124. Per riflessioni sulla figura di Bonifacio VIII si rinvia a A. PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, Torino, 2003.

sume un ruolo “protagonistico” laddove il potere politico è ‘incompiuto’ e il legislatore ‘appartato’¹⁷ – non raccoglie soltanto la *societas* sacra, ma anche quella civile. Una Chiesa che si fa protettrice di tutte le realtà umane.

Ma anche in questo documento papale, per il peculiare contesto storico nel quale ci collochiamo – ovvero la fine della stagione della c.d. teocrazia papale e la primordiale nascita di una mentalità di tipo ‘nazionalistico-territoriale’ che si svilupperà e si ingigantirà nei secoli successivi –, la scelta di due parole determinerà una miscela esplosiva che deflagrerà di lì a brevissimo tempo nella gestione dei rapporti fra l’autorità spirituale, Bonifacio VIII, e la potestà temporale, Filippo IV di Francia¹⁸.

L’espressione pericolosa sulla quale voglio porre per un attimo l’attenzione, formata da un sostantivo e un aggettivo, è *tunica inconsutilis*. Papa Caetani, utilizzando la tipica allegoria medievale, raffigura la Chiesa e il ruolo del papato come quello di una *tunica inconsutilis*. La Chiesa ha il diritto-dovere di “abbracciare” e proteggere nella sua interezza la società, compresa quella civile. L’utilizzo di queste due parole, come sicuramente starete pensando, e aggiungo correttamente, di per sé non sarebbe causativo di problemi.

Nessuno di noi, oggi, si sentirebbe di affermare che le parole *tunica* o *inconsutilis* possano essere “pericolose”. Tuttavia diventano addirittura pericolosissime nella gestione dei rapporti fra la Chiesa e la società civile, nel suaccennato peculiare momento storico in cui emergono, e porteranno ad un momento di tale tensione che si concluderà, come a tutti ben noto, con l’onta dell’imprigionamento subito dal papa, ordinato dal re di Francia, e con l’affermazione della superiorità di quest’ultimo, o almeno la non inferiorità, rispetto a qualsivoglia autorità *in regno suo*¹⁹. Anche in

¹⁷ ‘Incompiutezza del potere ‘politico’ e ‘appartatezza del legislatore’ sono due efficacissime espressioni di Paolo Grossi per spiegare come nel peculiare contesto dell’ordinamento giuridico medievale la Chiesa assuma un ruolo fondamentale e divenga un indiscusso punto di riferimento. Cfr. P. GROSSI, *L’Europa del diritto*, Roma-Bari, 2011, pp. 39-44, 55-56. Sulla presenza giuridica della Chiesa nel Medioevo maturo si veda anche P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2011, pp. 203-222.

¹⁸ Cfr. G. TABACCO, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale*, cit., pp. 157-170.

¹⁹ Cfr. G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico*, cit., pp. 113-115.

questo secondo esempio appena delineato si può certamente sostenere che la scelta delle due parole, *tunica inconsutilis*, non costituisce di per sé un problema ma, nello specifico scacchiere geo-politico dell'epoca, rappresenta per Filippo IV una evidente mortificazione e, di conseguenza, genera una dura reazione che sarà qualificata, poi, come una vera e propria *superbia gallicana*²⁰.

Come pensiero conclusivo, sulla base dei due esempi sommariamente presentati e offerti dalla storia, e in modo particolare dalla storia giuridica, credo si possa affermare che la parola non è tanto pericolosa in sé ma lo diventa a seconda del contesto socio-antropologico e geo-politico di riferimento. Ed è proprio per questo, allora, che in un'era, quale la nostra – in cui è facile astrarsi dal preciso contesto storico di riferimento ed è ancor più facile utilizzare parole che vengono visualizzate in tempo reale da migliaia di persone –, risulta quanto mai necessario che le parole siano sempre misurate, ponderate, e utilizzate nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle persone affinché non giungano mai ad essere “pericolose”.

E. GENTA-M. ROSBOCH, *Elementi di diritto comune. Appunti dalle lezioni*, Torino, 2013, pp. 76-79.

²⁰ Cfr. E. GENTA-M. ROSBOCH, *Elementi di diritto comune*, cit., p. 77.

CAPITOLO III

«LA CALOMNIE, MONSIEUR! ... QUI DIABLE Y RÉSISTERAIT?»*. COMBATTERE NOTIZIE FALSE E VOCI SALACI NELLA PARIGI DI FINE SETTECENTO

Daniela Buccomino

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Quando le opinioni diventano pericolose: libertà di espressione e *fake news* – 2.1. Uno sguardo alla dottrina nel secolo dei Lumi. – 2.2. La liberazione della parola. Una rivoluzione dentro la rivoluzione? – 3. La rivoluzione delle voci – 3.1. False notizie, calunnie e macchinazioni alle soglie della Rivoluzione francese. La “Grande Paura” a Versailles. – 3.2. Eccessi rivoluzionari. – 4. Conclusioni. La regina di carta.

1. *Introduzione.*

Chi era Maria Antonietta? Una viziata principessa austriaca inviata in Francia dalla madre intrigante per distruggere il regno di uno storico nemico? Un personaggio frivolo che, una volta al potere, sfrutta la posizione solo per comprare collane di diamanti e copricapi imponenti? Un mostro sessualmente si dedica ai piaceri carnali con chiunque gradisca – uomini, donne, o persino i suoi stessi figli e gli animali – per corrompere la nazione francese? Oppure una regina che incarna le caratteristiche cristiane più semplici e virtuose?

Maria Antonietta è spesso considerata tutto questo e, troppo spesso,

* P.A. CARON DE BEAUMARCHAIS, *Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile*, Paris 1775, Acte II, scène 8.

molte di queste cose insieme. “Considerata” è un verbo rivelatore quando si tratta di decifrare il curioso caso della giovane sovrana. Mai come in questa circostanza la persona resta sullo sfondo, mentre il personaggio, quello che viene percepito, considerato e valutato si fissa nella mente del pubblico.

L’Autrichienne, Messaline, Madame Déficit, Madame Veto.

Basterebbero questi quattro dispregiativi soprannomi attribuiti alla regina di Francia per mostrare come parole in sé, non pericolose, possano assumere un significato rovinoso a seconda del contesto.

Qui sta il focus di questo studio. Esso, infatti, rivelerà esempi di come la letteratura divulgativa e non abbia contribuito a costruire, stabilire, mantenere e perpetuare le molteplici identità di Maria Antonietta.

Che la regina, nel corso del suo regno, sia stata soggetta a feroci attacchi al suo carattere, basati su resoconti fittizi, è cosa nota. Meno conosciuta è invece la totale falsità degli assunti e delle prove a sostegno di tali tesi circolate in tutto *l’Hexagone* negli anni immediatamente precedenti la Rivoluzione per destituire di forza il potere politico e in generale la sua influenza sulla cosa pubblica.

Da approfondire è dunque il legame fra il vigore e la perniciosità delle parole e il loro peso esercitato sul popolo¹ fino alla creazione di un genere letterario scandalistico destinato ad un imperituro successo.

¹ Sul concetto di opinione pubblica, crocevia di variabili giuridico-economiche e politico-sociali vd. almeno: A.V. DICEY, *Lectures on the Relation between Law & Public Opinion in England during the Nineteenth Century*, London, 1905; K.R. POPPER, *Verso una teoria liberale dell’opinione pubblica*, in *Il Politico*, 20/2 (1955), pp. 181-189; N. MATTEUCCI, *Opinione pubblica*, in *Enciclopedia del diritto*, 30 (1980), pp. 420-430; N. MELONCELLI, *Pubblicità (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del diritto*, 37 (1988), pp. 1027-1039; A. FARGE, *Dire et mal dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle*, Paris, 1992; K. MARGERISON, *Pamphlets & Public Opinion: The Campaign for a Union of Orders in the Early French Revolution*, Indiana, 1998; J. THOMPSON, *Mezzi di comunicazione e modernità*, Bologna, 1998; V. PRICE, *L’opinione pubblica*, Bologna, 2004; J. HABERMAS, *Storia e critica dell’opinione pubblica*, Bari-Roma, 2005; K. WETTERS, *The opinion system. Impasses of the Public Sphere from Hobbes to Habermas*, New York, 2008. Con specifico riguardo all’Italia, oltre ai lavori già citati, vd. l’introduzione di L. LACCHÉ al fascicolo *Opinione pubblica Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, in *Giornale di storia costituzionale*, 6/2, (2003), pp. 5-14; ID., *Per una teoria costituzionale dell’opinione pubblica. Il dibattito italiano (XIX secolo)*, *ivi*, pp. 273-290; ID., *Il costituzionalismo liberale*, in P. CAPPELLINI-P. COSTA-M. FIORAVANTI-B. SORDI (a cura di), *Il contri-*

L'opinione pubblica francese è infatti scossa ed infiammata dalle svariate pubblicazioni, sotto forma di *pamphlets* e talora di memorie giudiziarie, che incolpano la sovrana per i “crimini” più svariati²: promiscuità, inganni, truffa. Ogni comportamento, ogni parola viene strumentalizzata per mettere in discussione o screditare la famiglia reale o le politiche di governo³.

L'impatto mediatico è notevole e contribuisce a macchiare le già fragili reputazioni di Maria Antonietta e dell'istituzione monarchica⁴.

D'altronde i francesi dell'epoca sono attratti da queste voci, parole pericolose, spesso esagerate, se non del tutto destituite di fondamento. Per quanto evanescenti, le prendono sul serio.

I diversi aneddoti che si illustreranno⁵, pur nella loro semplicità, sono di grande interesse per lo storico del diritto perché esemplificativi del fat-

buto italiano alla storia del pensiero, ottava appendice, Diritto, Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, 2012, pp. 294-301. Per una visione d'insieme della bibliografia recente, vd. F. ROSSI, «*il morbo crudele*». *opinione pubblica e diritto dell'emergenza in Italia di fronte all'influenza 'spagnola'*, in *Italian Review of Legal History*, 6 (2020), n. 12, pp. 293-337.

² C. ERIKSON, *Maria Antonietta. L'ultima regina di Francia*, Milano, 2017, p. 190.

³ S. MAZA, *Vies privées, affaires publiques. Les causes célèbres de la France prérévolutionnaire*, Paris, 1997.

⁴ Numerose ricerche hanno dimostrato che nel giro di un decennio i vari opuscoli e le informazioni che circolavano avevano distrutto la reputazione della regina e reso il re oggetto di derisione (L.M. HUNT, *The Many Bodies of Marie Antoinette: Political Pornography and the Problem of the Feminine in the French Revolution*, in *Eroticism and the Body Politic*, ed. L.M. Hunt (Baltimora, 1990), pp. 109-130; P. SAINT-AMAND, *Terrorizing Marie Antoinette*, trad. di J. Curtiss Cage, in *Critical inquiry*, 20/3 (1994), p. 379 ss.). Maria Antonietta non sembra che avesse compreso la portata di queste illazioni. Nel marzo 1784, infatti, la sovrana avrebbe fatto comporre da una delle sue dame una parodia degli attacchi diffamatori subiti in cui tutte le offese erano abilmente trasformate in complimenti. Maria Antonietta l'ha cantata lei stessa a corte, ma il suo effetto non è stato registrato (C. THOMAS, *La reine scelerate: Marie Antoinette dans les pamphlets*, Paris, 1989, p. 201).

⁵ V. CAMPION-VINCENT-C. SHOJAEI KAWAN, *Marie-Antoinette et son célèbre dire: deux scénographies et deux siècles de désordres, trois niveaux de communication et trois modes accusatoires*, in *Annales Historiques de la Révolution française*, 327, 2002, pp. 29-56; S. MAZA, *Vies privées, affaires publiques*, cit.

to che la società francese, negli ultimi decenni del Settecento, abbia già i caratteri di una moderna società dell'informazione⁶.

Una società in cui le *fake news* provocano disaffezione nei confronti della monarchia e concorrono al contempo alle origini del fenomeno rivoluzionario⁷. Una società nella quale, nonostante i tentativi della Corona di mantenere la politica un affare esclusivo del sovrano (*le secret du roi*) e dei suoi consiglieri⁸, gli *arcana imperii* diventano sempre più oggetto di dibattito pubblico.

Un “terreno di coltura fertile” quello delle notizie false – per dirla con le parole di Marc Bloch – che fa da contraltare alla libertà di espressione e

⁶ R. DARNTON, *L'età dell'informazione. Una guida non convenzionale al Settecento*, Milano, 2007, pp. 41-42. Sulle “società di pensiero” vd. A. COCHIN, *Lo spirito del giacobinismo. Le società di pensiero e la democrazia: una interpretazione sociologica della Rivoluzione francese*, Milano, 2001.

⁷ La storiografia ha ormai abbandonato l'idea di riassumere in un unico paradigma interpretativo le cause della Rivoluzione francese. Ricerche recenti forniscono agli storici nuovi modi per affrontare questi temi. Con la disintegrazione dell'interpretazione marxista della Rivoluzione come conflitto di classe che riflette i cambiamenti nei modi di produzione (G. Lefebvre, A. Mathiez, A. Soboil), gli storici sono diventati più acutamente consapevoli dell'importanza degli individui come forze storiche e del significato delle loro idee (F. Furet e A. Cobban). Allo stesso tempo, i media, sia verbali (libri, giornali, opuscoli e manifesti) che non (caricature e dipinti) sono stati sottoposti a un attento esame (R. Darnton; D. Outram; J. Popkin). La ricerca ha dimostrato che le parole sono una forma di potere e che le idee e le immagini, per quanto espresse, racchiudono messaggi potenti. POPKIN (*The Press in France, 1789-1799*, London, 1990), in particolare, considera la stampa giornalistica indispensabile per creare una cultura democratica e fare della rivoluzione francese ciò che è stata). Per un'aggiornata visione d'insieme del dibattito sulle origini del fenomeno rivoluzionario, vd. P. CAMPBELL, *Rethinking the Origins of the French Revolution*, in P. MCPHEE (a cura di), *A Companion to the French Revolution*, Hoboken (NJ), 2013. Le riflessioni sull'influenza dell'Illuminismo agli arbori della Rivoluzione sono esposte in particolare in J. ISRAEL, *Una rivoluzione della mente. L'illuminismo radicale e le origini intellettuali della democrazia moderna*, Torino, 2011, e in *La rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell'uomo a Robespierre*, Torino, 2016.

⁸ M. STOLLEIS, *Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit: Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts*, Frankfurt am Main, 1990; R. BUFANO, *L'opinione pubblica e il suo potere tra Antico Regime e Rivoluzione francese*, in *Annali di Storia moderna e contemporanea*, 4 (2016), pp. 35-54.

alla sua prima forma di garanzia, ovvero la libertà di stampa⁹.

È attraverso l'esplorazione del pensiero giuridico e delle disposizioni normative che hanno disciplinato il settore editoriale dell'epoca¹⁰ che è possibile delineare un quadro storico da cui emergano i due corni della questione che necessitano di una risposta: quale è l'impatto sulla vita sociale e politica della Francia alla fine dell'*Ancien Régime* del legame fra libertà di manifestazione del pensiero, verità e diritto? La loro relazione porta alla costruzione di una precoce *post-truth society*¹¹?

2. Quando le opinioni diventano pericolose: libertà di espressione e fake news.

2.1. Uno sguardo alla dottrina nel secolo dei Lumi.

Nell'agosto 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino abolisce la censura preventiva e proclama solennemente la libertà di stampa. L'art. 11, infatti, afferma che «la libera comunicazione dei pensieri e

⁹ Secondo BLOCH (*Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra*) lo studio approfondito delle *fake news*, che «hanno riempito la vita dell'umanità» è altrettanto importante dello studio puramente fattuale della storia, in quanto esse possono fornirci chiavi di lettura importanti sull'assimilazione del significato di un evento da parte dei testimoni indiretti, coevi o meno all'evento stesso. M. BLOCH, *La guerra e le false notizie*, Roma, 2004, p. 82.

¹⁰ Nella prima parte della *Lettre sur le commerce de la librairie* Diderot traccia un quadro storico della legislazione in materia perché «mi pare – scrive il filosofo – che sia nella storia delle leggi e di ogni altro regolamento che bisogna ricercare i veri motivi per seguire o abbandonare la linea tracciata» in D. DIDEROT, *Oeuvres complètes*, Hermann, Paris, 1976, t. VIII, p. 481.

¹¹ La definizione del termine post-verità, inteso come «un'argomentazione, caratterizzata da un forte appello all'emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende ad essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione pubblica», (https://treccani.it/vocabolario/post-verita_res-65be68bc-89ea-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/#:~:text=post-verità) riformula la dicitura apparsa negli *Oxford Dictionaries* nel 2016, anno in cui è stata scelta come *word of the year* (<https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/>). Sul punto vd. L. MCINTYRE, *Postverità*, Torino, 2019.

delle opinioni è uno dei diritti più preziosi per l'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi contemplati dalla Legge»¹².

Due anni dopo, l'ultimo comma dell'art. 17 della Costituzione dispone che «calunnie e insulti contro qualsiasi persona in relazione ad atti della loro vita privata, saranno puniti per il loro processo». Per comprendere l'irruzione, nell'agosto del 1791, in un dibattito di primaria importanza sulla garanzia costituzionale dei diritti e delle libertà, di tale provvedimento, occorre fare un passo indietro.

In Francia fino allo scoppio della Rivoluzione, il sistema di stampa è sottoposto al controllo reale ed esercitato dalla *Librairie*, l'organo preposto al coordinamento delle attività tipografiche¹³.

L'informazione, pertanto, non è libera.

Nel corso del Settecento, però, la struttura della censura del regno non appare più in grado di sostenere efficacemente il peso di cui è gravata. Il complesso e farraginoso apparato burocratico presto si incrina.

Pettegolezzi sugli affari di corte, notizie veritiere e distorte, infatti, circolano liberamente e si diffondono a una velocità sorprendente.

È noto, ad esempio, il caso dell'albero di Cracovia, un imponente castagno piantato nei giardini del Palais-Royal, presso il quale i *nouvellistes de bouche* diffondono oralmente voci raccolte da fonti private (lettere, servitori, cortigiani)¹⁴ per trasformarle in voci pubbliche.

O ancora, si pensi al ruolo svolto dai salotti parigini, veri e propri centri di opinione e di diffusione delle idee, come quello di Madame Dou-

¹²M. GAUCHET, *La révolution des droits de l'homme*, Paris, 1989, p. 45; C. WALTON, *Policing public opinion in the French Revolution. The culture of calumny and the problem of free speech*, Oxford, 2011, pp. 86-91.

¹³M. INFELISE, *I libri proibiti*, Roma-Bari, 1999, pp. 92-97; pp. 132-133; S. ROSENFELD, *Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment*, in D. GORDON (a cura di), *Post-Modernism and the Enlightenment: New Perspectives in French Intellectual History*, New York, 2001, spec. pp. 117-123; S. LANDI, *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Bologna, 2011; E. TORTAROLO, *L'invenzione della libertà di stampa. Censura e scrittori nel Settecento*, Roma, 2011, p. 73 ss.; ID. (a cura di), *La censura nel secolo dei lumi. Una visione internazionale*, Torino, 2011; R. DARNTON, *Libri proibiti. Pornografia, satira e utopia all'origine della Rivoluzione francese*, Milano, 2019 (1^a ed. 1995).

¹⁴ID., *L'età dell'informazione*, cit., pp. 42-43.

blet, denominato la *Parrocchia*. Qui i frequentatori, affamati di informazioni, si incontrano ogni settimana per verificare e dibattere tutte le voci pubbliche circolanti, per poi inviarle a una rete selezionata di contatti, nella forma di notiziari manoscritti (*nouvelles à la main*), diffusi mediante copiatura¹⁵. Attraverso questo filtro sono trasmesse molte *fake news*, tanto che le raccolte dei notiziari sono poi pubblicate a partire dal 1777 in diversi volumi delle *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France*, veri e propri *best sellers*, nonostante la loro inattendibilità.

I giornali ufficiali, invece, benché non contrastino mai gli attacchi alla sovrana e anzi spesso la ignorino del tutto¹⁶, sono giudicati inverosimili a causa della pressione data dalla censura. Sarà solo con l'affermazione della libertà di stampa e d'opinione garantita all'indomani della Rivoluzione, quindi, che si potrà assistere a una loro dilagante diffusione¹⁷.

Anche alcuni tra i maggiori filosofi e pensatori francesi svolgono la lo-

¹⁵ «Nel 1750 edizioni multiple del notiziario di Mme Doublet circolavano a Parigi e nelle province», *ivi*, p. 49.

¹⁶ Ad esempio, al momento dell'incoronazione di Luigi nel 1775 la *Gazette de France* riconosceva la sua presenza (in incognito) nella cattedrale di Reims in una sola frase. Ancora più rimbombante è il silenzio nell'*affaire du collier*. La *Gazette de France* e il *Mercure de France* hanno scelto di ignorare completamente la notizia, nonostante la sensazionalità dello scandalo. La regina è menzionata solo di sfuggita e in connessione con le notizie di routine della corte: vaccinazione del delfino, peregrinazioni della corte da Versailles a Saint Cloud e Fontainebleau, presenze a eventi famigliari, e così via (*Gazette de France*, n. 6 (Août 1787), p. 307; *Ibidem*, n. 48 (16 Juin 1775); *Ibidem*, n. 102 (22 Décembre 1778); *Supplément à la Gazette de France*, 26 Octobre 1781, pp. 399-400.

¹⁷ Per uno sguardo bibliografico, vd. J. GODECHOT, *La presse française sous la Révolution et l'Empire*, in C. BELLANGER, J. GODECHOT, P. GUIRAL, F. TERROU (dir.), *Histoire générale de la presse française*, tome I, Paris 1969, p. 405 ss.; H. GOUGH, *The Newspaper Press in the French Revolution*, Chicago-Londres, 1988; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Rivoluzione e giornalismo politico nello Stato pontificio*, in *Mélanges de l'école française de Rome*, Année 102/2 (1990), pp. 411-422, spec. nota 1, pp. 411-412; J. D. POPKIN, *Revolutionary News: The Press in France, 1789-1799*, Durham (Caroline du Nord)-Londres, coll. «Bicentennial Reflections on the French Revolution», 1990; ID., *La révolution des médias de 1789. Les approches de l'histoire de la presse révolutionnaire*, in *La Presse de la Révolution. Journaux et journalistes (1789-1799)*, sous la direction de J. Popkin, Paris, 2011, pp. 17-55.

ro parte nel propugnare la libertà di parola e di stampa. Anzitutto, negano che i libri possano causare sedizioni. Nel suo *Dictionnaire philosophique* del 1764, Voltaire sottolinea: «conosco molti libri che provocano noia; non ne conosco nessuno che provochi veramente del male»¹⁸. Dal canto suo, Montesquieu, ne *De l'esprit des lois*, insiste sul fatto che la critica irrispettosa, verbale o scritta, possa persino essere salutare, soprattutto nelle monarchie dove rappresenta una sorta di valvola di sicurezza psicologica collettiva. (Le critiche) «consolano gli scontenti, diminuiscono l'invidia nei confronti delle poltrone, danno al popolo la pazienza di soffrire e farlo ridere delle sue sofferenze»¹⁹. Secondo il magistrato di Bordeaux, insomma, gli scritti satirici o i libelli sono al massimo degni di essere sottoposti alla polizia, che nell'*Ancien Régime* di solito significa multe piuttosto piccole o brevi pene detentive²⁰. A questa riflessione Montesquieu ne aggiunge un'altra. Sia la comunicazione orale, sia quella scritta sono soggette a una serie di condizioni che rendono in ultima analisi impossibile stabilire se un'opinione abbia condotto o meno al disordine civile²¹.

Lo scetticismo montesquieano trova un eco nelle *Réflexions sur les avantages de la liberté d'écrire et d'imprimer sur les matières de l'administration* di André Morellet. Respingendo ironicamente l'apprensione dei

¹⁸VOLTAIRE, *Dictionnaire philosophique*, in *Œuvres complètes de Voltaire*, vol. 19, p. 586.

¹⁹CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, barone di La Brède e di MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, tome I, liv. 12, chap. 12, p. 391.

²⁰*Ibidem*, chap. 13, pp. 297-298.

²¹«Per godere della libertà bisogna che ciascuno possa dire ciò che pensa e che, per conservarla, bisogna ancora che ciascuno possa dire ciò che pensa» MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. Cotta, I, Torino, 2015, p. 514. L'assunto di fondo è che la comunicazione, sia essa verbale o scritta, delimiti la sfera pubblica, nella quale i governi liberi non hanno diritto di sconfinare. La libertà, quindi, è un valore irriducibile. Cfr. M. MOSCHER, *Free trade, free speech, and free love: monarch from the liberal prospect in mid-eighteenth century France*, in H. BLOM-J.C. LAURSEN-L. SIMONUTTI, *Monarchisms in the Age of Enlightenment: liberty, patriotism and the common Good*, Toronto, 2007, pp. 101-120; F. MASTROMARTINO, *Per la libertà di espressione. Un'antologia filosofica: da Milton a Mill*, Torino, 2012, p. 78 ss.; E. TORTAROLO, *L'invenzione della libertà di stampa*, cit., p. 83.

parlamenti per una stampa libera²², l'economista francese sostiene che se la «tranquillità pubblica è turbata» dopo una pubblicazione, la colpa è da attribuire alle autorità che sono state incapaci di farsi rispettare. Scrittori ed editori sono innocenti. L'opinione pubblica, in quest'ottica, è ritenuta sempre ragionevole e unanime nei suoi giudizi.

Collegata a questa riflessione è la seconda argomentazione, per la quale esiste un'autodisciplina intrinseca nell'opinione, per cui ostacolare il flusso di idee è inutile o addirittura dannoso da parte delle autorità. Nella *Lettre sur le commerce des livres* (1763), apparsa solo nel 1861 e contenente probabilmente la posizione più radicale sulla libertà di stampa dell'Illuminismo francese, Denis Diderot invoca «permessi taciti per tutte le pubblicazioni *ad infinitum*, ovvero indipendentemente dal loro contenuto, sottolineando l'inutilità sia della censura preventiva che successiva». Secondo l'enciclopedista, in caso di divulgazione di un libro pericoloso, l'opinione pubblica, di per sé razionale e capace di distinguere la verità dalla calunnia, sarebbe talmente indignata da esprimere la propria ira sotto forma di «vendetta pubblica»²³.

Un pensiero analogo lo ritroviamo anche in Marie-Jean-Antoine Caritat, marchese di Condorcet, che, nel 1776, scrive un pamphlet intitolato *Fragments sur la liberté de la presse*. In questo breve scritto, la censura preventiva è sottoposta ad un'articolata argomentazione volta a delegittimarla, dichiarando che non è solo inefficace, ma del tutto inutile²⁴. A suo

²² «è molto strano che un vago timore si opponga a vantaggi che sono altrimenti costanti». Sull'autorità sfrenata dei parlamenti come massima minaccia per la libertà di stampa, vd.: M. DE LAMOIGNON DE MALESHERBES, *Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse*, Paris, 1809, p. 284. Thiébauld condivideva la sfiducia di Malesherbes nei confronti dei parlamenti ([D. THIÉBAULT], *Mémoire sur la liberté de la presse, suivi de quelques autres mémoires concernant la librairie*, s.d., p. 105).

²³ D. DIDEROT, *Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie*, in J. ASSÉZAT-E.M. TOURNEUX (a cura di), *Œuvres Complètes de Diderot* vol. 18, Paris, 1876, p. 61. Sulla ricostruzione della *lettre*, vd. J. PROUST, *Pour servir à une édition critique de la Lettre sur le commerce de la librairie*, in *Diderot Studies* III, Ginevra, 1961.

²⁴ MARIE-JEAN-ANTOINE CARITAT-MARQUIS DE CONDORCET, *Fragments sur la liberté de la presse*, in *Oeuvres de Condorcet*, publiés par A. Condorcet O'Connor et M.F. Arago, Firmin Didot, Paris, 1847-1849, tome XI, p. 277. Il medesimo pensiero è già presente in

giudizio, infatti, l'apparato censorio non svolge alcuna funzione deterrente perché il sistema è facilmente aggirabile. Le opere, infatti, o possono essere stampate all'estero in forma anonima, oppure circolano in opuscoli pubblicati in Francia e impossibili da bloccare. Anzi, la persecuzione creata dalla censura aumenta la celebrità dello scrittore e la notorietà del testo. Gli effetti pratici di questa, quindi, sono in realtà contrari a quelli auspicati, poiché proprio il divieto instilla il desiderio di leggere un libro ritenuto potenzialmente "pericoloso" dalle autorità. A ciò si aggiunga che non è il libro in sé – afferma Condorcet – che può divenire un delitto, né il suo autore può essere punito dalla legge per averne voluta la pubblicazione. Le idee ivi contenute, anche quando siano contrarie alla religione, alla morale o ai costumi non possono portare alla condanna dello scrittore, in virtù dell'inoffensività della manifestazione dell'opinione²⁵.

Denis Diderot, che nel 1763 è ingaggiato dalla corporazione dei tipografi per definire i nuovi regolamenti con il nuovo direttore della *Librairie*, Antoine de Sartine. Nell'invocare l'autorizzazione per tutte le pubblicazioni a prescindere dal contenuto, sottolinea l'inutilità della censura pre pubblicazioni e delle ripercussioni post pubblicazioni. "ma può impedire lei che si scriva? – no. – ebbene! Lei non può neanche impedire che uno scritto si stampi e che in poco tempo divenga anche comune e molto più ricercato, venduto, letto, che se fosse stato tacitamente permesso" (D. DIDEROT, *Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie*, cit., p. 187). Come Diderot e poi Malesherbes, anche Thiébauld ritiene che impedire la circolazione di libri scadenti sia impossibile. "L'abuso è inseparabile dall'uso delle cose, finché ci rimane un germe di libertà" (D. THIÉBAULT, *Mémoire sur la liberté de la presse*, cit., p. 62). Tuttavia, gli abusi devono essere puniti, per cui propone in caso di rifiuto da parte degli scrittori a sottoporre le proprie opere alla censura, essi, così come lo stampatore e i librai, debbano risponderne in tribunale. D'altra parte, se le opere presentate ricevono l'approvazione, sono protette dall'azione penale, tranne nei casi di calunnia e diffamazione (*ibidem*, pp. 27-28; 88). Vd. anche R. CHARTIER, *The cultural origins of the French Revolution*, Durham, 1991, p. 53.

²⁵ Sulla falsariga anche J.G. FICHTE: «se essi (i lettori) vengono turbati, sono loro stessi che introducono il turbamento nel proprio spirito» in *Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten* (1793), trad. it., *Rivendicazione della libertà di pensiero dai principi dell'Europa che l'hanno finora calpestata*, in ID., *sulla rivoluzione francese. Sulla libertà di pensiero*, Bari, 1966. Cfr. F. MASTROMARTINO, *La libertà di espressione nell'illuminismo giuridico. Il diritto, le garanzie*, in *Historia et ius*, 4 (2013), p. 4. Negli stessi anni, in Italia, G. FILANGIERI riflette su questo stesso profilo nella *Scienza della legislazione (1780-1791)*, ristampa dell'edizione integrale pubblicata a Parigi nel 1853, Napoli, 2003, Libro III, capo XLVI, p. 242.

Ciò, ovviamente, non significa che tale esercizio non incontri un limite nella conservazione dell'ordine generale. In tempi di disordini, guerre o conflitti interni, infatti, la libertà di stampa può essere sacrificata²⁶.

Non solo. La libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nei diritti degli altri²⁷. Per Condorcet, è necessario separare i reati contro le persone pubbliche (le persone al potere, gli organi costituiti) dai reati contro gli individui. In particolare, egli ne individua tre tipi: la calunnia, la diffamazione e l'ingiuria o le accuse vaghe. Nel primo caso, i calunnia-tori di persone pubbliche e private devono essere condannati a una pena pari a quella prevista per il crimine attribuito alla vittima offesa. La diffamazione compiuta in buona fede è invece giudicata meno grave perché consistente in una falsa accusa, ritenuta vera dall'accusatore. Se ad essere accusato è un privato cittadino, questo ha diritto ad un risarcimento per il danno subito; mentre se si tratta di un personaggio pubblico, la diffamazione contro persone pubbliche deve essere tollerata e persino incoraggiata. Siamo di fronte ad «una salvaguardia per difendere i popoli dall'oppressione, per tutelare i re dal tradimento e dalle disgrazie a cui possono portarli gli errori e le debolezze dei loro ministri»²⁸. In effetti, lo scopo stesso della libertà di stampa è quello di consentire al pubblico di criticare e controllare i governanti. Se gli scrittori si trovassero nella condizione di temere rappresaglie per aver espresso sospetti o rischiato accuse che, dopo un esame, si sono rivelate false, l'effetto raggelante impedirebbe all'opinione pubblica di agire come contrappeso²⁹. Verrebbe meno l'esistenza di uno spazio pubblico e laico all'interno del quale «gli uomini dispersi possono esaminare, deliberare, giudicare come gli uomini riuniti». La stampa, in definitiva, perderebbe la sua peculiarità di essere «un'arte creatrice della libertà» in quanto posta a fondamento di ogni costituzione politica³⁰.

In questo quadro, come possono dunque i tribunali distinguere tra ca-

²⁶ CONDORCET, *Fragments sur la liberté de la presse*, cit., pp. 276-278.

²⁷ L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, II, Roma-Bari 2007, p. 337.

²⁸ CONDORCET, *Fragments sur la liberté de la presse*, cit., pp. 276-278.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ CONDORCET, *Oeuvres de Condorcet*, cit., tome X, p. 204.

lunnia punibile e diffamazione virtuosa se verità ontologica e falsità sono totalmente irrilevanti? Molteplici le opinioni. Dareau e Jousse si preoccupano di determinare il rispettivo status sociale delle parti coinvolte³¹; mentre per Condorcet la colpa dipende dalle intenzioni. Ma su questo punto non offre alcun consiglio in merito.

Il suo progetto minimizza anche il ruolo dell'opinione pubblica, ritenendo che tale "tribunale" abbia una giurisdizione limitata, essendo l'ultima corte d'appello solo per i casi di violazione della morale, ad esempio la pornografia. Circoscrivendo ulteriormente l'opinione pubblica e l'opinione pubblicata, sostenendo che la disapprovazione manifesta dei reati morali deve essere esclusa dalla stampa, dai manoscritti e dalle canzoni, e limitata alla semplice conversazione. Pur riconoscendo la sana influenza di una severa "opinione pubblica" sulla morale, ha sottolineato che la pubblicità dei suoi giudizi potrebbe portare a disordini.

Nello schema di Condorcet, quindi, l'opinione pubblica è un ricettacolo astratto di giudizi critici, a cui sono negati i mezzi per competere con le istituzioni dello Stato. Egli ribadirà questa argomentazione nel 1789, quando ormai le idee sull'opinione pubblica si saranno intrecciate con le discussioni sulle forme più democratiche di sovranità. Tuttavia, non ci si può aspettare una tale neutralità negli ultimi decenni dell'*Ancien Régime*, quando lo stesso ordine giudiziario è al centro delle lotte politiche. È plausibile che Condorcet abbia scritto i suoi *Fragments* tra il 1771 e il 1774, dopo l'abolizione dei parlamenti, quando gli amministratori illuminati stavano cercando di stabilire un nuovo sistema legale e giudiziario. Quando, verso la fine degli anni 1780, la monarchia tenta di nuovo, invano, di sbarazzarsi dei *Parlements*, la resistenza dei magistrati provoca una crisi politica che suona la campana a morto dell'*Ancien Régime*.

2.2. *La liberazione della parola. Una rivoluzione dentro la rivoluzione?*

Le circostanze turbolente che secondo Condorcet giustificerebbero la limitazione della libertà di stampa sono esattamente quelle che prevalgono in Francia quando questa è proclamata.

³¹J.-L. HALPÉRIN, *Diffamation, vie publique et vie privée en France de 1789 à 1944*, in *Droit et cultures* 65 (2013), pp. 145-163, spec. p. 148.

Ma la riflessione sul limite entro cui è lecito esercitare la propria libertà di espressione, superato il quale la manifestazione del pensiero libero si trasforma in un abuso, è un tema che si impone già nei *cabiers de bailliage*³².

All'indomani dello scoppio della rivoluzione, quindi, anche i deputati della neonata Assemblée Constituyente – oggetto di continui attacchi calunniosi³³ – e più in generale i rivoluzionari francesi, pur nella dichiarata ostilità alla censura preventiva, sono contrari ad una libertà di stampa illimitata. Così nella redazione dell'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sono a maggioranza concordi nello stabilire che la legge debba prevedere i limiti oltre i quali l'esercizio della libertà di espressione procuri un danno ai diritti degli altri o alla società.

Le divergenze più dure emergono però quando si tratta di stabilire quali debbano essere i confini legali. Se nel 1789, l'Assemblée nazionale non criminalizza la calunnia, il 20 gennaio 1790 l'abate Sieyès e il marchese di Condorcet³⁴ presentano a nome del Comitato per la Costituzio-

³² Come ricorda Walton, l'89% di questi che trattano della stampa richiedono regolamentazioni e restrizioni. Sul termine *cabiers de bailliage*, vd. C. WALTON, *La liberté d'expression en Révolution: Les mœurs, l'honneur, la calomnie*, Rennes, 2014, cap. IV.

³³ *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, 19 voll., Paris, 1894-1955, série 1, p. 413. In una lettera pastorale distribuita in Bretagna, il vescovo di Tréguier, Le Mintier, attacca le conquiste rivoluzionarie, tra cui la libertà di espressione e di opinione, giungendo a dichiarare: «*Par un abus déplorable de la liberté, on veut que chacun puisse penser, écrire tout ce qui lui plaira*» (AN D XXIX bis, carton 1, dossier 8, documents 23-24). Le autorità locali, immediatamente, hanno denunciato il fatto all'Assemblée Nazionale, specificando che «*le Mandement que vient de publier le Premier pasteur de l'évêché de Tréguier est le plus dangereux manifeste qui ait encore paru sur les affaires du temps [...] C'est un tissu d'erreurs contagieuses en morale, en politique et en administration; une censure colérique et souvent calomnieuse de la nation et de ses représentants*» (*ibidem*). Benché alcuni deputati abbiano preso le difese di Le Mintier, la maggioranza dell'Assemblée, una settimana dopo, con un decreto, lo accuserà di *lèse-nation* e rinverrà il caso allo Châtelet (AP, tome 9, p. 479). A seguito di questo e altri casi, l'Assemblée disporrà che «la commissione per la Costituzione sarà incaricata di presentare immediatamente una proposta di legge che regoli la libertà di stampa» in B.-J.-B. BUCHEZ-P.-C. ROUX, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, vol. 4, Parigi, 1834, p. 272.

³⁴ Sia nella forma che nel contenuto, la proposta presentata da Sieyès nel 1790 assomiglia in modo impressionante ai *Fragments sur la liberté de la press* che Condorcet ave-

ne un progetto di legge in 44 articoli sulla sedizione, la diffamazione e la proprietà letteraria³⁵.

La preoccupazione principale dei dibattiti in seno all'Assemblea, e nella stessa proposta di Sieyès, è quella di arginare l'ondata di libelli e opuscoli sediziosi che si è riversata dopo il crollo dei sistemi di censura e sorveglianza dell'Antico Regime. Il progetto è soprattutto uno sforzo per determinare i limiti di ciò che può essere detto a mezzo stampa e per stabilire la responsabilità legale di autori, stampatori e librai per ciò che rendono pubblico³⁶.

La proposta Condorcet/Sieyès si infrange sulle secche della sua severità. Pur essendo stata applaudita al momento della presentazione in Assemblea, la mozione subisce critiche così virulente da più parti che non viene nemmeno portata al voto. Ad un attento esame, è facile capire perché. Nonostante l'elogio alla libertà di stampa, la proposta mantiene molti aspetti della giurisprudenza dell'*Ancien Régime*. Gli oppositori, in particolare, si scatenano contro gli articoli che propongono che gli autori e gli stampatori possano essere ritenuti responsabili delle azioni sediziose e criminali che le loro opere pubblicate meno di una settimana prima di una rivolta e contenenti false accuse possano aver instillato nei rivoltosi, a prescindere dal fatto che lo scritto abbia incitato o meno in modo esplicito alla sommossa (artt. 2-3)³⁷. Viene

va composto nel 1776. In effetti, un confronto ravvicinato dei due testi suggerisce che il progetto di Sieyès sia stato redatto direttamente dal pamphlet del marchese. I due documenti condividono praticamente la stessa struttura organizzativa e i paralleli sostanziali tra i due testi sono altrettanto sorprendenti. Ironia della sorte, quindi, il pamphlet che Condorcet aveva inizialmente diffuso come un'accusa radicale alle istituzioni inquisitorie dell'Antico Regime, fu a sua volta rilanciato nel 1790 per fungere da controllo conservatore sull'ondata di idee scatenata dal crollo di quelle stesse istituzioni, proponendo una legge che avrebbe ritenuto gli autori, gli editori e gli stampatori legalmente responsabili delle loro pubblicazioni.

³⁵ B.-J.-B. BUCHEZ-P.-C. ROUX, *Histoire parlementaire*, cit., vol. 4, pp. 273-288; F.-X. LANTHENAS, *De la liberté indéfinie de la presse, et de l'importance de ne soumettre la communication des pensées qu'à l'opinion publique*, Paris, Imprimerie du Patriote français, juin 1791, p. 6.

³⁶ Vd., a titolo di esempio, A. SÖDERHJELM, *Le Régime de la presse pendant la Révolution française*, Ginevra, 1971, pp. 118-127.

³⁷ Brissot, ad esempio, protesta contro l'idea di ritenere gli scrittori responsabili delle insurrezioni. «Se due testimoni, corrotti o ingannati, attestano che un'opera dettata dal-

anche contestato il carattere repressivo e conservatore dell'intera proposta.

Gli attacchi scritti alla morale pubblica possono comportare multe equivalenti a sei mesi di stipendio e la perdita dei diritti civili fino a quattro anni. Il giornalista militante Elysée Loustalot, nonostante la posizione intollerante nel caso Le Mintier³⁸, presenta un'apologia della calunnia e deplora qualsiasi legge che limiti l'esercizio di un diritto naturale: «Il pubblico patriottico non chiede che una legge che conceda la libertà di stampa. Gli unici veri limiti della libertà sono quelli della natura stessa delle cose»³⁹. Secondo Loustalot non ci devono essere leggi civili che limitino o regolino ciò che può essere detto a mezzo stampa, anche se sembra diffamatorio o sedizioso agli uomini di potere. «I ministri e le altre autorità in carica sono giustamente esposte alla calunnia. Questo necessario inconveniente è sufficientemente compensato dal godimento del potere. Gli uomini virtuosi che esercitano funzioni pubbliche, in definitiva, non temono la maldicenza». È un chiaro riferimento a quanto prescritto dall'art. 4 che conferma il principio della *lèse-majesté*: i commenti ingiuriosi verso la persona del re, dichiarata inviolabile e sacra della legge costituzionale dello Stato, sono punibili secondo la giurisprudenza dell'*Ancien Régime* con la condanna a morte⁴⁰.

Bocciata la legge Sieyès-Condorcet, il dibattito sui limiti si riaccende in estate quando su proposta del deputato Pierre-Victor Malouet, l'Assemblea Nazionale approva il 31 luglio 1790 un decreto restrittivo che configura il delitto di *lèse nation* per chi – autori, stampatori, rivenditori – con opere scritte «incita il popolo all'insurrezione contro le leggi e allo spargimento di sangue, nonché al rovesciamento della costituzione»⁴¹.

lo spirito di libertà, mal ascoltata da ignoranti, mal interpretata da ambiziosi, ha potuto incitare il popolo, voi condannerete a morte il rispettabile scrittore che, nel suo ufficio, avrà pensato solo a servire la causa degli oppressi, senza armare le loro mani di pugnali!».

³⁸ La lettera pastorale costituisce un crimine di *lèse-nation*? Non ne dubita nemmeno per un secondo. Come riporta nella rivista *Les Révolutions de Paris* «Basta leggere la vicenda per convincersene» (n. 16, 24-31 ottobre 1789, p. 31). Cfr. *supra*, nota 32.

³⁹ E. LOUSTALOT, *De la liberté indéfinie de la presse*, in *Révolutions de Paris*, n. 29, 23-30 janvier 1790, pp. 17-18.

⁴⁰ Ai colpevoli di lesa maestà poteva essere inflitta anche la pena di morte.

⁴¹ PV, 31 juillet 1790. Negli stessi mesi circola un pamphlet a commento della fallita

Anche in questo caso, il decreto viene aspramente contestato.

Il giornale, *Les Révolutions de Paris*, ad esempio, arriva a parlare di «complotto contro la libertà di stampa» e accusa i fautori del provvedimento di «voler distruggere a poco a poco tutti i decreti che assicurano alla nazione la sovranità, a ciascun cittadino, la libertà della sua persona, delle sue proprietà, delle sue opinioni»⁴². In definitiva, la politica della stampa del nuovo governo è considerata più insidiosa delle pratiche dell'*Ancien Régime*. All'epoca, infatti, gli scrittori erano censurati o apertamente perseguiti dai tribunali. Tali azioni potevano essere ingiuste, ma almeno erano franche. Ora, invece, gli scrittori sono vittime di una «guerra nascosta in cui astuzia e forza si combinano contro i colpevoli e gli innocenti»⁴³.

Nel bel mezzo della tempesta sollevata dal progetto Sieyès-Condorcet, la *Lettre de M. Loyseau à M. Condorcet* si contraddistingue non tanto per la sua influenza all'epoca, ma per le argomentazioni quasi libertarie, che si sarebbero affermate nel corso del 1790 e del 1791. Nelle oltre ottanta pagine, Loyseau dichiara infatti che nessuno scritto può mai essere sedizioso⁴⁴. Ammette che gli individui calunniati perseguire civilmente i propri offensori, ma ritiene che i funzionari pubblici siano un bersaglio legittimo. Il pubblico ha, quindi, il diritto non solo di accusarli, ma anche di essere informato sulla loro condotta pubblica e privata. Un funzionario calunniato può difendersi, ma non è autorizzato a intentare una causa nei confronti del suo presunto calunniatore.

Jean-Paul Marat, dal canto suo, rincara la dose, arrivando a parlare di «un attentato contro la libertà di stampa che basta da solo ad annientare la libertà di pensare di scrivere»⁴⁵. Anzi, separando le parole dai fatti, so-

proposta di legge, in cui l'autore, Jean-René Loyseau, distinguendo tra parole e azioni aveva sostenuto la tesi ardita per cui nessuno scritto realtà poteva essere considerato sedizioso (M. LOYSEAU, *Lettre de M. Loyseau ... à M. de Condorcet, sur le projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression*, Paris, 1790, p. 78). Cfr. J.-C. GAVEN, *Le crime de lèse-nation. Histoire d'une invention juridique et politique (1789-1791)*, Sciences Po-Les Presses, 2016.

⁴² *Révolutions de Paris*, n. 56, 31 juillet-7 août 1790, p. 176.

⁴³ *Ivi*, pp. 167-168.

⁴⁴ LOYSEAU, *Lettre de M. Loyseau*, cit., p. 78.

⁴⁵ *L'Ami du peuple*, n. 105, 22 Janvier 1790, in J.P. MARAT, *Oeuvres politiques 1789-*

stiene che le leggi contro la sedizione debbano applicarsi solo a questi ultimi. Per commettere il delitto di lesa nazione, dunque, è necessario agire appunto contro la nazione, adoperandosi «per toglierle la sua sovranità, rovinare i suoi interessi, attentare alla sua libertà, o mettere in pericolo la sua salute»⁴⁶.

Sulla stessa lunghezza d'onda si collocano le argomentazioni quasi libertarie di tre importanti giacobini⁴⁷: François Xavier Lanthenas⁴⁸, Jérôme Pétion de Villeneuve e, soprattutto, del capo della fazione, l'avvocato Maximilien-Marie-Isidore de Robespierre. Come ricorda in un discorso tenuto l'11 maggio 1791, dopo la facoltà di pensare, quella di comunicare i pensieri ai propri simili è l'attributo più evidente per distinguere l'uomo dal bruto. Un'opinione espressa non è mai sufficiente a

1793, vol. I, Bruxelles, 1989, p. 633. Marat, che aveva vissuto in Inghilterra dal 1765 al 1776, ha fatto propria l'assimilazione di Junius – il polemist inglese più celebre del periodo – della libertà di stampa a un palladio, ossia a uno strumento di difesa contro i governi dispotici. Il 19 gennaio 1790, già raggiunto da tre mandati di arresto per *lèse nation*, a causa dei suoi scritti incendiari, invoca, in difesa della sua attività, proprio le lettere di Junius, così infatti scrive sul suo giornale, «non sapete che in Inghilterra uno scrittore, parlando per il paese può trascinare nel fango qualsiasi uomo pubblico, per quanto sia alto il suo rango?» in *L'Ami du peuple*, n. 102, 19 janvier 1790, p. 5. Sul punto cfr. V. NIGEL, *An anglo-french revolutionary? Jean-Paul Marat channels the spirits of Wilkes and Junius*, in *French History*, 30/2 (2016), pp. 181-196.

⁴⁶ *L'Ami du peuple*, n. 181, 4 août 1790. Anche per Robespierre le opinioni pubblicate non sono azioni e non devono essere trattate alla stregua delle sedizioni. Vd. M.-M.-I. DE ROBESPIERRE, *Discours sur la liberté de la presse*, in F.-A. AULARD, *La Société des Jacobins. Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris*, tome II, Paris 1891, pp. 396-411, spec. 399.

⁴⁷ Sulle riflessioni di questi, vd. C. WALTON, *La liberté d'expression en Révolution*, cap. V, cit., pp. 133-179.

⁴⁸ Lanthenas afferma la necessità di «abrogare tutte le vecchie leggi relative agli insulti, alle calunnie, alle bestemmie, ai culti religiosi, ai teatri e alla stampa, e sostituirle con regolamenti che sanciscano la più libera manifestazione dei pensieri» (F.-X. LANTHENAS, *De la liberté indéfinie de la presse*, p. 26). A differenza di Loyseau e Kéralio, convinti che la giurisprudenza dell'*Ancien Régime* debba restare in vigore per quanto riguarda gli insulti ai cittadini comuni, Lanthenas chiede una nuova legislazione anche in questo campo. In particolare, ritiene che le condanne debbano basarsi esclusivamente sulle intenzioni del presunto calunniatore. Se la loro natura malevola viene provata, è necessaria una punizione proporzionata alla sofferenza voluta (*ivi*, p. 28).

provocare disordini poiché, se non è valida, incontra l'indifferenza; se, al contrario, conduce a fenomeni sovversivi, è perché corrisponde agli interessi dei cittadini e si limita a suscitare desideri preesistenti⁴⁹. Ciò, comunque, sottolinea l'«Incorruttibile», non significa l'infallibilità dell'opinione pubblica. Come superare l'*empasse*? Secondo lui attraverso l'esercizio della libertà stessa. Nel nuovo contesto, gli individui potrebbero sviluppare l'attitudine a valutare le opinioni, a distinguere tra denunce legittime e calunnie, tenendo conto «delle circostanze, dei fatti, del carattere dell'accusatore e dell'accusato»⁵⁰. La libertà di stampa, in breve, avrebbe cambiato il modo di reagire alle calunnie.

Rebus sic stantibus, la stampa, guardiana della libertà e strumento antidispotico, non deve essere limitata, perché in quanto potere del popolo, «ogni cittadino è una sentinella della libertà che deve dare l'allarme al minimo rumore»⁵¹. Non deve neanche essere perseguibile, pena il suo completo annientamento. Sulla falsariga di quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776⁵², precisa che soltanto le calunnie rivolte ai privati cittadini possono essere sanzionate da leggi penali, mentre nessun limite avrebbe dovuto essere posto alla manifestazione, verbale o scritta, delle proprie opinioni su qualsiasi argomento⁵³.

Nei confronti degli uomini pubblici, invece, deve essere consentito ai cittadini di pronunciarsi e scriverne senza essere esposti ad alcuna condanna legale, dal momento che obiettivo precipuo è quello di «contenere l'ambizione e il dispotismo di coloro i quali il popolo dato la propria autorità»⁵⁴.

La libertà di opinione e di stampa sono perciò, costitutivamente, libertà di denuncia: degli abusi del potere, anzitutto, ma anche come vedremo nei paragrafi seguenti, dalle supposizioni – per le fragili istituzioni della

⁴⁹ M.-M.-I. DE ROBESPIERRE, *Discours sur la liberté de la presse*, cit., pp. 403-404.

⁵⁰ *Ivi*, pp. 407-408; LOYSEAU, *Lettre de M. Loyseau*, cit., p. 14.

⁵¹ J.-L. HALPÉRIN, *Diffamation, vie publique et vie privée*, cit., p. 148.

⁵² «La libertà di stampa è uno dei grandi baluardi della libertà, e non può mai essere limitata se non da governi dispotici» in *The Virginia Declaration of Rights*, section 12.

⁵³ M.-M.-I. DE ROBESPIERRE, *Discours sur la liberté de la presse*, cit., pp. 396-397.

⁵⁴ *Ivi*, p. 405.

Francia rivoluzionaria – di qualsiasi azione, pubblica o privata, che metta in pericolo tutti i diritti appena conquistati. Proprio per questo, fino all'estate del 1791 la libertà di stampa in Francia è di fatto illimitata, nonostante l'approvazione del decreto Malouet.

Una prima ventata di cambiamento si respira, in realtà, già qualche mese prima, ad aprile. In una petizione presentata al tribunale di Marsiglia, il procuratore giustifica la recente repressione dei libelli scritti da Jean-François Lieutaud, sospettato di *lèse-nation* e conseguentemente imprigionato, specificando che «Se abbiamo taciuto finora, è perché gli scritti stampati del signor Lieutaud ci attaccavano personalmente [...] ma ora che si tratta di un libello che compromette l'onore del Tribunale e la tranquillità pubblica [...]. La libertà di stampa non è stata decretata per abusarne contro la Giustizia o i suoi ministri in modo oltraggioso»⁵⁵.

Se la visione quasi-libertaria, come abbiamo visto, rovesciava questa logica, chiedendo di tollerare la calunnia contro i funzionari, o almeno il comportamento pubblico degli stessi; da parte sua, il tribunale di Marsiglia appoggia il punto di vista del procuratore e dichiara che le autorità locali sarebbero «degne di biasimo» se rimanessero inerti «quando la legge viene disprezzata, il rispetto dovuto alla giustizia violato e la tranquillità pubblica compromessa»⁵⁶.

La posizione quasi-libertaria, sostenuta solo da pochi giacobini, viene ulteriormente sfavorita nel clima di passione che segue il tentativo di fuga del re Luigi XVI a Varennes (10-21 giugno) e l'eccidio del Campo di Marte (17 luglio)⁵⁷.

Introducendo il *petit terreur* il 18 luglio, l'Assemblea Costituente, in via d'urgenza, vara un testo proposto dai giacobini che penalizza (senza precisare la pena) tutti coloro che hanno «formalmente consigliato la disobbedienza alle leggi» attraverso scritti o discorsi⁵⁸. Approvata la

⁵⁵ AN D XXIX^{bis}, carton 42, dossier 415³, document 95, *Réquisition de M. le commissaire du roi contre un libelle du sieur Jean-François Lieutaud et ordonnance du Tribunal de district intervenue à ce sujet*, 20 avril 1791, p. 2.

⁵⁶ *Ivi*, p. 6.

⁵⁷ D. ANDRESS, *Massacre at the Champ de Mars. Popular Dissent and Political Culture in the French Revolution*, London, 2000.

⁵⁸ J.B. DUVERGIER (éd.), *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements*,

legge, le autorità entrano in azione. La polizia e i nuovi tribunali distrettuali di Parigi dapprima perseguono i radicali, poi anche i giornalisti di destra⁵⁹. Alcuni sono arrestati, altri sono fuggiti dalla città o si sono nascosti. Due mesi dopo, tutte le accuse di sedizione sono ritirate: Luigi XVI, consapevole della sua debole legittimità e senza dubbio desideroso di vedere i giornalisti realisti tornare al lavoro, concede l'amnistia.

La legge del 18 luglio e il successivo "piccolo terrore" sono temporanei, mentre le disposizioni costituzionali votate dall'Assemblea il 22 e 23 agosto hanno effetti più duraturi. Se l'art. 11 riconosce «la libertà ad ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i propri pensieri, senza che gli scritti possono essere sottoposti a censura o ispezione prima della pubblicazione»; l'art. 17 del capitolo sulla magistratura, introdotto da Jacques-Guillaume Thouret, al tempo stesso fissa limiti stringenti, proibendo gli scritti che ispirino alla disobbedienza alla legge o degradino un'autorità costituita. Inoltre, prevede che «le calunnie volontarie contro la probità dei funzionari pubblici e la dirittura delle loro intenzioni nell'esercizio delle loro funzioni possano esser perseguite da coloro che ne sono oggetto. Le calunnie e le ingiurie contro qualsiasi persona relative alle azioni della sua vita privata saranno punite su sua denuncia»⁶⁰.

La portata repressiva delle disposizioni è notevole e da più parti si creano ferme opposizioni: se Robespierre, Pétion, ma anche Barnave difendono una libertà di stampa quasi illimitata, invocando sia i filosofi che l'esempio della Costituzione della Virginia; i giornalisti usciti dal piccolo terrore hanno nuovi motivi per inveire. L'*Ami du peuple* del 26 agosto è interamente dedicato al titolo: "*Anéantissement de la liberté de la presse*". Questo articolo, scrive Marat,

tome III, Paris, 1834-1949, p. 114. Sul punto vd. R. ANDREWS, *Boundaries of Citizenship: The Penal Regulation of Speech in Revolutionary France*, in *French Politics and Society*, tome VII, 1989, pp. 93-109.

⁵⁹ H. CHISICK, *The Ami du Roi of the Abbé Royou: The Production, Distribution and Readership of a Conservative Journal of the Early French Revolution*, Philadelphie, 1992, pp. 60-61.

⁶⁰ *AP*, tome XXIX, p. 631.

“tende ad annientare ogni libertà di stampa, poiché nei governi più dispotici e sotto i tiranni più crudeli, gli scrittori politici sono perseguitati solo per aver deliberatamente provocato la disobbedienza alla legge, lo svilimento dei poteri costituiti e la resistenza ai loro atti, e non sono mai stati puniti con nessun altro pretesto”.

Nonostante il carico oppressivo della Costituzione del 1791, la stampa radicale e realista continua a prosperare. Perché? In primo luogo, l'Assemblea non ha mai stabilito come applicare le disposizioni sulla stampa. In secondo luogo, nel codice penale, il reato di *lèse-nation* è poco chiaro, con conseguente confusione sulla gestione dei casi che lo riguardano. Inoltre il Codice non classifica i reati di linguaggio, ovvero non chiarisce se la diffamazione debba essere considerata un reato politico o ordinario. Tutto ciò ha portato alla paralisi giudiziaria.

La necessità di adottare misure contro la stampa si fa più acuta quando la situazione politica si aggrava nella primavera del 1792 dopo la dichiarazione di guerra all'Austria e la destituzione di Luigi XVI.

Con il crollo della monarchia il 10 agosto 1792, il potere di punire passa a tutti coloro che, a livello locale, sono decisi ad assumerlo⁶¹. Lo stesso giorno, gli insorti uccidono lo scrittore realista François Suleau, portando a spasso la sua testa per le strade della capitale; due settimane dopo, il realista Barnabé Farmian de Rozoi della *Gazette de Paris* è condannato dal Tribunale straordinario della Comune di Parigi e ghigliottinato. Durante queste settimane tumultuose, le autorità nazionali sono incapaci di contenere la vendetta popolare, come dimostrano – e come vedremo meglio nel prossimo paragrafo – i tragici massacri di prigionieri all'inizio di settembre⁶². La cultura della calunnia, che tanto aveva contribuito a mettere i realisti contro i giacobini, comincia ora ad avvelenare le relazioni tra le loro stesse fila nella nascente Prima Repubblica. Si in-

⁶¹ Sull'amministrazione della giustizia in questo periodo vd. almeno P. ALVAZZI DEL FRATE, *Giurisprudenza e référé lé gislatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino, 2005, p. 65 ss.; ID., *Autonomia, legittimazione e reclutamento della magistratura: considerazioni storiche sull'ordinamento francese*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, 2 (2021), pp. 1-15.

⁶² C. SIMIEN, *Rumeurs et Révolution: la saison des massacres de septembre 1792*, in *Annales historiques de la Révolution française*, 402/4 (2020), pp. 3-31.

tensifica la guerra tra i membri del club favorevoli a Brissot e altri più vicini alle opinioni dei *sans-culottes*. L'apparato propagandistico di ciascuna fazione diffonde calunnie da Parigi a tutte le province.

In questo clima di ostilità, la posizione quasi libertaria non ha più alcuna presa. Persino Robespierre la abbandona. Il 28 ottobre 1792 tiene il celebre *Discours sur l'influence de la calomnie sur la Révolution* al Club dei Giacobini. Se l'anno precedente sosteneva che la stampa diffamatoria non avesse alcun effetto dinanzi alla virtù e sulla correttezza degli uomini, ora ne riconosce il potere, ammettendo che i giornalisti «hanno in mano il destino dei popoli. Sono loro a fare o a distruggere gli eroi»⁶³.

Nei mesi successivi, all'ossessione generale per la calunnia è dato libero sfogo. La legge sui sospetti del 17 settembre 1793 prende di mira «coloro che, con la loro condotta, o con le loro relazioni, o con le loro parole o i loro scritti, hanno dimostrato di essere partigiani della tirannia e del federalismo, e nemici della libertà»⁶⁴. Ancora la legge del 22 Prairial (10 giugno 1794) dichiara passibile di pena di morte chiunque si sia reso colpevole di aver «cercato di svilire o dissolvere la Convenzione nazionale e il governo rivoluzionario e repubblicano»⁶⁵. È il caso, ad esempio, di chi sostiene i progetti dei nemici della Francia, calunniando il patriottismo, diffondendo notizie false, o ancora cercando di fuorviare l'opinione pubblica.

Anche se il linguaggio delle due leggi è estremo, entrambi i testi sono in ultima analisi solo riformulazioni iperboliche della legislazione adottata prima del Terrore. Molte condanne per reati di parola durante il Terrore, infatti, si basano su queste leggi e disposizioni costituzionali precedenti.

⁶³ M.-M.-I. DE ROBESPIERRE, *Discours sur la liberté de la presse*, cit., p. 410.

⁶⁴ *Moniteur*, tome 17, n. 262, 19 settembre 1793, p. 680. Sul ruolo dei *rumors* nella fase del Terrore vd. per tutti B. BAZCKO, *Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution*, Paris, 1989, p. 41.

⁶⁵ *Moniteur*, tome 20, n° 264, 24 prairial an II (12 juin 1794), p. 697.

3. La rivoluzione delle voci.

3.1. False notizie, calunnie e macchinazioni alle soglie della Rivoluzione francese. La “Grande Paura” a Versailles.

Se questi i termini della questione della relazione fra libertà di parola e diritto in chiave storico-giuridica, può risultare utile chiedersi come i suddetti termini siano declinati, ovvero verificare come il rapporto fra libertà di espressione e verità ontologica emerga alla luce di questi.

Quando la quattordicenne Maria Antonietta arriva per la prima volta in Francia nel maggio 1770 come sposa del delfino è presentata al pubblico come una giovane dea della bellezza e della virtù⁶⁶. In una cornice sfarzosa orchestrata dal governo e ripresa dalla stampa ufficiale la giovane è accolta da folle esultanti e, anche se solo brevemente, diventa oggetto di una specie di culto in cui è venerata come una divinità⁶⁷. Nonostante la natura positiva di queste prime rappresentazioni letterarie francesi, resta il fatto che dal momento in cui Maria Antonietta mette piede nel Paese, gli

⁶⁶ Un’ode nel *Mercure de France* che commemora il suo matrimonio con il delfino la chiamava Ebe, dea della giovinezza, che entra nei cieli come sposa di Ercole: «Nata in alto sopra tutti i troni ordinari, a lei appartiene tutto lo splendore della Divinità» (*Portrait de la Mme. Dauphine, Mercure de France, juillet 1770, p. 39*).

⁶⁷ Secondo l’opinione unanime dei testimoni, fin dal primo momento del suo ingresso in Francia, il sorriso di Maria Antonietta affascina. [Uno spettatore scrive:] “Osservando la principessa è difficile trattenersi dal provare un rispetto misto a tenerezza”. L’arrivo di Maria Antonietta in questa monarchia in decadenza, in quest’epoca avvizzita, ha l’effetto di un fresco bouquet. Oltre a rappresentare un’aggiunta positiva e giovanile alla vecchia corte di Versailles, Maria Antonietta porta la speranza di una relazione pacifica tra Francia e Austria dopo anni di guerre. Per questo motivo, alcune rappresentazioni precedenti lodano l’eredità e la discendenza austriaca di Maria Antonietta (“Dal sangue più augusto ha visto la luce del giorno/ Eppure la sua alta nascita è l’ultimo dei suoi meriti” (A. FRASER, *Marie-Antoinette. The Journey*, New York, 2001, p. 42), così come l’alleanza franco-austriaca: “La rosa del Danubio e il giglio della Senna/Mescolandolo i loro colori, abbelliscono entrambe le parti: /Da una ghirlanda di questi fiori, l’amore forma una catena/Che unisce felicemente i cuori delle due nazioni” (*ivi*, p. 51). Non solo. La futura sovrana è vista per alcuni come un ritorno alla morale cattolica e ai valori della famiglia, dopo i burrascosi anni di Luigi XV. Secondo Fraser, Maria Antonietta e Luigi Augusto “avevano l’aria di una graziosa coppia reale, la cui innocenza agli occhi del pubblico contrastava favorevolmente con la reputazione dissoluta del re, delle sue ninfette e ora della sua amante lussuriosa” (*ivi*, p. 81).

scrittori francesi iniziano a costruirle un'identità basata su ciò che vogliono vedere piuttosto che su chi sia realmente. Gli esempi positivi si concentrano su tre aspetti: l'aspetto fisico; le origini regali; e infine la presunta bontà morale. In breve, dopo pochi giorni di permanenza in Francia, Maria Antonietta è già un mito.

La realtà è ovviamente diversa e non tarda ad affermarsi.

All'inizio degli anni '80 è già stabilito il repertorio di base degli opuscoli (spesso sequestrati) e degli epiteti che attaccano la regina. È straniera ("Autrichienne"); disdegna i francesi; è amante del lusso e impoverisce il tesoro reale con le sue spese ("Madame deficit"); manipola il re ("Madame Veto"); è dissoluta ("Messaline moderne"). Insomma, «une femme qui peut tout est capable de tout»⁶⁸.

In questo contesto, l'*affaire du collier* non solo costituisce l'ultima prova di cui l'opinione pubblica ha bisogno per collocare Maria Antonietta al centro dei problemi finanziari della Francia, ma soprattutto segna uno spartiacque destinato a mutare anche alcuni paradigmi della comunicazione. Così, sebbene la dichiarazione ufficiale condanni i nemici della regina e dimostri come lei non abbia avuto alcun ruolo nell'affare, è comunque «la più dannosa denuncia del suo stile di vita della regina»⁶⁹.

Le voci dilaganti sulle spese esorbitanti e sui suoi modi manipolatori inducono il pubblico a credere al suo ruolo intrigante e a divorare avidamente tutte le pubblicazioni sull'affare, indipendentemente dalla loro fonte.

Già nel dicembre 1785 si cominciano a stampare e a distribuire le memorie del processo. Tutti i protagonisti della vicenda «diventano celebrità da un giorno all'altro, le loro succose testimonianze circolarono in atti processuali, giornali e opuscoli che raggiunsero un pubblico di almeno 100.000 lettori, un numero enorme e senza precedenti per gli standard francesi del XVIII secolo»⁷⁰. Maria Antonietta è dichiarata del tutto ignara del crimine, eppure è lei a ricevere le critiche per la sordida vicenda negli scritti contemporanei. L'odio non è rivolto tanto al presunto acquirente di un favoloso collier, ma è considerato la prova finale dell'intero

⁶⁸ [L. DE KERALIO], *Les Crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu' à Marie-Antoinette*, Paris, 1791.

⁶⁹ A. FRASER, *Marie-Antoinette*, cit., p. 243.

⁷⁰ C. WEBER, *Queen of Fashion: What Marie-Antoinette wore to the Revolution*, New York, 2007 p. 167.

degrado della monarchia francese: “Il ne s’agit pas d’un collier dans ce procès, il s’agit de tout le système gouvernemental en vigueur, car cette accusation peut, si elle est dirigée adroitement, rebondir contre toute la classe dirigeante, contre la reine, et par là contre la royauté”⁷¹. Tuttavia, l’attribuzione di una colpa a *Madame Déficit* per la rovina finanziaria della Francia e per il suo ruolo nell’affare della collana di diamanti non è l’ultima delle accuse dell’opinione pubblica.

Dopo il 1785, infatti, gli opuscoli diventano non solo più numerosi, ma anche più vili. La sovrana è presentata come una ninfomane, insaziabile nei suoi desideri, la cui bellezza è devastata dai piaceri degradanti⁷².

Con i disordini dell’estate 1789, il crollo dell’apparato censorio e il ritrovamento di numerosi libelli offensivi, precedentemente sequestrati e conservati alla Bastiglia e ora frettolosamente ristampati⁷³, la situazione precipita. Maria Antonietta è il capro espiatorio per la crisi finanziaria⁷⁴; i

⁷¹ S. ZWEIG-H. ALZIR, *Marie Antoinette*, Paris, 1999, p. 208.

⁷² H. FLEISCHMANN, *Marie-Antoinette: Bibliographie critique et analytique des pamphlets politiques, galants et oscenes contre la reine*, Paris, 1911, p. 241; N.H. BARKER, “Let them eat cake”: *The Mythical Marie Antoinette and the French Revolution*, in *The Historian*, 55 (1993), pp. 709-724; P. SAINT-AMAND, *Terrorizing Marie Antoinette*, cit., p. 379 ss.; L. HUNT, *The many bodies of Marie Antoinette*, cit., pp. 117-138; da ultimo, S. BURROWS, *The Character Assassination of Marie-Antoinette. Defamation in the Age of the French Revolution*, in *Routledge Handbook of Character Assassination and Reputation Management*, London, 2020.

⁷³ Si pensi all’*Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette d’Autriche, Reine de France* (1^a ed. 1781) ed. 1789.

⁷⁴ Secondo un pamphlet, Maria Antonietta “maneggia l’argent de la France, dans l’espoir de dévorer les Français l’un après l’autre” (citato in C. THOMAS, *La Reine*, cit., p. 233). Come nel caso del suo matrimonio e del suo abbigliamento, le spese della regina per il Petit Trianon fanno dilagare le voci su *Madame Déficit*. In effetti, le sue attività al Trianon sono definite “les moyens de s’amuser aux dépens du tiers et du quart” (ivi, p. 232). Questi miti, tratti dai pamphlet, divengono effettivamente un “sapere” accettato e Trianon diventa detestato quasi quanto la regina stessa. Nel 1789, i deputati degli Stati Generali in visita a Versailles chiedono di vedere il magnifico palazzo della regina “dove si dice ci sia una stanza tempestata di pietre preziose” (A. SPAWFORTH, *Versailles: A Biography of a Palace*, New York, 2010, p. 230). Nelle sue memorie, Madame Campan, prima dama di compagnia di Maria Antonietta, ricorda anche questo evento: “I deputati del *Tiers-Etat* arrivarono a Versailles pieni dei più forti pregiudizi contro la Corte. Le falsità della metropoli non mancavano mai di diffondersi nelle province circo-

suoi figli e il suo potere sono delegittimati ed è collegata ad atrocità e sovvertimenti dell'ordine costituito. Sono questi i primi indizi del potere della *misinformation* sulla società francese nei primi giorni della Rivoluzione.

Il contesto è, ovviamente, decisivo: è quello passato alla storia come “Grande Paura”⁷⁵, ovvero ondate di panico, originate da voci incontrollate di invasioni dall'estero o dalla presenza di briganti assoldati dagli aristocratici per portare via il grano e affamare il popolo. Anche le voci delle prime emigrazioni di esponenti della corte, a partire da quella del conte d'Artois, fratello del re, confermano i timori e rintuzzano gli animi.

Poco importa che siano notizie false. La mentalità complottista, saldamente radicata nell'immaginario politico dei rivoltosi, ha influenzato sia l'amministrazione rivoluzionaria a tal punto da spingerla a prestare fede a queste voci; sia il popolo che ha preso per vere le notizie relative a una controrivoluzione in atto. In particolare, si fa riferimento a uno stravagante banchetto organizzato in onore del Reggimento delle Fiandre il 1° ottobre.

Sebbene queste feste siano comuni nell'*Ancien Régime*, tuttavia, «in un momento di grande carestia, l'occasione si trasforma in una sorta di dimostrazione di lealtà alla corona»: canti, dichiarazioni di fedeltà e, addirittura, la coccarda tricolore è calpestata. Riportate su *Révolutions de Paris* il giorno successivo, le storie si diffondono per tutta Parigi⁷⁶. Unita alla scarsità del pane, la notizia è sfruttata da molti giornalisti radicali come “prova” della controrivoluzione a Corte. *L'Ami du peuple* di Marat, alludendo ai foglietti e alle vignette pornografiche, descrive il banchetto come un'orgia di golosi in cui «una grande principessa» ha fatto sfilare l'erede al trono nel bel mezzo di una «cospirazione»⁷⁷. E proprio la presunta cospi-

stanti [...]; quasi tutti decisero di vedere il Piccolo Trianon. L'estrema semplicità del rifugio in questione non rispondeva alle idee che si erano fatti, alcuni di loro insistevano per vedere i più piccoli ripostigli, dicendo che gli appartamenti riccamente arredati erano loro nascosti. (J.L.H. CAMPAN, *Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre*, tome II, Paris, 1822, p. 32).

⁷⁵ G. LEFEBVRE, *La grande paura del 1789*, Torino, 1953.

⁷⁶ *Révolutions de Paris*, no. 13, 2 octobre 1789, folio 5.

⁷⁷ “Il est constant que l'orgie a eu lieu; il n'est pas moins constant que l'alarme est générale. Les faits nous manquent pour prononcer si cette conjuration est réelle. Mais,

razione rappresenta un orribile presagio per il popolo di Parigi, che capisce che le conquiste rivoluzionarie non sono salde.

In preda a un'agitazione che si autoalimenta con il diffondersi delle voci, la folla, guidata da donne⁷⁸, si arma e marcia alla volta del palazzo di Versailles, dove fa irruzione la mattina del 6 ottobre. Segue uno scontro drammatico e violento. Una guardia spara. Una giovane donna resta uccisa; la folla decapita due guardie e si riversa negli appartamenti reali alla ricerca della regina⁷⁹. Alla fine, la pace è ripristinata dal marchese de Lafayette, il capo della Guardia Nazionale. Al termine della giornata, i sovrani cedono alle richieste della folla di trasferirsi a vivere alle Tuileries e tornano a Parigi.

Gli animi sono temporaneamente placati, ma la paura non è svanita per sempre⁸⁰. Anzi, ricomparirà anche in altri momenti critici della Rivoluzione, come nel 1791 all'indomani della tentata fuga a Varennes della famiglia reale, e poi nel settembre 1793, alla vigilia della proclamazione del "Terrore".

fût-elle chimérique, qui doute que, si l'ennemi se presentoit aujourd'hui à nos portes, il ne nous surprit au dépourvu. Cette négligence de pourvoir la Capitale de munitions de guerre de toute espèce est un vrai crime d'Etat. En attendant qu'on fasse rendre compte au Comité militaire de sa conduite, il n'y a pas un instant à perdre; tous les bons Citoyens doivent s'assembler en armes" in *L'Ami du Peuple*, n. 25, 5 octobre 1789. Gli *Annales patriotiques littéraires* aggiungono che è solo l'azione del popolo che ha interrotto "un piano diabolico".

⁷⁸ La storiografia, che ha sondato il ruolo delle donne nel tardo *Ancien Regime* e nella Rivoluzione, ha fornito una migliore comprensione delle politiche di genere (B. LANDES, *Women and the Public Sphere in the French Revolution*, Itaca, 1988; K. OFFEN, *The New Sexual Politics of French Revolutionary Historiography*, in *French Historical Studies*, 16 (1990), pp. 909-922).

⁷⁹ Una guardia affermò in seguito che gli assalitori cercavano la regina, gridando che volevano "strapparle il cuore... tagliarle la testa, fare il suo fegato in fricassea" (S. SCHAMA, *Citizens: A Chronicle of the French Revolution*, London, 1990, p. 467). Tentando di mantenere le loro parole, la folla fece irruzione nel palazzo la mattina presto del 6 ottobre e salì le scale che portavano all'appartamento della regina, che fu portata in salvo da un passaggio nascosto. Frustrati dalla sua fuga, sfogarono la loro rabbia sull'arredamento, in particolare sul letto della regina, che era un simbolo della sua presunta depravazione sessuale.

⁸⁰ G. LEFEBVRE, *La grande paura del 1789*, cit., p. 237: "Le paure continuarono fin quando la rivoluzione fu in pericolo".

3.2. *Eccessi rivoluzionari.*

Nella primavera-estate del 1791 si incrina definitivamente il fragile compromesso fra la rivoluzione e la monarchia. In questo momento, infatti, Luigi XVI pone il veto a molte delle leggi proposte dall'Assemblea Costituente. Anche in questo caso, è la regina ad essere incolpata del rifiuto del marito di accettare le nuove politiche. Questa percezione di voler controllare il marito le ha fatto guadagnare un altro soprannome, *Madame Veto*. Questo nome racchiude un'idea che già prevalente da tempo: Maria Antonietta cerca di assumere il controllo del re, di manipolare la sua politica e di fargli perdere il controllo e distruggere l'intero Paese.

Nell'epilogo di *Le Godmiché Royal*, ad esempio, l'autore lamenta l'influenza che la regina esercita sul marito. "Tes projets affreux, ose les reconnoitre, / Une femme impudique a su les enfanter; / Mais du trône des Francs tu dois être le maitre, / Et comment Antoinette, osa-t-elle y monter?"⁸¹. Ma a differenza dell'*Essai Historique* che si limita a deridere Luigi XVI, questo pamphlet fa un passo oltre e ritrae il sovrano con le stesse colpe di Maria Antonietta⁸². Luigi, unendosi a una donna considerata "impur, hideux" e manipolatrice, sta minacciando il futuro stesso della Francia e certamente compromettendo la sua posizione di re.

Sfiducia e sospetto circondano ormai la famiglia reale; il timore per lo scoppio di una guerra è all'ordine del giorno; si moltiplicano le voci di un complotto organizzato da nobili emigrati in combutta con il sovrano. Assieme a quest'ultimo percepito pericolo, la crisi della Costituzione Civile del Clero – eventi ben noti e che non è necessario approfondire in questa sede – rappresenta un provvedimento gravido di conseguenze che aumenta notevolmente i sospetti di minacce.

In un contesto di ansie come questo, il tentativo di fuga a Varennes

⁸¹ *Le Godmiché Royal*, Paris, 1789, p. 16.

⁸² Un esempio è dato dall'epilogo: "... et le jour plus affreux où l'effrayant tonnerre, / Annonçant ton épouse au François consterné, / Accompagnant tes pas à l'autel préparé, / Avoit assez montré par un sanglant présage, / deux monstres unis le sinistre assemblage; / Ah! que n'avez-vous donc, couple impur & hideux, / Dans cette horrible fête expiré tous les deux!», *Le Godmiché Royal*, s.l., 1789, p. 15.

dei sovrani, nel giugno 1791, dà inizio a una nuova ondata di panico⁸³. La notizia della precipitosa partenza si propaga velocemente⁸⁴. Aumenta esponenzialmente la rete di diffusione delle notizie, siano esse credibili, inverosimili o diffamatorie. Il boom della stampa libera, una vera e propria rivoluzione della parola (almeno nei primi tempi), disorienta un'opinione pubblica non abituata alla libertà d'espressione né a soppesare il valore delle fonti, cosicché la diffusione di *rumors*, *fake news* e in generale dell'*art of slander* nei confronti della sovrana cresce vertiginosamente.

La fallita fuga ne è una prova. Quando in giugno si concretizza, i giornali radicali diventano non solo offensivi⁸⁵ negli attacchi alla regina, al governo austriaco, ma direttamente minacciosi: se l'*Ami du peuple* consiglia di raderle il capo e gettarla in prigione, l'*Orateur du peuple* suggerisce di trascinarla, come Fredegund, in coda a un cavallo per le strade⁸⁶.

Presentando la regina e perseguitandola sulla stampa, i giornalisti radicali intuiscono il potere della rabbia popolare e lo sfruttano per i propri scopi. I sanculotti ora parlano apertamente della repubblica. La finzione che il re sia favorevole alla Rivoluzione non può più essere mantenuta

⁸³ Già Lefebvre aveva notato un ritorno di fiamma di questo all'indomani della tentata fuga di Luigi XVI; Timothy Tackett, in un suo celebre lavoro, pur confermando la somiglianza tra i due fenomeni, entrambi caratterizzati da «una reazione a catena di ondate d'isteria collettive basate su voci informate, che si diffonde nel tempo da comunità a comunità attraverso distanze considerevoli» rileva anche una sostanziale differenza (T. TACKETT, *Collective Panics in the Early French Revolution, 1789-1791: A Comparative Perspective*, in *French History*, 17/2 (2003), p. 150).

⁸⁴ TACKETT ha calcolato che, mentre durante la Grande Paura i *rumor* circolavano alla velocità di 2-4 chilometri all'ora, nel '91 la velocità era aumentata a 5-6 chilometri orari (*ivi*, pp. 160-163).

⁸⁵ «Così è fuggito, questo codardo [Louis]... e andò a raggiungere la sua Autrichienne». L'alleanza con l'Austria era stata l'errore fatale: «Grande Dio! Non si può capire che questo trattato micidiale e l'influenza ancor più micidiale di Maria Antonietta... ha portato cento volte la Francia nell'abisso!». La stampa ha sottolineato il suo vasto appetito per cibo e bevande e ha invocato immagini di animali: Louis era il "maiale", mentre Maria Antonietta era la "tigre" o "iena" che complotta per la morte del popolo francese.

⁸⁶ *Orateur du peuple* 6 (25 juin 1791), foglio 6; *Ibid.*, n. 50 (juin-juillet 1791). Il giornalista ha sbagliato la sua storia. Fu Brunhilda, non Fredegund, che fu trascinata alla morte per la coda di un cavallo. I suoi lettori probabilmente non conoscevano la differenza.

dopo essere stato colto nell'atto di scappare dalla capitale. Luigi XVI, etichettato come "il tiranno", è più spesso "il Capeto ubriaco" o un animale disgustoso che tracanna nell'abbeveratoio pubblico. Insomma, in quanto partner passivo manipolato da una moglie diabolica, non è più giudicato un sovrano adatto.

Come sempre è la regina, cospirando con l'imperatore d'Austria⁸⁷, suo fratello, a pianificare il massacro del popolo francese. Quando il popolo prende d'assalto il palazzo delle Tuileries, nell'agosto del 1792 rovesciando la monarchia, è il letto di Maria Antonietta che torna ad essere teatro di oscene dissolutezze⁸⁸.

Con l'avanzata della rivoluzione, le passioni si intensificano. Al tracollo delle istituzioni si somma infatti, in questo periodo, l'angoscia per l'avanzata delle truppe della coalizione verso la capitale, precedute dal terribile Manifesto di Brunswick che promette una severa punizione alla città di Parigi se il re o la sua famiglia dovessero subire «il minimo oltraggio», nonché i timori di un complotto ordito nelle carceri della città. Il culmine sarà raggiunto il 2 settembre, quando, una serie di manifesti affissi agli angoli delle strade dalle autorità del Comune («Alle armi! Il nemico è alle porte!») daranno fuoco alle polveri: quel giorno e nei tre giorni successivi, oltre un migliaio di persone vengono brutalmente assassinate nelle carceri parigine, con l'obiettivo di soffocare un presunto complotto controrivoluzionario per pugnalarla la Rivoluzione alle spalle mentre era impegnata ad affrontare l'invasione straniera⁸⁹.

In questa fase, una volta di più, l'immagine della regina risente negativamente della pubblicità giornalistica che accresce la rabbia xenofoba delle masse nei suoi confronti⁹⁰ e il loro desiderio di distruggerla («la pante-

⁸⁷ È vero che l'imperatrice Maria Teresa e il suo successore Giuseppe II cercarono di esercitare la loro influenza politica sulla Francia attraverso di lei. Gli storici, però, non concordano sul grado di influenza che la regina ebbe effettivamente sul governo della Francia. Cfr. T.E. KAISER, *Who's Afraid of Marie-Antoinette? Diplomacy, Austrophobia, and the Queen*, in *French History*, 14/ 3 (2000), pp. 241-271, spec. 263.

⁸⁸ *Le Pere Duchesne*, n. 119, décembre 1791.

⁸⁹ Quando il massacro finì il 6 settembre, erano morte tra le 1100 e le 1400 persone. Solo circa 1/3 degli uccisi erano prigionieri politici o cospiratori contro il governo; la maggioranza erano delinquenti comuni, molti rinchiusi per reati minori.

⁹⁰ *Le ménage royal en déroute*, pubblicato nel 1792, è uno dei pamphlet che mostra

ra feroce dai cui pori esce il sangue puro dei sanculotti»⁹¹). Nel periodo finale diventa perfino la figlia di Satana, al quale si deve un erotismo soprannaturale del tipo più ripugnante, che non esclude neppure l'incesto. Alla madre, Maria Teresa, invece, che l'ha condotta appositamente per vendicarsi della Francia, si deve il suo disprezzo per il popolo francese. Non c'è da stupirsi, quindi, che lo abbia avvelenato, massacrato, ne abbia bevuto il sangue e fatto il bagno in esso⁹².

Maria Antonietta diventa, dunque, l'oggetto del degrado. Non sorprende, quindi, che quando la regina appare davanti al Tribunale penale rivoluzionario nell'ottobre 1793, il pubblico ministero, Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, dapprima la paragoni a leggendarie regine del crimine: Messalina e Agrippina, promiscue, spietate e conniventi; Brunilde e Fregund, assassine; Caterina de' Medici, istigatrice del massacro nel giorno di San Bartolomeo; poi osi accusarla di incesto con il figlio, il crimine supremo della donna. I mormorii compassionevoli dalla galleria del tribunale, quando Maria Antonietta chiede con indignazione se le madri presenti possano credere ad una simile accusa, suggerisce che la demonizzazione pubblica ha i suoi limiti. Per quanto i borbottii abbiano allarmato i procuratori, il verdetto di colpevolezza era già pronto e così è rimasto.

questo aspetto xenofobo. Il brevissimo racconto tratta di un'accesa discussione all'interno della coppia, in cui Luigi accusa la moglie di aver causato la rovina della Francia:

“Credete che il popolo francese armato non si opporrà a tutti i [vostri] desideri? Ritenedo insopportabile l'insolenza della moglie, il re salta addosso alla moglie e i due litigano. Alla fine del pamphlet, Maria Antonietta emerge come un esempio per i futuri principi, mai allearsi con una casa ambiziosa” (*Le ménage royal en déroute, ou, guerre ouverte entre Louis XVI et sa femme*, De l'Imprimerie patriotique, Paris, 1792, p. 8, [hiip://archive.org/details/lemenageroyalend00loui](http://archive.org/details/lemenageroyalend00loui)). Cfr. J. REVEL, *Marie-Antoinette in Her Fictions: The Staging of Hatred*, in *Fictions of the French Revolution*, Evanston, 1991, p. 119.

⁹¹M. DE LESCURE, *Les autographes en France et a l'étranger: Portraits, caracteres, anecdotes, curiosites*, Paris, 1865, p. 178.

⁹²*Vie privée, libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, ci-devant reine des Français, depuis son arrivée en France jusqu'à sa détention au Temple*. Ultima confessione, 27 o ancora vd. *Testament de Marie Antoinette veuve Capet: et détail de tous les circonstances et particularités qui ont précédées, accompagnées et suivies l'exécution de cette femme abominable*, De l'imprimerie du Vêritable créole patriote, Paris, 1793, 4, [hiip://archive.org/details/testamentdemarie00unse](http://archive.org/details/testamentdemarie00unse).

4. Conclusioni. La regina di carta.

L'*Autrichienne*, la *Messaline moderne*, la *Mesdames Déficit e Veto* sono sfaccettature complesse, artificiali e artificiose di uno stesso personaggio pubblico: una straniera il cui appetito sessuale e le cui manipolazioni ricadono sulla Francia e la sua stessa corona.

Nell'ottobre del 1793, davanti al Tribunale rivoluzionario, l'elenco dei suoi crimini contro la nazione è infatti nutrito: aver aiutato potenze straniere; aver sperperato il denaro pubblico; aver avallato l'incarico di ministri perversi; aver insegnato al re l'arte della dissimulazione e, infine, il peggio: l'incesto con il giovane figlio Luigi Carlo. Tale catalogo confrontato con i temi della letteratura rivoluzionaria dimostrano come queste accuse nascano da dicerie basate su pubblicazioni popolari e su scritti rivoluzionari più radicali. Non su fatti reali.

Quel mattino, chi è stato dunque ghigliottinato? Una messalina, una donna o una *trend setter*?

Ciò che conduce l'eroina della nostra storia alla morte non sono i suoi atti materiali eversivi verso lo stato e la nazione, quanto piuttosto un sentimento di sfiducia e odio verso l'immagine "mitizzata", la figura angelicata sovranaturale di una Regina quasi ideale che le *bruits publics* e le pubblicazioni prima hanno costruito, poi demonizzato con pari enfasi.

I *rumors*, possiamo chiederci, plasmano l'opinione pubblica? Oggi lo sappiamo bene. Un attacco vale più di una rettifica.

La manipolazione dell'informazione è chiamata già in questi tempi precoci e prematuri a un *balancing test* con il neo garantito diritto di espressione: tutto concorre alla formazione dell'opinione e in definitiva del consenso.

In una struttura sociale già in grave disfacimento l'endemica diffusione di fatti alternativi, allora, può essere cagione della perdita di ogni affidabilità in capo alle istituzioni.

Se rileggiamo in questa chiave la categoria analitica della *post-truth society*, non si può non concordare con l'opinione di Darnton, quando scrive: «La visione che i contemporanei avevano degli avvenimenti stessi non va considerata meno importante degli avvenimenti stessi, anzi le due cose sono inseparabili».

In questa cornice, la mitica figura di Maria Antonietta si staglia con

tutta la sua forza e la sua fragilità. Ciò che la giovane austriaca porta alla corte francese e che la rende un bersaglio ideale per gli attacchi ancor prima di diventare regina è un allontanamento dall'etichetta, una presa di distanza dalla politica istituzionale, e in generale una "demonarchizzazione" del regime⁹³.

Lo spettacolo della corte cessa di avere un significato politico. Tutta la rappresentazione politica è ora sostituita da puro spettacolo: balli, teatro, giochi. La regina è il centro di tutto questo: un agente di contagio, un oggetto del desiderio, una *trend setter ante litteram*.

Amata, invidiata, plagiata, viene progressivamente percepita come pericolosa usurpatrice di un ruolo per nascita destinato al consorte, il vero e solo sovrano di Francia.

Magia, poteri taumaturgici, capricci e sogni dovrebbero essere appannaggio esclusivo del di Luigi XVI⁹⁴. Il re oggi è invece nudo di fronte a questa nuova catalizzatrice del desiderio popolare. Spogliato di ogni "figurabilità politica" si contrappone inutilmente a una nuova protagonista, centro indiscusso di quel sistema teatrale di comunicazione che è Versailles.

Ma la popolarità di Maria Antonietta è destinata a eclissarsi, prima a corte e poi tra il popolo, molto velocemente.

La regina diventa, infatti, il bersaglio insuperabile dei media radicali, il perfetto capro espiatorio del gioco morale e politico che in parte è diventata la Rivoluzione. Sebbene la cultura politica della fine del XVIII secolo stia diventando più democratica ed egualitaria, è anche sempre più xenofoba e misogina. Aristocratica, straniera e donna, Maria Antonietta è destinata a perdere sotto tutti i punti di vista.

⁹³ P. SAINT-AMAND, *Terrorizing Marie Antoinette*, cit., p. 390.

⁹⁴ L. MARIN, *Ritratto del re*, Minneapolis, 1988, p. 14.

CAPITOLO IV
TRA LIBERTÀ RELIGIOSA E INSULTO:
QUANDO LA PAROLA FERISCE

Cristiana Cianitto

SOMMARIO: 1. Il contesto normativo. – 2. Tra protezione delle religioni e protezione dei credenti. – 3. Libero pensiero, arte e libertà di religione: alcuni casi recenti. – 4. Osservazioni conclusive.

1. *Il contesto normativo.*

Il diritto di libertà religiosa e di libertà di manifestazione del pensiero sono previsti entrambi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e devono essere garantiti dagli Stati senza deroga alcuna¹ e nella maggior ampiezza possibile, fatte salve quelle limitazioni che risultassero necessarie a garantire l'esercizio di altri diritti fondamentali di pari livello. La libertà religiosa deve essere garantita a chiunque, a prescindere dal criterio di cittadinanza, in forma individuale o associata, in pubblico o in privato attraverso il culto, i riti e l'insegnamento. Allo stesso modo la libertà di espressione include non solo la possibilità di avere un'opinione e di parlarne, ma anche la libertà di comunicarne i contenuti attraverso i mezzi di informazione e senza interferenze. In queste formulazioni della Dichiarazione Universale non sono esplicitati i limiti di queste prerogative che vengono definiti solo più tardi, nel 1966, dall'*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)². Questo docu-

¹ *Universal Declaration of Human Rights*, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948), art. 18-19.

² *International Covenant on Civil and Political Rights*, G.A. res. 2200A (XXI), 21

mento chiarisce che i governi dei singoli stati firmatari del *covenant* possono imporre limiti a queste libertà solo per legge e in limitate situazioni: per salvaguardare sicurezza, salute e ordine pubblico e fintanto che la limitazione non lede altri diritti fondamentali. L'art. 18 dell'ICCPR esplicita questi limiti per il diritto di libertà religiosa, come l'art. 19 definisce quelli per il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ove aggiunge, però, che quest'ultimo diritto porta con sé doveri e responsabilità. Si introduce, così, un principio di bilanciamento che vorrebbe che, in una società ideale, ciascuno fosse conscio del grande potere della "parola" in modo da esercitare il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero in maniera responsabile. Lungi dal configurare un'ipotesi di autocensura, la norma auspica solo che l'esercizio dei diritti si accompagni alla coscienza delle conseguenze che ogni idea o pensiero porta nei confronti di coloro che la ascoltano. Proprio in quest'ottica, l'art. 20 dell'ICCPR stabilisce che ogni stato firmatario deve proibire *tout court* qualsiasi propaganda di odio etnico, nazionale o religioso idonea a incitare alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza implementando strumenti normativi specifici ai sensi dell'art. 19, comma 3. A completamento del quadro normativo, il *covenant* impone la protezione delle minoranze etniche, religiose o linguistiche garantendo loro la possibilità di manifestare la propria cultura, di praticare la propria religione e di utilizzare la propria lingua.

2. Tra protezione delle religioni e protezione dei credenti.

Il quadro normativo sovranazionale appena descritto, chiarisce che libertà di religione e libertà di manifestazione del pensiero hanno pari dignità e ciò sottolinea come, in caso di contrasto tra questi due diritti, sia necessario un bilanciamento che presuppone una chiara definizione dei limiti necessari in una società democratica per la protezione dei di-

U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *entered into force* Mar. 23, 1976. Prima del 1966, solo la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo aveva formalizzato i limiti alla libertà di religione e di espressione, anche se la convenzione è uno strumento con valore locale e non universale. Si veda *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, ETS 5, 213 U.N.T.S. 222.

ritti fondamentali. Il compito non è certamente semplice e presuppone l'individuazione di un modello di protezione per i diritti fondamentali stessi.

Poste queste premesse, è possibile isolare almeno due di questi modelli, ognuno con delle varianti: il primo che tende alla protezione della religione come idea e il secondo diretto a proteggere le persone che professano una determinata religione o credo.

La scelta di assicurare un maggior grado di protezione alla libertà di religione è usuale in quegli ordinamenti giuridici in cui la religione rimane una forte componente dell'identità culturale della nazione³ assicurando alla religione di maggioranza uno *status* privilegiato attraverso la configurazione dei reati di blasfemia⁴, insulto alla religione⁵ e l'utilizzo della censura. Storicamente, questo modello era il più diffuso in Europa fino al XX secolo e si accompagnava all'omogeneità religiosa delle società europee, dove solitamente vi era una religione di maggioranza accanto ad un certo numero di minoranze che godevano di una protezione giuridica limitata. Al contempo, la libertà di espressione in materia religiosa era spesso compressa attraverso l'utilizzo della censura che poteva sfociare in procedimenti per reati di blasfemia o insulto alla religione.

Nelle società multiculturali, ove coesistono diversi gruppi religiosi, questo modello è poco soddisfacente poiché le moderne Costituzioni proteggono e garantiscono egualmente la libera manifestazione del pensiero e la libertà religiosa. Ciò può portare a forti tensioni sociali e a delle discontinuità e incongruenze nel sistema giuridico. Per questo motivo in diversi ordinamenti che ancora utilizzano questo modello di protezione, la tutela assicurata alla religione di maggioranza è stata estesa a tutti i culti presenti nel territorio dello Stato. In Irlanda, ad esempio, in forza del *Defamation Act* del 2009 in vigore fino al 2018, la protezione assicurata alla reli-

³ Esempi di questo modello sono l'Italia per la Chiesa cattolica, la Grecia per la Chiesa ortodossa e la Finlandia per la Chiesa luterana.

⁴ Esempi si possono ritrovare nell'ordinamento di Austria sec. 188 codice penale, Danimarca § 140 codice penale abrogato nel 2017, Finlandia art. 10 codice penale, Grecia art. 198 codice penale, Italia artt. 403 ss. codice penale, Irlanda sec. 36 *Defamation Act* 2009, abrogato nel 2018, San Marino art. 260 codice penale, Lichtenstein art. 188 codice penale, Israele art. 173 codice penale, Turchia art. 216 codice penale.

⁵ Come in Austria sec. 188 codice penale, Germania sec. 166 codice penale.

gione cattolica era stata estesa a tutte le religioni presenti. Ad oggi questo modello è stato anche qui definitivamente abbandonato⁶.

I limiti di questo modello di protezione sono stati individuati nel 2010 dalla Commissione di Venezia che ha messo in luce come la presenza del reato di blasfemia di fatto crei una categoria di idee che non possono essere liberamente manifestate nell'ordinamento giuridico democratico⁷. Inoltre, la religione di maggioranza potrebbe essere incline ad utilizzare il reato di blasfemia anche per reprimere il proprio dissenso interno limitando di fatto il dibattito teologico⁸. In questo senso, la blasfemia può essere considerata una forma di dissenso religioso e, quindi, espressione di libertà religiosa, non solo un'espressione della libera manifestazione del pensiero.

Da ultimo, approntare una protezione diretta per la religione in sé, lascia privi di tutele i non credenti: la non credenza, nella misura in cui costituisce una religione in negativo, non riceve alcun tipo di tutela in questo modello e la libertà di espressione dei non credenti può subire notevoli limitazioni a vantaggio dei gruppi religiosi.

Se al contrario il modello tende a proteggere coloro che professano una religione, il focus dell'ordinamento si sposta dalla protezione della religione in quanto idea alla protezione dei credenti. Ciò significa che la religione non gode di tutela in quanto tale, ma solo nelle sue molteplici estrinsecazioni che ne costituiscono l'esercizio in bilanciamento con altri diritti fondamentali, quali la libertà di espressione. Secondo questa impostazione, sono possibili due differenti declinazioni del modello: la prima tesa a riservare maggior tutela alla dimensione individuale nell'esercizio dei diritti, l'altra alla dimensione collettiva.

Nel primo tipo rientra sicuramente l'ordinamento statunitense in cui

⁶ Il *Defamation Act* 2009 prevedeva il reato di blasfemia nella sec. 36. Questa legge è stata definitivamente abrogata nel 2018 a seguito di una modifica costituzionale.

⁷ Si veda VENICE COMMISSION, *Blasphemy, Insult and Hatred. Finding Answers in a Democratic Society*, Strasbourg, 2010.

⁸ In Pakistan, il reato di blasfemia viene utilizzato proprio con questi scopi nei confronti dei Baha'i, minoranza che si proclama musulmana sunnita, ma che le scuole giuridiche considerano eretica. I Baha'i, ai sensi del codice penale pakistano vigente, non possono proclamarsi musulmani e, se lo fanno, incorrono nel reato di blasfemia. Si veda *Pakistan Penal Code* (Act XLV of 1860), art. 298C.

la libertà religiosa è descritta quale *first freedom* così come il *free speech*⁹. Questa impostazione porta con sé l'idea che anche per le idee possa esistere una sorta di libero mercato in cui ciascuno può esprimersi liberamente senza restrizioni almeno finché non valica i limiti imposti dalla legge penale: ogni espressione di libero pensiero, anche in materia religiosa, è legittima fintanto che non si connota quale incitamento alla commissione di reato su base religiosa. La Corte Suprema americana è costante in questo indirizzo giurisprudenziale fin dal 1965 quando ha elaborato il cosiddetto *Brandenburg Test*¹⁰ per distinguere tra manifestazioni del pensiero legittime e incitamento alla commissione di reato. Ciò di fatto restringe la possibilità di configurare nell'ordinamento americano un'ipotesi di *hate speech* senza incorrere in forme di censura preventiva o comunque di compressione del libero pensiero¹¹.

Rispetto a questa impostazione, incentrata principalmente sulla protezione dei diritti individuali, è possibile concepire un modello di tutela della libertà di espressione e della libertà di religione che cerchi di trovare un punto di equilibrio nelle garanzie approntate per quei gruppi di sog-

⁹ *United States Constitution, First Amendment*: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances". Questo emendamento è entrato in vigore il 5 dicembre 1791.

¹⁰ *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, 89 S. Ct. 1827 (1969). In questa sentenza storica, la Corte ha affermato che la manifestazione del pensiero può essere limitata solo se si verificano contemporaneamente le seguenti circostanze: (a) esiste il pericolo di un danno imminente, (b) esiste la ragionevole possibilità che un'azione illecita venga posta in essere e che (c) tali evenienze (a+b) siano dolosamente volute e ricercate da chi manifesta il proprio pensiero. In altre parole deve sussistere un nesso causale tra la manifestazione del pensiero in parola e il pericolo di commissione di un determinato reato, nesso che non deve assestarsi su un criterio di probabilità, ma di effettiva possibilità. Sul dibattito costituzionale su questi temi sia rinvia tra gli altri a J. WEINSTEIN, *First Amendment Challenges to Hate Crime Legislation: Where's the Speech?*, in *Criminal Justice Ethics*, 2/1992, (2), pp. 6-15; P. FINKELMAN (ed.), *Controversies in Constitutional Law – The Development of Hate Speech Debate*, vol I, New York, 1996.

¹¹ Su questa impostazione si veda S. GELLMAN, *Sticks and Stones Can Put You in Jail, but Can Words Increase Your Sentence?: Constitutional and Politics Dilemmas of Ethnic Intimidation Laws*, in *UCLA Law Review*, 39/1991-1992, pp. 333-396.

getti accomunati da una caratteristica comune – quali razza, orientamento sessuale, religione, disabilità. L'*International Covenant on Civil and Political Rights* del 1966 stabilisce infatti che nessun diritto può essere considerato assoluto, *free speech* compreso, e che la tutela dei pari diritti altrui è fondamentale negli ordinamenti democratici, così come la tutela di altre esigenze imprescindibili quali l'ordine pubblico, la salute pubblica e la sicurezza nazionale. Lo strumento normativo che si pone a presidio di tale equilibrio sarebbe il reato di *hate speech*, che è definito come «*all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin*»¹². Ciò significa che in un ordinamento ove fosse implementata una tale fattispecie di reato, ciascuno sarebbe libero di pensare ciò che ritiene, poiché il pensiero e la coscienza non possono essere comunque mai soggetti a restrizione, ma ciò che sarebbe proibito sarebbero quelle manifestazioni di pensiero potenzialmente idonee a incitare all'odio, alla violenza o alla discriminazione su base religiosa, etnica, razziale, sessuale e così via. Il bene giuridico protetto diviene, quindi, la dignità umana intesa quale diritto di ogni persona ad essere membro della società in condizione di parità senza riguardo alla propria appartenenza (etnica, razziale, religiosa, di orientamento sessuale ...). In altre parole, la persona che diviene oggetto di *hate speech* viene umiliata e degradata nella propria dignità personale in quanto individuo e membro di un determinato gruppo di riferimento, venendo considerata, di fatto, un soggetto con un minor livello di dignità¹³. L'*hate speech* di fatto trasfonde la categoria dei diritti civili nel diritto penale, assicurando una protezione alle minoranze¹⁴. Il compito di assicurare tale protezione è rimesso al sistema giudiziale

¹² Council of Europe. Committee of Ministers, Recommendation No. R 97(20) of the Committee of Ministers to Member States on "Hate Speech", adopted by the Committee of Ministers on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies.

¹³ Cfr. J. WALDRON, *The Harm in Hate Speech*, Cambridge, 2012.

¹⁴ Cfr. J.B. JACOBS-K. POTTER, *Hate Crimes*, Oxford, 1998, p. 21; B. BOWLING, *Violent Racism: Victimisation, Policing and Social Context*, Oxford, 1998, p. 158.

rio che deve utilizzare queste norme tenendo presenti tutte le stringenti condizioni poste dal diritto penale, quali l'assicurare il rispetto del principio di legalità, di determinatezza della norma penale e, non ultimo, il divieto di censura. Nei fatti, quindi, questa protezione è spesso simbolica: per poter contestare l'*hate speech*, infatti, il soggetto agente deve volontariamente, quindi dolosamente, incitare all'odio attraverso la propria manifestazione di pensiero, ma mai potrebbe l'ordinamento perseguire la manifestazione di quelle idee che sono semplicemente invise alla maggioranza nei propri contenuti o perché espresse in maniera cruda e particolarmente disturbante senza incorrere in forme di censura preventiva. Per questo motivo, molti ordinamenti prevedono clausole di salvaguardia per l'espressione artistica che, per propria natura, si pone spesso ai margini del provocatorio.

Poste queste premesse, in materia religiosa il reato di *hate speech* tende a proteggere i gruppi religiosi, siano essi minoranza o maggioranza, contro la violenza espressiva, verbale o visuale; la difficoltà sta nel distinguere tra diritto di critica di una determinata religione e offesa ai credenti o incitamento all'odio nei confronti dei credenti. Posto che le tutele offerte dalle carte internazionali alla libertà di religione non comprendono il diritto a non essere "disturbati" nel godimento di tale diritto e che nella società democratica è richiesta ai credenti una certa dose di tolleranza nei confronti delle espressioni denigratorie del proprio credo, frasi quali "il Cattolicesimo protegge i pedofili" o "l'Islam è una religione che ammette la guerra" possono essere considerate quali critiche legittime ad una religione, ma potrebbero anche essere considerate una forma di diffamazione della religione¹⁵ o un'offesa al sentimento religioso dei credenti con uno spostamento del bene giuridico tutelato. Ciò è tanto più vero in materia di rapporti tra religione e arte dove più labile è il confine tra legittima espressione, dissacrazione e insulto.

¹⁵ Sul dibattito intorno al concetto di diffamazione delle religioni ci si permette di rinviare a C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, cit., p. 20 ss.

3. *Libero pensiero, arte e libertà di religione: alcuni casi recenti.*

Come si è già sottolineato, davanti a quelle manifestazioni artistiche che interrogano il pubblico utilizzando codici comunicativi che si pongono al limite del vilipendio, è necessario distinguere quali manifestazioni del pensiero devono essere considerate legittimo esercizio della libertà di espressione e quali, invece, devono essere perseguite perché lesive dei diritti e delle libertà altrui.

Nel 2015, in Spagna, l'artista ventisettenne Abel Azcona – cattolico battezzato – ha realizzato una esposizione “artistica” composta da 242 ostie consacrate e preventivamente trafugate, messe a terra in modo da comporre la parola “pederastia” con evidenti intenti di denuncia di una piaga che indubbiamente affligge la Chiesa cattolica. Si è quindi fatto fotografare nudo di spalle davanti alla scritta, con due ali nere tatuate sulla propria schiena, e ha diffuso l'opera via social. Decine di migliaia sono stati gli esposti di cittadini offesi dall'opera, anche perché Azcona ha confermato di aver trafugato le ostie nel corso di altrettante messe tra Pamplona e Madrid con l'intento di vilipendere la religione cattolica. I ricorsi presso le corti nazionali sono stati infruttuosi, poiché nell'opera non è stata rinvenuta la volontà di istigare all'odio contro i cattolici. I vescovi spagnoli e l'Associazione degli avvocati cattolici hanno quindi proposto ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sostenendo che non sanzionando Azcona lo Stato spagnolo sarebbe venuto meno ai propri doveri di protezione della libertà religiosa così come enunciati nell'art. 525 del c.p.¹⁶. Lo Stato spagnolo sarebbe incorso nella violazione degli artt. 6, 8, 9 e 14 della Convenzione. Il giudizio è al momento pendente davanti alla Corte¹⁷.

Caso diverso, invece, è quello del rapper parigino di colore Nick Con-

¹⁶ Codice penale spagnolo, art. 525: “1. *Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.* 2. *En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna*”.

¹⁷ Cfr. <https://spainsnews.com/the-strasbourg-court-admits-the-lawsuit-against-the-artist-who-wrote-pederasty-with-consecrated-hosts-culture/>.

rad che nel 2018 ha pubblicato sul web il brano intitolato PLB, *Pendez Les Blancs*, in cui incita ad impiccare i bianchi. Il Ministro dell'Interno francese ha immediatamente ordinato la rimozione del video dal web. Il 9 gennaio 2019 Nick Conrad è stato processato per istigazione all'odio razziale anche se ha assicurato ai media francesi che il testo non intendeva assolutamente essere razzista. La canzone, invertendo i ruoli tra bianchi e neri, aveva a suo dire il solo scopo di far riflettere su quanto la popolazione di colore ha subito in passato. Nick Conrad è stato condannato a 5000,00 euro di multa e a risarcire con 2000,00 euro le associazioni che lo avevano denunciato. La decisione è stata annullata dalla Corte di Appello di Parigi nel 2021 per motivi procedurali, senza entrare nel merito dei fatti. Per tutta risposta il rapper ha pubblicato un nuovo video, *Doux Pays*, in cui strangola una donna bianca¹⁸. L'*Association Résistance républicaine* e l'*Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (Agrif)* hanno nuovamente adito le vie legali contro il rapper per istigazione a delinquere. Il giudizio è tutt'ora pendente.

Recentemente, la pubblicazione del film *The Lady of Heaven*, sulla vita di Fatima, figlia del profeta Maometto, ha riportato in auge il dibattito intorno al vilipendio e all'incitamento all'odio anche in Gran Bretagna. Il film, scritto secondo la prospettiva dell'Islam sciita, è uscito il 3 giugno 2022 e subito ha generato molte polemiche: il *Muslim Council of Britain*¹⁹ ha definito l'opera "divisiva" e idonea ad incitare all'odio; dopo le proteste di alcuni gruppi di attivisti musulmani il film è stato ritirato dalle sale del gruppo *Cineworld*, anche se il *British Board of Film Classification*²⁰ ne aveva autorizzato la visione per un pubblico maggiore di quindici anni.

¹⁸ Cfr. https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/23/pendez-les-blancs-les-poursuites-contre-le-rappeur-nick-conrad-annulees-en-appel_6095805_1653578.html.

¹⁹ Il *Muslim Council of Britain* ha pubblicato un comunicato stampa il 5 giugno 2022 ove afferma che il film costituisce una lesione al dialogo tra le diverse anime dell'Islam di cui il *Council* si fa promotore e ne chiede il ritiro. Il comunicato può essere reperito in <https://mcb.org.uk/community/muslim-council-of-britain-mcb-responds-to-the-release-of-a-divisive-film-in-british-cinemas/>.

²⁰ Il *British Board of Film Classification* ha chiarito che la classificazione del film come +15 è stata dovuta alle scene di violenza e di sangue contenute nel film e non al tema trattato. La commissione ha ribadito che registi, sceneggiatori e attori sono liberi di

Sicuramente il film ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il tema del vilipendio e dell'incitamento all'odio per motivi religiosi. La blasfemia non è più reato in Inghilterra e in Galles dal 2008 in forza del *Criminal Justice and Immigration Act 2008*, dal 2021 in Scozia con l'*Hate Crimes and Public Order (Scotland) Act 2021*, e dal 2019 in Irlanda grazie al *Blasphemy (Abolition of Offences and Related Matters) Act 2019*. In Irlanda del Nord, invece, il reato formalmente esiste ancora anche se è in atto un dibattito che sembra andare nella direzione di una sua futura abolizione.

La questione, quindi, non si pone sul piano della sussistenza di contenuti blasfemi nell'opera cinematografica in argomento; queste valutazioni possono essere oggetto di una riflessione interna all'Islam, ma non per l'ordinamento giuridico secolare che al contrario può e deve valutarne l'idoneità all'incitamento all'odio religioso.

Il *Racial and Religious Hatred Act 2006*²¹ ha stabilito che non può essere ammessa la diffusione di materiali intimidatori con l'intento di diffondere odio verso un gruppo religioso o parte di esso. È pur vero che non è possibile sostenere che in materia religiosa esista un diritto a non essere offesi e che è necessario che le comunità religiose imparino a tollerare un certo grado di critica, anche offensiva, nei confronti del proprio credo. Questa, però, non può divenire *grossly offensive*, cioè volgarmente offensiva. Il problema, quindi, è definire in maniera sufficientemente attendibile e oggettiva quali forme espressive siano da considerare *grossly*

approfondire temi a valenza storica, religiosa e culturale e che non è compito della Commissione censurare, ma solo salvaguardare lo spettatore rispetto a contenuti non in linea con le linee guida. Il comunicato della commissione può essere reperito in <https://www.bbc.co.uk/about-us/news/statement-on-the-lady-of-heaven>.

²¹ *Public Order Act 1986 Part 3A*, come modificato dal *Racial and Religious Hatred Act 2006*: “A person who uses threatening words or behaviour, or displays any written material which is threatening, is guilty of an offence if he intends thereby to stir up religious hatred”. Inoltre, il *Communications Act 2003*, s. 127(1) stabilisce che “A person is guilty of an offence if he – (a) sends by means of a public electronic communications network a message or other matter that is grossly offensive or of an indecent, obscene or menacing character; or (b) causes any such message or matter to be so sent.” Per un'analisi approfondita della legislazione britannica in materia di *hate speech* ci sia consentito di rinviare a C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, cit., sez. II, cap. 3.

offensive. La giurisprudenza ha più volte dimostrato come sia difficile tracciare una linea di demarcazione chiara tra ciò che costituisce una manifestazione del pensiero lesiva dei diritti di coloro che professano una religione perché idonea ad incitare all'odio e alla discriminazione e ciò che costituisce espressione legittima.

La tendenza sembra essere quella ad un progressivo innalzamento della soglia di tolleranza richiesta ai fedeli nei confronti delle espressioni lesive nei confronti del proprio credo.

In Gran Bretagna, con l'eccezione del caso di Alison Chabloz²² che è stata condannata due volte per incitamento all'odio nei confronti degli Ebrei e per antisemitismo e negazionismo, la tendenza sembra essere confermata. Nel caso DPP v James McConnell [2016] NIMag 1²³ la Corte ha affermato che la critica nei confronti di una religione che sia rude e aspra senza scadere nell'incitamento all'odio nei confronti di chi la professa non può essere sanzionata senza divenire censura la quale non ricade tra gli scopi legittimi dell'ordinamento.

E anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si muove esattamente in questa stessa direzione²⁴.

4. Osservazioni conclusive.

A partire da quanto detto finora, è evidente il grado di complessità interpretativa con cui devono confrontarsi gli organi giudicanti di fronte a casi ove si confrontino libertà artistica e religione. Nella società occidentale le arti visuali spesso utilizzano un codice comunicativo ai limiti del-

²² Si veda *R v. Alison Chabloz* [2019] Southwark Crown Court 13 February; *Chabloz v. Crown Prosecution Service* [2019] EWHC 3094. La signora, antisemita per sua stessa ammissione, ha ripetutamente postato su *youtube* video ove cantava testi antisemiti.

²³ Nel caso in argomento, un predicatore aveva postato video in cui definiva l'Islam religione del diavolo.

²⁴ A titolo esemplificativo si vedano *Vereinigung Bildender Künstler v. Austria*, application n. 68354/01 – decision 5 April 2007, *Sekmadienis v. Lithuania*, application n. 69317/14 – decision 30 January 2018 e *Gachechiladze v. Georgia*, application n. 2591/19 – decision 22 July 2021. In tutte queste decisioni, si è affermata la necessità di preservare la libertà di espressione anche laddove il sentimento religioso di una comunità si assuma leso.

l'offensività, quasi pretendendo impunità da parte degli ordinamenti; altre volte fanno uso di immagini religiosamente connotate per veicolare messaggi commerciali in maniera dissacrante.

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo evidenzia come la protezione del sentimento religioso di un gruppo non possa comportare una restrizione della libertà di espressione. Di conseguenza, affidare la tutela delle minoranze religiose al solo strumento penale determina l'implementazione di forme di protezione simbolica che sono insoddisfacenti e rendono chiara la necessità di forme alternative di tutela anche per le religioni di maggioranza.

La società contemporanea deve, quindi, cercare altrove forme utili e soddisfacenti di tutela che potrebbero originarsi da una riscoperta del significato stesso di diritti fondamentali. L'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, avverte anche che un diritto così importante e centrale, quale quello alla libera manifestazione del pensiero, porta con sé doveri e responsabilità. Tale inciso, lungi dal paventare forme di autocensura o, peggio, di censure preventive, richiama ogni individuo ad un esercizio consapevole e responsabile dei propri diritti nel rispetto della dignità dei propri interlocutori, sia individualmente che collettivamente considerati.

Un tale processo educativo richiede uno sforzo di lungo periodo che deve necessariamente coinvolgere più attori sociali e più livelli normativi e non soltanto, quindi, la legislazione penale che, per sua natura, deve porsi a presidio dei diritti solo in quelle limitate fattispecie in cui altri strumenti hanno già dimostrato la propria inefficacia. Tra i protagonisti di questi processi, ci sono sicuramente le varie formazioni sociali e i gruppi e le confessioni religiose; questi, infatti, possono avere un ruolo determinante nel veicolare la relazione di complementarità che lega libertà di religione e libertà di espressione.

È nella libertà dell'appartenenza e delle convinzioni religiose (e non) e nell'esercizio consapevole e rispettoso dei diritti che forse andrebbe cercata una soluzione per la pacifica convivenza delle persone e delle idee.

CAPITOLO V

ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA
E LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE
DEL PENSIERO NELL'ESPERIENZA AMERICANA

Alessandra Galluccio

SOMMARIO: 1. Le premesse costituzionali: l'eccezionalismo americano. – 2. I risvolti penalistici. – 3. Le criticità dell'approccio fondato sul *clear and present danger*.

1. *Le premesse costituzionali: l'eccezionalismo americano.*

Gli Stati Uniti d'America vantano, dal punto di vista costituzionale, una lunga e fruttuosa tradizione di studio e riflessione sul tema della libertà di manifestazione del pensiero.

Da questo punto di vista, è noto come la riflessione degli studiosi statunitensi sia fra le più feconde al mondo, tanto da meritare una patente – per vero auto-attribuita¹, anche se probabilmente motivata – di straordinarietà. Dal punto di vista terminologico, più che di eccezionalità dell'approccio americano al tema della libertà di espressione, dovrebbe forse parlarsi di 'eccezionalismo', come in effetti la dottrina statunitense fa: mutuando una celebre espressione di Alexis de Tocqueville² e adattandola allo studio del I Emendamento alla Costituzione.

¹ Per il principale contributo sul punto cfr. F. SCHAUER, *The Exceptional First Amendment*, Working Paper Series from Harvard University, 2005.

² A. DE TOCQUEVILLE, *Democracy in America* (1835-1840), Knopf ed., II, 1972, p. 36 «*The position of the Americans is therefore quite exceptional, and it may be believed that no democratic people will ever be placed in a similar one.*».

La tesi, in buona sostanza, è che nel panorama di una cultura occidentale che reprime, spesso indiscriminatamente, espressioni che costituiscono manifestazioni della libertà di pensiero – tutte le volte in cui esse offendano contro-interessi (reali o anche solo ideali) di vario genere (vita, integrità fisica, reputazione e onore, ordine pubblico, sicurezza nazionale, prestigio delle istituzioni) – l’esperienza americana faccia eccezione, accordando una tutela preferenziale al I Emendamento. Le ragioni di tale approccio sarebbero molteplici – una preferenza per la libertà anche a detrimento dell’uguaglianza, una diffusa sfiducia nell’intervento statale in materia, una cultura di ‘robusto’ dibattito politico, ecc. – e non tutte chiaramente identificate. Queste caratteristiche, in principio storico-culturali, sono progressivamente filtrate nelle pronunce della Corte suprema e nel ricchissimo panorama dottrinale di *rationes* a fondamento di un’espressione quanto più libera.

Il risultato di questo processo è una complessa e articolata rete di giustificazioni – non necessariamente tra loro coordinate e, anzi, talvolta divergenti – che costituisce l’ossatura dell’attuale discorso costituzionale in materia di libera manifestazione del pensiero in America e che cercheremo, seppur sommariamente, di ricostruire.

Nella giustificazione alla base della libera espressione storicamente più risalente, la manifestazione il più possibile aperta delle proprie idee contribuisce alla ricerca del ‘vero’ e, invece, tutte le volte in cui si esercita una forma di censura sull’espressione, la società perde l’occasione di fruire di opinioni potenzialmente degne di valore o di esposizioni dei fatti maggiormente accurate rispetto a quelle che già possiede³. La comunicazione, inoltre, promuoverebbe la comprensione dei temi politici e sociali in modo da consentire, a tutti i cittadini, una partecipazione informata ai meccanismi della democrazia e contribuirebbe, pertanto, all’autogoverno democratico da parte del popolo⁴. E, ancora, non può negarsi che il dirit-

³ La teoria in questione è stata coerentemente sviluppata, per la prima volta, da John Stuart Mill, nel suo celebre *On liberty* (J.S. MILL, *Of the liberty of Thought and Discussion*, in *On liberty and Others Essays*, Oxford, 1991).

⁴ Cfr., nella dottrina americana, A. MEIKLEJOHN, *Free Speech and its Relation to Self-Government*, New York, 1948; ID., *Political Freedom: The Constitutional Powers of the People*, Oxford, 1960; C. SUNSTEIN, *Democracy and the Problem of Free Speech*, New York, 1993.

to di esprimersi è un fondamentale attributo dell'essere umano, che inerisce alla sua dignità⁵.

Queste diverse giustificazioni vengono in considerazione, insieme o separatamente, per predicare l'insopprimibilità dell'espressione in ragione delle sue caratteristiche intrinseche (nel caso di quelle spiegazioni che guardano alla libera espressione come diritto fortemente correlato al concetto di autonomia individuale) o del ruolo che essa svolge all'interno di una società (nel caso di quelle spiegazioni che guardano alla libera manifestazione del pensiero come un necessario corollario del buon funzionamento della società democratica). Vi è poi la considerazione, di chiusura, che – essendo la regolamentazione della libertà di espressione è un ambito nel quale non possiamo fidarci del legislatore – la sua compressione andrebbe sempre guardata con sospetto⁶.

2. *I risvolti penalistici.*

Come si è detto, spesso proprio l'ordinamento statunitense – in tesi molto protettivo del free speech – viene contrapposto a quelli europei, più propensi all'introduzione di limiti alla libera espressione, almeno dal punto di vista costituzionale. È evidente, infatti, che la risposta alla domanda “perché la Costituzione protegge la libera espressione?” – l'individuazione, potremmo dire, di significati costituzionali sempre più pregnanti della garanzia – è in grado di influenzare il bilanciamento fra libertà di manifestazione del pensiero e interessi confliggenti e dunque, mediatamente, di sortire un effetto anche sulle norme penali che disciplinano la libera espressione.

Anche dal punto di vista del diritto penale – delle tecniche normative che, dato un determinato assetto costituzionale del bilanciamento fra libertà di espressione e contro-interesse di volta in volta esaminato, ne con-

⁵ R. DWORKIN, *Foreword*, in I. HARE-J. WEINSTEIN (a cura di), *Extreme Speech and Democracy*, Oxford, 2009, p. V ss.; T. SCANLON, *A Theory of Freedom of Expression*, in *Phil & Pub. Aff.*, 1972, p. 204 ss., ristampato in R.M. DWORKIN (a cura di), *The Philosophy of Law*, Oxford, 1977, p. 153 ss.

⁶ Per una sistematizzazione di questa idea si veda, per tutti, F. SCHAUER, *Free Speech: a Philosophical Enquiry*, Cambridge, 1982.

sentono il pratico inveramento – gli Stati Uniti d’America rappresentano, dunque, un interessante modello di comparazione.

Ciò, innanzi tutto, per il significativo arco di tempo che può ricomprendersi nell’analisi di tale ordinamento giuridico. La manualistica statunitense fissa, a tal proposito, una precisa ‘data di nascita’ del dibattito sui limiti alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero fornita dal Primo emendamento: la primavera del 1917, che vede gli Stati Uniti entrare in guerra a fianco degli alleati e il Congresso varare l’*Espionage Act*, la prima norma limitativa della libera espressione effettivamente sottoposta al vaglio della Corte suprema americana. Nei cent’anni di storia americana seguenti, la legislazione e la Corte suprema si sono misurate e soffermandosi su periodi cruciali per l’apprezzamento dell’effettiva portata delle tutele offerte alla libera manifestazione del pensiero – la prima guerra mondiale, la prima e la seconda *red scare* (meglio conosciuta, in Italia, con il nome di Maccartismo) e, da ultimo, la lotta al terrorismo –, implementando il c.d. *clear and present danger test*.

Tale test, nato come una rielaborazione e applicazione alle fattispecie di pericolo di una consolidata giurisprudenza in materia di tentativo – quella che identificava nel requisito della *proximity* i necessari requisiti oggettivi di idoneità e direzione univoca degli atti – è stato dapprima enucleato dalla Corte suprema nella celebre sentenza *Shenck v. United States*⁷ (e nelle coeve *Frohwerk v. United States*⁸ e *Debs v. United States*⁹). Il *clear and present danger test* è stato poi perfezionato, nel corso degli anni, sino a raggiungere la sua definitiva “forma” nella sentenza *Brandenburg v. Ohio*¹⁰.

Quel che, in estrema sintesi, la giurisprudenza americana postula è la necessità che l’istigazione punibile presenti alcuni specifici requisiti, fra cui spicca il pericolo chiaro ed attuale per un contro interesse di rilevante importanza. Si tratta di un test, dunque, che riserva amplissimi margini di discrezionalità al giudice, soprattutto per la vaghezza delle indicazioni circa gli elementi che dovrebbero essere considerati nell’analisi della con-

⁷ 249 US 47 (1919).

⁸ 249 US 204 (1919).

⁹ 249 U.S. 211 (1919).

¹⁰ 395 U.S. 444 (1969).

dotta concretamente tenuta dal soggetto agente. Quando un pericolo è probabile? Quando un'azione è imminente? Che importanza riveste, nella valutazione della sussistenza dei requisiti per punire, la gravità del danno minacciato? Nonostante questi limiti, il *clear and present danger test* ha riscosso anche nel nostro ordinamento notevole fortuna – influenzando, pare¹¹, il modello di bilanciamento prescelto dalla nostra Corte costituzionale – e, anche recentemente¹², è stato posto a fondamento dell'utilizzo della tecnica del pericolo concreto (imminente) nell'incriminazione dei reati contro l'ordine pubblico. Il *clear and present danger test* ha però anche detrattori molto autorevoli e numerosi sono i dubbi che si avanzano sulla persistente attualità di un approccio che individua nel pericolo concreto la tecnica di incriminazione più adeguata nei reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale¹³.

3. *Le criticità dell'approccio fondato sul clear and present danger.*

Come abbiamo accennato, il modello di incriminazione che la giurisprudenza americana applica all'istigazione punibile non è privo di ambiguità, che emergono con nettezza da un'analisi diacronica.

Più precisamente, l'analisi cronologica di circa un secolo di giurisprudenza americana in materia di istigazione permette di evidenziare la discrasia fra due diversi livelli di analisi: quello costituito dalla riflessione giusfilosofica e costituzionalistica in materia di libertà di manifestazione del pensiero e quello, invece, relativo all'uso ricorrente di norme penali limitative della libertà di espressione nella concreta prassi dei tribunali.

Sotto il primo profilo – quello relativo alla progressiva 'comprensione'

¹¹ Cfr., in particolar modo, G. DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico*, cit., p. 158, che commenta l'influenza del modello del *clear and present danger* americano, sostenuto da G. BOGNETTI, *Apologia del delitto punibile, ai sensi della Costituzione e interpretazione della norma dell'art. 414 c.p., ultimo comma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 18 ss. sull'adozione della tecnica del pericolo concreto nei reati in materia di istigazione.

¹² Cfr. L. ALESIANI, *I reati di opinione*, cit., p. 225 ss.

¹³ Si vedano G. DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico*, cit., p. 183 ss.; M. PELLISSERO, *Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche*, Napoli, 2000, p. 337 ss.

della centralità, per la comunità sociale e politica, della garanzia contenuta nel I Emendamento alla Costituzione, che con il passare degli anni acquisterà sempre maggiore importanza e significato – è indubbio che la nascita e la focalizzazione giurisprudenziale di molte delle *rationes* per la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, già evidenziate in precedenza, consenta di descrivere l'esperienza americana come un lineare e continuo crescendo, alla ricerca di test sempre più protettivi del *free speech*.

Sotto il secondo profilo – quello relativo, invece, all'analisi della frequenza e rilevanza delle incriminazioni per reati di opinione – può registrarsi invece un andamento molto diverso. Questo secondo aspetto dell'analisi, ben lungi dal rispecchiare primo, appare invece caratterizzato da un andamento sinusoidale: fatto di picchi (poche o pochissime incriminazioni di manifestazioni del pensiero) ed abissi (tante o tantissime incriminazioni di manifestazioni del pensiero); un andamento slegato – come si diceva – da quello apparentemente lineare osservato sul piano del bilanciamento costituzionale e fortemente dipendente da variabili che hanno a che fare, invece, con le caratteristiche del momento storico.

Il quadro che abbiamo or ora cercato un po' grossolanamente di tracciare, mutuando il lessico delle funzioni – descrivendo, cioè, il numero di incriminazioni in singoli casi concreti come una variabile indipendente dall'assetto del bilanciamento costituzionale fra libertà di manifestazione del pensiero e contro-interessi contrapposti – ci induce a porci alcune domande.

Che relazione sussiste fra 'significato costituzionale' della libera espressione in un dato momento storico e sua effettiva tutela dalla potestà punitiva statale: è sempre vero che al crescere della consapevolezza circa il significato costituzionale che la libera manifestazione del pensiero riveste per l'individuo e per i sistemi democratici, cresce anche la tutela che in concreto si riserva alla libera espressione? O altri fattori, diversi dal 'valore' della libera manifestazione del pensiero, giocano un ruolo fondamentale nel definire il concreto perimetro del diritto in questione? L'elevato grado di procedimenti penali per manifestazioni della libertà di pensiero che si registrano in alcuni, ben determinati, momenti storici può identificarsi come una torsione dei principi costituzionali addebitabile a forme di diritto penale d'autore, o del nemico?

La conclusione emersa dall'analisi è che l'alternanza guerra/pace è una chiave di lettura migliore rispetto a quella costituita dal livello di tutela costituzionale accordato alla libera espressione. In altri termini, anche a fronte del riconoscimento alla libera manifestazione del pensiero di un ruolo che non ha eguali nelle democrazie occidentali, i periodi di tensione sociale sono in grado di vanificare ogni petizione di principio e di porre nel nulla il bilanciamento – in teoria, estremamente favorevole – fra libera manifestazione del pensiero e contro-interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

Ciò perché la sensibilità alle crisi politiche dimostrata dalla fattispecie incriminatrici in materia di libera espressione evidenzia i tratti tipici del diritto penale d'autore o, addirittura, del nemico; e di tali controversa esperienza presenta le caratteristiche fondamentali: una 'minaccia' percepita come assolutamente eccezionale e la sensazione che tale minaccia non possa essere fronteggiata rimanendo fedeli al quadro delle garanzie costituzionali che, d'ordinario, regolano la materia penale.

In tale contesto, allora, all'elevato livello delle garanzie costituzionali offerte al 'cittadino' (a fronte di minacce percepite come non particolarmente preoccupanti) si contrappone l'arretramento delle tutele tipico del trattamento da riservarsi al 'nemico', che si colloca in uno spazio diverso, insensibile o, comunque, meno sensibile alle istanze della Costituzione.

CAPITOLO VI

DISSENSO E COSTITUZIONE.
LA DEMOCRAZIA AMERICANA
NELL'ERA DELLA POLARIZZAZIONE

Luca Vanoni

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Dissenso o sedizione? I rimedi costituzionali al disordine democratico. – 3. “*This is not Dissent!*”. Disaccordo politico e diritto costituzionale. – 4. Costituzione e polarizzazione: alle origini della crisi della democrazia americana. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione.*

Che la presidenza di Donald Trump avrebbe potuto costituire una anomalia per il sistema costituzionale americano era già stato ipotizzato pochi mesi dopo il suo insediamento¹. Meno semplice era invece immaginare che il suo mandato si sarebbe tragicamente concluso con i drammatici eventi del 6 gennaio 2021, che – oltre a sfociare in una rivolta in cui hanno perso la vita cinque persone – rappresentano, anche simbolicamente, uno strappo senza precedenti nel tessuto democratico della nazione. In epoca moderna mai si era infatti verificato un assalto a Capitol Hill; per ricordare un evento analogo occorre tornare al 1814 quando, durante la guerra con gli inglesi, l'occupazione della capitale da parte del

¹ Cfr., tra gli altri, E.A. POSNER, *The Trump Presidency. A Constitutional Crisis in the United States?*, in M.A. GRABER-S. LEVINSON-M. TUSHNET, *Constitutional Democracy in Crisis?*, New York, 2018, p. 98 ss.; G. GOLDSMITH, *Will Donald Trump Destroy the Presidency?*, in *The Atlantic*, ottobre 2017, <https://www.theatlantic.com/>.

generale britannico Robert Ross aveva portato alla profanazione di quello che è ancora oggi considerato il tempio della democrazia americana.

Dalla gravità dell'evento sono scaturite importanti ripercussioni giuridiche, come testimoniano, da un lato, le numerose condanne comminate ai rivoltosi dalle corti federali² e, dall'altro, i lavori del *Selected Committee on the January 6 Attack*, istituito dalla Camera nel luglio del 2021 al fine di accertare le responsabilità dirette e/o indirette dell'ex Presidente e dei suoi collaboratori³. Ugualmente significative sono le conseguenze costituzionali dell'assalto; in primo luogo, la rivolta è stata istigata dalla persistente (e infondata) accusa di brogli elettorali volta a screditare il Presidente eletto e le stesse regole costituzionali della democrazia americana. In secondo luogo, la classe politica americana ha rivolto lo sguardo alla Costituzione alla ricerca di meccanismi capaci di rimuovere le cause della rivolta, prevenire futuri sconvolgimenti e, in ultima analisi, rafforzare i presidi democratici della nazione.

È nell'alveo dei profili costituzionali ora ricordati che si dipana il *fil rouge* del presente lavoro. L'attacco a Capitol Hill può infatti essere letto non solo quale plastica manifestazione della degenerazione democratica provocata dall'ascesa dei populismi nelle nostre società, ma altresì quale espressione del punto di sfogo di tensioni antiche, originate da uno sbilanciamento tra poteri su cui già George Washington aveva messo in guardia i propri cittadini: «il dominio alternato di una fazione su un'altra, animato dal naturale dissenso e acuito da uno spirito di rivalsa» può portare ad un pericoloso «despotismo» perché spinge gradualmente «le menti degli uomini a cercare rifugio e sicurezza nel potere assoluto di un individuo» e presto o tardi «il leader di una fazione, più abile o più fortunato dei suoi avversari, finirà per trasformare questi pensieri in propositi utili ad elevare se stesso sulle rovine della Libertà Pubblica»⁴. Se i pericoli

² La lista degli accusati è particolarmente lunga e in costante aggiornamento. In riferimento v. United States Department of Justice – Capitol Breach Cases, <https://www.justice.gov/usao-dc/capitol-breach-cases>.

³ I lavori del sono disponibili su <https://january6th.house.gov/>.

⁴ Cfr. *Washington's Farewell Address*, 106th Congress 2nd Session Senate Document No. 106-21, Washington, 2000, <https://www.govinfo.gov/>, p. 17: «The alternate domination of one faction over another, sharpened by the spirit of revenge natural to party

della polarizzazione erano già noti ai *Framers*, le ragioni della attuale crisi meritano quindi di essere indagate – più ancora che a partire dalla figura certamente dissonante dell'ex Presidente Trump – all'interno della storia del costituzionalismo americano, verificando se e come una architettura costituzionale ideata oltre duecento anni fa sia in grado di rispondere alle sfide e ai pericoli dell'oggi.

2. *Dissenso o sedizione? I rimedi costituzionali al disordine democratico.*

Nel suo primo discorso alla Nazione rilasciato durante l'occupazione del Campidoglio, il neoeletto Presidente Biden ha ricordato che «this is not dissent – it's disorder, it's chaos, it borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward»⁵.

Immediatamente, l'attenzione dei commentatori politici si è concentrata sulla parola “*sedition*” che, da sempre, assume un significato particolare nella storia degli Stati Uniti. Ne è dimostrazione l'approvazione da parte del primo Congresso nel 1789 del c.d. *Sedition Act* in cui era fatto divieto ai cittadini americani «[to] write, print, utter or publish (...) any false, scandalous and malicious writing (...) with intent to defame the (...) government» o «to stir up sedition within the United States»⁶. La legge, voluta dalla maggioranza del partito Federalista, mirava a contenere le tensioni scaturite dalla c.d. *Quasi-War* con la Francia che, a parere dei proponenti, avrebbero potuto mettere a rischio la stabilità della fragile democrazia americana soprattutto in vista delle imminenti elezioni del

dissension, which in different ages and countries has perpetrated the most horrid enormities, is itself a frightful despotism. But this leads at length to a more formal and permanent despotism. The disorders and miseries which result gradually incline the minds of men to seek security and repose in the absolute power of an individual; and sooner or later the chief of some prevailing faction, more able or more fortunate than his competitors, turns this disposition to the purposes of his own elevation on the ruins of public liberty».

⁵ Cfr. J. Biden's Speech to the Nation, 6 gennaio 2021 in [hiips://fortune.com](https://fortune.com).

⁶ An Act for the Punishment of Certain Crimes Against the United States, 17 luglio 1894, § 1.

1800, anno in cui la legge avrebbe cessato di produrre i suoi effetti. La misura è stata replicata anche durante la prima guerra mondiale (*Sedition Act* del 1918), quando il Congresso decise di limitare la libertà di parola punendo discorsi anti-militari e pacifisti. Entrambe le leggi hanno però sollevato più di un dubbio di costituzionalità; il *Sedition Act* del 1789, in particolare, è stato ritenuto illegittimo non solo dal partito Repubblicano dell'epoca⁷, ma anche – molti anni più tardi – dalla Corte suprema che, nell'ambito di un giudizio afferente al diritto al risarcimento danni a beneficio di un pubblico ufficiale per comportamenti diffamatori a suo svantaggio, ha affermato che «although the Sedition Act was never tested in this Court, the attack upon its validity has carried the day in the court of history»⁸.

A partire dal 1948, gli atti di “Seditious conspiracy” sono puniti dallo US Code ogni volta che due o più persone «conspire to overthrow, put down, or to destroy by force» il governo degli Stati Uniti, ma anche nel caso in cui essi «prevent, hinder, or delay by force the execution of any law of the United States, or by force to seize, take, or possess any property of the United States contrary to the authority»⁹. È segnatamente quest'ultima fattispecie che potrebbe forse applicarsi oggi all'ex Presidente, colpevole – secondo l'accusa – di aver incitato i rivoltosi ad utilizzare la forza per fermare la procedura di conteggio dei voti dei grandi elettori interrompendo «l'esecuzione di una legge degli Stati Uniti»¹⁰. Se non fosse che la sua portata è stata significativamente ridimensionata dalla sentenza *Brandenburg v. Ohio* (1969), la quale rende punibile un discorso

⁷ Come ricordato da P. MCNAMARA, *Sedition Act of 1798*, in *The First Amendment Encyclopedia*, 2009, <https://www.mtsu.edu>, l'introduzione del *Sedition Act* si è poi trasformata in un boomerang politico, perché «The prosecutions and subsequent convictions under the Sedition Act galvanized opposition to the Federalist administration. The prosecuted Republican printers and editors became folk heroes. In the election of 1800, the Federalists were swept from power-never to return-and Jefferson subsequently pardoned those who had been convicted under the law».

⁸ *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964).

⁹ 18 U.S.C.S. § 2384.

¹⁰ Così N. Feldman in una intervista radiofonica al programma Here & Now, riportata da J. SOMES, *Sedition at the Capitol*, in *Syracuse Law Review*, 14 gennaio 2021, <https://lawreview.syr.edu/sedation-at-the-capitol/>.

pubblico solo se «directed to inciting or producing imminent lawless action» e qualora esso sia «likely to incite or produce such action»¹¹. Calando gli eventi di Capitol Hill in questa prospettiva, complesso diventa stabilire uno stringente nesso di causalità tra i discorsi – certamente corrosivi – di Trump e l’ideazione di una cospirazione che, secondo il diritto americano, esiste solo quando i membri siano preventivamente e premeditatamente d’accordo su come agire. In definitiva, quindi, «January 6, 2021 will be remembered as a day of insurrection and sedition, but the criminal indictments and convictions to come may tell a different story»¹².

Oltre ai rimedi promossi dal diritto penale, la Costituzione offre alcuni strumenti utili a proteggere, nel presente e per il futuro, i fragili meccanismi della democrazia. Tre, in particolare, sono le procedure ricavate dalle clausole costituzionali ossia la *Disability and Succession Clause* (sez. 3 e 4 del XXV Emendamento), l’*Impeachment* (art. II sez. 4) e la *Disqualification Clause* (sez. 3 del XIV Emendamento). Nessuna delle tre clausole sembra però aver risolto definitivamente il problema; se in alcuni casi ciò è forse dipeso dalla inadeguatezza di strumenti ideati per scopi diversi, è necessario osservare che, come vedremo, la frattura del tessuto politico-costituzionale rende più difficile il funzionamento di tali meccanismi nel momento attuale.

Procedendo con ordine, il primo strumento invocato per rimuovere Trump dal suo incarico è contenuto nella sez. 4 del XXV Emendamento. La norma stabilisce le procedure di sostituzione del Presidente quando

¹¹ Il *Brandenburg test* è stato ideato dalla Corte in *Brandenburg v. Ohio*, 395 US 444 (1969), per determinare quando un discorso anche intrinsecamente violento possa o meno essere limitato da una legge statale e federale. Nel caso di specie, la Corte si era trovata a giudicare della condanna di un leader del KKK, colpevole di aver tenuto un discorso pubblico infarcito di insulti razziali dispregiativi, concludendo che il reo aveva sostenuto la necessità «di dover compiere qualche vendetta». Nel dirimere la controversia, la Corte ha ritenuto che lo stato dell’Ohio avesse violato il Primo emendamento della Costituzione, perché un *public speech* è punibile solo se (1) «it is directed at inciting or producing imminent lawless action and (2) it is likely to incite or produce such action».

¹² J. SOMES, *Sedition at the Capitol*, cit. Per una valutazione dei numerosi crimini federali potenzialmente commessi dagli assaltatori del 6 gennaio, v. *Federal Criminal Law: January 6, 2021, Unrest at the Capitol*, CRS Report LSB10564, 12 gennaio 2021, <https://crsreports.congress.gov/>.

egli sia «unable to discharge the powers and duties of his office». In tali evenienze, laddove il Presidente non riconosca autonomamente la propria inabilità ai sensi della sez. 3, la facoltà di avviare il processo di rimozione viene affidata al Vicepresidente e alla maggioranza del governo¹³. Introdotta nel 1963 a seguito dell'assassinio del Presidente Kennedy per prevenire eventuali vuoti di potere ma mai attivata nel corso della storia americana, la sez. 4 prevede che in caso di conflitto sulla perdurante incapacità tra il Presidente, da un lato, e il suo Vice e la maggioranza del suo *Cabinet*, dall'altro, la decisione finale spetti al Congresso che è chiamato a dichiarare l'eventuale rimozione con la maggioranza qualificata dei due terzi. La disposizione, che non ha mancato di sollevare più di un dubbio interpretativo, è stata presa in considerazione dalla Speaker della Camera Pelosi e votata dalla Camera¹⁴. In realtà, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione stabilisce come essa fosse stata pensata «avendo in mente situazioni di grave declino psicofisico del Presidente in carica» come avvenuto, ad esempio, «negli ultimi due anni di mandato del Presidente Woodrow Wilson»¹⁵; proprio tornando alla *ratio* dell'istituto, sebbene non siano mancate letture più aperte al suo utilizzo nei confronti di Trump¹⁶, la sua applicazione avrebbe conseguito un risultato simbolicamente importante ma sostanzialmente inutile, portando alla sostituzione di un Presidente a pochi giorni dalla fine naturale del suo

¹³ La sez. 3, in particolare, regola la procedura della inabilità pro-tempore del Presidente qualora egli riconosca di essere – anche per un breve periodo – inabilitato a svolgere i compiti della sua carica attraverso una dichiarazione scritta fatta pervenire al Vicepresidente. La sez. 4, invece, regola le procedure nel caso in cui siano il Vicepresidente e la maggioranza di governo a certificare la sopravvenuta incapacità del Presidente anche contro la precisa volontà di quest'ultimo.

¹⁴ Cfr. Resolution 785775|3, <https://www.speaker.gov>.

¹⁵ Come riportato da G. DELLE DONNE, *Potenzialità e limiti del XXV emendamento*, in *La transizione: l'America dopo Trump*, in *DPCE online*, 4 febbraio 2021, nota 5 «secondo il senatore Birch Bayh, uno dei padri del XXV emendamento, la procedura della Section 4 non avrebbe potuto essere intesa come uno strumento per sfiduciare un Presidente impopolare (cfr. J.K. GOLDSTEIN, *Talking Trump and the Twenty-fifth Amendment*, in *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, vol. 21, 2018, p. 117).

¹⁶ C.R. SUNSTEIN, *Does the 25th Amendment Apply to Trump? Quite Possibly*, in www.bloomberg.com, 7 gennaio 2021.

mandato¹⁷. In ogni caso, il rifiuto del Vicepresidente Pence di attivare la disposizione ha definitivamente escluso il ricorso a tale strumento, aprendo di fatto la porta alla procedura di *Impeachment*¹⁸.

Per quanto attivato solo quattro volte nella storia (di cui ben due nei confronti di Trump), l'*impeachment* presidenziale costituisce uno dei meccanismi costituzionali più controversi e discussi del sistema costituzionale americano. Come noto, l'art. II sez. 4 elenca i comportamenti punibili («Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors»), mentre l'art. I affida rispettivamente alla Camera la facoltà di formulare le accuse al Presidente (sez. 2 cl. 5) e al Senato il compito di giudicarlo (sez. 3 cl. 7). Oltre alla incerta natura di strumento a cavallo tra un giudizio di natura politica o giuridica, molteplici sono le problematiche relative all'attivazione e al funzionamento di tale congegno, a partire dalla non pienamente intelligibile nozione di «other High Crimes Misdemeanors»¹⁹. Il principale dubbio sulla azionabilità del secondo *Impeachment* nei confronti di Trump riguarda però in particolare la sua condizione di Presidente uscente. Quale meccanismo di *checks and balances*, infatti, l'*Impeachment* è funzionale alla rimozione dei «civil officials» durante il loro in-

¹⁷ Va peraltro ricordato che, come acutamente osservato da G.F. FERRARI, *An endless story?*, in *La transizione: l'America dopo Trump*, in *DPCE online*, 13 gennaio 2021, la procedura del XXV Emendamento «aveva il vantaggio di rimuovere dalla scena politica la persona di Trump e di lasciare a Pence di accordare il perdono a membri della famiglia e stretti collaboratori del Presidente e/od a lui stesso».

¹⁸ Cfr. B. SPRUNT, *Text Of House Resolution Urging Pence To Invoke 25th Amendment*, in *NPR*, 12 gennaio 2021, <https://www.npr.org/>.

¹⁹ Mentre la definizione dei termini «treason and bribery» è sufficientemente chiara, il significato di «high crimes and misdemeanors» non è realmente supportato da una chiara qualificazione giuridica e, nel solco della common law, si sviluppa maggiormente a partire dai precedenti. Cfr. J. STORY, *Commentaries on the Constitution of the United States*, 1833, §§ 795-798: «Not but that crimes of a strictly legal character fall within the scope of the power, (for, as we shall presently see, treason, bribery, and other high crimes and misdemeanours are expressly within it;) but that it has a more enlarged operation, and reaches, what are aptly termed, political offences, growing out of personal misconduct, or gross neglect, or usurpation, or habitual disregard of the public interests, in the discharge of the duties of political office. These are so various in their character, and so indefinable in their actual involutions, that it is almost impossible to provide systematically for them by positive law».

carico, come già ricordato da Justice Joseph Story secondo il quale esso «is inapplicable to officials who have left their position because removal – a primary remedy that the impeachment process authorizes – is no longer necessary»²⁰. Ciononostante, dopo gli eventi del 6 gennaio, parte della dottrina ha comunque tentato di verificare l’esperibilità di tale strumento, perché l’art. I sez. 7 cl. 3 prevede, tra le sanzioni «non accessorie»²¹, l’incandidabilità a qualunque ufficio federale. Lo strumento non avrebbe quindi operato in funzione sanzionatoria incidendo sulla posizione in corso e quale strumento a presidio del rischio *attuale* ma, esercitando l’effetto di impedire a Trump una ricandidatura per la tornata elettorale del 2024, in un’ottica preventiva volta a contenere o a evitare rischi futuri. Quale che sia la corretta interpretazione costituzionale della clausola, non va dimenticato che, per sua natura, il processo di *Impeachment* contiene un ampio grado di politicità, e dunque – data la *supermajority* richiesta – difficilmente avrebbe potuto portare ad una condanna. E così in effetti è stato: il 13 gennaio la Camera ha avviato la procedura con 232 voti a favore contro 197²², ma meno di un mese più tardi la maggioranza democratica in Senato, pur coadiuvata da dieci senatori repubblicani, non è riuscita a raggiungere i 67 voti necessari per la condanna. Questo (prevedibile) esito ha dato ragione a chi, in dottrina, aveva giudicato «l’attivazione dell’*Impeachment* un ulteriore contributo all’aggravarsi delle tensioni politiche», capace cioè di allargare la frattura «tra l’*establishment* di Washington e il leader populista» e di offrire a Trump una sponda, persino accreditandolo «quale prossimo candidato alle elezioni presidenziali»²³.

Il terzo strumento, conosciuto come *Disqualification Clause*, è, infine,

²⁰ Come riportato da J. COLE-T. GARVEY, *The Impeachment and Trial of a Former President*, in *CRS Report*, LSB10565, 15 gennaio 2021, p. 2, <https://crsreports.congress.gov/>.

²¹ Così G.F. FERRARI, *An endless story?*, cit. Di diverso avviso, nella dottrina italiana A. BURIATTI, *Da Trump a Biden: è il momento di ricucire gli strappi*, in *La transizione: l’America dopo Trump*, in *DPCE on line*, 18 gennaio 2021, secondo cui invece «La disqualification è infatti una condanna accessoria rispetto alla condanna principale della rimozione dalla carica».

²² H.Res.755 – 116th Congress (2019-2020) – Impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors.

²³ A. BURIATTI, *Da Trump a Biden: è il momento di ricucire gli strappi*, cit., p. 3.

contenuto nella sez. 3 del XIV Emendamento, ove si vieta di ricoprire incarichi pubblici a coloro che, pur avendo prestato giuramento per sostenere la Costituzione, abbiano posto in essere una insurrezione (*engage in insurrection or rebellion*) contro la stessa²⁴. La disposizione era stata introdotta dopo la Guerra Civile per impedire ai confederati di interferire con le istituzioni della riunita Repubblica e, specificamente, per sanzionare i rivoltosi prevenendo una loro possibile futura candidatura. Non è inoltre trascurabile come questa forma di tutela dell'ordinamento sia accompagnata dal vantaggio di poter essere attivata con un voto a maggioranza semplice. In una tale affermazione sono condensate due delle principali ragioni che hanno portato giuristi e storici del calibro di B. Ackerman²⁵, N. Feldman²⁶ e E. Foner²⁷ ad invitare esplicitamente il Congresso a preferire tale strumento all'*Impeachment*. Anche la procedura della *Disqualification Clause* però, analogamente a quanto accade per gli altri strumenti menzionati, presenta incertezze interpretative. In primo luogo, la dottrina discute da tempo sul fatto che tale disposizione sia o meno *self-executing*²⁸; in secondo luogo, il XIV emendamento non definisce i termini "insurrection or rebellion"²⁹, e sebbene la Costituzione contenga

²⁴ Sez. 3 XIV Amendment US Constitution: «No Person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability».

²⁵ B. ACKERMAN-G. MAGLIOCCA, 1° febbraio 2021, *Impeachment won't keep Trump from running again. Here's a better way*, in *The Washington Post*, 11 gennaio 2021, <https://www.washingtonpost.com/>.

²⁶ N. FELDMAN, *Trump's 2024 Hopes Just Crashed Into the 14th Amendment*, Bloomberg, 11 gennaio 2021, <https://www.bloomberg.com>.

²⁷ E. FONER, *Impeachment may not work. Here's the next best way to dump Trump*, in *The Washington Post*, 12 gennaio 2021, <https://www.washingtonpost.com>.

²⁸ Cfr. per tutti, G. MAGLIOCCA, *Amnesty and Section Three of The Fourteenth Amendment*, in *36 Constitutional Commentaries*, 2021, p. 87 ss.

²⁹ Il problema non è di poco conto, e si collega strettamente alle problematiche relative alla definizione del termine "sedition" descritte in precedenza. Come ricordato da

una clausola che sembra affidare al Congresso tale compito³⁰, la Corte suprema – seppur in un caso non riguardante il XIV Am. – ha invece ritenuto che spetti al Presidente determinare in concreto quando «a civil disturbance rises to the level of an insurrection»³¹. Infine, la norma ha avuto una funzione storicamente limitata alla *Reconstruction Era*, trovando applicazione per pochi anni fino all'adozione dell'*Amnesty Act* del 1872 che, votato dalla maggioranza dei 2/3 del Congresso, aveva rimosso la sanzione a carico dei Confederati e dei loro simpatizzanti: è stato così ipotizzato che, in assenza di una specifica legge del Congresso, la legge del 1872 possa forse esonerare dalla applicazione della sez. 3 del XIV emendamento anche coloro che si sono macchiati di atti di insurrezione dopo tale data³².

N. Feldman, cit., infatti *Trump's 2024 Hopes Just Crashed Into the 14th Amendment*, cit. «It's worth noticing that the 14th Amendment does not use the word "sedition," which is often employed to describe verbal acts that organize or plan an insurrection. That absence could be used by Trump or his lawyers to argue that even if the march on the Capitol was an insurrection, and even if Trump verbally helped bring it about, he was not himself "engaged" in insurrection for purposes of the 14th Amendment ban on holding office. (...) The question then becomes whether Trump actually incited insurrection. Answering this question in a constitutional way will not be simple. If this were a criminal prosecution, the First Amendment would apply, and the relevant test would be the one drawn from the landmark 1969 case *Brandenburg v. Ohio*».

³⁰ Cfr. Art. 1, Sez. 8, cl. 15, U.S. Constitution che attribuisce al Congresso il potere di richiamare la milizia «to suppress Insurrection». Non va dimenticato, inoltre, dimenticato che la sez. 5 del XIV Emendamento investe il Congresso del «power to enforce [the Amendment] by appropriate legislation», e pertanto «A legislative determination that an insurrection occurred pursuant to one of these constitutional authorities would likely at least be accorded judicial weight in the event of a prosecution for insurrection or any procedure Congress might put in place to determine disqualification under Section 3» (cfr. J.E. ELSEA, *The Insurrection Bar to Office: Section 3 of the Fourteenth Amendment*, in *CRS Report*, LSB10569, 7 settembre 2022, p. 3, <https://crsreports.congress.gov>).

³¹ Cfr. *Luther v. Borden*, 48 US 1 (1849).

³² Come ricordato da J.E. ELSEA, *The Insurrection Bar to Office: Section 3 of the Fourteenth Amendment*, cit., «The Amnesty Act removed the disqualification from most Confederates and their sympathizers and was enacted by a two-thirds majority of Congress in accordance with the terms of Section 3. Some argue the Amnesty Act operates retrospectively. In a recent case, *Cawthorn v. Amalfi*, the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit found that the act does not apply to later insurrections or treasonous acts».

Dal momento che nessuno dei tre meccanismi costituzionali citati ha potuto interamente risolvere la crisi democratica originata dai tragici eventi del 6 gennaio, è probabile che l'attività di accertamento delle responsabilità del Presidente saranno inizialmente demandate al sistema penale e/o dalla Commissione d'inchiesta parlamentare e che, solo successivamente, sarà possibile valutare l'opportunità di attivare la *Disqualification Clause*.

3. "This is not Dissent!". *Disaccordo politico e diritto costituzionale.*

Oltre che a invitare ad una riflessione sul termine "sedition", il discorso del Presidente Biden merita di essere analizzato anche a partire dalla premessa logica: «this is not dissent!». La parola "dissent" assume infatti un rilievo particolarissimo all'interno del costituzionalismo americano in quanto evidenzia, in modo paradigmatico, uno dei paradossi più profondi delle democrazie liberali in generale – e di quella americana in particolare – nate per costruire un sistema di governo capace di garantire, allo stesso tempo, la pacifica convivenza di tutti i cittadini, lasciando loro la libertà di scegliere i modi diversi con cui perseguire la propria realizzazione. L'essenza del liberalismo ha così coinciso, almeno originariamente, «con l'idea che la politica – l'impiego del comando autoritario per imporre agli uomini taluni tipi di condotta – debba servire esclusivamente o quasi esclusivamente a garantire il rispetto del diritto – inteso come insieme di sfere di autonomia riconosciute al singolo individuo»³³. Seguendo questa intuizione, i *Framers* hanno pertanto delineato un sistema volto ad incanalare e ricomporre le differenti visioni presenti nella società attraverso una duplice garanzia fondata sulla divisione orizzontale e verticale del potere. Partendo dall'assunto per cui «le cause di faziosità non possono venire eliminate» e che dunque occorre pragmaticamente «limitarsi a trovare dei rimedi atti a limitarne gli effetti»³⁴, i costituenti americani hanno costruito un governo articolato in una molteplicità di istitu-

³³ G. BOGNETTI, *Lo Spirito del Costituzionalismo americano. La costituzione liberale*, Torino, 1998, p. 262.

³⁴ Come ricordato da MADISON in *The Federalist* n. 10.

zioni politicamente responsabili nei confronti del popolo da cui attingono la propria legittimazione. Prima ancora che alla tutela dei diritti, pertanto, il sistema costituzionale ha affidato alla struttura dei poteri e ai meccanismi di *checks and balances* il compito di trattenere il disaccordo politico all'interno di una intelaiatura costituzionale comune. L'esperienza americana si connota, in questo modo, per la tensione verso il tentativo di favorire e regolare il dissenso politico attraverso un continuo confronto/scontro istituzionale, concepito quale elemento strumentale alla promozione dell'unità costituzionale (*ex pluribus unum*).

Questo tratto originario è alla base delle tante contraddizioni di un sistema che, pur riconoscendo e celebrando la libertà e l'uguaglianza tra tutti gli uomini come fattori preesistenti allo Stato, ha poi convissuto per molti decenni con la piaga della schiavitù e soffre, ancor oggi, delle ferite di tale paradosso. Pur nelle molte incoerenze, la Costituzione americana è però riuscita per molto tempo a fornire una cornice pratica entro la quale il disaccordo politico ha potuto trovare una composizione pacifica. L'avvento della post-modernità sembra aver scardinato le fondamenta di questo sistema, corrompendo lo spirito del costituzionalismo, e il dissenso politico, un tempo segnale di una democrazia matura, è ormai sfruttato elettoralmente per alimentare una retorica populista anti-sistemica. Quest'ultima, che ha dapprima saputo far breccia nella classe media – cavalcando la dilagante insoddisfazione sociale tradottasi nella vittoria di Trump del 2016 – ha nel tempo contribuito ad infiammare gli animi fino al punto di rottura sfociata nella rivolta di Capitol Hill. Assecondando questa lettura l'ascesa e il declino di Trump altro non sarebbero che l'ultimo capitolo della travagliata crisi della democrazia liberale originata, anche nel nostro continente, dall'insorgere dei populismi nazionalisti.

Vista attraverso le lenti della storia americana, tuttavia, questa lettura rischia di essere insoddisfacente. Il termine "populismo" assume negli Stati Uniti un significato molto diverso da quello utilizzato in Europa per descrivere movimenti demagogici ed anti-sistemici, al punto che costituzionalisti progressisti quali Larry Kramer o Akhil Amar hanno più volte sostenuto come il *popular* (ma anche *populist*) *constitutionalism* rappresenti invece il tratto più originario del sistema democratico-costituzionale americano³⁵.

³⁵ Come sostenuto da L. KRAMER, *Popular Constitutionalism*, in 92 *California Law*

Inoltre, pur rappresentando sicuramente un'anomalia del sistema, Trump non è certo il primo politico americano ad aver usufruito di argomenti demagogici per fini elettorali. Pioniere in questo senso è stato infatti il *People's Party* che, già nel XIX secolo, aveva cavalcato le condizioni economiche dei coltivatori del sud per costruire un'agenda politica volta a «restore the Government of the Republic to the hands of the 'plain people' with whom it originated»³⁶. Infine, il ricorso a *'We the People'* definisce una costante della storia politica americana e molti sono i Presidenti, da Lincoln fino a Roosevelt, che hanno fatto leva sulla legittimazione popolare per promuovere i propri programmi di trasformazione formale ed informale della Costituzione.

Proprio il caso di Roosevelt rappresenta un punto di osservazione privilegiato per comprendere a fondo i tratti distintivi del populismo americano. Eletto alla fine del 1932 come l'uomo capace di fronteggiare le indigenze provocate dalla crisi economica del 1929, Roosevelt si è rivolto fin da subito al popolo promettendo un *New Deal* capace di rispondere agli incombenti bisogni materiali e spirituali. Primo tra i presidenti moderni, egli ha fatto larghissimo uso dei nuovi strumenti di comunicazione tramite i quali, interpellando direttamente i cittadini, è riuscito a giustificare l'adozione di una politica profondamente distante dal tradizionale assetto liberale, smussando anche le prime resistenze della Corte Suprema³⁷.

La figura di Roosevelt incarna in modo paradigmatico le peculiarità del popolarismo americano: ponendosi come l'uomo capace di restituire

Review, 4, 2004, p. 962 «The Constitution of the United States originated within a system of "popular constitutionalism". In this system, government officials were required to do their best to interpret the Constitution (...), but their interpretations were not authoritative and were instead subject to direct supervision and correction by the superior authority of "the people themselves"». Analogamente, A.R. AMAR, *A Few Thoughts on Constitutionalism, Textualism, and Populism*, in 65 *Fordham L. Rev.*, 1997, p. 1657 "I might say that I am a constitutionalist, a textualist, and a populist».

³⁶ M. KAZIN (a cura di), *The Concise Princeton Encyclopedia of American Political History*, Princeton, 2011, p. 384.

³⁷ Le prime leggi del *new deal* conflaggevano apertamente «con gli indirizzi giurisprudenziali che si erano consolidati nel precedente periodo liberale (...)» e furono quindi dichiarate incostituzionali per sconfinamento del Congresso e per l'uso improprio dei suoi poteri» Cfr. G. BOGNETTI, *Lo spirito del Costituzionalismo americano, La Costituzione democratica*, cit., p. 37.

al popolo la stabilità economica perduta, egli ha incanalato il dissenso all'interno della divisione dei poteri, innescando un conflitto tra questi (e in particolar modo con la Corte suprema) che è sfociato in una torsione costituzionale dei tradizionali assetti liberali. Tale trasformazione ha cambiato nel profondo l'intero sistema, legittimando la figura del presidente come quella dell'uomo del popolo e attribuendogli, informalmente, l'indirizzo politico della nazione; nasce con Roosevelt l'epoca della «presidenza imperiale»³⁸ che consegnerà ai successivi presidenti americani un importante controllo sulle decisioni amministrative, esecutive, militari e finanziarie e – grazie alle deleghe del Congresso – anche legislative. Le elezioni del 2016 si pongono in continuità con questo scenario. Sfruttando il diffuso malcontento sociale, Trump ha sfidato l'intero *establishment* repubblicano e democratico promettendo al popolo deluso di riportare il governo sotto il controllo dell'*ordinary man*. Con cinico tempismo, Trump ha quindi fatto uso di congegni già presenti nel sistema politico per il suo personale tornaconto: in primo luogo, rivolgendosi direttamente al popolo tramite i *social network*, Trump ha replicato la strategia di Roosevelt che, grazie alla radio, era riuscito a persuadere i cittadini dell'epoca della bontà delle proprie azioni³⁹. Ma, ancor più in profondità, durante il suo mandato Trump ha utilizzato la crescita dei poteri presidenziali generati dalla torsione costituzionale del *New Deal*. Non è un caso, ad esempio, che il conflitto sulla costruzione del muro di confine con il Messico si sia risolto grazie all'uso estensivo degli *Emergency powers*, cui copiosamente hanno attinto tutti i Presidenti da Roosevelt in poi⁴⁰; se è quindi vero che tale decisione poteva apparire «pretestuosa ed inconsi-

³⁸ A.M. SCHLESINGER, *The Imperial Presidency*, Boston, 2004.

³⁹ Emblematico, in questo senso, è il *Fireside Chat* n. 9, discorso dal caminetto trasmesso via radio alla nazione americana in cui Roosevelt, attraverso la metafora dei tre cavalli, aveva apertamente criticato la Corte suprema per le sue decisioni conservatrici, descrivendola come un potere antidemocratico che si contrapponeva al volere del popolo e minacciando l'adozione di un ampio piano di riforma della stessa (c.d. *Court Packing Plan*): «We have, therefore, reached the point as a nation where we must take action to save the Constitution from the Court and the Court from itself». Cfr. <https://millercenter.org>.

⁴⁰ Per una analisi della problematica, si permetta di rinviare a L.P. VANONI, *Il muro di Trump tra emergency powers e separazione dei poteri*, in *Quad. Cost.*, 2, 2019, p. 453 ss.

stente»⁴¹, è altrettanto vero che l'(ab)uso dei poteri emergenziali non costituisce un *unicum* della amministrazione Trump perché, anche in passato, la stragrande maggioranza delle dichiarazioni di emergenza «concerned policy problems that were neither unforeseen nor exigent in nature»⁴².

4. *Costituzione e polarizzazione: alle origini della crisi della democrazia americana.*

Il modo in cui Trump ha vestito i panni di Presidente riflette l'estremizzazione di una frattura del sistema che precede la sua candidatura; la traslazione dell'indirizzo politico dal Congresso al Presidente successiva al *New Deal* ha generato uno sbilanciamento dell'equilibrio originariamente pensato dai *Framers* per contenere il dissenso e un'estensione dei poteri presidenziali non più facilmente controbilanciabile. Come acutamente profetizzato da Ackerman più di dieci anni fa, «sono proprio le stesse caratteristiche che hanno fatto della presidenza un podio per tribuni del popolo credibili come Lincoln o Roosevelt che stanno oggi tramando, in condizioni del tutto diverse, per farne negli anni a venire un veicolo di populismo demagogico e incurante delle leggi»⁴³.

Ciò non significa che Trump non costituisca al contempo una stravagante anomalia. Una differenza sostanziale tra il suo populismo e quello di Roosevelt risiede, infatti, nel diverso utilizzo del disaccordo politico: se il secondo aveva fatto aggio sul disaccordo politico al fine di favorire la nascita di un nuovo patto sociale, il primo ha enfatizzato il dissenso per promuovere se stesso come il leader capace di contrapporsi ad istituzioni elitarie e corrotte. In sintesi, invece che 'We the People', il trumpismo incoraggia 'Me the People'⁴⁴: «in contrast to the rich history of U.S. popu-

⁴¹ Come ricordato K.L. SCHEPPELE, *Trump's not-Emergency Emergency Part II*, in *Verfassungblog*, 17 febbraio 2019.

⁴² S. ESTREICHER-D. MOOSMANN, *President Trump's Emergency Wall Declaration: A Guide to the Legal Issues*, in *Verdict*, 4 marzo 2019, <https://verdict.justia.com>.

⁴³ B. ACKERMAN, *Tutti i poteri del Presidente*, Bologna, 2010, p. 17.

⁴⁴ Per usare il termine coniato da N. URBINATI, *Me the People. How Populism Transforms Democracy*, New York, 2019.

lism, Trump is an anti-establishment elitist. He is better than everyone, i.e. both the elite and the people!»⁴⁵.

Un simile elemento di divergenza tra le due posizioni si giustifica laddove si inquadri il trumpismo nell'era post-democratica, ovverosia in un contesto in cui «la democrazia sembra aver perso quei legami emotivi che l'avevano un tempo sostenuta» mentre «la politica è diventata sempre più tecnocratica» e incline a «sostenere la sovranità del calcolo razionale e dell'interesse personale»⁴⁶. Tale quadro di riferimento costituisce un terreno fertile sul quale la rabbia e il risentimento della classe media, unitamente al fenomeno egoriferito alle *identity politics* promosso da parte della società più abbiente⁴⁷, hanno scavato un solco profondo tra popolo ed *elites* provocando una grave polarizzazione identitaria. Come ricordato da un recente studio, «the partisan animosity» presente oggi negli Stati Uniti non ha eguali nel mondo perché «no established country in recent history has been deeply polarized as the US»⁴⁸.

Sarebbe però un errore attribuire le colpe di tale polarizzazione unicamente alla figura di Trump. Secondo i dati riportati quasi dieci anni fa dal *Pew Research Center*, infatti, l'estremizzazione ideologica tra repubblicani e democratici era già ben presente durante la presidenza Obama, quando «partisan antipathy [was] deeper and more extensive than at any point in the last two decades»⁴⁹, e l'attuale divisione nel Congresso che

⁴⁵ C. MUDDE, *The Trump phenomenon and the European populist radical right*, in *The Washington Post*, 26 agosto 2015.

⁴⁶ C. CROUCH, *Identità perdute*, Bari-Roma, 2019, pp. 84-85.

⁴⁷ Degne di rilievo sono, a questo riguardo, le considerazioni di M. LILLA, *L'identità non è di sinistra*, Venezia, 2017: «come in uno strano gioco di immedesimazione, le forze politiche progressiste sembrano ogni giorno più ossessionate da tutto ciò che è marginale. Che si tratti di minoranze o gruppi vulnerabili da difendere questo atteggiamento ha origine (...) in una concezione radicalmente individualista della politica che si è sviluppata negli ultimi decenni (...) che abbiamo imparato a chiamare *identity politics*: un fenomeno egoriferito e antipolitico».

⁴⁸ Cfr. lo studio condotto prendendo ad esame gli ultimi cento anni di oltre 200 democrazie da J. MCCOY-B. PRESS-M. SOMER-O. TUNCE, *Reducing Pernicious Polarization: A Comparative Historical Analysis of Depolarization*, in *Carnegie Endowment for International Peace Report*, 5 maggio 2022.

⁴⁹ Cfr. *Political Polarization in the American Public*, in *Pew Research Report*, 12 giugno 2014, <https://www.pewresearch.org/>.

rende arduo ogni compromesso legislativo ha persino «roots that go back decades»⁵⁰. Individualizzando il bisogno di riconoscimento del popolo, la polarizzazione identitaria sembra aver ormai intaccato quello spirito dialogico che consentiva di riassorbire il dissenso sociale all'interno di una comune cornice costituzionale. In questo contesto, il disaccordo politico – un tempo linfa della democrazia americana e motore dei grandi movimenti civili degli anni '60⁵¹ – è oggi mutato in risentimento, rabbia e odio per l'oppositore politico; mentre in passato era comune in America imbattersi in elettori che, il giorno dopo la contesa elettorale, commentavano il risultato con la frase «right or wrong he's my President», a pochi mesi dalle presidenziali del 2020 ben 89% dei repubblicani e 90% dei democratici ritenevano che una vittoria dell'avversario «would lead to “lasting harm” to the United States»⁵².

Sotto il profilo giuridico, inoltre, l'attuale polarizzazione politico-identitaria è entrata in tensione con lo sviluppo storico del costituzionalismo americano, che ha per lungo tempo privilegiato la dimensione concreta del diritto intrecciando tradizioni e pratiche giuridico-istituzionali in un tessuto politico di sostanziale *fairness* costituzionale. Più ancora che su regole giuridiche scritte centinaia di anni fa, il sistema americano si regge così su un patto non scritto fatto di consuetudini e riconoscimenti reciproci che celebrano, anche implicitamente, il rispetto per le istituzioni democratiche.

Chiara esemplificazione ne sono i meccanismi elettorali presidenziali originariamente pensati per fornire a tale carica una doppia legittimazio-

⁵⁰ Cfr. D. DELSIVER, *The polarization in today's Congress has roots that go back decades*, in *Pew Research Center*, 10 marzo 2022, <https://www.pewresearch.org/>: “Both parties have moved further away from the ideological center since the early 1970s. Democrats on average have become somewhat more liberal, while Republicans on average have become much more conservative».

⁵¹ Si v. (ad esempio) G. CORSINI, *L'America del dissenso*, Roma, 1966: «c'è una parte di America che dissente (...) e respinge categoricamente i miti del passato e del presente (...) in parte è sconcertata e sorpresa, in parte delusa e atterrita, ma al tempo stesso è anche sollecitata a cercare una nuova interpretazione della realtà per poter affrontare in modo nuovo i problemi assillanti all'era che viviamo».

⁵² M. DIMOCK-R. WIKE, *America is exceptional in the nature of its political divide*, in *Pew Research Center*, 10 marzo 2022, <https://www.pewresearch.org/>.

ne democratica proveniente dal popolo e dagli Stati⁵³, che in epoca moderna hanno invece prodotto risultati elettorali in cui il vincitore può ottenere milioni di voti popolari meno del suo avversario. Proprio in una di queste occasioni, peraltro, il sistema elettorale americano ha sperimentato il suo punto di tensione massimo; nelle famose elezioni del 2000, infatti, il riconteggio dei voti della Florida – determinanti per l'elezione del 43° Presidente – ha aperto un'aspra contesa legale risolta dalla Corte suprema nella contestatissima decisione *Bush v. Gore* (2000)⁵⁴. Al di là delle considerazioni di carattere strettamente giuridico, il caso ha mostrato tutte le fragilità di regole che, ideate duecento anni fa, non sembrano più in grado di reggere il peso di un sistema composto ormai da cinquanta Stati e oltre trecento milioni di persone.

Eppure proprio quella occasione ha anche svelato la natura più autentica dello spirito del costituzionalismo americano, che è forgiato da un rispetto quasi sacrale per le istituzioni repubblicane testimoniato in modo esemplare dalle parole pronunciate dallo sconfitto Al Gore poche ore dopo la decisione della Corte: «while I strongly disagree with the court's decision, I accept it (...) and for the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession». Dopo aver amaramente accettato la sconfitta, Gore si è poi rivolto ai suoi elettori delusi, ricordando loro che «while there will be time enough to debate our continuing differences, now is the time to recognize that that which unites us is greater than that which divides us» perché «there is a higher duty than the one we owe to political party. This is America and we put country before party; we will stand together behind our new president»⁵⁵. Lette vent'anni dopo alla luce della dottrina della *steal election* e della retorica dello sciamano di Capitol Hill, le parole di Gore mostrano la distanza tra l'originaria idea di ricomporre il dissenso politico all'interno di una cor-

⁵³ Cfr. art. II sez. 1 cl. 3 US Const «Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress».

⁵⁴ Cfr. *Bush v. Gore*, 531 U.S. 98 (2000). In commento alla decisione v. (in lingua italiana) F.G. PIZZETTI, *Bush v. Gore*, Torino, 2002.

⁵⁵ Cfr. A. GORE, *2000 Presidential Concession Speech*, 13 dicembre 2000, www.americanrhetoric.com.

nice comune e l'attuale strumentalizzazione egocentrica della polarizzazione politico-sociale. È questa distanza che ha favorito l'ascesa di Trump e che gli consente, ancora oggi, di insistere su una visione personalistica della Repubblica che, avviando una torsione antidemocratica, finisce con l'alimentare insurrezioni e autoritarismi.

5. *Conclusioni.*

In un discorso tenuto nel 1937, Roosevelt aveva descritto il popolo americano come l'insieme di uomini comuni che «unlike some lawyers, have respected as sacred all branches of their government»; un sentimento di sacralità per la Costituzione e per i poteri ivi disciplinati che è attualmente difficile riscontrare nella società americana.

La classe politica americana sembra oggi convinta che il sistema costituzionale sia infestato da un virus che, una volta espulso dall'organismo, porterà con sé ogni malessere; una volta allontanato Trump dalla vita pubblica, pertanto, la democrazia americana sarà da sola in grado di guarire le proprie ferite. Senza voler minimizzare le gravissime responsabilità dell'ex Presidente, occorre mostrare cautela e rifuggire da un forse non giustificato ottimismo. L'impressione è che Trump sia il sintomo di una malattia più profonda che mina le fondamenta dello stesso ordine liberale e che affligge non solo chi guarda nazionalisticamente al passato sognando di riportare gli Stati Uniti agli antichi fasti, ma anche coloro che, con certa forzatura nostalgico-progressista della realtà, hanno tradotto le dottrine marxiste sulla lotta di classe in una battaglia globale a favore delle *identity politics*. Entrambe queste polarità hanno ideologicamente inquinato la società americana, costruendo un mondo in cui riconoscere, o quanto meno comprendere, le ragioni dell'altro è divenuto ormai impossibile.

Del resto, a leggere le cronache più recenti, anche la strategia dei democratici di sostenere – con milioni di dollari ed *endorsement* ufficiali – la campagna elettorale dei candidati trumpiani più estremi nelle primarie repubblicane sembra inquadrabile quale tentativo di sfruttare il dissenso sociale per un tornaconto elettorale. Interferendo nel processo di nomina degli avversari, il partito democratico ha cavalcato l'onda della polarizza-

zione al fine di sconfiggere, preventivamente, i repubblicani più moderati ed assicurarsi maggiori *chance* di vittoria nelle prossime elezioni di *mid-term* tanto che a farne le spese è stato anche il deputato del Michigan Peter Meijer, ossia uno dei pochi repubblicani ad aver votato per l'*impeachment* dell'ex Presidente.

Dentro una situazione di perenne tensione, al limite di una frattura che pare non più componibile occorre trovare strumenti che consentano di recuperare quell'equilibrio che incarna una delle anime originarie del liberalismo, nato per incanalare il dissenso politico all'interno della separazione tra poteri. È solo recuperando quello spirito originario, magari proprio iniziando da una riforma della ormai arrugginita macchina elettorale, che sarà possibile curare i mali della democrazia americana e ricucire pazientemente gli strappi di un tessuto costituzionale oggi lacerato dai venti impetuosi della polarizzazione identitaria.

SESSIONE POMERIDIANA

CAPITOLO 1

PAROLE PERICOLOSE *IN RETE*:
POTERE, RESPONSABILITÀ E DIRITTI.
UNA INTRODUZIONE

Barbara Randazzo

Nella sessione mattutina del convegno si è restituita la complessità dei linguaggi, comuni e tecnici, connessi alla libertà di espressione, le cui principali problematiche sono state istruite sotto il profilo storico, della filosofia del diritto, del diritto costituzionale, comparato, canonico, ecclesiastico, penale ed europeo.

Nel linguaggio delle Costituzioni e delle Carte dei diritti non è potuta sfuggire la differenza dell'approccio terminologico di matrice americana, che garantisce la libertà di parola (*freedom of speech*), rispetto a quello europeo, che tutela la libertà di espressione (*freedom of expression*), e a quello nostrano che offre protezione alla libertà di manifestazione del pensiero. Si assiste ciononostante a una sostanziale convergenza degli approdi delle giurisprudenze delle rispettive Corti nel definirne il perimetro: il diritto di esprimersi liberamente; di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo disponibile; il diritto di informare e di essere informati; il diritto al silenzio. Siffatta libertà, fondamento delle democrazie, è volta anzitutto a preservare i singoli dalla censura degli Stati, ma anche di società private o di altri privati, salvaguardando il diritto alla partecipazione e al dissenso.

L'indagine intorno alle 'parole pericolose', oltre a imporre la ricerca del perimetro della libertà di espressione in termini positivi (i contenuti), ha reso necessario indugiare anche sui limiti insiti in ogni libertà, e in particolare su quelli preposti alla salvaguardia di interessi generali o di altri diritti quali quello alla reputazione. Si è declinato in tal guisa il lin-

guaggio (giuridico) proprio dei diritti, evocando la tecnica del c.d. ‘*bilanciamento*’ tra diritti diversi, tra diritti individuali e interessi generali, nonché tra diritti omologhi di soggetti diversi.

Nella presente sessione, la discussione si concentrerà in particolare sulle peculiari problematiche poste dalle parole d’odio proferite in rete e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti (giornalisti, direttori, gestori delle piattaforme, ecc.).

Con l’avvento dei *media digitali* si è accentuato in modo esponenziale il *potere* delle parole (umane) di conformare la *realtà* (virtuale), replicando con la ‘*narrazione*’ il potere creativo (e distruttivo) della Parola (divina) dell’Onnipotente, restituito dalla formula del Libro della Genesi: “*e Dio disse e la luce fu*”. Tale inusitato potere ha reso urgente una riflessione intorno all’*an* e al *quomodo* della sua regolazione.

Le straordinarie potenzialità di tali strumenti, infatti, producono effetti su una molteplicità di ambiti tra i quali, non ultimo, quello della protezione dei diritti: si pensi alle *chances* di accessibilità, all’ampiezza e rapidità della diffusione di opinioni, contenuti e informazioni che hanno determinato un importante avanzamento delle garanzie di eguaglianza e di pluralismo delle ‘voci’. Al riguardo la Corte europea dei diritti ha ormai da tempo sottolineato che proprio “*in considerazione della sua accessibilità e della sua capacità di immagazzinare e comunicare vaste quantità di informazioni, Internet svolge un ruolo importante nel migliorare l’accesso del pubblico alle notizie e nel facilitare la diffusione delle informazioni in generale*” (si v. *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito (nn. 1 e 2)*, 2009, § 27). La medesima Corte ha riconosciuto altresì che “[l]’attività espressiva generata dagli utenti su Internet fornisce una piattaforma senza precedenti per l’esercizio della libertà di espressione” (si v. *Delfi AS c. Estonia [GC]*, 2015, § 110).

E tuttavia, pur a fronte del riconoscimento dei grandi benefici forniti da *Internet*, la stessa Corte dei diritti non ha mancato di evidenziare i pericoli connessi alla rapidità con la quale i discorsi d’odio, l’incitamento alla violazione, la diffamazione possono essere disseminati in tutto il mondo, restando disponibili *online* talora in modo permanente (si v. ancora *Delfi AS c. Estonia*, cit., § 110).

Il contributo di PIERLUIGI PERRI affronterà la delicata problematica dei rischi di violazione della riservatezza dei dati personali e della c.d. ‘vi-

ralizzazione' dei discorsi d'odio, prefigurando l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per contrastare gli *hate speech* i cui contorni saranno più compiutamente precisati da SILVIA BRENA, che ci aiuterà a individuare i criteri con i quali riconoscere i discorsi d'odio e gli *haters*, nonché le unità di misura del 'dato culturale'.

Le difficoltà dei legislatori – anche di quello europeo, come ci dirà ILARIA ANRÒ – sono acute dalla dimensione *globale* del fenomeno che solleva anzitutto una serie di dubbi di non poco conto sulla individuazione della *fonte* (giuridica) idonea a regolarlo. Il complesso tema sarà arato da GIOVANNI ZICCARDI, il cui intervento sembra promuovere la valorizzazione di strumenti diversi da quelli giuridici, ritenuti necessari ma insufficienti, mettendo in guardia dal rischio di (inutile) iperregolazione e dalla sopravvalutazione della efficacia regolatoria del diritto in questo ambito.

Qualunque sia la posizione che si ritenga di assumere al riguardo, resta fermo che il linguaggio proprio dell'informatica e quello dell'informazione esigono 'traduzioni' nel linguaggio giuridico, e tuttavia l'elaborazione raggiunta da quest'ultimo sconta ancora una significativa inadeguatezza rispetto alle sfide che è chiamato a fronteggiare.

Anche in questo ambito le Corti sono pioniere, non potendo sottrarsi dal decidere senza venir meno al compito loro affidato di rendere giustizia nel caso concreto.

Le peculiari caratteristiche di *Internet* sono state prese in considerazione e ampiamente valorizzate dalla Corte europea dei diritti, che ha in più occasioni rimarcato la necessità di una regolazione e di controlli *ad hoc*, denunciando la non estensibilità *tout court* della legislazione concernente gli altri media (si v. i puntuali riferimenti nella *Guide to Article 10 of the Convention*, spec. §§ 637-686). Ciononostante la riflessione non può che prendere le mosse dallo stato della legislazione vigente, nazionale ed europea, sui mass media, sia nella prospettiva di una sua estensione (con gli eventuali opportuni adeguamenti) sia, nell'ottica auspicata dalla Corte di Strasburgo, dell'approntamento di una disciplina specifica destinata ai soli *media digitali*.

L'intervento di PAOLO COLONNELLO ci restituirà anzitutto la voce della stampa, fornendo le coordinate della responsabilità del giornalista come delineata dalla disciplina italiana. Verrà qui in rilievo di nuovo il

tema della responsabilità *delle* parole e *per le* parole già toccato negli interventi della mattinata.

Su questo delicatissimo profilo è stata chiamata a pronunciarsi ancora di recente la Corte costituzionale, con l'*ordinanza 132 del 2020*, con cui ha rinviato di un anno la trattazione delle questioni di costituzionalità sollevate dai giudici remittenti per dar modo al legislatore di rimodulare il bilanciamento sotteso agli artt. 595 c.p. e 13 della legge 47 del 1948, nella parte in cui prevedono rispettivamente, in via alternativa e cumulativa, pene detentive e pecuniarie laddove il giornalista offenda la reputazione altrui, travalicando i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica di cui all'art. 21 Cost. Nella decisione richiamata, il Giudice delle leggi sottolinea l'esigenza di "*una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina [...] censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica [...] con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a rischi ancora maggiori che nel passato*". E al riguardo la Corte fa riferimento "*agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica – e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato*" (cit. n. 7.3 Considerato in diritto).

La piena sintonia delle giurisprudenze costituzionale ed europea in materia risulta evidente; lo dimostra da ultimo anche la *sentenza 150 del 2021*, con cui sarà poi definito il giudizio costituzionale sospeso con l'*ordinanza* poc'anzi menzionata.

La Corte dei diritti ha chiarito in più occasioni che gli Stati sono tenuti a disciplinare l'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare adeguata tutela alla reputazione delle persone, senza spingersi tuttavia sino a introdurre misure atte a dissuadere i media dallo svolgere a pieno il ruolo essenziale di "*public watchdog*" loro affidato. Sotto tale profilo, inoltre, la Corte di Strasburgo ha anche precisato che la previsione di sanzioni detentive produce il c.d. "*chilling effect*" rispetto alla libertà dei giornalisti, e si riverbera pertanto sul giudizio di proporzionalità da con-

dursi al fine di saggiare la legittimità dell'ingerenza statale (si v., ex *multis*, *Goodwin c. Regno Unito*, 1996, §§ 39, pp. 113-114).

Quanto all'eventuale adeguamento della legislazione concernente la responsabilità del giornalista e del direttore del giornale anche ai media digitali, non possono sottacersi le delicatissime questioni connesse alla discussa responsabilità dei gestori delle diverse piattaforme.

Merita inoltre di essere menzionata in questa sede l'emersione di una peculiare tipologia di giornalismo (e di giornalista), vale a dire il "*citizen journalism*": una formula di creazione giurisprudenziale, derivata dall'osservazione da parte della Corte dei diritti del funzionamento di *YouTube*, sito *web* di *video-hosting* sul quale gli utenti possono caricare, visualizzare e condividere video. La Corte europea, riconoscendo l'importanza di tale mezzo per esercitare la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee, osserva come "*political content ignored by the traditional media is often shared via YouTube, thus fostering the emergence of citizen journalism*" (così *Cengiz e altri c. Turchia*, 2015, § 52). Le problematiche di una siffatta tipologia di giornalismo sono ovviamente ancora tutte da esplorare e, tuttavia, se ne intuiscono i futuri possibili sviluppi.

Infine, tornando alle 'parole pericolose', si deve ricordare che la giurisprudenza europea, richiamando anche le linee guida del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, consente il ricorso a sanzioni detentive in determinate circostanze: "*the imposition of a prison sentence for an offence in the area of political speech will be compatible with freedom of expression as guaranteed by Article 10 of the Convention only in exceptional circumstances, notably where other fundamental rights have been seriously impaired, as, for example, in the case of hate speech or incitement to violence*" (così *Bingöl c. Turchia*, 2010, § 41).

Il bilanciamento così realizzato dalla Corte di Strasburgo mette bene in luce le ragioni e i termini della questione posta dal titolo dell'odierno convegno che ora dovrà essere declinato '*in rete*' con l'indispensabile ausilio dei linguaggi dell'informatica e dell'informazione.

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITÀ DEL GIORNALISTA

Paolo Colonnello

«Tutti i media sono metafore attive in quanto hanno il potere di tradurre l'esperienza in forme nuove». Così scrive il sociologo e semiologo americano Marshall McLuhan nella sua "concezione dei media", definendo con precisione il potere dei media e il loro significato. Metafora è parola greca, *metaphérein*, che significa trasportare e in questo senso diventa il punto di partenza fondamentale per capire i media e la loro funzione, che non è in realtà soltanto quella di trasferire da un luogo all'altro qualcosa di comunicabile (non a caso sono "mezzi" di comunicazione) ma di tradurre un'esperienza in quanto tale in qualcosa di significativo, un circolo che in definitiva, una volta innescato, trasforma il mittente, il ricevente e il messaggio. Metafore attive, i media portano, veicolano e insieme, quindi, trasformano. Cosa è dunque una notizia? È un'esperienza che il giornalista testimonia, trasporta e offre al pubblico dopo averla filtrata con le sue conoscenze: intellettuali, morali, personali, politiche.

Chiedo scusa per la lunga premessa, ma credo sia necessaria per inquadrare con la migliore approssimazione possibile il ruolo, la funzione e l'azione del giornalista che dunque, come già si può capire, svolge una funzione fondamentale nella società esercitando questo potere di "traduzione" e veicolazione dell'esperienza/notizia. Gravandosi in definitiva di non poche responsabilità che ultimamente sembrano però diluirsi nel gran marasma dei nuovi media la cui diffusione trasforma tutti noi in "cacciatori" e "raccoglitori" di notizie, nonché in diffusori, facendo talvolta venire meno la consapevolezza dell'enormità di ciò che si diffonde.

L'enormità del portato di una notizia, delle sue conseguenze e ripercussioni, si può ben comprendere pensando ad esempio alle guerre. Non è un caso che oggi proprio le guerre si combattano prima di tutto sul piano mediatico. E non mi riferisco solo alla pirateria informatica ma alla vera e propria “*disinformatia*” – ad opera di apparati ben organizzati istruiti dalle varie intelligence – che circola sempre intorno ai conflitti la cui prima vittima, non a caso, è proprio la verità. La differenza tra le notizie diffuse nel secolo scorso e nell'odierna società è fatta dall'estrema velocità con cui corrono le informazioni e di conseguenza dalla quasi impossibilità di esercitare una critica, o per lo meno una riflessione approfondita su ciò che viene diffuso: l'overdose di informazione, sospetto, non ci rende tutti più informati ma solo degli ingredienti spesso inerti di questa circolarità frenetica, oppure dei contenitori ormai tracimanti di nozioni e informazioni, privati della consapevolezza di una responsabilità personale che ci riguarda più da vicino di quanto potremmo mai sospettare, sebbene la velocità delle informazioni contribuisca a sostituire frequentemente (e quindi poi a farci dimenticare) l'oggetto delle nostre attenzioni, diluendo perciò la portata stessa di una notizia. Un esempio? La guerra in Ucraina che, pur rimanendo uno straordinario incubatore di ansie, dopo appena tre mesi dal suo inizio è già passata in secondo piano nell'agenda dettata dal circo mediatico che a scampo di equivoci non è fatto solo da giornalisti o direttori di giornali o conduttori di *talk show*, ma da tutti noi e dagli algoritmi che monitorano il nostro grado di attenzione e di “click” sulle notizie. Sebbene non vi sia ancora un'ammissione dichiarata e palese in questo senso, la prima cosa cui guardano al mattino le riunioni delle redazioni giornalistiche è lo “share” delle notizie, il loro gradimento, il loro “appeal”. E in base a questo gradimento vengono impostati i “timoni” e i “menù” dei giornali.

Prendiamo ora in esame il linguaggio: se la principale funzione della lingua è quella di comunicare e se il linguaggio è performativo della realtà, allora usare per esempio parole scorrette significa già esercitare una prima forma di violenza. E questo avviene, e soprattutto è avvenuto, nel caso dei “femminicidi” e della violenza contro le donne: “raptus”, “conseguenza inevitabile”, persino “gesto comprensibile”, sono tutti modi di utilizzare parole sbagliate in contesti delicati. I dati raccolti sul fenomeno della violenza alle donne sono sconcertanti e ci riportano alla realtà di

una civiltà, la nostra, non molto distante ancora dall'età della pietra. Una donna su tre nel mondo è stata segnata da violenza fisica o sessuale nel corso della vita. «Un flagello sistematico che persiste nella sua invisibilità», ha scritto l'Unesco in un dossier di qualche anno fa pubblicato per sensibilizzare i mass media ad affrontare il tema della violenza con il linguaggio giusto, in modo equilibrato ed etico. Raccomandazione che a scorrere i titoli degli ultimi anni sui giornali, non sembra essere stata un gran che recepita. Raptus, passione, gelosia, scatto d'ira, sono alcuni dei termini che fino a poco tempo fa, più raramente in tempi recenti, venivano usati per accompagnare titoli e articoli che parlavano di omicidi nei confronti delle donne. Vediamo in concreto:

«Vittorio ha ucciso? Sconvolto il mondo del tennis», *Il Corriere di Verona*.

«Pronuncia il nome del fidanzato. Vanessa strangolata per gelosia», *Corriere.it*.

«Il gigante buono e l'amore non corrisposto», *Il Giornale*.

«Vanessa strangolata per gelosia dal compagno sotto l'effetto di cocaina», *AdnKronos ...*

E via leggendo, fino agli abissi dei giornali di provincia dove si possono trovare titoli come questo: «Marina lo tradiva, ecco le scappatelle dell'ucraina», titolo riportato da un giornale locale di Melfi per l'omicidio di una donna ucraina e conseguente suicidio dell'assassino.

Vincono facilmente gli stereotipi in un linguaggio che tende spaventosamente ad abbassarsi sempre di più, veicolato per giunta da uno dei flagelli dei nostri tempi: i processi mediatici, termine nato come stigmatizzazione dell'ossessività di certe notizie di cronaca giudiziaria e diventato un vero e proprio format televisivo che ora si ripropone anche sul web, in particolare nei processi sommari nei cosiddetti "shet storming", abilmente orchestrati dagli "spin doctor" di vari politici e cripto-leader di formazioni ancora sconosciute. Vale la pena sottolineare come questi "format" televisivi facciano leva su un unico, fondamentale, concetto: aumentare all'infinito le varianti di un'inchiesta. Si ragiona cioè al contrario di quanto avviene nella realtà processuale penale: mentre in un'aula di giustizia si tende a una sottrazione degli elementi in gioco per arrivare al nocciolo del problema e quindi a una decisione, nel processo mediatico si aumentano gli elementi e le prospettive di discussione e di divisione perché il

fine non è tanto l'accertamento della verità quanto l'audience. Senza dimenticare che ovviamente tutt'ora funziona nelle redazioni la regola delle tre esse: sesso, sangue, soldi. Ecco allora l'indugiare su quantità di dettagli scabrosi. Meglio se anche pruriginosi. Non va dimenticato infatti che il medium non trasporta solo informazione ed esperienza ma anche soldi, è cioè uno strumento commerciale, il che se in un certo senso ne garantisce l'indipendenza, dall'altra parte ne determina certe derive brutali. Da qui, come si vede, il passo per una rappresentazione falsata della realtà e dello specifico di un omicidio di una donna o dello sterminio di una famiglia, è davvero molto breve.

E questo vale per le violenze ma può valere in fondo un po' per tutti gli ambiti. Mi ricollego a quanto affermato durante il convegno dal professor Corrado Del Bò sulla libertà di satira e come il "satireggiare" pesantemente serva talvolta a nascondere delle infamie di tipo discriminatorio o razzista: "era solo una battuta...". Il collega ha spiegato molto bene che vi sono dei limiti al diritto di cronaca e che questi sono stati perfettamente sintetizzati in una famosa sentenza della Cassazione del 1984 diventata in un certo senso il "decalogo del giornalista" alla quale si fa tutt'ora riferimento per definire in particolare le caratteristiche di una notizia e il linguaggio che bisogna utilizzare. La sentenza è ancora una pietra miliare dei procedimenti disciplinari della categoria di cui mi sono a lungo occupato come "giudice" e presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. In sintesi una notizia per essere tale, e soprattutto guadagnare dignità e interesse per la sua diffusione (una volta si diceva: per essere messa in pagina ...) deve avere un presupposto di interesse pubblico; deve essere riferita con una certa continenza espressiva, con un linguaggio possibilmente neutro; e la conoscenza del fatto deve essere il più possibile completa e deve avere un fondamento di verità. Qui ovviamente, sul concetto di verità, potremmo spaccare in quattro un capello: esiste la verità storica, quella giudiziaria, persino quella politica o quella della mia portinaia. Qual è allora la verità cui deve riferirsi il giornalista?

Qui c'è la risposta al senso stesso della professione giornalistica: la verità si accompagna alla buona fede. Per questo i giudici di Cassazione e lo stesso Legislatore hanno introdotto nel nostro ordinamento il concetto di "verità putativa", ovvero una verità che non necessariamente deve essere "vera" ma obbligatoriamente deve essere stata cercata in buona fede e con

tutte le verifiche del caso. Stupiti? Anche qui è la Cassazione a Sezioni Unite a introdurre, nel 1983, questo concetto e dunque a regolamentare la professione del giornalista. In questa sentenza i giudici di legittimità affermano che non può essere punito per diffamazione il giornalista che erroneamente pubblica una notizia non vera, se l'errore è scusabile per essere stata la diffusione della notizia preceduta da un serio diligente lavoro di verifica e descritta nei limiti del diritto di cronaca. Con l'introduzione del concetto di verità putativa, come si può ben capire, la questione del diritto di cronaca conosce una svolta epocale: il metodo per la ricerca di una notizia e del suo accertamento conta quanto, se non di più, dello stesso risultato conseguito.

E qui torniamo al concetto di "responsabilità" che è un po' il tema di questo intervento. Abbiamo visto come sia facile nascondersi dietro il sistema dell'informazione/comunicazione, soprattutto quando viene organizzato per divenire "format", cioè con la pianificazione di alcuni meccanismi ripetibili indipendentemente dal contenuto delle notizie; come sia semplice sentirsi sgravati dalla responsabilità personale nell'infinita proliferazione di notizie e come l'overdose di informazioni produca in definitiva un reset attivo dei nostri ricordi informativi fino a scadere nell'oblio. Eppure, in questo caos comunicativo è necessario trovare una barra del timone che spinga la nostra nave informativa in acque relativamente tranquille, dove poter gettare un'ancora e fermarsi a meditare. Per esempio sul fatto che non esiste una definizione, diciamo così, legale dell'essere giornalista. Perché? Perché nonostante l'ordinamento della professione giornalistica sia disciplinato da leggi – la più importante delle quali è la legge 69 del 1963, e la data già fa capire che urgenza ci sarebbe di riformarla, aggiornandola – nessuna norma riesce a darne una definizione certa in quanto il giornalismo rientra non soltanto nella categoria, costituzionalmente garantita, della libertà di pensiero ma appartiene più propriamente alla sfera dell'esercizio della democrazia e delle libertà, individuali e non, che sono tante e possono cambiare a seconda delle sensibilità individuali e collettive del periodo storico. In effetti la professione giornalistica si caratterizza, rispetto ad altre, non solo perché non esiste una definizione legislativa del mestiere ma soprattutto perché l'attività giornalistica si svolge con modalità diverse dalla libera professione, mediata dalle imprese editoriali che sostanzialmente decidono l'accesso al medium

del giornalista. Il quale per altro risponde alla decisiva peculiarità di svolgere un lavoro la cui centralità è rappresentata dall'esercizio di un diritto inviolabile quale la libertà di manifestazione del pensiero, di qui la necessità che ogni tentativo di regolamentazione deve essere valutato con molta attenzione e prudenza per evitare forme di censura o controllo.

Facendo il giornalista, più di una volta mi sono trovato di fronte a situazioni scabrose, emotivamente difficili e che ero chiamato, nonostante tutto, a raccontare. È un'esperienza che prima o poi capita a tutti coloro che svolgono questo mestiere bellissimo. È una responsabilità, ecco la parolina magica, alla quale non ci possiamo sottrarre. Mi riferisco a quando, per esempio, si è chiamati a raccontare un infanticidio, un abuso su minori, una storia familiare scabrosa. Che bisogno c'è di farlo? Non lo abbiamo già fatto tante volte? Perché solleticare certe morbosità? Perché non viene vietata in assoluto la trattazione di queste notizie che nulla aggiungono all'orrore dell'infanzia maltrattata? E poi non c'è il rischio di creare in continuazione nuovi mostri? Tutti gli uomini e le donne degni di questo nome dovrebbero avere a cuore la tutela dei minori e di quei soggetti deboli che talvolta spalancano le porte degli abissi compiendo stragi familiari. La risposta non è semplice e il giornalista decidendo di raccontare questo e altri orrori (la cui gamma, credetemi, è infinita), rimanendo a sua volta sconvolto da ciò che vede, opera così quel dovere di testimonianza cui lo dovrebbe obbligare la sua professione e scopre che ogni caso si rivela diverso dall'altro, ogni abuso e ogni violenza si tramutano in quel "silenzio degli innocenti", cui purtroppo, senza alcun merito, siamo chiamati a dare voce per impedire che di certi fatti si perda la memoria e che nel silenzio, nell'ipocrisia, nelle prigioni di certe famiglie, nelle penombre di certe sagrestie, il crimine divenga perpetuo. Tutto questo per dire che di certe notizie, purtroppo, non possiamo fare a meno.

Ci sono però diversi modi di raccontare una storia utilizzando le parole in tante maniere, sforzandoci magari di trovare quelle giuste, non violente o "violentanti". La parola, diceva chi mi ha preceduto in questo convegno, ha un potere divino e, aggiungerei, ha un potere anche contundente, perché le parole, come si sa, sono davvero pietre e possono essere molto pericolose oltre a far male, soprattutto se con queste parole devo affrontare un caso, per esempio che coinvolge dei minori. Il dram-

ma di molti giornalisti in definitiva è che abdicano al ruolo di responsabilità sociale di cui sono investiti. Abdicano a quell'enorme potere decisionale che perfino la legge affida a loro e che assumono nel momento in cui stabiliscono una comunicazione a senso unico con un lettore o uno spettatore, detenendo un potere enorme, quello della parola, della suggestione e di un possibile condizionamento di cui non sempre sono consapevoli. Prevale lo scoop, l'intervista al minore cui hanno appena arrestato il padre, «l'immagine esclusiva dell'asilo degli orrori», nelle sue varianti di «stanza degli orrori», «casa degli orrori», «strada degli orrori», e via "orroreggiando", in una gara infinita di iperboli che finiscono in realtà per appesantire ciò che un semplice racconto renderebbe già difficile digerire, rischiando di arrecare nuovo dolore alle vittime rendendo, per esempio, riconoscibili i luoghi in cui vivono oppure decidendo, non si capisce in base a quale sensibilità personale, che un diciassettenne termina di essere un fanciullo per entrare spedito nel mondo degli adulti se ciò può far comodo a qualche politico in vista (mi riferisco espressamente alla vicenda di Karima el Marhoug, più nota come Ruby Rubacuori). Dimenticando quindi che ogni giovane almeno fino ai 18 anni (ma anche oltre, a giudicare da certi comportamenti) è da considerare "minore" laddove il bene giuridico da tutelare non è tanto la minore età ma il minorene nella sua integrità di individuo in formazione, una fase dell'esistenza caratterizzata da un'accentuata influenzabilità dovuta al fatto che questi giovani stanno ancora sviluppando una definita personalità. Lo dico perché è facile cadere nell'errore di considerare minori, quando ci fa comodo, solo i figli nostri e un po' meno quelli degli altri, soprattutto se poveri e stranieri. Abdicare alle proprie responsabilità significa non riflettere e non ragionare sul fatto che determinati concetti, alcuni dettagli, certe iperboli, nulla aggiungono e a nulla servono se non a danneggiare chi è già in difficoltà. I paraventi dietro cui nascondersi sono molteplici: dalle richieste dei direttori, agli errori delle agenzie, alla velocità di esecuzione (la notizia va "sparata" sempre e il prima possibile sul web). Questo è anche uno dei motivi per i quali abbiamo un livello di libertà d'informazione assai basso nelle classifiche internazionali. La deresponsabilizzazione è l'anticamera della mancanza di libertà nell'informazione.

Certo, quando parliamo di regole siamo tutti bravissimi e non a caso vi sono tantissime carte deontologiche abbastanza precise a riguardo, mol-

teplici sentenze, una giurisprudenza quasi sterminata. Io stesso, nel mio piccolo, in quanto ex presidente del consiglio disciplinare lombardo dei giornalisti, ho prodotto diversa giurisprudenza a proposito. Ma facendo contemporaneamente anche il giornalista, so bene che un conto sono le regole e la giurisprudenza scritta, un conto è la loro applicazione sul campo dove si lavora non di rado in condizioni critiche, con pochissimo tempo, spazi ridotti (provate voi a far stare in poche righe concetti complessi avendo una dead line di non più di mezz'ora) e concorrenza agguerrita. Qui il mestiere di giornalista diventa molto difficile e pericoloso. Per sé e per gli altri.

Il compianto avvocato Corso Bovio, che difendendo molti colleghi tra i primi ha contribuito a creare una giurisprudenza giornalistica, scriveva che «quando i giornalisti giudicano i loro colleghi devono sempre tenere conto che vi è nella funzione di giornalista un quid di eversivo, di rivoluzionario che lo rende e lo deve rendere refrattario alla deontologia». È vero. Le regole sono una cosa, l'applicazione sul campo un'altra. Diceva Indro Montanelli, considerato uno dei più grandi giornalisti italiani, che la prima e in fondo unica vera regola di un giornalista è di essere un galantuomo. Con tutto ciò che il galantomismo comporta: un certo gusto per la narrazione (talvolta di "abbellimento" rispetto alla realtà), la correttezza nel porgere la notizia, la ricerca sincera della verità (fino al punto di sbagliarsi, trasformandola in verità putativa) il coraggio di rivendicare ciò che si scrive e si dice. Il contrario insomma dei cosiddetti "leoni da tastiera". E di nuovo torniamo al concetto di responsabilità personale, perché è soltanto attraverso questa che possiamo trovare quell'equilibrio tanto invocato tra due diritti costituzionalmente tutelati: quello di cronaca e quello della persona, dunque il diritto alla privacy.

Le due carte deontologiche fondamentali, che formano quello che da qualche anno è il Testo Unico dei doveri del giornalista, sono la Carta dei doveri e il Codice deontologico in materia di privacy. La prima è stata firmata a Roma nel luglio del 1993 e si chiude con un paragrafo sui diritti dei minori, che poi sono ripresi e specificati nella Carta di Treviso e nell'art. 114 c.p.p., l'altro è stato approvato nel luglio del 1998 dal Garante per la protezione dei dati personali.

La novità è che oggi, pur non avendo obblighi di legge, tutti siamo chiamati al rispetto dei contenuti di queste carte e a questo tipo di re-

sponsabilità. Perché i mezzi di comunicazione che un tempo erano appannaggio di chi sosteneva un esame da professionista o entrava in possesso di una tessera da giornalista come pubblicista, oggi sono alla portata di tutti. Qual è la differenza allora tra un giornalista e un qualsiasi cittadino che può scrivere sui social o addirittura crearsi una sua pagina personale, un suo blog e persino una testata? La giurisprudenza da anni è concorde nel negare rilievo, ai fini della definizione di un'attività giornalistica, sia del mezzo utilizzato (non basta cioè finire su un giornale o in televisione o avere un blog) sia dell'utilizzo di un determinato linguaggio, e nel ritenere invece centrale l'apporto creativo personale nella elaborazione e nella presentazione delle notizie. Non basta insomma trovare una notizia, bisogna elaborarla con la propria esperienza, porgerla nell'ambito di quella metafora attiva di cui si parlava all'inizio. Tutto ciò ha fatto sì che anche personaggi che mescolano informazione e spettacolo soprattutto in ambito televisivo, non siano stati obbligati ad avere una qualifica formale di giornalisti, circostanza che li avrebbe portati ad osservare e ad essere disciplinati dalle norme deontologiche (vedi le varie Barbara D'Urso o Antonio Fazio). La differenza dunque tra una libera manifestazione del pensiero regolata dall'art. 21 della Costituzione e il mestiere di giornalista, sta dunque in questo apporto creativo della notizia. E di conseguenza, nel fatto che i giornalisti fanno capo a un Ordine che ha come compito precipuo quello di tutelare il bene giuridico del giornalismo stesso, attraverso l'applicazione delle norme deontologiche che ogni iscritto è tenuto a rispettare per legge, pena la sospensione o la decadenza dall'Ordine. Chi si chiede quindi che senso possa avere oggi un Ordine dei giornalisti può trovare risposta esattamente in questo: nella necessità di tutelare la professionalità nell'informazione.

Ciò nonostante, con i nuovi media chiunque oggi può trovare notizie e diffonderle svolgendo il mestiere di giornalista e quindi al di là delle regole, che vanno comunque conosciute (oltre a quelle deontologiche funzionano i limiti precisi delle leggi ordinarie e della disciplina costituzionale) penso sia necessaria una nuova consapevolezza collettiva che prenda seriamente coscienza di come la nostra parola, la parola di chiunque, oggi abbia un peso ben superiore di qualche anno fa, perché viaggia su *Internet*, ovvero su mezzi di comunicazione ben più pervasivi e i cui effetti sulla nostra vita ancora non sono del tutto chiari. Dunque, è affidato a noi,

alla nostra responsabilità personale, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e della nostra parola. L'invito perciò, per essere sempre più responsabili, è di rallentare un po', di prendersi ogni tanto una pausa di riflessione, di pensare bene ciò che si dirà o scriverà, al limite di tacere, impedirsi di scrivere. Oppure di acquisire degli indispensabili automatismi (il web ormai vince su tutto e non ci si può sottrarre) che ci consentano una correttezza "istintiva" e una continenza di linguaggio "innata". Sempre meglio che agire d'istinto, sporcare d'inchiostro una pagina, lanciare una pietra nel mucchio. Perché il dolore causato da una parola di troppo, può essere acutissimo e persino uccidere.

CAPITOLO III

L'UTILIZZO DI SISTEMI D'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E DI STRUMENTI AUTOMATIZZATI
PER IL CONTRASTO ALLE ESPRESSIONI D'ODIO
NELLA PROSPETTIVA
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Pierluigi Perri

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. IA, NPL e sistemi automatizzati di contrasto alle espressioni d'odio *online*. – 3. Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) nel contrasto alle espressioni d'odio. – 4. Conclusioni.

1. *Premessa.*

Il contrasto alle espressioni d'odio rappresenta, oggi, una delle principali sfide dinanzi alle quali si trovano sia il legislatore sia i gestori delle piattaforme sia, infine, le associazioni a difesa dei diritti civili, che guardano preoccupate alla potenza degli strumenti telematici come casse di risonanza di concezioni e convinzioni atte ad alimentare il cosiddetto *online hate speech*.

Gli studiosi della materia sanno già che la definizione di cosa possa costituire un'“espressione d'odio” è tutt'altro che semplice, in quanto essa risente necessariamente delle circostanze sociali e culturali di un determinato momento storico, rendendone sempre difficile la cristallizzazione in qualcosa di fisso e immutabile¹.

¹ Il tema è ampiamente dibattuto da tempo in dottrina. Senza alcuna pretesa di

Prendendo in considerazione la rapidità e la transnazionalità tipiche delle comunicazioni telematiche, il tema si va inevitabilmente complicando, perché diversi fattori culturali e normativi entrano in gioco e rendono ancora più difficile la qualificazione di cosa possa intendersi come “espressione d’odio”, senza contare la rapidità di mutamento delle manifestazioni *online* e la naturale gemmazione di espressioni che risentono dell’ambiente digitale². Del resto, lo stesso Wiesenthal aveva avuto modo di commentare che “*Il connubio di odio e di tecnologia è il massimo pericolo che sovrasti l’umanità. E non mi riferisco alla sola grande tecnologia della bomba atomica, mi riferisco anche alla piccola tecnologia della vita di ogni giorno: conosco persone che stanno per ore davanti al televisore perché hanno disimparato a comunicare tra di loro*”³.

Un esempio abbastanza paradigmatico della natura sfuggente dell’*online hate speech* è identificabile nel Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa, mediante il quale i Paesi aderenti alla Convenzione hanno raggiunto un accordo sugli strumenti da adoperare per il contrasto degli atti xenofobi o razzisti commessi mediante sistemi informatici o telematici⁴.

completezza, per un inquadramento della tematica si rinvia agli scritti di G. PINO, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Politica del diritto*, fasc. XXXIX, n. 2, 2008, pp. 293-294; D. CITRON, *Hate Crimes in Cyberspace*, Cambridge, 2014; G. ZICCARDI, *L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, 2016, p. 21; F. DI TANO, *Hate speech e molestie in rete*, Canterano (RM), 2019.

²In particolare, sul tema delle espressioni d’odio *online*, risulta interessante la ricostruzione fornita nel *discussion paper* pubblicato dall’UNESCO e intitolato “Addressing hate speech on social media: Contemporary challenges”, pp. 3-4, disponibile all’URL <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379177> (sito verificato il 10 novembre 2022). Anche il *report* pubblicato dal Consiglio d’Europa affronta la tematica definitiva, passando in rassegna le diverse letture dottrinali e giurisprudenziali che si sono susseguite sul concetto di *hate speech*. Sul punto cfr. G. TITLEY-E. KEEN-L. FÖLDI, *Starting point for combating hate speech online*, Strasbourg, pp. 9-17, disponibile all’URL <https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/6478-starting-points-for-combating-hate-speech-online.html> (sito verificato il 10 novembre 2022).

³V. S. WIESENTHAL, *Giustizia, non vendetta*, Milano, 1997.

⁴V. il Trattato n. 189 del 28 gennaio 2003 rubricato “Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems” pubblicato all’URL <https://www.>

Di questo testo normativo, rilevano ai fini di questo scritto soprattutto l'art. 5, dedicato alla punizione di chi insulta pubblicamente qualcuno, mediante un sistema informatico, sulla base di convinzioni xenofobe o razziste, e il successivo art. 6, volto a punire la negazione, la minimizzazione grossolana, l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, commessi sempre mediante sistemi informatici.

Nell'*Explanatory Report* che accompagna il Protocollo, gli estensori hanno cercato di definire cosa possa essere definito "insulto" a norma dell'art. 5, qualificandolo come "qualsiasi espressione offensiva, sprezzante o invettiva che pregiudichi l'onore o la dignità di una persona". Inoltre, dall'espressione stessa deve risultare chiaro che l'insulto è direttamente collegato all'appartenenza della persona insultata a un gruppo, contraddistinto da specifiche caratteristiche.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 6, viene chiarito che "la disposizione è volta a chiarire che i fatti di cui è stata accertata la correttezza storica non possono essere negati, minimizzati in modo grossolano, approvati o giustificati al fine di supportare teorie e idee detestabili", citando in tal senso anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha giudicato in diverse occasioni non proteggibili a norma dell'art. 10 e 17 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo quelle espressioni che negano "fatti storici chiaramente verificati, quali l'Olocausto"⁵.

Un quadro reso già complesso dalla difficoltà ad identificare cosa debba essere perseguito e cosa, invece, debba essere addirittura protetto in ossequio alla libertà d'espressione, è ulteriormente messo in crisi dalla quantità enorme di informazioni che viene immessa ogni minuti *online*⁶,

coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=189 (sito verificato il 10 novembre 2022).

⁵ V. in tal senso *Hosnik v. Austria* del 18 ottobre 1995; *Marais v. France* del 24 giugno 1996; *Garaudy vs. France* del 24 giugno 2003; *M'Bala M'Bala v. France* del 20 ottobre 2015; *Williamson v. Germany* dell'8 gennaio 2019 e *Pastörs v. Germany* del 3 ottobre 2019.

⁶ Esistono diverse stime della quantità di dati immessi dagli utenti, e queste stime mostrano una sempre crescente mole di dati. Ad esempio, ogni minuto vengono scambiati circa 347.000 tweets, vengono pubblicati circa 1,7 milioni di contenuti su Facebook e vengono caricate circa 66.000 foto su Instagram. V. <https://www.domo.com/data-never-sleeps> (sito consultato il 10 novembre 2022).

rendendo così difficile attuare un controllo anche nel caso in cui si volessero adottare dei parametri sufficientemente definiti per individuare le espressioni d'odio.

Nell'era dei *social* e degli *user generated content*, infatti, la mole di informazioni prodotte è assolutamente impossibile da controllare, quanto meno da parte di un essere umano, per cui si rende inevitabile pensare di rendere più efficienti i processi di identificazione delle espressioni d'odio mediante soluzioni *machine-to-machine*, che possano consentire, così, una migliore protezione della dignità degli appartenenti a determinate categorie o gruppi sociali.

Tra i vari strumenti tecnici che possono essere adoperati a tale scopo, sta suscitando molto interesse e grandi aspettative l'utilizzo di sistemi basati su algoritmi comunemente definiti di Intelligenza Artificiale, al fine di sfruttarne le capacità di identificazione delle espressioni, analisi del linguaggio adoperato e segnalazione, o addirittura rimozione automatica, di contenuti qualificabili come espressioni d'odio. Il tema è sicuramente affascinante ma non privo di possibili conseguenze, considerando che diverse sentenze hanno ritenuto questi spazi sociali *online* l'equivalente di spazi pubblici del mondo reale, dove quindi bisogna tutelare e garantire lo stato di diritto e le libertà fondamentali, tra le quali sicuramente rileva particolarmente la libertà di espressione⁷.

⁷ Il tema è stato affrontato soprattutto con riferimento alla configurabilità di condotte diffamatorie. Cfr. *ex multis*, Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596 e Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2021, n. 8898. Molto interessante, tuttavia, ai fini del tema oggetto del presente contributo, è la sentenza Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2019, n. 32829, dove la S.C. ha avuto modo di osservare che “il diritto di critica si esplica nella formulazione di un giudizio di valore circa determinate circostanze, rientrando dunque tra le modalità di manifestazione del libero pensiero, tutelato direttamente dall'art. 21 Cost. non solo con riferimento ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, essendo riservato all'individuo *uti civis* [...]. Chiunque, pertanto, può elaborare personali convincimenti su determinati fatti, nei limiti dell'esercizio di tale diritto. E il tema di tali “limiti” è attualissimo. Invero, specialmente con la diffusione di internet e, quindi, con l'aumento esponenziale delle occasioni di connessione e condivisione in rete, si è posto il problema della previsione normativa di fattispecie che prevedano uno specifico sistema sanzionatorio finalizzato ad arginare il fenomeno delle condotte di diffamazione commesse dagli internauti. In particolare, tali condotte sono state facilitate dalla possibilità per un

La sfida che attende i giuristi e gli informatici insieme, quindi, è quella di riuscire a progettare degli strumenti in grado di intercettare e interrompere la diffusione di messaggi d'odio, magari addirittura di fare conronarrativa e disinnescare determinati discorsi o argomenti, ma sempre nel rispetto delle norme rilevanti a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui il regolamento (UE) 679/2016 meglio noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

2. IA, NPL e sistemi automatizzati di contrasto alle espressioni d'odio online.

Uno degli aspetti più interessanti in tema di Intelligenza Artificiale, sia da un punto di vista della ricerca sia da un punto di vista applicativo, è rappresentato dai sistemi di comprensione del linguaggio naturale o *Natural Language Processing* (NPL). Già Floridi, infatti, menzionava come questa potesse essere una delle sfide più ardue della emergente Intelligenza Artificiale, quando commentava che “La nostra tecnologia corrente non è in grado di processare alcun tipo di informazione dotata di significato, essendo impermeabile alla semantica, vale a dire, al significato e all'interpretazione dei dati che manipola”⁸.

In effetti, a differenza di altri campi di applicazione dell'IA, la comprensione del linguaggio naturale⁹, utilizzato tradizionalmente dagli esse-

numero esponenziale di utenti della rete internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui alla schiera di “opinionisti social” frequentemente si associano i cosiddetti ‘odiatori sul web’, che non esitano – spesso celandosi dietro l'anonimato – ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo”.

⁸ V. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, Milano, 2017, p. 155.

⁹ Tipicamente si distingue un linguaggio formale, definito da un insieme di stringhe costituite da una concatenazione di simboli terminali, chiamati in alcuni casi parole, che hanno definizioni matematiche precise (ad es. il linguaggio Java), dal linguaggio naturale, che non ha una definizione precisa ma è utilizzato da una comunità di parlanti. Entrambi i linguaggi operano in base a una grammatica, ossia un insieme finito di regole, che però nel caso dei linguaggi formali è sempre predefinita e codificata, mentre nel caso dei linguaggi naturali viene derivata dall'osservazione del linguaggio e delle sue evoluzioni e mutazioni. Sia i linguaggi formali sia quelli naturali associano a ogni stringa vali-

ri umani per comunicare, richiede necessariamente un'investigazione del comportamento umano reale nella composizione degli atti linguistici, il che ha sempre reso da un lato complicato e dall'altro affascinante questa declinazione dell'Intelligenza Artificiale.

La prova è dimostrata dal grande successo commerciale dei c.d. assistenti vocali¹⁰, i quali si interfacciano con un numero sempre maggiore di dispositivi, consentendone di controllarne le funzioni mediante comandi vocali. Le difficoltà di comprensione del linguaggio naturale, però, permangono al punto che, spesso, la stampa riporta come interi *team* di sviluppatori ascoltino gli esiti delle interazioni con tali dispositivi, in modo da verificarne la correttezza degli output forniti¹¹.

Al di là dei timori in merito alla sorveglianza resa possibile da tali dispositivi¹², è evidente che non possiamo considerare il sistema ancora perfettamente in grado di agire in maniera autonoma e non supervisionata.

Uno degli aspetti più difficili da gestire nel linguaggio naturale, infatti, è quello dell'ambiguità semantica. Molte frasi hanno diverse possibili interpretazioni a seconda del contesto, del momento storico, e anche dell'intonazione con le quali vengono pronunciate. Disambiguare questi atti linguistici dipende quindi dalla conoscenza della situazione e dell'uso

da un significato o semantica. Cfr. S. RUSSELL-P. NORVIG, *Intelligenza artificiale. Un approccio moderno*, II ed., Milano, 2005, p. 495.

¹⁰ Ad es. Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Siri.

¹¹ Si veda, ad esempio, la notizia apparsa su *Il Sole 24 Ore* "Così i dipendenti di Amazon ci ascoltano tramite Alexa" consultabile all'URL <https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-dipendenti-amazon-ci-ascoltano-tramite-alexa-ABROCZnB> o la notizia riportata dal Guardian "Apple contractors 'regularly hear confidential details' on Siri recordings" consultabile all'URL <https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/26/apple-contractors-regularly-hear-confidential-details-on-siri-recordings> (siti consultati il 12 novembre 2022).

¹² Cfr., *ex multis*, D. LYON, *La società sorvegliata*, Feltrinelli, Milano, 2002; G. Ziccardi, *Internet, controllo e libertà*, Milano, 2015; S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, 2019; P. PERRI, *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020 e l'articolo apparso sul Guardian "Internet of things: the greatest mass surveillance infrastructure ever?" consultabile all'URL <https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/15/internet-of-things-mass-surveillance> (sito consultato il 12 novembre 2022).

del linguaggio coerente con tale situazione. Tecnicamente, questa capacità di disambiguazione viene corretta mediante l'induzione di grammatiche che consentano di apprendere una regola dagli esempi, ma è un procedimento comunque soggetto a limitazioni su quanto la grammatica così appresa potrà generalizzare una frase e disambiguarla¹³.

Questa difficoltà si è dimostrata anche in alcuni casi abbastanza famosi, dove il sistema "intelligente" (le virgolette sono d'obbligo) aveva, in realtà, errato nell'individuare e catalogare determinati messaggi, con l'effetto di rinforzare contenuti discriminatori¹⁴.

Emblematico, in tal senso, è stato il caso del *chatbot* Tay, un *software* di Intelligenza Artificiale lanciato da Microsoft sulla piattaforma Twitter affinché, interagendo con gli utenti della piattaforma in maniera non supervisionata, apprendesse da questi nuove nozioni o facesse nuove connessioni logiche tra diverse informazioni. Purtroppo, il *chatbot* è stato vittima di un'azione organizzata da diversi utenti della piattaforma, i quali hanno iniziato a interagire con esso instillando diverse espressioni d'odio, nel tentativo di alterarne il funzionamento e costringerlo a diffondere *hate speech*. In meno di 24 ore, il *chatbot* ha iniziato a esprimere contenuti decisamente inappropriati: prima ripetendo i contenuti che gli utenti gli avevano sottoposto più volte, magari con costruzioni sintattiche diverse, e successivamente creando autonomamente vere e proprie espressioni d'odio, al punto che Microsoft si è vista costretta a ritirarlo dal *web*¹⁵.

Nonostante questi limiti insiti nello strumento e qui sopra sommariamente descritti, tuttavia, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel contrasto alle espressioni d'odio continua ad essere visto come uno

¹³V. S. RUSSELL-P. NORVIG, *Intelligenza artificiale. Un approccio moderno*, cit., p. 538.

¹⁴Si veda, sul punto, C. O'NEIL, *Armi di distruzione matematica*, Milano, 2017; S.U. Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, New York, 2018; M. D'AMICO-C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G. CERRINA FERONI-C. FONTANA-E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI anthology*, Bologna, 2022.

¹⁵Cfr. A.R. ISBELL-S.R. STROUD, *Artificial Intelligence and Online Hate Speech: From Tay AI to Automated Content Moderation*, disponibile all'URL <https://mediaengagement.org/wp-content/uploads/2018/09/21-tay-ai-case-study-1.pdf> (sito consultato il 12 novembre 2022).

degli strumenti più promettenti per conseguire risultati importanti, soprattutto in ambienti soggetti a una continua immissione di informazioni quali sono, per definizione, i *social network*.

Sarebbe, infatti, inimmaginabile pensare a una moderazione dei contenuti fatta da esseri umani, pena la perdita dell'essenza stessa del funzionamento delle piattaforme *social*, che si basano proprio su un flusso velocissimo di informazioni e di interazioni.

Senza entrare nel merito della già accennata difficoltà – anche per gli esseri umani – di individuare con precisione cosa sia classificabile come *hate speech* e quale sia il confine tra i contenuti meritevoli di tutela in quanto protetti dalla libertà di espressione, i contenuti inappropriati od offensivi e le espressioni d'odio¹⁶, risulta certamente interessante analizzare, da un punto di vista informatico-giuridico, le modalità mediante le quali i sistemi di IA stanno evolvendosi per cercare di migliorare la loro capacità di essere un efficace strumento di contrasto e quali possano essere, invece, le cautele rispetto alle quali bisogna porre la dovuta attenzione.

Le tecniche adoperate sono molteplici e, in generale, ognuna di essa presenta pregi e difetti. Un tentativo di classificazione di dati tecniche è stato proposto da alcuni studiosi, i quali hanno esaminato gli approcci

¹⁶ La lettura del fenomeno, infatti, è condizionata anche dal sistema giuridico di riferimento. Si pensi, ad esempio, al dibattito che è sorto a seguito della sospensione permanente, avvenuta l'8 gennaio 2021, dell'*account* Twitter dell'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Quest'ultimo, infatti, a seguito dell'assalto avvenuto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021, aveva inviato alcuni messaggi che, secondo i gestori della piattaforma, violavano la *policy* che proibisce la glorificazione della violenza (la spiegazione nel dettaglio dei motivi della sospensione permanente è ancora disponibile in un *post* ufficiale pubblicato dall'azienda su https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension). Pur essendo Twitter una piattaforma privata e, quindi, non vincolata al rispetto del Primo Emendamento della Costituzione USA, diversi studiosi hanno sollevato il problema del ruolo delle piattaforme e di come siano in grado di condizionare il dibattito pubblico, arrivando addirittura a censurare – senza considerare in questa sede torti o ragioni – il Presidente degli Stati Uniti d'America. Sul punto si veda E.S. HOLMBERG, *Lessons from Trump's Suspension: How Twitter Should Clarify and Strengthen Its "Public Interest" Approach to Moderating Leaders Violence-Inspiring Speech*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 35, n. 1, 2021, pp. 310-334. Sul tema, più in generale, si veda *ex multis* A. PINTORE, *Tra parole d'odio e odio per le parole*, Modena, 2021; D. BROMELL, *Regulating Free Speech in a Digital Age*, Cham, 2022.

più utilizzati per contrastare le espressioni d'odio *online*¹⁷.

Il primo metodo è quello di adoperare un approccio abbastanza comune utilizzato nei sistemi NPL per il riconoscimento di schemi ricorrenti (c.d. *pattern recognition*), definito *bag-of-words* o “borsa di parole”. Il concetto che sta alla base di questo paradigma è quello di scomporre un testo in un insieme di parole (*bag*), senza tener conto della grammatica e dell'ordine delle parole stesse.

In pratica, con questo approccio viene analizzata la ricorrenza di una parola in un determinato testo, a prescindere dalla costruzione della frase in sé. In questo modo, è possibile individuare immediatamente determinate ricorrenze di parole che, stante la loro numerosità, potrebbero indicare la presenza di espressioni d'odio.

Il *dataset* così costruito può essere anche arricchito da informazioni ulteriori, chiamati *n-gram*, le quali sono una concatenazione di parole sufficientemente caratterizzanti presenti in un testo¹⁸. Un sistema di riconoscimento basato su *n-gram*, peraltro, ha dimostrato di essere abbastanza efficiente nell'individuazione di espressioni d'odio, specialmente se combinato con sistemi di reti neurali.

Tra le critiche mosse a questo approccio, tuttavia, la più fondata è probabilmente quella che osserva come le espressioni d'odio siano contenute, di solito, in testi piuttosto brevi, il che rende un sistema basato su *bag-of-words* non sempre la scelta migliore.

Per questo motivo, congiuntamente al sistema del *bag-of-words*, molti strumenti automatizzati utilizzano anche l'approccio della “generalizzazione della parole”, mediante il quale vengono classificati i sintagmi o le frasi più ricorrenti applicando ad essi un'etichetta, in modo da identificare una determinata espressione in base a quell'etichetta.

Questo paradigma, tuttavia, soffre di alcune inefficienze in quanto, sebbene si riveli molto efficace nell'individuazione di contenuti d'odio

¹⁷ Cfr. A. SCHMIDT-M. WIEGAND, *A Survey on Hate Speech Detection using Natural Language Processing*, in *Proceedings of the Fifth International Workshop on Natural Language Processing for Social Media*, 2017, pp. 1-10.

¹⁸ Cfr. J. MUREL, *Approaches to Classifying Online Text as “Hate Speech”*, disponibile *online* all'URL <https://mediacloud.org/news/2022/6/15/approaches-to-classifying-online-text-as-hate-speech> (sito verificato il 14 novembre 2022).

espliciti, esso è piuttosto impreciso quando si tratta di individuare una sfumatura lessicale che potrebbe comunque essere considerata *hate speech*.

Un ulteriore metodo molto adoperato è quello della *sentiment analysis*, ovvero l'identificazione automatizzata di determinati contenuti classificati come "positivi", "negativi" o "neutri". Gli strumenti che adoperano questo approccio analizzano, quindi, tutte quelle espressioni che si potrebbero definire "polarizzanti", perché contengono una parola o un'espressione che può già essere considerata indicativa del contenuto del messaggio¹⁹.

È una tecnica estremamente flessibile che si presta a diversi usi, soprattutto sui *social network*. Ad esempio, essa viene adoperata anche per finalità di analisi delle campagne *marketing* e per controllare il livello della discussione attorno a un prodotto, a un contenuto o perfino a una persona²⁰.

Dall'individuazione di specifici contenuti classificabili come *hate speech*, è emerso, peraltro, che essi mostrano un alto livello di polarizzazione negativa, essendo costituiti da insiemi di parole o espressioni particolarmente caratterizzanti in quanto rappresentative di concetti volgari o di basso livello, che le rendono proprio per questo più facilmente identificabili da parte dei sistemi basati su *sentiment analysis*²¹.

Un ultimo algoritmo adoperato, infine, è quello delle risorse lessicali, o dizionari. È abbastanza comune, infatti, che un messaggio d'odio contenga specifici termini negativi, e per questo vengono creati dei sistemi automatizzati in grado di identificare tali termini. Diversi dizionari, così come diversi *dataset* già precostituiti per testare ed eventualmente migliorare la capacità di identificazione di questi *tools* sono già pubblicamente disponibili, soprattutto in lingua inglese.

Vi sono, tuttavia, altri dizionari costituiti con funzionalità specifiche,

¹⁹ Per avere un esempio concreto, si può provare il sistema SentiStrength disponibile all'URL <http://sentistrength.wlv.ac.uk/> (sito verificato il 14 novembre 2022).

²⁰ Cfr. A. TRIPATHY *et al.*, *Detecting Twitter Hate Speech Using Sentiment Analysis*, in P.K. SINGH *et al.* (eds.), *Emerging Technologies for Computing, Communication and Smart Cities. Lecture Notes in Electrical Engineering*, vol. 875, Singapore, 2022, pp. 95-105.

²¹ Cfr. N. BAUWELINCK-E, LEFEVER, *Measuring the Impact of Sentiment for Hate Speech Detection on Twitter*, in D. FOLDS *et al.*, *Proceedings of HUSO 2019, The Fifth International Conference on Human and Social Analytics*, IARIA, International Academy, Research, and Industry Association, Roma, 2019, pp. 17-22.

quali ad esempio quella di assegnare un determinato “peso” ad una parola, indicandone così la rilevanza in termini di analisi di una possibile espressione d'odio. V'è da dire, altresì, che questi algoritmi non sono alternativi, ma possono essere adoperati anche congiuntamente, al fine di migliorare la capacità predittiva dello strumento ed evitare falsi positivi e falsi negativi²².

Tra tutte le piattaforme *social* oggetto dei vari esperimenti, non deve stupire che in molti casi si privilegi Twitter, in quanto la dimensione massima del testo è predeterminata, consentendo così di svolgere le analisi in maniera molto più agevole per un sistema di IA.

Tutti questi strumenti, tuttavia, commettono ancora diversi errori che richiedono, quindi, una costante supervisione umana, sia in fase di addestramento del sistema di IA, sia in fase di utilizzo pratico²³.

La supervisione umana può essere esercitata sotto due aspetti: controllo interno dei contenuti o controllo esterno dei contenuti²⁴.

Il primo consiste nell'individuazione di *team* appositamente costituiti dalle aziende proprietarie delle piattaforme, affinché verifichino ed even-

²² La flessibilità di questi algoritmi li rende, peraltro, utilizzabili in diversi contesti, ivi compreso il contrasto alla disinformazione *online*. Sul punto cfr. G. SUFFIA, *Pulire l'infosfera*, Milano, 2022, pp. 79-83.

²³ È quell'approccio definito “human in the loop”, nel quale l'essere umano deve sempre mantenere la supervisione dei processi, soprattutto per ambiti complessi per l'IA quali l'analisi del linguaggio naturale. Pur essendo un approccio tipico della regolamentazione europea, ravvisabile nel testo del Regolamento sull'Intelligenza Artificiale ancora in bozza al momento in cui si scrive, esso viene caldeggiato anche da alcuni studiosi nordamericani. Cfr. R. CROTOF-M.E. KAMINSKY-W.N. PRICE II, *Humans in the Loop*, in *Vanderbilt Law Review*, 2023, in corso di pubblicazione. Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche la Federal Trade Commission in un rapporto al Congresso USA, dove si conclude che “[...] l'intervento umano è ancora necessario, e probabilmente lo sarà sempre, in relazione al controllo dell'utilizzo e delle decisioni degli strumenti di IA utilizzati per individuare i contenuti d'odio” (traduzione mia). Cfr. Federal Trade Commission, *Combating Online Harms Through Innovation*, p. 6. Il rapporto è stato pubblicato il 16 giugno 2022 ed è disponibile all'URL <https://www.ftc.gov/reports/combating-online-harms-through-innovation> (sito consultato il 14 novembre 2022).

²⁴ V. F. CASAROSA, *When the Algorithm Is Not Fully Reliable*, in H.-W. MICKLITZ *et al.*, *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge, 2022, pp. 305-306.

tualmente rimuovano il contenuto d'odio laddove l'algoritmo non sia stato in grado di riconoscerlo. Considerata l'elevatissima quantità di materiale pubblicata incessantemente su *Internet*, i controllori umani saranno sottoposti a un grande stress che, però, potrebbe essere utilizzato ai fini dell'addestramento dell'algoritmo. Al fine di garantire una corretta individuazione dei contenuti, tuttavia, è importante anche investire nella *diversity* che deve caratterizzare questi *team*, in modo che siano in grado di identificare e catalogare correttamente anche alcune sfumature espressive.

Il secondo, invece, coinvolge i c.d. *trusted flaggers*, ovvero quei soggetti (individui o aziende) che hanno maturato una particolare esperienza nell'individuazione e segnalazione dei contenuti d'odio²⁵. Si tratta, in gran misura, di organizzazioni non governative, associazioni per i diritti civili e autorità pubbliche. Nel nostro caso, fondamentale per questa funzione è il ruolo che la legge ha attribuito al Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) nel contrasto alle espressioni d'odio.

Dalla seppur rapida illustrazione del funzionamento dei sistemi di riconoscimento automatizzato delle espressioni d'odio, è evidente che essi, da soli, non sono sufficienti nel garantire una altrettanto automatica tutela della vittima o difesa della libertà di espressione. Può capitare, infatti, che tali sistemi percepiscano un contenuto come contrario alle condizioni contrattuali della piattaforma o come espressione d'odio, e per questo la rimuovano o addirittura sospendano l'account dell'utente, con conseguente compressione della libertà d'espressione di quest'ultimo, così co-

²⁵ Per una disamina delle modalità di segnalazione dei contenuti d'odio si rinvia al documento "Information provided by the IT companies about measures taken to counter hate speech, including their actions to automatically detect content" disponibile al seguente URL https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/information-provided-by-the-it-companies-about-measures-taken-to-counter-hate-speech_october2021_en.pdf (sito consultato il 15 novembre 2022).

me può accadere che lascino invece passare dei contenuti d'odio²⁶.

Sulla base di quanto argomentato sopra in merito alla necessità di una supervisione umana sulle decisioni, e di quanto il sistema possa essere ancora fallace, è facile cogliere il senso delle previsioni normative che hanno progressivamente esteso le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, facendolo diventare un ente impegnato in prima linea sulla rimozione di contenuti d'odio.

Il GPDP è sempre più attivo nell'attività di segnalazione e coordinamento con i *provider*, in modo da prevenire che determinati trattamenti non conformi di dati personali possano danneggiare gli utenti, soprattutto quando questi ultimi appartengono a categorie deboli quali i minori²⁷.

Per questo motivo, in almeno due occasioni, il Presidente dell'Autorità è intervenuto specificatamente sul tema dell'*hate speech* e del possibile contributo del GPDP nell'arginare il fenomeno.

Nel settembre del 2019, l'allora Presidente dell'Autorità Antonello

²⁶ Si veda sul punto il report pubblicato da Global Witness il 28 luglio 2022, dove emerge che il sistema di IA utilizzato da Facebook per rimuovere i contenuti inappropriati non è riuscito a individuare e bloccare alcune espressioni d'odio riferite alle imminenti elezioni in Kenya. Cfr. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/hate-speech-kenyan-election/> (sito verificato il 15 novembre 2022). Anche l'ONU ha concluso che "Sebbene le piattaforme di *social media* abbiano iniziato a segnalare la quantità di contenuti segnalati e/o rimossi, la loro efficienza è stata messa in discussione. La loro dipendenza dal rilevamento automatico (piuttosto che dall'intervento umano) per identificare e rimuovere l'incitamento all'odio è soggetta a errori e può violare la libertà di espressione degli utenti. Ciò evidenzia la necessità di maggiore trasparenza su come le politiche sull'incitamento all'odio vengono attuate e valutate" (traduzione mia). Cfr. <https://www.un.org/en/hate-speech/impact-and-prevention/challenges-of-tracking-hate> (sito verificato il 15 novembre 2022).

²⁷ V. il Provvedimento del 22 gennaio 2021 con il quale il GPDP ha disposto, per il territorio italiano, la limitazione provvisoria del trattamento rispetto alla piattaforma TikTok, fino a quando quest'ultima non avesse disposto un meccanismo di verifica dell'età del soggetto che accede alla piattaforma. Tale requisito anagrafico, infatti, al di là delle condizioni contrattuali previste dal singolo gestore della piattaforma, è fissato dalla legge in almeno quattordici anni compiuti (cfr. art. 2-*quinquies* del D.lgs. 196 del 2003). Dello stesso tenore si possono menzionare il Provvedimento del 3 febbraio 2023, che ha disposto la limitazione del trattamento compiuto mediante l'applicazione Replika, e il Provvedimento del 30 marzo 2023, che ha disposto anche in questo caso la limitazione dei trattamenti effettuati mediante il software di IA ChatGPT.

Soro rilasciò un'intervista al quotidiano *Il Messaggero* sul rapporto tra libertà d'espressione ed *hate speech*.

In particolare, da un punto di vista della responsabilità delle piattaforme nell'ottica della prevenzione, Soro avvisava di procedere con cautela nel delegare l'esercizio di diritti fondamentali, quali la libertà d'espressione, a parti private.

Soprattutto, Soro avvertiva che, mentre alcune operazioni, da un lato, sono più affidabili da un punto di vista automatizzato (ad es., individuare in un'immagine quanta è la porzione di pelle nuda del soggetto ritratto e, quindi, segnalare una verifica della stessa per possibile contenuto pornografico), dall'altro, le operazioni che richiedono una comprensione semantica del linguaggio ancora non riescono ad essere sufficientemente precise, per cui si rende necessaria una revisione da parte di personale umano. Inoltre, vista la delicatezza del tema, il bilanciamento tra diritti fondamentali quali la libertà d'espressione e la tutela dei dati personali non dovrebbe essere affidato a parti private, ma dovrebbe sempre essere gestito da soggetti pubblici.

In un successivo intervento del luglio 2021²⁸, l'attuale Presidente del GPDP Pasquale Stanzone è intervenuto davanti al Senato della Repubblica – Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, al fine di proporre alcune possibili soluzioni a un fenomeno così complesso come quello dell'*hate speech*. In particolare, nell'ottica di Stanzone, bisogna:

a) rendere effettiva la tutela rimediabile soprattutto in forma specifica (rimozione in particolare), che consente anche di limitare gli effetti della permanenza in rete di contenuti lesivi, prevenendone l'aggravamento;

b) responsabilizzare utenti e provider, garantendo al contempo mezzi più agevoli di identificazione degli autori dei contenuti offensivi;

c) investire sulla pedagogia digitale quale consapevolezza, da parte di tutti gli utenti del web, delle implicazioni spesso irrimediabili che ogni

²⁸V. <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9680938> (sito verificato il 15 novembre 2022).

loro “click” ha sulla dignità di persone in carne ed ossa, anche se smaterializzate dietro un profilo social²⁹.

Per quanto riguarda il primo punto, bisogna ricordare che, oltre all'attività di prevenzione, il GPDP ha un potere di blocco verso i *provider*, riconosciutogli dall'art. 2 della legge 71 del 2017 per il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*.

Secondo quanto previsto dalla legge, infatti, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, qualora le informazioni pubblicate siano classificabili come *cyberbullismo*³⁰, può chiedere, mediante istanza al gestore del sito *internet* o del *social media*, la rimozione, l'oscuramento o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso tramite *internet*, previa conservazione dei dati originali.

Nel caso in cui il destinatario dell'istanza non dovesse comunicare entro le 24 ore successive alla ricezione di quest'ultima di aver assunto l'incarico di provvedere ad esaudire la richiesta o, comunque, non dovesse provvedere entro 48 ore dalla ricezione dell'istanza, oppure infine non si riesca ad identificarlo, l'interessato può rivolgere la stessa richiesta al GPDP, il quale provvederà ad agire per ottenere quanto richiesto, anche mediante “filtraggio” del contenuto sul territorio nazionale³¹.

²⁹ Cfr. l'Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzone – Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio consultabile su <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9680938> (sito verificato il 15 novembre 2022).

³⁰ Esso viene definito dall'art. 1, comma 2, legge 71/2017 come “[...] qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

³¹ Per “filtraggio” si intende la irraggiungibilità del contenuto da un determinato territorio. A differenza della cancellazione, tuttavia, l'efficacia di questa misura non è particolarmente valida in quanto con appositi strumenti è possibile impersonificare indirizzi IP appartenenti ad aree geografiche differenti e così forzare, in questo modo, il blocco o l'oscuramento.

Tali tutele, tuttavia, sono al momento possibili esclusivamente per i fenomeni di *cyberbullismo* e non per le espressioni d'odio in generale. Tenuto conto della pericolosità insita nella permanenza e propagazione di tali espressioni, sarebbe sicuramente auspicabile un'estensione di modelli di tutela rapidi come quello appena illustrato a tutte le manifestazioni d'odio *online*, ma sicuramente la via maestra è stata tracciata e dovrà passare attraverso un bilanciamento dei diritti fondamentali a opera di una autorità pubblica e un dovere di cooperazione delle piattaforme.

4. Conclusioni.

È evidente che il tema dell'individuazione dei contenuti d'odio e della successiva rimozione mediante strumenti automatizzati solleva molti dubbi, anche in relazione alla tutela di diritti e libertà fondamentali. Conformemente a quanto previsto da diverse normative, quindi, diventa indispensabile che tali strumenti vengano pensati affinché posseggano, *by design* e *by default*, appositi controlli in merito alla tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali.

Lo strumento che viene invocato da diverse normative è quello dell'*impact assessment*, sia per quanto riguarda la protezione dei dati, sia per quanto riguarda i diritti fondamentali³².

Un approccio interessante è quello proposto nel *report* del Consiglio d'Europa dedicato ai modelli di gestione delle espressioni d'odio *online*³³, dove vengono individuati tre livelli di *governance*: un primo livello che è dedicato alla moderazione dei contenuti, un secondo livello dedicato alla supervisione dei contenuti e un terzo e ultimo modello che coinvolge la regolamentazione dei contenuti mediante leggi e codici di condotta³⁴.

³² V. A. MANTELERO, *Beyond Data*, Berlino, 2022, pp. 45-91.

³³ V. A. BROWN, *Models of Governance of Online Hate Speech*, 2020, disponibile all'URL <https://rm.coe.int/models-of-governance-of-online-hate-speech/16809e671d> (sito verificato il 15 novembre 2022).

³⁴ V. il Codice di condotta EU per il contrasto alle espressioni d'odio pubblicato all'URL <https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating->

Con il primo livello, è la piattaforma ad utilizzare direttamente gli strumenti che possono identificare e rimuovere contenuti d'odio tramite una moderazione che può avvenire prima della pubblicazione, ad es. impedendo la pubblicazione di determinate parole o combinazioni di parole, oppure dopo la pubblicazione.

Il secondo livello comporta una revisione critica delle politiche di moderazione dei contenuti attraverso le forme della consultazione pubblica, in modo da verificare se tali politiche siano sufficientemente bilanciate e non si traducano in un potere indiscriminato della piattaforma e una compressione delle libertà degli utenti.

Il terzo livello, infine, riguarda i poteri che la legge può attribuire ad autorità pubbliche affinché possano intervenire direttamente verso le piattaforme per chiedere di rimuovere le espressioni d'odio, senza però sottovalutare l'importanza che possono avere anche strumenti di regolamentazione di *soft law*, quali per l'appunto i codici di condotta da concertare tra gli operatori e le autorità.

Allo stato attuale, quindi, possiamo concludere per una sostanziale convergenza di opinioni verso gli strumenti di IA come supporto importante per l'individuazione e la rimozione delle espressioni d'odio, ma non sostitutivi di una generale supervisione umana. A parere di chi scrive, tuttavia, le complessità che emergeranno anche attraverso nuove piattaforme quali, ad esempio, il metaverso, richiederanno delle risposte più efficienti in termini di identificazione e di contronarrativa, senza dimenticare il ruolo fondamentale che riveste su questo tema l'educazione degli utenti contro l'odio e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati.

discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en (sito verificato il 15 novembre 2022).

CAPITOLO IV

HATE SPEECH. COME NASCE, COME COMBATTERLO. BUONE PRATICHE DI CONTRO-NARRAZIONE

Silvia Brena

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Com'è costruita la Mappa dell'Intolleranza. – 3. Uno sguardo ai dati. – 4. Radicalizzazione e misoginia. – 5. Un rapporto di causa effetto? – 6. Ruolo degli stereotipi e diffusione dello *hate speech*. – 7. Buone pratiche di contro-narrazione. – 8. Un caso che ha fatto storia. – 9. Il tempo dell'ascolto.

1. *Premessa.*

Il florilegio degli insulti è purtroppo ampio e ha radici che si allungano lontane nel tempo. Scovarle, queste parole che costituiscono il vocabolario dell'intolleranza, è urgente e importante, perché sono l'ossatura semantica e narrativa della discriminazione.

Anche per questo, nel 2016 è nato il progetto Mappa dell'Intolleranza, voluto da Vox-Osservatorio italiano sui Diritti, un'Associazione *no profit* fondata da giornalisti e costituzionalisti, che si occupa di diffondere la cultura del diritto, con il contributo di quattro università: Università degli Studi di Milano, Sapienza – Università di Roma, Università di Bari Aldo Moro e Dipartimento di Sociologia dell'università Cattolica di Milano. Scopo del progetto, primo nel suo genere, era ed è tracciare i confini e la diffusione dell'odio online.

La mappatura, che si concentra su Twitter, consente l'estrazione e la geolocalizzazione dei *tweet* che contengono parole considerate sensibili e mira a identificare le zone dove l'intolleranza è maggiormente diffusa, secondo 6 gruppi – donne, persone omosessuali, migranti, persone con di-

sabilità, ebrei e musulmani – cercando di rilevare il sentimento che anima le *communities* online, ritenute significative per la garanzia di anonimato, che spesso offrono (e quindi per la maggiore “libertà di espressione”) e per l’interattività che garantiscono.

Il *social media* su cui il progetto si è concentrato è Twitter, per diverse ragioni, tra le quali vale la pena di citare: la possibilità che Twitter dà di tracciare il messaggio d’odio, evidenziando le zone a più alta diffusione di “hate speech” (geolocalizzazione); il fatto che Twitter permetta di re-tweetare, dando l’idea di una comunità virtuale continuamente in relazione; il fatto che l’*hashtag* offra una buona sintesi del sentimento provato dall’utente; infine, il fatto che si tratti del *social media* più usato dalla politica. E proprio con il linguaggio usato dalla politica, soprattutto nel corso delle ultime rilevazioni, sono emerse correlazioni preoccupanti in fatto di insorgenza di intolleranza e discriminazione.

Strumento essenziale per la mappatura dei discorsi d’odio, la Mappa dell’Intolleranza si è rivelata anche un utilissimo vettore per individuare e combattere i fenomeni di *cyberbullismo*, perché dimostra ancora una volta come i *social media* diventino un veicolo privilegiato di incitamento all’intolleranza e all’odio verso gruppi minoritari, data la correlazione sempre più significativa tra il ricorso a un certo tipo di linguaggio e la presenza di episodi di violenza.

2. Com’è costruita la Mappa dell’Intolleranza.

La prima fase del lavoro ha riguardato l’identificazione dei diritti, il mancato rispetto dei quali incide pesantemente sul tessuto connettivo sociale: questa fase è stata seguita dal dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano; la seconda fase si è concentrata sull’elaborazione di una serie di parole “sensibili”, correlate con l’emozione che si vuole analizzare e la loro contestualizzazione: questo lavoro è stato svolto dai ricercatori del dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma, specializzati nello studio dell’identità di genere e nell’indagare i sentimenti collettivi che si esprimono in rete.

Nella terza fase si è svolta la mappatura vera e propria dei *tweet*, grazie a un software progettato dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari, una piattaforma di *Social Network Analytics & Sentiment Analysis*, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per comprendere la semantica del testo e individuare ed estrarre i contenuti richiesti.

I dati raccolti sono stati poi analizzati ed elaborati da un punto di vista psico-sociale dal team di psicologi. E dal team di sociologi di *ItsTime, Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies*, centro di ricerca che fa capo al Dipartimento di Sociologia dell'università Cattolica di Milano.

Un ulteriore fattore di analisi riguarda poi il livello di aggressività delle frasi rilevate su Twitter. Il software è stato "istruito" per estrarre i *tweet* più aggressivi, evidenziandone il livello di virulenza: la valutazione è stata orientata dalle categorie utilizzate dalla scala MOAS (*Modified Overt Aggression Scale*). Un approccio, che si è dimostrato utile, per meglio comprendere non solo la negatività, gli atteggiamenti intolleranti e discriminatori, ma anche l'orientamento aggressivo di questi messaggi.

I *tweet* che presentano un contenuto aggressivo, o blandamente aggressivo, e che contengono parole sensibili vengono rilevati dal software, che procede poi ad "estrarre" quelli a contenuto davvero negativo, dando così un panorama della diffusione dell'intolleranza. La geolocalizzazione dei messaggi consente la creazione di cartine termografiche dell'Italia. Quanto più "caldo", cioè vicino al rosso, è il colore della mappa termografica rilevata, tanto più alto è il livello di intolleranza rispetto a una particolare dimensione in quella zona. Aree prive di intensità termografica non indicano assenza di *tweet* discriminatori, ma luoghi che mostrano una percentuale più bassa di *tweet* negativi rispetto alla media nazionale.

3. *Uno sguardo ai dati.*


Mentre nella rilevazione 2020 vi era stata per la prima volta negli anni un'inversione di tendenza, con una percentuale maggiore di *tweet* positivi *vs* i negativi, la rilevazione 2021, ultima disponibile, mostra un ritorno nei parametri registrati negli anni scorsi: i *tweet* negativi sono il 69% del totale. Altro dato rilevante, in generale si twitta meno degli anni passati,

nonostante il periodo più lungo di rilevazione, ma si twitta peggio. Tra gennaio e ottobre 2021, infatti, i *tweet* rilevati sono stati 797mila, di cui ben 550mila negativi. Nel 2020 (il cui periodo di estrazione è coinciso con i mesi del *lockdown*), i *tweet* estratti erano stati 1 milione e 304mila, di cui il 43% era risultato negativo. Va però ricordato che nei mesi del *lockdown*, i *social media* sono stati usati soprattutto come canale relazionale per mantenere aperti contatti che la situazione andava disgregando. Dunque, parrebbe evidenziarsi il fenomeno di polarizzazione negativa che purtroppo è apparso, soprattutto negli ultimi anni, come endogeno alla diffusione dei *social media*, quasi che l'intermezzo creato dalla pandemia di Covid-19 sia ormai stato archiviato e si sia tornati a un uso spregiudicato dei *social*, con la conseguente massiccia diffusione di *hate speech*.

Lo scenario prefigurato tende dunque a evidenziare che il lessico dell'odio e dell'intolleranza è cresciuto negli anni, è più radicale, e rappresenta una deriva decisamente preoccupante della diffusione dei *social*. Resta evidente l'allarmante incedere dello *hate speech*, una marcia che porta con sé derive violente che preludono alla strutturazione di un terreno e di una narrazione dell'intolleranza capace di liberare energie negative e di trasformarsi in azioni violente contro le vittime delle discriminazioni.

Le tabelle 1, 2 e 3 mostrano l'andamento negli anni, dall'inizio della rilevazione della Mappa dell'Intolleranza. Da rilevare (tabella 4) che nel 2021 la categoria più colpita restano le donne (43,7% del totale di *tweet* negativi); seguite dai musulmani (19,57%), dalle persone con disabilità (16,4%), dagli ebrei (7,6%), dalle persone omosessuali (7,09%) e dai migranti (5,6%).

Tabella 1.







Tabella 2.




Tabella 3.





Tabella 4.



Tre, le principali considerazioni che emergono dalla ricerca:

1) Rispetto agli anni passati i linguaggi d'odio sono più diffusi su tutto il territorio nazionale e, a differenza degli anni passati, non sono più concentrati solo nelle grandi città.

2) Le categorie più colpite oggi sono donne, musulmani, persone con disabilità. Cresce l'odio contro le persone omosessuali, effetto probabilmente delle discussioni sul Ddl Zan, mentre scema l'antisemitismo e crolla l'intolleranza contro i migranti, compensata però dal netto rialzo dell'islamofobia, quasi a indicare l'assimilazione della categoria migranti con quella dei musulmani. Preoccupa il dato sulle persone con disabilità, mai così alto come nel 2021, segno anche di un ritorno a un uso del linguaggio che vede l'utilizzo di termini dispregiativi riferiti alla disabilità e accostato a personaggi pubblici, quasi che la mancata abilità sia segno di deficit da punire.

3) Un focus particolare merita la misoginia: le donne sono, da quando il progetto è iniziato, in assoluto la categoria più colpita dall'odio online. Ma con una particolarità. Oltre agli onnipresenti atteggiamenti di *body shaming*, negli ultimi due anni molti attacchi hanno avuto come contenuto la competenza e la professionalità delle donne stesse. È il lavoro delle donne, dunque, a emergere, quale co-fattore scatenante lo *hate speech* misogino: un elemento, mai apparso con questa evidenza nelle precedenti rilevazioni, che pare ricondurre alla riflessione più ampia circa le possibilità

di impiego delle donne legate al nuovo modo di lavorare durante e dopo la pandemia, con un focus di attenzione alla modalità *smart working*.

4. *Radicalizzazione e misoginia.*

Le donne, i dati lo registrano, restano dunque la categoria più colpita dagli odiatori seriali. È, purtroppo, un elemento ricorrente negli anni, da quando il progetto Mappa dell'Intolleranza è stato avviato. Con una variabile importante, come già accennato. Oggi al centro dell'odio non c'è più solo il corpo delle donne, usato come "veicolo" di insulto e dileggio. Ma c'è la vita professionale delle stesse. Così, nel mirino finiscono giornaliste e avvocate, insegnanti e scienziate, politiche, attrici e imprenditrici. Insultate perché "inette, incapaci, insulse". Quasi che intollerabile, per gli *hater*, sia la scelta di libertà che le donne che lavorano esprimono.

In Italia, lo sappiamo, siamo tra gli ultimi in Europa per tasso di occupazione femminile. Situazione, peggiorata nel corso del lockdown, quando 470mila donne hanno perso il lavoro: in totale tra tutti i posti di lavoro persi, quelli delle donne sono stati il 55,9%. Non è un bel dato. Perché il lavoro emancipa anche dalla violenza. Sempre durante il *lockdown* della scorsa primavera, in Italia sono triplicati i femminicidi, uno ogni due giorni in media. E ogni volta che la Mappa dell'Intolleranza ha registrato un aumento di tweet misogini, lì si addensavano anche le violenze domestiche.

Ma c'è un altro dato che già la rilevazione 2020 evidenziava.

Si tratta dei fenomeni di radicalizzazione dell'odio. Lo si capisce se si analizzano i picchi di odio, i momenti in cui gli *hater* si accaniscono. Contro gli ebrei il 25 aprile e il giorno del compleanno di Liliana Segre. Contro le donne nel corso dei femminicidi. Contro i musulmani nell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle di New York. Sono picchi decisi, con una fortissima concentrazione di *tweet* intolleranti. Sembrerebbe dunque prefigurarsi una situazione in evoluzione, quasi fossimo di fronte ad accanimenti che paiono evidenziare un uso diverso dei social. Un uso quasi più "professionale", dove circoli e gruppi di *hater* concentrano la produzione e la diffusione di *hate speech*.

E la concentrano soprattutto contro le donne, ancor di più se appar-

tengono ad altre categorie considerate vulnerabili. È il fenomeno della intersezionalità, di cui si è occupata a lungo la statunitense Kimberlé Williams Crenshaw, avvocatessa, attivista dei diritti civili, docente alla Law School della UCLA, University of California Los Angeles, secondo cui nel considerare la discriminazione subita dalle donne nere non si possono prendere in considerazione singolarmente il genere o la razza, perché le due categorie si intrecciano.

Analogamente, molte ricerche stanno dimostrando che, per esempio per quel che riguarda la discriminazione delle donne migranti e delle musulmane, anche in Italia il fenomeno dell'intersezionalità è in netta crescita.

Un altro dato che emerge con forte evidenza dalle analisi della Mappa dell'Intolleranza, è la diffusione geografica pervasiva della misoginia su Twitter. Un dato, confermato sin dagli albori della ricerca, nel 2016. Se si guarda alla composizione geografica dei tweet intolleranti, infatti, si vede come la loro diffusione sia a macchia di leopardo e interessi tutta la penisola. Se poi si analizzano i dati sulle città che hanno registrato il maggior numero di *tweet* intolleranti, qui appare lampante come le donne siano la categoria più presa di mira. A Roma, per esempio, su un totale di 34mila *tweet* negativi, più di 11mila sono stati destinati alle donne. A Milano, su 12mila *tweet* negativi, più di 4300 sono misogini. A Torino su 4200, 1500 sono misogini.

5. *Un rapporto di causa effetto?*

C'è un ultimo elemento che vale la pena sottolineare. Riguarda, come già accennato, l'eventuale correlazione tra discorsi d'odio e crimini di odio. Esiste e, se esiste, qual è il rapporto di causa-effetto che lega i due elementi? Oggi la sociologia della comunicazione parla di "sciame digitale" (la definizione è del filosofo coreano che vive in Germania Byung Chul Han), una sorta di brusio virtuale che agita la rete, spingendo le persone a condividere messaggi di odio. Un meccanismo che, come vedremo, ha molto a che fare con una serie di algoritmi che i *social network*, e in particolare Facebook, hanno voluto inserire per ottimizzare la navigazione.

Come dire, lo sciame si agita e fa sì che offese e parole sin qui stigmatizzate a livello sociale, vengano liberate, liberando al contempo la carica di violenza che può portare all'atto.

E che una correlazione ci sia, appare evidente anche dallo studio mostrato sempre dalla Mappa dell'Intolleranza che, a valle della rilevazione, esamina gli eventi occorsi in concomitanza con i picchi di odio online.

Ma lo studio più sorprendente è firmato da due ricercatori dell'università inglese di Warwick, Karsten Muller e Carlo Schwarz, che nel 2018 hanno evidenziato una forte correlazione tra i partiti di estrema destra, il sentimento anti migranti sui *social* in Germania e la diffusione di crimini violenti contro gli immigrati. I ricercatori hanno lavorato sul profilo Facebook di *Alternative für Deutschland* (AFD), partito di estrema destra, e hanno comparato i contenuti del profilo con gli "incidenti" capitati ai migranti, scoprendo che per ogni 4 post su Facebook che esprimevano forti sentimenti anti migranti, si verificava un'azione violenta contro gli stessi. Per supportare le loro ipotesi, i ricercatori hanno poi evidenziato il fatto che in un'area con poche connessioni a *internet*, la correlazione si era dimostrata molto debole. Al termine dello studio, Muller e Schwarz hanno stimato che nel 2015 e nel 2016 i post anti migranti sul profilo Facebook della AFD abbiano contribuito ad aumentare del 13% il numero di attacchi violenti.

Quindi, usare parole cattive, come spiegava Socrate, corrompe davvero le nostre coscienze. E ha effetti drammatici.

Si urla in modo calcolato per aggregare consenso attorno a sé e in modo scomposto per cercare di contenere la paura nei confronti di trasformazioni epocali che spaventano e con cui non si è capaci, affettivamente e cognitivamente, di misurarsi. Con i *social network*, basta un clic per moltiplicare l'effetto.

Sono le cosiddette *echo chambers*, camere dell'eco, il fenomeno stimolato dall'introduzione di algoritmi da parte dei *social network*, che tendono a farci vedere messaggi, notizie e commenti verso i quali abbiamo mostrato interesse. E a metterci in contatto con persone che postano messaggi, commenti, notizie simili alle nostre. L'eco quindi si diffonde e il complesso di credenze di chi si trova in una specifica *echo chamber* viene amplificato e rafforzato dal consenso della comunità che lo circonda.

Così si è diffuso lo *hate speech*, avvalorando e irrobustendo stereotipi e

credenze prive del confronto con la realtà. Stereotipi e credenze, alla base della nascita dei discorsi d'odio.

6. *Ruolo degli stereotipi e diffusione dello hate speech.*

Come nasce uno stereotipo e quale la sua funzione?

Secondo la psicologia sociale, per ragioni di sopravvivenza e di impossibilità materiale, per gli esseri umani risulta impraticabile la strategia dell'attesa nella formulazione di risposte adeguate agli stimoli esterni: non possiamo aspettare di avere tutti i dati a nostra disposizione per formularci un'idea su qualcosa. Per questo, usiamo delle "scorciatoie mentali", processi di valutazione semplificati che ci permettono di giudicare e agire rapidamente. Di queste "scorciatoie della mente" fanno parte pregiudizi e stereotipi, che contribuiscono a dar forma a una visione semplificata, ma spesso anche distorta, della realtà.

Un pregiudizio, in senso lato, è un giudizio su fatti o persone precedente all'esperienza o formulato in assenza di dati sufficienti. Può essere più o meno errato, sfavorevole o favorevole. In senso più specifico, e più problematico, il pregiudizio esprime la tendenza a considerare in un modo limitato o sfavorevole alcune persone, a causa della loro appartenenza a un gruppo diverso dal nostro.

Gli stereotipi sono i preconcetti su cui è costruito il pregiudizio: sono semplificazioni grossolane e rigide che hanno a che fare con la categorizzazione di persone o gruppi di persone.

Il processo di creazione degli stereotipi non è casuale, né lasciato all'estro individuale, ma si attua secondo modalità precise, figlie della nostra cultura.

Pregiudizi e stereotipi contribuiscono al mantenimento della stabilità e dell'equilibrio personale, garantendo agli individui la salvaguardia delle proprie posizioni. La semplificazione della realtà ha infatti un valore adattivo: consente cioè di agire nel mondo in modo rapido ed efficace. Ma ha anche un valore difensivo: esistono forti pressioni inconsce che spingono a porre fuori da sé tutto ciò che è negativo e inaccettabile, attribuendolo agli "altri", ai "diversi". Grazie ai meccanismi di proiezione, non solo ci liberiamo degli aspetti più spaventosi dell'esistenza, ma possiamo illuderci di

controllarli, tenendo lontano o attaccando coloro su cui li abbiamo proiettati. È più facile pensare che il male sia nell'altro, lontano da me, piuttosto che nella mia comunità, nella mia famiglia o addirittura in me stesso.

Poiché pregiudizi e stereotipi orientano il modo di leggere il mondo, possono distorcere la nostra visione della realtà, portando alla mancata percezione delle informazioni che farebbero saltare la chiave di lettura prestabilita.

Quando i dati dell'esperienza non sono in linea con le nostre convinzioni, proviamo uno stato di disagio interiore, denominato "dissonanza cognitiva", che ci porta o a distorcere i dati per non mettere in crisi le nostre idee, o a elaborare una nuova lettura che integri le nuove informazioni. È chiaro che il primo processo è più semplice e comporta un minor investimento psichico del secondo.

I pregiudizi negativi possono ricadere su diverse categorie, tutte percepite come "diverse" e quindi minacciose per la stabilità e il mantenimento dello *status quo*.

I pregiudizi etnici e razziali sono particolarmente radicati e, anche quando non si manifestano in forma esplicita, sopravvivono in forme più sottili e mascherate, che tendono a mantenere a distanza, più o meno educatamente, categorie di persone o singoli individui percepiti come diversi, ritenendo implicitamente che la nostra cultura e i nostri valori siano in qualche modo "superiori".

Nell'elenco degli stereotipi più funzionali alla stabilità e alla coesione interna dei gruppi, da annoverare poi quelli che si rifanno alla cosiddetta evidenza di caratteri nazionali: gli inglesi sono riservati e disciplinati, i francesi intellettuali e orgogliosi, gli italiani simpatici e confusionari.

Particolare forza, soprattutto in aree dove lo stigma culturale è ancora presente, rivestono poi gli stereotipi di genere, che dipingono le donne come emotive, sensibili, predisposte ai lavori di cura, patite di moda, negare per la guida e per le materie scientifiche e le loro applicazioni. Gli uomini invece sarebbero forti, aggressivi, amanti di tecnologia, sport e motori, allergici alle chiacchiere e alle smancerie. Come si evince, tale tipologia di stereotipi ha senz'altro contribuito a forgiare costrutti culturali duri a morire, responsabili anche di forti diseguaglianze e disparità sia sul piano sociale che lavorativo.

Se il discorso d'odio nasce dalla presenza di stereotipi e dal bisogno di


aderire ai cosiddetti bias dell'*ingroup*, norme sociali e comportamentali che preludono all'accettazione da parte del gruppo, la sua propagazione ha a che fare con il potenziale di viralizzazione che i contenuti hanno oggi sui *social*.

La pre-condizione perché un contenuto sia in grado di migrare da un profilo all'altro e di catturare attenzione, è che sia molto "carico", che abbia cioè una carica virale potente determinata dalla sua polarizzazione: la psicologia sociale ci spiega che i contenuti online diventano virali quando evocano una forte risposta emotiva, che può essere positiva o negativa. Osservazione importante, come vedremo, anche per determinare le strategie di opposizione al diffondersi dello *hate speech*.

Di fatto, sappiamo che la negatività ha un potenziale viralizzante più alto, ma solo a determinate condizioni.

«Gli stati d'animo negativi, come paura, paranoia, invidia e odio si diffondono più rapidamente rispetto ai positivi. L'odio è uno strumento più efficace quando si tratta di manipolare gli individui attraverso gli algoritmi. Gli stati d'animo negativi sono più duraturi e più contagiosi. Quelli positivi impiegano più tempo ad attecchire. Ci vuole pochissimo per creare il panico ed eccitare gli animi e molto invece per ritrovare la calma. Google e Facebook, e i *social* in generale, funzionano in base a un sistema di *feedback* rapidissimi, è questo che interessa ai loro clienti, gli inserzionisti. I post che diffondono stati d'animo negativi garantiscono un impatto maggiore, perché la reazione dell'utente è immediata. La reazione dopaminergica, l'adrenalina che scatenano in noi i *like* e i commenti ai post sono frutto di tecniche appositamente utilizzate dai *social* per creare dipendenza», ha scritto Jaron Lanier, informatico e saggista, nel libro Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account *social* (*Il Saggiatore*, p. 211).

In sintesi, per descrivere il meccanismo di diffusione dello *hate speech*, ci viene in aiuto il grafico qui sotto.



È chiaro dunque, che per contrastare il cammino dei discorsi d'odio non basta opporsi ad essi con contro- ragionamenti, ancorché agganciati a dati di fatto. L'*hater* non tiene in alcun conto i dati di realtà, ciò che gli interessa è veder confermate le sue credenze e diffonderle il più possibile.

Dunque, come agire?


7. Buone pratiche di contro-narrazione.

Per contro-narrazione, si intende la ricerca di linguaggi e codici narrativi che contrastino la narrazione dominante di un'epoca.

Nel caso dello *hate speech*, per contro-narrazione si intende la messa a punto di tutti gli strumenti comunicativi atti a contrastare il linguaggio dell'odio, portatore di una narrazione oggi pervasiva soprattutto sui *social network*.

Dall'uso di un linguaggio e di parole inclusive, alla scelta di immagini non oltraggiose nei confronti delle minoranze, fino alla strutturazione di uno *storytelling* coesivo, gli strumenti con cui oggi nel mondo si affronta il linguaggio d'odio dimostrano che non esiste un unico approccio, ma che lo *hate speech* va affrontato con strumenti diversi.

Nel grafico sotto, i 5 punti indicati dall'Unesco come centrali nella messa a punto di una buona strategia per combattere i discorsi d'odio.



Nella strutturazione di un percorso di contro-narrazione, un ruolo fondamentale lo gioca la possibilità di suscitare una buona empatia. Per far ciò, è necessario lavorare sulle emozioni. E soprattutto sulle emozioni positive, quali elementi in grado di far leva sulla possibilità di creare coesioni virtuali tra comunità ed *echo-chambers* basate sull'inclusione e non sull'odio. D'altro canto, la psicologia ha da tempo dimostrato la forza delle emozioni positive, che sono in grado di ampliare le potenzialità cognitive delle persone, di allargare il nostro repertorio comportamentale e di configurarsi come vere risorse per la sopravvivenza. Le buone pratiche di contro-narrazione oggi si fondano su tre elementi:

- a) la possibilità di costruire narrazioni positive;
- b) la possibilità di creare *echo chambers* fondate su sistemi valoriali opposti a quelli veicolati dagli *hater*;
- c) la consapevolezza che gli *hater* non vanno combattuti sul loro terreno: inutile, tentare di convincere gli odiatori del disvalore che rappresentano i loro messaggi.

8. *Un caso che ha fatto storia.*

Nel 1988, dopo 15 anni al potere, il dittatore cileno Augusto Pinochet è costretto dalle pressioni internazionali a indire un referendum sulla sua permanenza al comando del Paese. Le opposizioni coalizzate si affidano a un giovane pubblicitario, Eugenio Garcia, che contro il parere dei maggiorenti della sinistra, progetta una contro-narrazione basata sulla gioia e l'allegria. E vince. Lo spot e l'intera campagna sono oggi studiati come casi paradigmatici di una efficace contro-narrazione in un territorio dominato da una comunicazione che si basa su paura e odio.

La scelta del giovane Garcia, la cui storia è celebrata in un film del 2012 di Pablo Larrain, *No, I giorni dell'arcobaleno*, si basa sulla sollecitazione dell'orgoglio di appartenenza a un popolo in cerca di futuro, sulla promessa di leggerezza e sulla condivisione di un DNA, capace di evidenziare i valori positivi e inclusivi che i cileni abbracciano da generazioni. Chile, la *alegria ya* viene, questo il titolo della campagna, accende i riflettori sull'allegria e la felicità che un modello di vita aperto, inclusivo, capace di guardare al futuro con ottimismo, rappresenta. Rifiutandosi di puntare sulla denuncia delle torture e dell'oppressione della dittatura Pinochet e rifiutandosi quindi di lavorare sullo stesso comparto emotivo dei sostenitori di Pinochet (paura, odio, disprezzo), ma puntando a contrapporgli emozioni positive, Garcia ha ottenuto una vittoria dai più ritenuta impossibile, anche per le strettoie comunicative che il regime aveva imposto all'opposizione.

9. *Il tempo dell'ascolto.*

C'è una parola, che pare adatta allo spirito dei tempi. È una parola ebraica: *Tikkun*. Significa riparazione. È una parola antica, appendice di un concetto complesso: *tikkun olam*, riparare il mondo. Rappresenta per gli ebrei la tensione verso il rinnovamento e soprattutto verso la possibilità di fare il bene della società nel suo complesso.

Quanto dobbiamo riparare oggi, che il livello dell'intolleranza reciproca sta toccando temperature vicine allo zenit?

Come ha scritto Julia Ebner, ricercatrice dell'Institute for strategic

dialogue di Londra, «la democrazia e lo stato di diritto possono crollare se le persone smettono di crederci».

Viviamo in tempi estremi.

Tempi in cui fermarsi a riflettere e aprirsi al dialogo, diventa fondamentale. Anche perché sono tempi dominati da una comunicazione essenziale, univoca, da voci furiose che si alzano a gettare nell'arena le loro frustrazioni e le loro rabbie per vite forse non risolte.

Lo schema orizzontale dei *social* ne favorisce il carattere di cassa di risonanza, *tam tam* che si nutre di semplificazioni ed estremizzazioni.

Il messaggio breve elide le sfumature e i contrasti, elimina la profondità. È l'era digitale, che si nutre di una semplificazione che appiattisce e non lascia sedimentare, nell'illusione che tutto si possa cancellare con un semplice clic.

Così il pensiero si semplifica e il messaggio si estremizza, penetrando nelle *echo chambers*, camere abitate da un'ecolalia ossessiva e ripetitiva, dove incontrare persone che la pensano come noi, il che aumenta l'effetto di polarizzazione delle opinioni.

Molti studi recenti spiegano che nelle giuste condizioni, il contatto frequente tra gruppi etnici diversi può generare fiducia e abbassare l'ostilità reciproca. Ma gli stessi studi spiegano anche che se società altamente omogenee incontrano per la prima volta persone esterne, il contatto può inasprire il conflitto.

Dunque, c'è bisogno di spazi di confronto. E di uscire dall'ecolalia delle *echo chambers*.

Quando comunichiamo via *social*, perdiamo la consapevolezza dell'impatto emotivo delle nostre parole. Perdiamo la capacità di sentire/ascoltare le nostre vittime, i nostri interlocutori. Perdiamo, dunque, umanità.

È possibile indurre chi odia sui *social* a percepire l'impatto emotivo delle sue parole?

È possibile, come abbiamo visto. Abbiamo molte carte da giocare.

Una, resta fondamentale.

Tornare alle parole che siamo. E che vogliamo essere.

Le parole creano e modellano il mondo che vivremo, gli individui che siamo e che saremo. Sono il nostro racconto. Dobbiamo imparare a

usare le parole che includono e che curano. E dobbiamo imparare ad ascoltare.

In giapponese, per dire ascolto si usa l'ideogramma kiku. È l'unione di 3 ideogrammi: orecchio, occhio, cuore.

CAPITOLO V
DISCIPLINARE LE PAROLE D'ODIO
NELLA SOCIETÀ TECNOLOGICA

Giovanni Ziccardi

SOMMARIO: 1. Introduzione: la complessità del fenomeno dell'odio *online*. – 2. Una prima analisi sociologica del fenomeno. – 3. Le parole d'odio nel contesto digitale e la centralità della tecnologia. – 4. Il quadro normativo internazionale e il ruolo del diritto. – 5. Le proposte del gruppo di lavoro governativo. – 6. Il necessario sostegno all'infodiversità. – 7. Alcune conclusioni.

1. *Introduzione: la complessità del fenomeno dell'odio online.*

Che il tema delle parole d'odio sia assai complesso – sia per il giurista, sia per il tecnico – è cosa ormai nota ¹.

Il giurista deve tenere in grande considerazione, in ogni momento, fattori cruciali e di difficile interpretazione quali, ad esempio, i limiti e i confini della libertà di manifestazione del pensiero previsti dai vari ordinamenti ², il ruolo della sanzione penale, il delicato rapporto tra approccio educativo e approccio repressivo, il cambiamento in corso dei costu-

¹ Sul tema sia consentito il rinvio a G. ZICCARDI, *L'odio online*, Milano 2016. Si veda anche G. PESCI, "L'odio online, forme in continua evoluzione e il dibattito sulle modalità di contrasto", in *Cyberspazio e Diritto*, vol. 22, n. 69, 2021, pp. 457-486.

² Si veda, sul punto, M. JORI, *Libertà di parola e protezione dei dati*, in *Ragion Pratica*, 12, 1999, pp. 109-150. In un'ottica più legata alla sicurezza informatica si vedano P. PERRI, *Protezione dei dati e nuove tecnologie. Aspetti nazionali, europei e statunitensi*, Milano, 2007, P. PERRI, *Privacy, diritto e sicurezza informatica*, Milano, 2007, P. PERRI, *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020.

mi e della politica e l'evoluzione del concetto stesso di "odio" dalla seconda guerra mondiale in poi³.

Il tecnico, dal canto suo, è consapevole del cambiamento portato dalle tecnologie e dalla diffusione mondiale delle piattaforme: ha ben presenti fattori rivoluzionari quali l'amplificazione senza precedenti del messaggio d'odio, la viralità, la condivisione delle espressioni più violente sui *social network* come vera e propria *valuta* per attirare consenso *online*, la persistenza e la difficoltà di rimozione (e di un effettivo *oblio*), un altissimo livello di sommerso (per diffidenza nei confronti dell'autorità, per vergogna o per timore di una ulteriore vittimizzazione) e un odio diventato "comune". Sono solo alcuni, questi, degli aspetti che la migliore dottrina ha da tempo evidenziato come più problematici.

Il tema dell'odio richiede, in particolare, un approccio eminentemente *pratico* – anche nell'ottica di trovare soluzioni concrete, politiche e giuridiche, per la repressione del fenomeno – e che tenga sotto controllo tutti gli elementi che entrano in gioco nei singoli casi. Si pensi, giusto per fare un esempio, alla delicatezza del tema dell'odio tra minori e adolescenti e alla peculiarità di tale ambito di studio⁴.

In questo contributo, muovendo dall'approccio scientifico alla base dei lavori del primo gruppo governativo italiano di esperti che, proprio prima dell'esplosione dell'emergenza-pandemia, venne incaricato di operare una ricognizione che fosse la più completa possibile su questi argomenti, tratteremo gli aspetti essenziali delle varie problematiche.

Si tratta, infatti, di un lavoro che può essere un ottimo punto di partenza per analizzare ogni singolo tema da più prospettive e per intravedere, così, tutte le criticità, e le difficoltà interpretative, di una materia

³ Sul punto si veda M. SANTERINI, *La mente ostile*, Milano 2021.

⁴ Sul punto, per comprendere bene l'intero ambito di studio dell'odio (non solo) online tra minori, si vedano: M. FACCIOLO, *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell'era digitale*, Milano, 2015; G. PESCI, *I temi del cyberbullismo, dell'uso responsabile delle tecnologie e dell'odio tra adolescenti in Regione nella stampa nazionale e locale: resoconto delle iniziative e dei principali fatti di cronaca nell'anno 2020*, in M. SALA (a cura di), *Libro Bianco media e minori. L'educazione ai nuovi media ai tempi del Coronavirus*, Soveria Mannelli 2021, pp. 321-334; S. STANCO-G. ZICCARDI, *I decaloghi educativi elaborati per il Corecom*, ivi, pp. 75-82.

che è, comunque, in incessante evoluzione. Proprio grazie alle tecnologie⁵.

2. *Una prima analisi sociologica del fenomeno.*

Nel 2020, e per buona parte del 2021, si sono svolte le attività scientifiche di un gruppo di lavoro governativo sull'odio *online*, composto da una decina di esperti, che aveva il compito di redigere un rapporto finale sullo stato delle espressioni d'odio in Italia, con linee guida e proposte di regolamentazione pensate, soprattutto, per il mondo della politica e per il legislatore.

Il lavoro si è concluso con un articolato documento che è stato reso pubblico sul sito del Ministero dell'Innovazione e che ben sintetizza lo sfondo di un tema così complesso ed eterogeneo⁶.

Analizzare i punti principali, così come evidenziati dal gruppo di lavoro, permette di riflettere non solo sullo *status quo* ma, anche, di poter azzardare alcune previsioni circa una futura, possibile regolamentazione.

Il lavoro ha preso il via, quasi naturalmente, con un'analisi mossa da una prospettiva *sociologica*.

È chiaro, infatti, che per analizzare il fenomeno dell'odio occorre tener conto di una molteplicità di fattori che spaziano dalle condizioni politico-sociali delle specifiche realtà che vengono studiate, alle generali tra-

⁵ Accanto alla bibliografia essenziale indicata al termine del report del gruppo di esperti, per chi volesse approfondire il tema sono, ormai, disponibili tanti studi di pregio sull'odio online. Si vedano, ad esempio: C. BIANCHI, *Hate speech*, Roma-Bari, 2021; G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017; M. D'AMICO-C. SICCARDI, *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Torino, 2021; G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO, *Disinformation and hate speech*, Milano, 2020; A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione*, Modena, 2020; I. SPADARO, *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Torino, 2020; A. GALLUCCIO, *Punire la parola pericolosa?*, Milano, 2020; S. PASTA, *Razzismi 2.0*, Brescia, 2018; A. ROVERSI, *L'odio in rete*, Bologna, 2006.

⁶ Si legga il testo completo del rapporto finale all'indirizzo <https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/odio-online-il-report-finale-del-gruppo-di-lavoro/>.

sformazioni culturali e dei costumi (condizionate, anche, dall'avvento delle nuove tecnologie e di nuovi comportamenti *online*), sino alle *forme* con le quali si aggregano i gruppi e si costruiscono le loro identità, il loro potere e la loro visione del mondo.

Si pensi a quante forme di odio, e sacche di violenza e discriminazione, si sono manifestate con modalità *originali* nel corso della storia; lo stesso è successo in rete, con un'evoluzione sensibile che è partita dalle prime comunità estremiste di utenti (ad esempio: i neonazisti che si appoggiavano a servizi telematici nordamericani) che si riunivano attorno alle BBS (bacheche telematiche utilizzate come aggregatori di persone ben prima dell'avvento di *Internet*) sino agli attuali gruppi, profili e servizi di messaggistica che hanno reso tutto più immediato ed efficace (dialogo d'odio compreso).

A seconda delle diverse situazioni storiche, come è noto, l'odio può diventare socialmente rilevante come strumento di *consenso* a favore di particolari gruppi di potere e può, invece, essere considerato come la conseguenza di un conflitto sociale teso alla lotta contro le ingiustizie oppure può, semplicemente, essere un fatto individuale collegato a particolari condizioni educative, psicologiche, antropologiche e familiari. Questo è il motivo per cui si è soliti individuare un tipo di odio "d'interesse per la società" (ossia comportamenti che possono alterare gli equilibri democratici e creare disordine nel contesto sociale in cui viviamo: si pensi alla discriminazione di minoranze, che è un problema, appunto, della società tutta) e un tipo di odio "interpersonale", ossia pensato per colpire, offendere, denigrare una singola persona. Esempi di quest'ultimo tipo sono il bullismo, lo *stalking* e il *revenge porn*.

Diventa inevitabile, di conseguenza, legare questo approccio sociologico al grande tema della *sociologia dei media* e, in particolare, all'analisi dell'impatto che le piattaforme, i *social network* e la sempre maggiore esposizione dei cittadini *online* ha avuto sul fenomeno stesso dell'odio.

In particolare, da tempo le associazioni che rappresentano le vittime segnalano un maggior impatto di questo tipo d'odio – e, quindi, un maggior *danno* – nei confronti delle persone più deboli rispetto a forme tradizionali di odio che si manifestano nel "mondo fisico".

3. *Le parole d'odio nel contesto digitale e la centralità della tecnologia.*

I media digitali, si legge nell'esordio del rapporto citato, sono, come è noto, strumenti molto potenti e, soprattutto, possono essere *trasformativi* anche per i fenomeni di odio.

Ciò capita non solo perché i media che tutti i cittadini possono usare per esprimersi liberano e, talvolta, amplificano la voce di ciascuno di loro senza le *intermediazioni* tradizionali ma, anche, perché gli algoritmi utilizzati nelle piattaforme, e le interfacce dei servizi digitali, influenzano l'esposizione, la selezione e la diffusione dell'informazione, diventando veri e propri *filtri cognitivi* alla percezione della realtà.

Vi sono, quindi, due aspetti ben distinti evidenziati in questo studio che l'interprete deve sempre tenere ben presenti.

Il primo riguarda la *persona* che agisce, ormai quotidianamente, *online* e che può tenere dei comportamenti originali votati all'odio.

Si pensi a un certo effetto disinibitorio delle tecnologie, ossia al mantenere un atteggiamento d'odio *online* e, al contrario, un atteggiamento pacifico nella vita quotidiana non connessa. In questo caso, la mancanza di una intermediazione o, meglio, l'intermediazione di uno schermo, può creare un falso senso di anonimato, di "barriera", di distanza che altera i comportamenti, e il parlato, delle persone.

Il secondo aspetto è prettamente tecnologico: l'odio e i suoi contenuti circolano *meglio online*, sono resi più evidenti, sono maggiormente condivisi, sono più visibili e più difficili da rimuovere.

Prendono vita, grazie a quella viralità cui facevamo cenno poco sopra, e generano profitto nella forma di clic, impulsi nei circuiti pubblicitari e ulteriori commenti che aumentano il traffico attorno a quei contenuti.

Gli intermediari della comunicazione, peraltro, sono soliti mettere in campo consapevoli attività di *moderazione* dei contenuti, anche per mitigare la diffusione dei discorsi di odio in rete.

Questi interventi avvengono, si rileva correttamente nel rapporto *de quo*, con metodi spesso automatizzati o ricorrendo a valutazioni e giudizi/scelte operate da persone fisiche ma, in ogni caso, con criteri standardizzati.

Il risultato è la segnalazione, la rimozione o la disabilitazione all'accesso di milioni di contenuti e account degli utenti.

Sono numerose, oggi, le critiche a simili sistemi di gestione del processo di rimozione dei contenuti.

Criticata è l'idea, innanzitutto, che debbano essere le piattaforme stesse i "giudici di primo grado" che gestiscono le segnalazioni degli utenti e, soprattutto, che decidono su cosa sia "odio da rimuovere" e cosa non lo sia.

Vi è poi, vedremo, una sempre maggior richiesta di *trasparenza* di simili processi, perché molto labile è il confine con quella che può diventare un'azione di censura.

Infine, è in discussione il ruolo centrale che dovrebbe sempre essere del *giudice* – o, almeno, di una autorità indipendente – dal momento che il comprendere cosa sia realmente istigazione all'odio, e cosa non lo sia, potrebbe essere complesso per persone non esperte sul tema. Si pensi, ad esempio, a fenomeni di odio politico o religioso che richiedono, nella loro interpretazione corretta, grandi competenze anche storiche e politiche.

Una simile *autoregolamentazione* delle piattaforme era pensata, in origine, per ottenere il massimo di libertà di espressione per gli utenti e, al contempo, il minimo di critica nei confronti delle piattaforme da parte di coloro che ritengono di voler contribuire alla limitazione della "tossicità" dei media sociali.

Il rapporto ricorda, ad esempio, gli inserzionisti pubblicitari, i governi o le associazioni a tutela dei diritti umani.

In realtà un simile approccio si è rivelato, nel corso degli ultimi vent'anni, molto lacunoso. Il tema dei contenuti d'odio non è un tema che porti profitti e business e ciò lo ha relegato agli estremi, come importanza, dei problemi gestiti quotidianamente dalle piattaforme.

Al contempo, la conoscenza delle logiche di progettazione, e manutenzione, della tecnologia alla base delle piattaforme stesse diventa indispensabile per comprendere a fondo la modalità di gestione dei contenuti d'odio. Ciò non è, in molti casi, possibile perché tali scelte sono oscure.

Rimanendo "in superficie", l'interprete non ha particolari difficoltà ad effettuare una prima analisi: nella sostanza, questo tipo di odio digitale non si discosta dall'odio offline.

Si esprime, però, in un *contesto* nel quale la comunicazione è velocissima, i contenuti si muovono in spazi potenzialmente molto ampi, gli utenti sviluppano linguaggi e tecniche retoriche peculiari, con forme di

ostilità indirette o implicite, spesso difficili da intendere per chi sia direttamente coinvolto in quei dialoghi.

Però, man mano che l'analisi va in profondità, le difficoltà aumentano.

Oltre alla mutevolezza delle forme di hate speech che abbiamo citato poco sopra, il rapporto raccomanda di tenere conto anche dell'ampio numero di *attori*, dell'incerta e, talvolta, non chiara distinzione dei *ruoli* (produttori di odio, diffusori e vittime) e della velocità delle dinamiche di propagazione. Tutti elementi che contribuiscono alla complessità del fenomeno.

Del resto, notano gli autori dello studio governativo, non è solo il contenuto dei messaggi d'odio postati o diffusi *online* a fare la differenza, ma anche il *modo* in cui essi transitano tra i diversi media, il modo in cui vengono trasformati e diffusi da innumerevoli soggetti tra loro diversi (cittadini, politici, ecc.) e gli effetti a catena che possono innescare, difficili da delimitare nel tempo, nello spazio e nel numero dei soggetti sui quali vi potrebbero essere ricadute.

Queste categorie digitali dell'odio sono particolarmente interessanti perché si innestano in quel processo creativo, e di costante trasformazione, che ha caratterizzato la rete sin dai suoi esordi.

Il documento che stiamo esaminando, in particolare, individua tre grandi categorie.

La prima riguarda pratiche di produzione, circolazione e consumo di discorsi d'odio che hanno l'obiettivo di sfidare i tabù e le convenzioni della correttezza politica, in contrasto con le narrazioni dei media cosiddetti "generalisti".

In questi casi, vi è il rischio concreto di normalizzare l'incitamento all'odio con la scusa che si tratti di *ironia*, una forma espressiva, apparentemente innocua, che può rafforzare gli stereotipi contro persone o gruppi deboli.

Cosa nota è che anche l'appellare con termini di dileggio o vezzeggiativi scorretti un soggetto appartenente, ad esempio, a una minoranza già discriminata in società, è il primo gradino della piramide dell'odio. Molto spesso, dietro un apparente intento ironico si cela, al contrario, la volontà di ferire la vittima e di discriminarla.

La seconda categoria entra in gioco quando si manifestano pratiche comunicative nelle quali il vortice dell'incitamento all'odio può iniziare

online e, talvolta, trasferirsi *offline* trasformandosi in un generale atteggiamento di intolleranza.

È il caso, per esempio, dell'uso di tecniche tipiche dei *social media*, come il *trolling* e i *meme* virali, che degenerano, poi, in molestie mirate⁷.

Ciò avviene non solo in ambito politico ma, anche, in ambito genericamente "sociale" anche grazie alla costante ripresa di tali affermazioni, o strategie, da parte dei quotidiani, sia *online*, sia cartacei.

Vi è un costante *trasferimento* di contenuti d'odio dal mondo *online* a quello della carta stampata e della televisione in quanto gran parte delle notizie riportate dai media, oggi, hanno origine in rete. Si pensi, tanto per fare un esempio molto comune e di evidenza quotidiana, a un *tweet* di un campione sportivo che viene ripreso da tutta la stampa.

La terza categoria, infine, comprende casi in cui certi media tradizionali si prestano a funzionare da cassa di risonanza dei contenuti di odio *online* (e viceversa, ovviamente). Avviene allora che i meccanismi di amplificazione finiscano per "disegnare un bersaglio" su persone o gruppi etnici, rendendo più probabile che gli stessi discorsi d'odio siano usati in futuro, rendendo più visibili gli attori negativi, sovrastimando la consistenza delle loro opinioni, rendendo più efficaci gli intenti manipolatori e propagandistici.

In questo caso i media non si limitano a *riportare*, come nel caso precedente, ma generano delle specifiche strategie di odio legate, ad esempio, alla volontà politica della proprietà o dell'editore.

L'amplificazione dell'odio nelle versioni *online* di certi media tradizionali trova anche ragioni strutturali nel mercato della *visibilità* delle notizie e della raccolta pubblicitaria che induce a pubblicare qualsiasi contenuto possa attirare utenti e a lasciare pubblicati per giorni, o mesi, dei commenti chiaramente incitanti all'odio che, però, sono in grado di sollevare un dibattito e, quindi, di portare clic.

Il tema dell'odio (*online* e non) è, allora, un terreno assai scivoloso: nel tener conto del difficile equilibrio tra diritto all'informazione, libertà d'espressione, rischio di censura, non si può non pensare, concludono gli studiosi nella prima parte del rapporto finale, a come *l'amplificazione tec-*

⁷ Sia consentito il rinvio, sul punto, a G. ZICCARDI, *Online political hate speech in Europe*, Cheltenham, 2020.

nica fornisca ossigeno alla generazione di un ambiente comunicativo tossico nel quale i discorsi d'odio diventano una merce di scambio comune.

4. *Il quadro normativo internazionale e il ruolo del diritto.*

Nella parte centrale del documento che stiamo analizzando vi è una sintetica analisi del quadro normativo nazionale e internazionale e di come il legislatore possa operare per cercare di limitare i danni che comportano i contenuti d'odio *online*.

La prima critica, non velata, che viene mossa è come, finora, sia mancata un'azione comune, e concordata, tra i Paesi europei su come regolamentare l'odio *online*.

Ma non solo: non vi è neppure un accordo preciso sulla definizione di “hate speech” e sul concetto di istigazione all'odio *online*, né vi è mai stato un coordinamento efficace sulle modalità di contenimento del fenomeno, sulla previsione di tempi certi di cancellazione dei messaggi o sul ruolo di garanzia della magistratura nella gestione della rimozione dei contenuti quando ha un impatto diretto sulla libertà di espressione.

La Germania è stato il primo paese a intervenire, nel 2018, con un forte balzo in avanti che ha dato vita a una normativa specifica molto aggressiva, e criticata anche dai vertici dell'Unione Europea, nei confronti delle piattaforme e mirante, soprattutto, ad imporre maggiore collaborazione da parte dei grandi *social network*.

La stampa l'ha presentata, a ragione, come la riforma normativa attuata “contro Facebook”, proprio per far comprendere la direzione chiara di queste scelte legislative.

Un passaggio interessante, della normativa tedesca, è quello che prevede che l'efficacia di tali misure sia sottoposta a una *verifica* politica costante, e trasparente, per valutare eventuali criticità.

Un sistema di questo tipo, in sintesi, può funzionare soltanto se si è in grado di comprendere con esattezza da chi provengano le segnalazioni (se da semplici utenti o da organizzazioni/enti/autorità), quali siano i tempi di reazione delle piattaforme una volta ricevuta la segnalazione (le attività dei cosiddetti *first responders* interni ai provider), se si manifestino casi di rimozione di contenuti *legittimi* operati dalle piattaforme solo per “evita-

re problemi” (si pensi a un addetto della piattaforma che debba decidere in poche ore su cosa fare di un contenuto controverso, che abbia dubbi sulla liceità o meno del contenuto d’odio ma che sia consapevole del rischio, in capo al suo datore di lavoro, di una sanzione milionaria: la tentazione di rimuovere *comunque* il contenuto controverso, anche se forma d’espressione ammessa dall’ordinamento giuridico e tutelata dai principi costituzionali, può essere molto forte).

Un simile approccio di verifica e di garanzia rende chiaro, anche, l’aspetto cui facevamo cenno in esordio, ossia la delicatezza dell’affidamento ai provider del ruolo di “giudice di primo grado” sui contenuti di istigazione all’odio.

La Francia, seguendo l’esempio della Germania, ha elaborato una normativa simile che, però, è finita sotto la scure del Consiglio Costituzionale perché troppo vaga. L’Austria, dal canto suo, ha emanato una normativa molto simile a quella tedesca circa due anni orsono.

In altri paesi, come Polonia, Spagna e alcuni stati del Nord Europa, sono in corso studi e iniziative politiche finalizzate non tanto a pratiche repressive ma a cercare di comprendere come “governare” e “mitigare” l’odio in società.

Il rapporto che stiamo analizzando, ad esempio, ricorda progetti per la creazione di consultori e luoghi di ascolto, fisici o virtuali, per le vittime e i responsabili di aggressioni, soprattutto se minori o adolescenti, mitigando così il ricorso alle sanzioni penali.

Del resto, se riflettiamo un momento, per ogni società è importante allo stesso tempo tutelare le vittime e cercare di abbassare il livello di odio negli *haters*, recuperandoli in qualche modo. Spesso l’attenzione per gli odiatori, soprattutto se bambini o adolescenti, al fine di cercare di reintegrarli nel contesto scolastico, sociale o lavorativo, è trascurata da un punto di vista operativo, ma è altrettanto importante.

Accanto alla “fuga in avanti” di tre Stati, l’Unione Europea ha iniziato, dal canto suo, sin dal 2020 a lavorare su un quadro regolamentare innovativo volto a disciplinare tutti i servizi nel *mercato unico digitale*.

L’obiettivo è quello di stabilire regole uniformi che portino a un ambiente *online* sicuro, certo e affidabile, dove i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano effettivamente protetti.

Per raggiungere un simile fine, che riguarda la diffusione in rete di

tutti i “contenuti illegali” e, dunque, anche le manifestazioni di odio che per la loro lesività integrano fatti illeciti secondo le diverse leggi nazionali, la regolamentazione stabilisce tre piani d'azione ben precisi.

Il primo è finalizzato alla costituzione di un nuovo impianto normativo che modernizzi il profilo di *responsabilità* dei prestatori di servizi di intermediazione, sempre valutando una *esenzione* di responsabilità ma ridisegnando le condizioni di tale esenzione con un approccio più vincolante, e moderno, che rinnoverebbe il quadro risalente al 2000, ossia a un periodo storico, e tecnologico, ben diverso da quello attuale.

Il secondo mira a obbligare le piattaforme ad attuare nuovi, e specifici, obblighi di *necessaria diligenza* ritagliati e adattati su determinate, e specifiche, categorie di fornitori di servizi di intermediazione.

Il terzo prevede nuovi meccanismi di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti per l'attuazione e il rispetto degli obblighi del regolamento.

A questo quadro si aggiungerà un ulteriore regolamento volto a disciplinare, più nello specifico, il mercato digitale e che cercherà di spostare il piano dell'autoregolamentazione verso quello della *co-regolamentazione* anche con riferimento alla gestione dei contenuti illeciti.

5. *Le proposte del gruppo di lavoro governativo.*

In un'ottica costruttiva, e al fine di proporre soluzioni che siano capaci di rispettare i diritti di tutti, e di cercare un equilibrio che spesso manca in discussioni su temi “infuocati” come questo, il gruppo di lavoro ha proposto, nelle righe del rapporto, interventi *ad ampio spettro* che possano coinvolgere persone, famiglie, scuole, associazioni, università e centri di ricerca, aziende, media, partiti e istituzioni.

Ciò per far comprendere, chiaramente, come il tema dei contenuti d'odio riguardi tutti *trasversalmente* e costituisca un vero e proprio problema sociale.

La proposta contenuta nel report ha preso, allora, la forma di una strategia articolata su *tre livelli*.

Il primo livello prevede azioni di *prevenzione*, con obiettivi di lungo termine, centrate sull'educazione civica e digitale, la cultura giuridica, la ricerca, l'informazione, la comunicazione.

Il secondo livello richiede una *innovazione normativa* capace di costruire un quadro giuridico *adeguato* all'ambiente digitale sia per le aziende private che per i cittadini che fruiscono dei servizi digitali.

Si pensi a un quadro nel quale, con metodo aperto e inclusivo, siano chiaramente definiti ruoli e responsabilità di tutti, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Il terzo livello presuppone un sostegno fattivo alle iniziative orientate a progettare, sperimentare e costruire *nuove piattaforme* e ambienti mediatici, in modo da favorire l'infodiversità nell'ecosistema digitale e aumentare le probabilità che emergano soluzioni adatte a favorire condizioni di vita *online* più rispettose dei diritti umani e del valore della conoscenza e dei contenuti di qualità.

Se il mondo politico deciderà di valutare positivamente queste tre ipotesi, servirà, poi, l'adozione di misure *organizzative* destinate alla loro implementazione.

L'attività più profonda che si possa progettare per ottenere risultati nel lungo periodo è, secondo gli autori del documento, quella che incide sulla cultura a livello di formazione, informazione e comunicazione.

Il report auspica il progetto di un *grande programma educativo* per la consapevolezza digitale in Italia, che si potrebbe rivelare strategico (ovviamente) non solo per il tema dell'odio *online*.

Le strutture prioritariamente coinvolte dovrebbero essere, secondo questo pensiero, la scuola, la famiglia, le aziende e i media, con la scuola particolarmente utile anche per favorire il coinvolgimento delle famiglie.

Gli autori del report sono, invece, contrari a un *controllo* massivo da parte dello stato e della pubblica autorità che tenda a governare, e filtrare, il discorso pubblico in rete. Si riferiscono, in particolare, a un tipo di controllo che travalichi la legittima e doverosa attività di prevenzione e repressione delle specifiche fattispecie di reato previste per legge.

Intervenire con politiche repressive, e ipotizzando nuovi illeciti, su un fenomeno quale l'odio *online* che, come si è visto, è magmatico ed incerto, risulterebbe assai complesso e rischioso.

Senza contare che già ci sono reati, nei vari ordinamenti giuridici, che presidiano la lesione di alcuni beni che avvengono, oggi, anche nell'ambiente *online*.

Certamente, scrivono gli autori del documento, l'uso delle piattafor-

me di *social network* e, in generale, il potenziamento della libertà di espressione dovuto a *Internet* e il carattere pervasivo e permanente della comunicazione digitale possono generare nuove forme e nuove manifestazioni di aggressione a beni giuridici tradizionali già presidiati o possono aggravarne la lesione e le conseguenze.

Tali caratteristiche della dimensione *online*, però, sono *già previste*, o possono esser correttamente interpretate dalla magistratura, sulla base dei principi generali propri del diritto penale.

Un altro approccio considerato virtuoso, e anche collegato a efficaci politiche di contenimento, viene individuato nella creazione di centri di ascolto e di percorsi assistiti per generare *consapevolezza* negli utenti che si sono resi responsabili di condotte qualificabili come “hate speech”, soprattutto se minori o adolescenti.

Anche per le vittime, allo stesso tempo, appare molto utile il prevedere percorsi di supporto per cercare di attenuare l'impatto subito da condotte di odio *online* che, come si è visto, è particolarmente violento.

Infine, si evidenzia nel report, una strategia volta a governare i discorsi d'odio *online* non può non coinvolgere appieno gli *intermediari* della comunicazione, ovvero tutti quei soggetti che, tramite i loro servizi di condivisione, diffondono contenuti generati dagli utenti del web.

Pur mantenendo valido un principio di massima sulla *non responsabilità* per gli intermediari di contenuti, né di loro obblighi investigativi, o di intervento volontario, sui materiali che transitano sui loro servizi, diventa indispensabile regolamentare il loro ruolo ormai essenziale nel “mercato” dell'odio *online*.

È indubbio, si legge nel rapporto, che gli intermediari della comunicazione giochino un ruolo fondamentale nella diffusione (anche) dei contenuti potenzialmente dannosi: la struttura, il modello di business, i termini del servizio e le stesse interfacce-utente dei diversi servizi modificano le forme di manifestazione e diffusione dell'odio amplificandone e, talvolta, falsandone la percezione da parte degli utenti, tanto per le vittime quanto per i responsabili.

Il ruolo delle piattaforme, in particolare là dove queste si trovino in posizione dominante rispetto al dibattito pubblico, è visto quindi come centrale.

Sotto questo profilo, il tema della collaborazione delle piattaforme e

della responsabilità, intesa come dovere di collaborazione e di rispetto delle regole di sistema stabilite per gli intermediari della comunicazione, diventerebbe essenziale nelle politiche volte a mitigare e prevenire le degenerazioni dell'odio.

Se è errato, conclude il rapporto su questo punto specifico, pensare di delegare alle piattaforme e a provider privati il ruolo di “gatekeeper” che decidono ciò che è consentito e ciò che non è consentito comunicare pubblicamente, è però necessario incentivare la moderazione dei contenuti caricati dagli utenti a opera degli stessi provider, per permettere alle piattaforme la creazione di ambienti digitali più sicuri.

E se è vero che solo lo stato, la magistratura, può qualificare come *illecito* un contenuto d'odio foriero di danno – e solo nel caso sia illecito lo stato può imporne la rimozione – è altresì vero che la piattaforma deve esser libera, sulla base di regole chiare e condivise, e con procedure trasparenti e controllabili, di moderare ed eliminare i contenuti ritenuti dannosi, indipendentemente dal fatto che questi siano illeciti o che vi sia un ordine della magistratura.

Tale attività deve poter esser svolta senza che ciò possa minare la natura di mera intermediazione del servizio e cambiare, così, il conseguente regime di irresponsabilità.

Ferma l'irresponsabilità delle piattaforme per i contenuti veicolati – elemento essenziale per garantire la libera circolazione di idee e informazioni – deve essere creato un quadro normativo articolato che imponga ai fornitori di servizi intermediari specifici e modulati modelli organizzativi e concreti doveri di diligenza, trasparenza e collaborazione.

In particolare, secondo gli autori del documento sarebbe opportuno prevedere:

i) regole certe e standardizzate per la segnalazione e la rimozione dei contenuti ritenuti dannosi, eventualmente agevolando accordi con “segnalatori privilegiati” individuati in relazione al ruolo o all'attività svolta e obblighi di fornire informazioni all'autorità giudiziaria;

ii) chiare tutele, con possibilità di rapido contraddittorio, per gli utenti il cui contenuto sia stato cancellato dalle piattaforme a seguito di notifica o per violazione dei termini di servizio contrattualmente stabiliti, con la predisposizione di chiari punti di contatto per gli utenti e l'indicazione

di organismi (umani!) indipendenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;

iii) misure di trasparenza ad ampio raggio, diversificate in relazione al tipo di servizio offerto: nella predisposizione dei termini contrattuali e delle condizioni previste per la rimozione o la restrizione di determinati contenuti; nella realizzazione di report periodici circa i contenuti e le informazioni rimosse o disabilitate; sugli algoritmi utilizzati per proporre e consigliare i contenuti agli utenti e sugli strumenti legati alla profilazione e alla pubblicità personalizzata, nonché sull'uso di strumenti automatizzati per la rimozione di contenuti;

iv) nuovi obblighi per piattaforme in posizione dominante di intraprendere valutazioni basate sul rischio di abuso dei loro servizi e di predisporre strumenti di mitigazione degli abusi;

v) creare nuovi poteri in capo ad autorità indipendenti per esaminare il funzionamento delle piattaforme, anche facilitando l'accesso dei ricercatori ai dati chiave della piattaforma.

6. *Il necessario sostegno all'infodiversità.*

Nella parte finale del rapporto gli studiosi si pongono una domanda tanto complessa quanto affascinante: è possibile che la *struttura* di una piattaforma sia più favorevole di un'altra alla diffusione di comportamenti e manifestazioni di odio?

La riflessione è, in sintesi, sull'architettura informatica dei servizi moderni: ci sono "luoghi" che *geneticamente*, da un punto di vista tecnologico, sono più portati a produrre, e far circolare, odio rispetto ad altri?

È indubbio che un contesto nel quale la struttura della piattaforma, i suoi algoritmi e la sua interfaccia siano definiti essenzialmente attorno al modello di business della *raccolta pubblicitaria* (nel quale qualunque tipo di impulso è un valore che si può vendere sul mercato della pubblicità) possa tendere ad accettare una maggior circolazione di messaggi d'odio e a consentire, quindi, determinati comportamenti.

Una buona strategia, allora, per ovviare a questo problema, suggeriscono gli studiosi, potrebbe essere quella di pensare a differenti modelli di

business da implementare sulle piattaforme sociali che arrivino a far progettare nuove piattaforme più attente e consapevoli nei confronti dei diritti. E anche il diritto, in tal senso, può essere molto utile, prevedendo, ad esempio, una deregolamentazione più spinta in tali casi.

7. *Alcune conclusioni.*

Il quadro normativo e tecnologico che l'Unione Europea sta disegnando proprio in questi mesi, e che prenderà forma di qui al 2030, sarà sicuramente centrale per la disciplina dell'odio *online* circolante sulle principali piattaforme con le dinamiche, sia sociali che tecnologiche, che il gruppo di lavoro ha puntualmente descritto.

Occorre ricordare che l'approccio del legislatore europeo dal 2000 sino a oggi, per quanto riguarda i contenuti *online* e le responsabilità delle piattaforme, è stato molto *mite*: occorre far partire l'economia digitale europea e, in qualche modo, rincorrere l'evoluzione tecnologica degli Stati Uniti d'America, e si è lasciata, pertanto, grande libertà nelle regole e nelle modalità di business.

Sembra che, oggi, l'approccio dell'Unione Europea sia ben più consapevole dello strapotere che le piattaforme hanno assunto nel corso degli ultimi dieci anni e punti, pertanto, a tracciare delle regole più stringenti.

Del resto, dopo il palese fallimento di numerosi tentativi di *autoregolamentazione*, ossia il lasciare esclusivamente alle società il compito di gestire il problema con regole interne, è apparso inevitabile il passaggio a un approccio basato sulla co-regolamentazione Stato-piattaforme e a un tentativo di *responsabilizzare* – con il tipico approccio dell'*accountability* – dei gestori delle piattaforme e dei “signori dei dati”.

L'approccio alla responsabilizzazione era già stato introdotto nel 2016 con riferimento alla protezione dei dati – nel GDPR – e, pur avendo segnato un momento traumatico di passaggio rispetto alla regolamentazione precedente, ha dato buona prova (tanto che è stato mutuato anche dal regolamento sull'intelligenza artificiale) e si spera che possa servire anche in questo ambito.

Mai come oggi, infatti, la circolazione dei contenuti d'odio è legata al-

la profilazione degli individui e al trattamento dei loro dati, e il pensare di risolvere il problema senza tenere in considerazione ogni aspetto della società digitale sarebbe un esercizio non solo miope ma, soprattutto, inutile.

CAPITOLO VI

ONLINE HATE SPEECH:
LA PROSPETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA
TRA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONDOTTA
DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
E RICORSO AL DIRITTO PENALE

Ilaria Anrò

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il contrasto all'*hate speech* attraverso le regole circa la moderazione dei contenuti *online*. – 1.1. Alle origini della disciplina in tema di *online hate speech*: la direttiva sul commercio elettronico. – 1.2. La responsabilizzazione dei PSI attraverso gli strumenti di *soft law*. – 1.2.1. La nuova direttiva sui media audiovisivi ed il regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*. – 1.3. Il futuro della regolamentazione dell'*online hate speech*: il *Digital Services Act*. – 2. L'azione dell'Unione nei confronti delle condotte penalmente rilevanti. – 2.1. La decisione quadro 2008/913/GAI: la lotta contro le condotte di odio attraverso il diritto penale. – 2.2. L'inserimento di *hate speech* e *hate crime* tra i reati europei: una nuova proposta della Commissione europea. – 3. Osservazioni conclusive.

Introduzione.

L'*online hate speech* si presenta come un fenomeno fortemente transnazionale, tale da richiedere, per un contrasto efficace, una regolamentazione sovranazionale: un messaggio di odio in rete, infatti, può propagarsi velocemente e coinvolgere persone presenti in più Stati, nonché essere riproposto su diverse piattaforme.

L'ordinamento dell'Unione europea presenta diversi strumenti che

concorrono al contrasto di tale fenomeno¹. Occorre tenere presente, tuttavia, che la disciplina di *internet* e delle regole di condotta dei prestatori di servizio intermediari (PSI) in questo settore può incidere su diritti fondamentali come il diritto alla *privacy* e la libertà di espressione, i quali possono essere concepiti in maniera diversa a seconda degli ordinamenti nazionali. Nella dimensione europea si affiancano, quindi, strumenti di *hard law* e *soft law*, sperimentando nuove forme di regolazione e di collaborazione nella tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, occorre osservare come l'azione dell'Unione europea per il contrasto all'*hate speech* (*online* ma non solo) si svolga secondo due direttrici: da un lato, l'adozione di norme dirette alla regolamentazione della condotta dei PSI, ovvero i fornitori di servizi nel modo digitale, dall'altro il ricorso a norme per l'incriminazione delle condotte di odio considerate penalmente rilevanti. Dunque, strumenti tipicamente di mercato interno e atti di cooperazione giudiziaria in materia penale concorrono per la tutela della persona di fronte a manifestazioni di odio.

Resta sullo sfondo il tema (o problema) definitorio: non vi è una chiara definizione a livello di Unione europea di *online hate speech* e dunque le condotte riconducibili a tale fenomeno sono caratterizzate attraverso strumenti che prevedono regole solo settoriali o comunque che non lo abbracciano nella sua interezza².

¹ I contributi in dottrina dedicati alla dimensione sovranazionale del discorso di odio e al bilanciamento dei diversi diritti coinvolti sono piuttosto numerosi: si veda, *ex multis*: M. BASSINI, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati"*. *Spunti di comparazione*, in *Rivista Italiana di informatica e diritto*, 2021, p. 43 ss.; M. D'AMICO-B. LIBERALI (a cura di), *La costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Torino, 2021; G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO, *Disinformation and Hate Speech. A Constitutional Perspective*, Milano, 2020; G. ZICCARDI, *Online Political Hate Speech in Europe: the Rise of New Extremism*, Oxford, 2020; M. SPATTI, *L'azione dell'Unione europea nella lotta all'odio online: la responsabilizzazione dei social media*, in AA.VV., *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Bari, 2019, p. 909; G. ZICCARDI, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, 2016, spec. p. 70.

² Si veda il documento dell'Unesco che ha evidenziato i principali elementi che contraddistinguono questa peculiare forma di propagazione del discorso di odio: Unesco, *Countering online hate speech*, Parigi, 2015, spec. p. 13. Cfr. anche A.F. SELLARS, *Defining Hate Speech*, Berkman Klein Center Research Publication No. 2016-20, Boston

Il presente contributo, dopo aver brevemente richiamato i principali strumenti adottati nell'ambito del mercato interno al fine di regolamentare la condotta dei PSI, si concentra sull'azione dell'Unione europea diretta alla lotta contro l'*hate speech* attraverso l'adozione di norme incriminatrici, avviata con l'adozione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale³ e recentemente portata avanti tramite la proposta di inserire le condotte di *hate speech* tra le sfere di criminalità suscettibili di regolamentazione da parte di Parlamento europeo e Consiglio, mediante norme minime relative alla definizione dei reati e dalle sanzioni di sensi dell'art. 83 TFUE⁴, svolgendo alcune riflessioni critiche circa il ricorso al diritto penale in tale ambito.

1. *Il contrasto all' hate speech attraverso le regole circa la moderazione dei contenuti online.*

Le prime norme in tema di regolamentazione della condotta dei PSI nell'ordinamento dell'Unione si ritrovano in strumenti funzionali alla realizzazione del mercato interno piuttosto che alla tutela dei diritti fondamentali, secondo il paradigma tipico dell'integrazione comunitaria. Tali strumenti, nell'indirizzarsi ad aziende informatiche, piattaforme, *social network* e, in generale, ai prestatori di servizi nel mondo digitale, hanno avviato la regolamentazione della gestione dei contenuti *online*, in prima battuta, per incentivare gli scambi nel mondo digitale mantenendo un *level playing field*, per poi concentrarsi su aspetti strettamente attinenti alla tutela della persona. È in tali strumenti che si possono ravvisare norme fondamentali per il contrasto all'*online hate speech*, fenomeno disci-

Univ. School of Law, Public Law Research Paper No. 16-48 e *Study to support the preparation of the European Commission's initiative to extend the list of EU crimes in Article 83 of the Treaty on the Functioning of the EU to hate speech and hate crime*, commissionato dalla Commissione europea, novembre 2021, reperibile *online*.

³ In *GUUE*, L 328 del 6 dicembre 2008.

⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio*, COM(2021)777 final.

plinato con sempre maggiore consapevolezza dal legislatore comunitario, in un percorso ideale che va dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, ovvero la c.d. direttiva sul commercio elettronico⁵, alla recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (c.d. *Digital services act*)⁶, passando per strumenti settoriali, anche di *soft law*, con norme specifiche sul punto.

1.1. *Alle origini della disciplina in tema di online hate speech: la direttiva sul commercio elettronico.*

Pur trattandosi di uno strumento ormai risalente a più di venti anni fa, la direttiva sul commercio elettronico rimane ancora oggi lo strumento di riferimento in tema di regolamentazione delle piattaforme *online*, almeno finché non entrerà in vigore il *Digital Services Act* (su cui v. *infra*). Detta direttiva, nata con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo del commercio elettronico nell'Unione europea, in un'epoca in cui l'utilizzo di *internet* a questo fine era piuttosto limitato, era diretta a stabilire un quadro comune, ravvicinando le legislazioni, per l'attuazione della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, nonché per creare certezza giuridica e fiducia dei consumatori nel commercio *online*. Le basi giuridiche della direttiva sono infatti, l'art. 95 TCE, corrispondente

⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), in *GUUE* L 178 del 17 luglio 2000, p. 1 ss. è stata trasposta in Italia dal D. lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, in *Suppl. ordinario* n. 61 a GURI, 14 aprile, n. 87. Sull'evoluzione della normativa dell'Unione sul tema si veda G. MORGESE, *Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell'Unione europea*, in *Federalismi.it*, 12 gennaio 2022, p. 80 ss.

⁶ Bruxelles, 15 dicembre 2020, COM(2020)825 final.

all'attuale art. 114 TFUE, norma sul ravvicinamento delle legislazioni, e gli artt. 47, par. 2 (oggi art. 53, par. 1, TFUE), e 55 TCE (oggi art. 62 TFUE), che consentono l'azione delle istituzioni per agevolare l'accesso alle attività autonome e il loro esercizio, in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi.

La direttiva si fonda, sostanzialmente, su tre principali elementi: (i) il principio dello Stato di origine, ai sensi del quale i prestatori di servizi devono rispettare le regole del loro Stato di origine, ovvero dello Stato in cui sono stabiliti; (ii) un regime di esenzione da responsabilità per gli intermediari *online* con riferimento ai contenuti che veicolano (in presenza di determinate condizioni); (iii) il divieto per gli Stati di imporre agli intermediari *online* un obbligo generale di monitorare le informazioni che trasmettono o conservano per non violare i diritti fondamentali degli utilizzatori (*in primis* diritto alla *privacy* e diritto alla libertà di espressione).

La direttiva prevede, infatti, una sostanziale esenzione di responsabilità per i prestatori di servizi della società dell'informazione in caso di semplice trasporto («mere conduit») ove il prestatore non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della stessa, né scelga o modifichi in qualche modo le informazioni trasmesse. C'è un'esenzione da responsabilità anche per il caso di memorizzazione temporanea delle informazioni («caching»), sempre che il prestatore non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso della tecnologia per ottenere dati sull'impiego delle stesse.

I contenuti illegali sulle piattaforme *online* possono però diffondersi in particolare tramite servizi che permettono il caricamento di contenuti di terzi (servizi di «hosting»). A tal proposito, l'art. 14 della direttiva stabilisce che i prestatori di servizi di *hosting* non possano essere considerati responsabili per le informazioni memorizzate su richiesta di terzi, a condizione che: a) non siano effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o b) non appena al corrente di tali fatti, agiscano immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Inoltre, l'art. 15 dispone che «nella prestazione dei servizi di cui agli artt. 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano

né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». Allo stesso tempo, il considerando 47 della direttiva ricorda che ciò riguarda unicamente gli obblighi di sorveglianza di carattere generale e non «gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni».

Questa direttiva ha, dunque, concesso una grande libertà ai PSI, impedendo agli Stati di imporre loro obblighi di sorveglianza, creando significative esenzioni di responsabilità.

La direttiva sul commercio elettronico, inoltre, parla genericamente di informazioni o contenuti illegali, ma senza darne una precisa definizione: tale categoria pare ricomprendere ciò che è contrario al diritto nazionale e dell'Unione europea, ivi incluso le violazioni online del diritto d'autore, dei marchi e dei segreti commerciali, la contraffazione e la distribuzione parallela non autorizzata via internet, le violazioni della tutela dei consumatori, della privacy, delle norme circa la diffamazione e la calunnia nonché della protezione dei dati, i discorsi di odio e incitamento alla violenza (ad esempio, contenuti terroristici), la diffusione di materiale pedopornografico nonché di immagini sessuali private senza consenso. Non vi rientrano, invece, i c.d. *harmful contents*, ovvero quei contenuti che, pur non essendo espressamente vietati per legge, possono avere in ogni caso effetti nocivi, quali molestie verbali, messaggi di bullismo o diffusione di *fake news* (pur rimanendo all'interno dei limiti della libertà di espressione)⁷.

La Corte di giustizia è intervenuta, tuttavia, interpretando la direttiva in modo da ridurre lo spazio di libertà dei PSI a favore di una maggiore protezione degli utenti dai contenuti di odio *online*: con la pronuncia *Glawischning-Piesczek*, ad esempio, ha sancito il potere dei giudici nazionali di imporre ai PSI di rimuovere le informazioni memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni⁸.

⁷ Cfr. Lo studio del Parlamento europeo *Reform of the EU liability regime for online intermediaries*, maggio 2020, p. 10.

⁸ Cfr. Corte giust., 3 ottobre 2019, causa C-18/18, *Glawischning-Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, ECLI:EU:C:2019:821. Sul punto si veda la ricostruzione di G. MORGESE, *op. cit.*, spec. p. 83 ss.

Nonostante l'opera di modernizzazione della Corte di giustizia, improntata ad una maggiore sensibilità nei confronti degli utenti delle piattaforme digitali e in generale dei PSI, la direttiva rivela ormai la necessità di un importante aggiornamento, affidato al *Digital services act* (su cui v. *infra*).

1.2. *La responsabilizzazione dei PSI attraverso gli strumenti di soft law.*

In tempi più recenti, l'azione dell'Unione europea è stata indirizzata alla promozione della responsabilizzazione di aziende informatiche e *social media* attraverso l'invito all'adozione di codici di autoregolamentazione e altri strumenti di *soft law*.

Nel dicembre del 2015, ovvero subito dopo gli attentati terroristici di matrice islamica avvenuti a Parigi il 13 novembre, la Commissione ha avviato un progetto, l'*EU Internet Forum*, per unire forze politiche, istituzioni e aziende informatiche nella lotta contro la diffusione di contenuti terroristici e di odio *online*⁹.

Successivamente, il 31 maggio 2016, la Commissione ha promosso l'adozione, da parte di quattro tra le principali aziende informatiche (Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft), di un codice di condotta per lottare contro forme illegali di incitamento all'odio *online*. Tale strumento è stato adottato, in seguito, anche da *Google, Instagram, Snapchat, Dailymotion* e *Webedia*.

Secondo questo codice di condotta, le aziende, in prima battuta, sono tenute ad adottare regole per la censura dell'istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all'odio. Esse, inoltre, hanno l'obbligo di predisporre procedure chiare ed efficaci per esaminare eventuali segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso.

In caso di segnalazione da parte degli utenti, i PSI interessati procedono ad un attento esame delle stesse, entro 24 ore, alla luce delle regole predisposte e delle disposizioni di legge applicabili (in particolare, per quanto riguarda il recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI su

⁹ Cfr. *EU Internet Forum: Bringing together governments, Europol and technology companies to counter terrorist content and hate speech online*, Press Release, 3 dicembre 2015.

cui v. *infra*). Ove necessario, i PSI provvedono alla rimozione dei contributi o al blocco dell'accesso agli stessi.

La Commissione effettua un monitoraggio periodico dell'applicazione di questi codici di condotta. Da quanto emerge dalla settima valutazione, relativa al 2022, la media delle segnalazioni riviste entro le 24 ore, pari al 64,4% del 2022, è decisamente diminuita rispetto agli anni precedenti, ovvero pari all'81% nel 2021 e al 90,4% nel 2020. Soltanto la piattaforma Tik Tok ha migliorato la propria performance nella gestione della risposta alle segnalazioni. La rimozione dei contenuti si è poi verificata nel 63,6% dei casi, in continuità rispetto a quanto avvenuto nel 2021 (ove la media è stata del 62,5%), ma comunque in calo rispetto ai precedenti del 2019 e del 2020¹⁰.

Sempre nell'ambito del *soft law*, il 28 settembre 2017 è stata pubblicata una Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo: "Lotta ai contenuti illeciti *online*. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme *online*", seguita poi dalla Raccomandazione 2018/334 del 1° marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali *online*. La Comunicazione del 2017 è una prima riflessione sul punto, mentre la raccomandazione è indirizzata agli Stati per promuovere l'adozione di misure specifiche da porre a carico degli operatori di *internet* che forniscono servizi di *hosting*.

L'obiettivo di questi strumenti è una forte responsabilizzazione dei prestatori di servizio, affinché questi agiscano per esaminare tutte le segnalazioni e rimuovere i contenuti illegali ed estendano la possibilità di segnalare eventuali contenuti illegali a tutti, non solo agli utenti di un determinato servizio o social registrati, quando si tratti di un contenuto visibile al pubblico. I PSI sono inoltre chiamati ad informare l'utente che ha segnalato delle misure che sono state adottate e a dare la possibilità all'autore del contenuto di presentare un reclamo: tale possibilità si rivela sempre più importante, in quanto attualmente la rimozione di contenuti presunti illegali avviene tramite strumenti di intelligenza artificiale e algo-

¹⁰ Cfr. Settimo monitoraggio dell'applicazione del Codice di condotta, Comunicato Stampa della Commissione europea, 24 novembre 2022, IP/22/7109.

ritmi. Infine, grava sui PSI l'obbligo di segnalare alle autorità eventuali contenuti che si configurano come un reato.

1.2.1. *La nuova direttiva sui media audiovisivi ed il regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.*

Nel 2018 l'Unione europea è tornata ad utilizzare uno strumento normativo vero e proprio per rendere cogenti alcuni obblighi contenuti nel codice condotta: si tratta della direttiva 2018/1808 che ha modificato la direttiva sui media audiovisivi¹¹. Il novellato art. 6 prevede ora che: «[f]ermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta; b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'art. 5 della direttiva (UE) 2017/541. 2. Le misure adottate ai fini del presente articolo devono essere necessarie e proporzionate e rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta». Dunque, gli Stati sono tenuti ad assicurarsi che le piattaforme per la condivisione di video adottino strumenti contro l'incitamento all'odio sulla base dei motivi di cui all'art. 21 della Carta, concretizzando molte delle indicazioni fornite dagli strumenti di *soft law*, con riferimento all'obbligo di adottare meccanismi di segnalazione e reclamo trasparenti e di facile uso.

Si tratta, peraltro, di uno strumento settoriale, principalmente dedicato ai servizi che forniscono programmi, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media al grande pubblico al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta.

¹¹ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in *GUUE* L 303 del 28 novembre 2018, p. 69 ss.

Nel richiamare le norme dirette a contrastare l'*hate speech* nell'ambito del diritto dell'Unione europea, occorre da ultimo ricordare uno strumento che prende in considerazione un particolare tipo di discorso di odio, quello legato alla diffusione di contenuti terroristici nonché all'istigazione di reati di terrorismo, ovvero il regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*¹². Anche tale strumento ha come base giuridica l'art. 114 TFUE: in particolare, nel primo considerando, si fa riferimento al mercato unico digitale, il cui funzionamento dovrebbe essere migliorato rafforzando «la certezza del diritto per i prestatori di servizi di *hosting* e la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, nonché potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee in una società aperta e democratica, e per la libertà e il pluralismo dei media». Il regolamento prevede, pertanto, norme comuni dirette al contrasto di contenuti terroristici *online*, fornendo una definizione piuttosto ampia di tale tipo di contenuti, considerando tali i materiali che istigano alla commissione di reati di terrorismo già contemplati dalla direttiva (UE) 2017/541 «se tali materiali, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, incitano a compiere reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati siano commessi», oppure se sollecitano una persona o un gruppo di persone a commettere o a contribuire a commettere uno di tali reati o una persona o un gruppo di persone a partecipare alle attività di un gruppo terroristico; se impartiscono «istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero altri metodi o tecniche specifici allo scopo di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di terrorismo»; o, infine, costituiscano una minaccia di commissione di uno dei reati di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541. Dovendo occuparsi di un fenomeno transfrontaliero, il regolamento detta utili norme per regolare la competenza degli Stati (art. 16). Infine, detto regolamento prevede anche la possibilità di

¹² Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in *GUUE* L 172 del 17 maggio 2021, p. 79 ss.

un ricorso giurisdizionale per il destinatario del provvedimento di censura statale.

1.3. *Il futuro della regolamentazione dell'online hate speech: il Digital Services Act.*

Attualmente, la lotta all'*hate speech* è sull'agenda della Commissione europea che ha adottato diverse iniziative, sia sul versante della regolamentazione dei contenuti, sia su quello dell'adozione di norme incriminatrici delle condotte penalmente rilevanti.

Nel dicembre 2020 la Commissione europea ha, infatti, pubblicato la Comunicazione sul piano d'azione per la democrazia europea¹³ (*European Democracy Action Plan*, 3 dicembre 2020) e la proposta del *Digital Services Act* (DSA), il 15 dicembre 2020, i quali costituiscono un punto di svolta nella disciplina europea del mercato dell'informazione digitale. Sul punto dei "discorsi d'odio", entrambi i documenti sembrano infatti muoversi nella direzione di un maggior rigore sotto due profili. Il primo profilo, su cui si concentra lo *European Democracy Action Plan*, si riflette nel progetto di estendere il raggio d'azione della criminalizzazione dei fenomeni d'odio a livello di UE. Il secondo profilo, oggetto specifico della riforma proposta dal DSA, è, invece, quello relativo a una maggiore responsabilizzazione dei *provider* di servizi di intermediazione *online*. La proposta del DSA è stata pubblicata insieme a quella di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), il c.d. DMA¹⁴. L'ambizioso progetto della Commissione è quello di ridisegnare con completezza il mercato unico digitale, con una disciplina che vada dalla regolazione dei servizi, alla concorrenza e alla tutela dei diritti fondamentali. Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un accordo tra Parlamento e Consiglio, il 25 marzo 2022 per il DMA e il 23

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul piano d'azione per la democrazia europea, 3 dicembre 2020, COM(2020) 790 final.

¹⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), Bruxelles, 15 dicembre 2020, COM(2020) 842 final, 2020/374 (COD).

aprile 2022 per il DSA, e sono stati recentemente pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* e sono ora una realtà nell'ordinamento dell'Unione europea¹⁵.

Occorre ricordare che il DSA è stato fortemente voluto dal Parlamento europeo, che sulla base dell'art. 225 TFUE nel 2020 ha approvato due risoluzioni: la Risoluzione del PE recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (2020/2018 INL) e quella sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali (2020/2022 INI).

Molto interessante è – ai fini del presente contributo – la seconda risoluzione citata, la quale ha messo in luce, da un lato, che «la disinformazione e l'incitamento all'odio online si sono sempre più diffusi negli ultimi anni a causa di persone e soggetti perturbatori che utilizzano le piattaforme online per aumentare la polarizzazione, che a sua volta è sfruttata a fini politici; che le donne, le persone di colore, le persone appartenenti o percepite come appartenenti a minoranze etniche o linguistiche e le persone LGBTIQ sono spesso prese di mira da incitamenti all'odio discriminatorio, bullismo, minacce e ricerca di capri espiatori online» (par. F) e che «tale tendenza è stata favorita da piattaforme online il cui modello commerciale si basa sulla raccolta e l'analisi dei dati degli utenti finalizzate a generare più traffico e visualizzazioni nonché, di conseguenza, più dati di profilazione e quindi più profitto; che ciò porta all'amplificazione dei contenuti sensazionalistici; che l'incitamento all'odio e la disinformazione danneggiano l'interesse pubblico compromettendo il dibattito pubblico rispettoso e onesto e pongono minacce alla sicurezza pubblica dal momento che possono suscitare violenza nel mondo reale; che contrastare tali contenuti è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e difendere lo Stato di diritto e la democrazia nell'UE» (par. G). Dall'altro lato, il Parlamento europeo ha evidenziato che «finora l'approccio politico volto a contrastare i contenuti illegali online nell'UE

¹⁵ Cfr. regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), in *GUUE* L, 265 del 12 ottobre 2022, p. 1 ss. e regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), cit.

si è concentrato principalmente sulla cooperazione volontaria e su rimo- zioni autorizzate da provvedimenti giudiziari, ma che un numero cre- scente di Stati membri sta adottando ulteriori normative a livello nazio- nale che affrontano i contenuti illegali in maniera non armonizzata; che disposizioni volte a far fronte a taluni tipi di contenuti illegali sono state inserite nella recente normativa settoriale a livello dell'UE». Dunque, una prassi di autoregolamentazione non è sufficiente e attribuisce agli opera- tori privati un ruolo di autorità giudiziaria che non è opportuno affidare ai privati per i rischi di interferenza con il diritto alla libertà di espression- e (lettera M). Inoltre «la sorveglianza e la supervisione a livello normati- vo sono settoriali nell'UE» mentre sarebbe utile un ulteriore coordina- mento più globale tra i diversi organismi di sorveglianza in tutta l'UE (lettera N). La prospettiva è, quindi, quella di introdurre uno strumento orizzontale per la disciplina di tutte le categorie di contenuti, prodotti, servizi e attività sui servizi intermediari.

Nel dicembre 2020¹⁶, dunque, il legislatore comunitario ha scelto di proporre un regolamento, il DSA, per avere una sostanziale uniformizza- zione delle regole, sulla base dell'art. 114 TFUE. Tale norma è in linea di principio utilizzata quale base giuridica di direttive, ai fini dell'armoniz- zazione, più che della "uniformizzazione" nell'ambito del mercato inter- no. Come rilevato nel secondo considerando dell'approvato regolamento, la presenza di diverse legislazioni nazionali per disciplinare un fenomeno tipicamente transfrontaliero, quale è quello di *internet*, incide negati- vamente sul mercato interno¹⁷. In ogni caso, come rilevato in dottrina l'obiettivo dichiarato del DSA è il rafforzamento delle garanzie dei diritti fondamentali nel settore dei servizi digitali¹⁸: una prospettiva diametral- mente opposta a quella della direttiva sul commercio elettronico, che di-

¹⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, Bruxelles, 15 dicembre 2020, COM(2020)825 final, 2020/361 (COD).

¹⁷ Cfr. regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ot- tobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/ 31/CE (regolamento sui servizi digitali), in *GUUE L*, 277 del 27 ottobre 2022, p. 1 ss.

¹⁸ G. CAGGIANO, *La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e del- le piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in *I Post di Aisdue*, 18 febbraio 2021, p. 1 ss., spec. p. 4.

mostra l'evoluzione delle sensibilità del legislatore comunitario (e non solo) sul tema.

Pur non essendo questa la sede per un'analisi compiuta delle norme del DSA e/o del DMA¹⁹, occorre sottolineare ai fini del presente contributo che il DSA, nello stabilire norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno²⁰, contiene norme dirette al contrasto all'*hate speech online* e, pur confermando in linea generale il regime di responsabilità limitata già delineato dalla direttiva 2000/31/CE per i servizi di *mere conduit*, *caching* e *hosting*, prevede una serie di obblighi aggiuntivi in capo ai *providers*, differenziati a seconda delle dimensioni dell'azienda coinvolta.

Il regolamento prevede una nozione piuttosto ampia di «contenuto illegale», nell'ambito del quale va senz'altro ricompreso il discorso di odio, trattandosi di «qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto» (art. 3, lett. g). In buona sostanza, il DSA si basa sulla logica per cui «what is illegal offline should be illegal online»²¹.

Il regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nel-

¹⁹ Per un'analisi del DSA e del DMA si v. (senza pretesa di completezza): A. ENGEL-X. GROUSSOT, *The Digital Markets Act, A new era for competition law and fundamental rights in the EU digital single market*, in *EU Law Live*, Weekend Edition, 22 novembre 2022; M. EIFERT-A. METZGER-H. SCHWEITZER-G. WAGNER, *Taming the giants: the DMA/DSA package*, in *CMLR*, 2021, p. 987 ss.; G. CAGGIANO, *La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in *I Post di Aisdue*, cit.; M. LARCHÉ, *Le Digital Services Act: un pas européen supplémentaire dans la lutte contre l'incitation à la haine et la violence sur les réseaux sociaux*, in *RAE*, 2021, p. 139 ss.; S. TOMMASI, *The liability of internet service providers in the proposed Digital Services Act*, in *European Review of Private Law*, 2021, p. 925 ss.; M. INGLESE, *L'economia collaborativa tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e le prime proposte di armonizzazione: verso il Digital Markets Act e il Digital Services Act*, in *DUE*, 2020, p. 843 ss.

²⁰ Cfr. art. 1 DSA.

²¹ Cfr. Editorial Comment, *The DMA and the DSA*, in *EU Law Live*, 26 ottobre 2022.

l'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari (art. 2, par. 1).

Quanto alla responsabilità dei PSI, il DSA conferma l'impianto della direttiva sul commercio elettronico, replicando le norme sull'esonero della responsabilità per il semplice trasporto, la memorizzazione temporanea e la memorizzazione di informazioni (artt. 4,5,6). Si conferma inoltre che eventuali indagini volontarie svolte in buona fede e in modo diligente o azioni per il contrasto e/o la rimozione di contenuti illegali non comportano la perdita dell'immunità per i PSI (art. 7), secondo una versione europea del principio del buon samaritano.

In prima battuta, il DSA stabilisce obblighi comuni a tutti i fornitori di servizi di intermediazione digitale, senza distinzione alcuna sulla base della tipologia del servizio fornito né della dimensione (capo III, sezione 1): tra questi, vi sono l'obbligo di istituire un punto di contatto unico per agevolare la comunicazione con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato europeo per i servizi digitali²² (art. 11), nonché l'obbligo di designare un rappresentante legale nell'Unione per i prestatori stabiliti in Stati terzi (art. 13).

La sezione 2 del capo III prevede poi obblighi supplementari per i prestatori di servizi di memorizzazione delle informazioni, comprese le piattaforme online: in particolare, vi è l'obbligo di predisporre meccanismi che consentano a terzi di notificare presunti contenuti illegali e di reazione (art. 16), nonché un preciso obbligo di fornire una motivazione nel caso in cui si proceda con la rimozione (art. 17). Chiude questa sezione un articolo rubricato «notifica di sospetti di reati», il quale prevede che ove il prestatore di servizi di memorizzazione «venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso o si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone» sia tenuto a informare senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato interessato (art. 18). Tale articolo nella proposta di regolamento del dicembre 2020 era collocato nella sezione n. 3, dedicata alle piattaforme *online*: lo spostamento nella sezione precedente comporta una maggiore platea di destinatari per tale obbligo.

²² Istituito dall'art. 61 dello stesso DSA.

La sezione successiva, la n. 3 del capo III, prevede poi disposizioni aggiuntive per i fornitori di piattaforme online, imponendo loro di istituire un sistema interno di gestione dei reclami relativi alle decisioni adottate in relazione a presunti contenuti o informazioni *online* (art. 20); devono poi rivolgersi a organismi certificati per la risoluzione stragiudiziale di controversie (art. 21). Particolare attenzione deve poi essere riservata ai «segnalatori attendibili», ossia enti, certificati come tali, che dimostrino capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali, siano indipendenti e presentino la segnalazione in modo diligente, accurato e obiettivo (art. 22). L'ultimo articolo della sezione è dedicato alla protezione dei minori, disponendo che i fornitori di piattaforme online adottino misure adeguate a tal fine (art. 28). La sezione 4 del capo III è dedicata alle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, prevedendo specifici obblighi anche per rispettare il diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti.

Il regolamento prevede, poi, nella sezione 5 del capo III, obblighi più stringenti per fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici. Per essere considerati "molto grandi" le piattaforme e i motori di ricerca devono avere un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni ed essere designati come tali dalla Commissione (art. 33). Tali enti devono compiere valutazioni di rischio con riferimento a rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi o ad essi connessi (art. 34) e adottare misure di attenuazione degli stessi (art. 35). Essi dovranno, inoltre, sottoporsi «a proprie spese e almeno una volta l'anno» a revisioni indipendenti.

Molto importanti sono poi le norme di cui alla sezione 5 del capo III che consentono alla Commissione europea di favorire e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di norme europee armonizzate (art. 44) nonché l'elaborazione dei codici di condotta (artt. 45, 46 e 47). Il Comitato ex art. 61 può anche raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione di protocolli per affrontare situazioni di crisi che incidono sulla sicurezza e sulla salute pubblica (art. 48).

Il capo IV del DSA disegna poi un nuovo ruolo per gli Stati membri e per le competenti autorità nazionali, ivi compresi i coordinatori dei servizi digitali. Tali soggetti godono di ampi poteri di indagine in merito alla condotta dei fornitori dei servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membri, tra cui eseguire ispezioni in loco e interrogare il personale di tali fornitori. I coordinatori dei servizi digitali potranno anche accettare gli impegni offerti dai fornitori, ordinare la cessazione delle violazioni riscontrate, imporre misure correttive e sanzioni pecuniarie (art. 51). Gli Stati, infatti, dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento: tali sanzioni potranno essere quantificate entro il limite del 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi in questione (art. 52). I destinatari dei servizi potranno, inoltre, presentare dei reclami e richiedere un risarcimento per i danni o le perdite subiti a causa della violazione degli obblighi da parte del fornitore di servizi intermediari (artt. 52 e 53). La Commissione europea dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del regolamento con particolare riferimento alle piattaforme e ai motori di ricerca di grandi dimensioni (art. 56 ss.) e vi sono norme dedicate al coordinamento con le autorità nazionali.

Il nuovo regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno seguente alla pubblicazione, sarà applicabile a partire dal 17 febbraio 2024²³. Spetta ora a Stati, istituzioni e PSI adeguarsi alle nuove regole e creare un nuovo volto del mercato unico digitale.

2. L'azione dell'Unione nei confronti delle condotte penalmente rilevanti.

Al di là degli strumenti di regolamentazione dei PSI sopra descritti, di fatto principalmente attinenti al mercato interno, il contrasto all'odio *online* è stato portato avanti attraverso l'adozione di norme dirette all'incriminazione delle condotte penalmente rilevanti.

²³ Il DSA non abroga la Direttiva sul commercio elettronico, ma la modifica: essa rimane vigente, tranne gli articoli da 12 a 15 (ovvero la disciplina in materia di responsabilità dei PSI) che vengono riscritti come riportato nel testo dal DSA.

2.1. *La decisione quadro 2008/913/GAI: la lotta contro le condotte di odio attraverso il diritto penale.*

Qualche anno dopo l'adozione della direttiva sul commercio elettronico, l'Unione ha adottato la decisione quadro 2008/913/GAI che all'art. 1, par. 1, lett. a) e b) obbliga gli Stati membri a punire le condotte di odio, indipendentemente dal fatto che siano *online* o *offline*, ove essere siano forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Questa decisione quadro ha avuto una lunga gestazione, ben sette anni, dovuta principalmente alle differenze nazionali quanto al livello di tutela della libertà di espressione ed al bilanciamento con altri valori e diritti²⁴.

La decisione quadro precisa, al considerando n. 9, che la nozione di «odio» dovrebbe essere intesa come riferita «all'odio basato sulla razza, il colore, la religione, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica», escludendo l'odio per motivi diversi da quelli indicati, come la disabilità, il sesso, l'identità di genere.

La decisione quadro è diretta a garantire che gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nell'Unione europea, tramite l'armonizzazione della legislazione penale. Tra le basi giuridiche utilizzate vi è l'art. 29 TUE, introdotto dal Trattato di Amsterdam per costruire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sviluppando un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia, nonché l'art. 31 e l'art. 34, par. 2, lett. b), diretti a consentire al Consiglio l'adozione di decisioni quadro per il ravvicinamento delle legislazioni nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale.

All'art. 1, par. 1, lett. a) la decisione quadro sancisce il dovere per gli Stati di rendere punibili i comportamenti intenzionali consistenti nella «istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica», mentre all'art. 4 viene affermato che «per i reati diversi da quelli di cui all'art. 1 e 2 [ovvero i reati di istigazione all'odio e apologia, negazione o minimizza-

²⁴ Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI.

zione dei crimini di genocidio e contro l'umanità] gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la motivazione razzista o xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena». In tali due articoli, sono state ravvisate le definizioni di *hate speech* ed *hate crime*²⁵, sebbene paiano ancora non del tutto complete e precise, soprattutto con riferimento alla seconda, poiché la decisione quadro pare riferirsi principalmente ad aggravanti piuttosto che alla definizione di reati compiuti per un motivo di odio.

Si tratta in ogni caso di uno strumento di armonizzazione minima, potendo gli Stati decidere di ampliare la sfera dei motivi di odio tali da giustificare una repressione penale. La decisione quadro opera, infatti, un delicato bilanciamento tra la libertà di espressione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia, con una decisa preferenza per tale secondo obiettivo, inserendosi in un contesto di profonda divergenza quanto alle tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri.

La trasposizione di tale decisione quadro negli Stati membri si è rivelata piuttosto difficoltosa, al pari della sua adozione. Nel 2014, la Commissione europea ha evidenziato che diversi Stati membri non avevano recepito in pieno o correttamente le disposizioni della decisione quadro, in particolare quelle sui reati di negazione, apologia o minimizzazione grossolana di determinati crimini. Inoltre, secondo la Commissione, le disposizioni sull'istigazione all'odio, o alla violenza, di stampo razzista e xenofobo vigenti negli Stati membri non sono sempre del tutto conformi alla decisione quadro, sussistendo diverse lacune²⁶. Per porre rimedio a tale situazione, la Commissione preannunciava una serie di colloqui bilaterali con gli Stati interessati.

²⁵ Cfr. *Study to support the preparation of the European Commission's initiative to extend the list of EU crimes in Article 83 of the Treaty on the Functioning of the EU to hate speech and hate crimes*, commissionato dalla Commissione europea, novembre 2021, reperibile *online*, spec. pp. 32 e 36.

²⁶ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, 27 gennaio 2014, COM/2014/027 final.

Lo Stato italiano provvedeva alla trasposizione solo nel 2017, mediante la Legge europea di quell'anno, con notevole ritardo²⁷.

Nel 2020 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora *ex art. 258 TFUE* a Romania e ad Estonia per la non corretta trasposizione della decisione quadro: in particolare, l'Estonia non avrebbe qualificato come reato alcune forme specifiche di incitamento all'odio quali l'apologia pubblica e la negazione o la minimizzazione dell'Olocausto o di crimini internazionali ove tali condotte si rivelino istigatrici di violenza e odio. Inoltre, detto Stato non avrebbe qualificato correttamente come reato la condotta di istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di gruppi, né inserito la motivazione razzista e xenofoba come circostanza aggravante nel proprio codice penale. La Romania, invece, non avrebbe fornito una definizione corretta di "incitamento all'odio" e avrebbe omesso altresì di incriminare tale condotta ove configurata nei confronti di un singolo appartenente ad un gruppo di persone definito con riferimento a razza, colore della pelle, religione, discendenza, origine nazionale o etnica²⁸.

L'anno successivo, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in altri cinque Stati, Polonia, Belgio, Svezia, Finlandia e Bulgaria, sempre per la non corretta trasposizione della decisione quadro²⁹.

2.2. L'inserimento di hate speech e hate crime tra i reati europei: una nuova proposta della Commissione europea.

Recentemente, la Commissione europea è tornata ad indirizzare la propria azione verso l'utilizzo del diritto penale per il contrasto all'*hate speech* (non solo *online*).

Nel settembre del 2020, la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen annunciava il proprio obiettivo di estendere la lista dei reati "europei" per condannare «tutte le forme di crimini d'odio e

²⁷ Legge 20 novembre 2017, n. 167, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (artt. 5, 6, 24).

²⁸ Cfr. Commissione europea, comunicato stampa, 30 ottobre 2020.

²⁹ Cfr. Commissione europea, comunicato stampa, 18 febbraio 2021.

incitamento all'odio»³⁰, ovvero «hate crimes» e «hate speech» nella versione inglese dello stesso documento.

Successivamente, nel dicembre dello stesso anno, nella propria Comunicazione sul piano d'azione per la democrazia europea³¹, la Commissione europea illustrava una vasta gamma di proposte e iniziative dirette a promuovere un più salubre ambiente digitale e informativo. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente contributo, la Commissione europea, al fine di incoraggiare una più ampia ed eguale partecipazione democratica, prevedeva espressamente l'intenzione di compiere ulteriori sforzi nella lotta contro le fattispecie di *hate speech* digitale. Secondo il documento, la presenza in *internet* di forme di incitamento all'odio avrebbe, infatti, l'effetto di dissuadere le minoranze da esse colpite dall'esprimere le loro opinioni in rete e dal partecipare al discorso pubblico³². La Commissione prevede, pertanto, di adottare un'iniziativa per ampliare la sfera dei reati contenuta nell'art. 83 TFUE per i quali è consentito a Parlamento e Consiglio stabilire norme minime di ravvicinamento delle legislazioni³³. I reati attualmente inclusi nella lista tassativa di cui all'art. 83 TFUE sono: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. La modifica proposta dalla Commissione andrebbe a includere nel novero di tali «reati dell'Unione Europea» anche i crimini d'odio e l'incitamento all'odio.

Nel dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione e una proposta per avviare l'*iter* di inserimento di nuove fattispecie nell'elenco dei «reati europei» di cui all'art. 83, par. 1, TFUE³⁴.

³⁰ Cfr. State of the Union 2020, Bruxelles, 16 settembre 2020.

³¹ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul piano d'azione per la democrazia europea, cit.

³² *Ibidem*, par. 2.4.

³³ Per un'analisi completa dell'art. 83 TFUE si v. C. AMALFITANO, *Art. 83 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 896 ss.

³⁴ Commissione europea, Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, COM(2021)777 final, cit.

Come illustrato in detta comunicazione, il primo passo a tal fine, è l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che identifichi le condotte di *hate speech* e di *hate crime* come una sfera di criminalità tale da rendere necessaria una regolamentazione europea. Successivamente, la Commissione potrà adottare una proposta di direttiva diretta a stabilire regole minime per la definizione e l'incriminazione delle condotte di *hate speech* e *hate crime*.

La Comunicazione illustra le motivazioni alla base di questa proposta.

In prima battuta, la Commissione sottolinea come la lotta all'*hate speech* e all'*hate crime* sia una delle priorità dell'Unione europea, richiamando le diverse iniziative già avviate: dall'adozione della Decisione Quadro 2008/913/GAI, al Codice di Condotta per i PSI, dal regolamento circa i contenuti terroristici *online* all'EU *internet forum* e al DSA³⁵.

Nonostante gli strumenti già in essere, la Commissione ritiene che sia necessaria l'adozione di un atto per estendere la lista dei reati di cui all'art. 83 TFUE, in quando *hate speech* e *hate crime* si configurerebbero come un'area di criminalità particolarmente grave. Secondo la Commissione, infatti, questo tipo di fattispecie si porrebbe in spiccato contrasto con i valori ed i diritti fondamentali dell'Unione europea, racchiusi dall'art. 2 e dall'art. 6 TUE. La Commissione richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU per rafforzare l'idea che si tratta di condotte particolarmente lesive dell'integrità fisica e morale di una persona³⁶.

Hate speech e *hate crime* violerebbero, soprattutto, il diritto fondamentale alla dignità e all'uguaglianza delle persone nonché il diritto alla libertà di espressione, con un forte impatto sulla persona e la sua comunità di appartenenza³⁷.

Secondo la Commissione, inoltre, tali condotte avrebbero una forte dimensione sociale, costituendo una seria minaccia per i valori democratici, la stabilità e la pace della stessa società. Esse impatterebbero, inoltre, negativamente sulla libertà di espressione, poiché le vittime potrebbero essere dissuase dall'utilizzo dei social media in ragione dei contenuti di

³⁵ *Ibidem*, par. 2.

³⁶ *Ibidem*, par. 3.2.

³⁷ *Ibidem*.

odio ivi riportati³⁸. Nella propria comunicazione, la Commissione riporta esempi di *hate speech* e di *hate crime* riferiti, *inter alia*, a persone LGBTIQ, di origine asiatica, rom o africana, nonché legati a fenomeni di antisemitismo³⁹.

La Comunicazione analizza poi gli altri elementi per giustificare la proposta, ovvero l'attuale normativa penale degli Stati membri e la dimensione transazionale del fenomeno⁴⁰. Nell'analizzare poi l'evoluzione della criminalità, la Commissione riferisce che nel 2019 il Parlamento europeo ha invitato gli Stati a condannare le condotte di *hate speech* e di *hate crimes* dei politici, poiché rafforzerebbero il clima di odio nella società. Inoltre, sottolinea come la pandemia da Covid-19 abbia provocato «uno tsunami di odio xenophobia»⁴¹.

La Commissione ritiene, dunque, che l'iniziativa diretta ad ampliare la lista di reati *ex art.* 83 TFUE e quindi a consentire l'adozione di norme minime in materia penale da parte dell'Unione sia «la risposta più efficace, a livello dell'UE, alle sfide individuate» in quanto «solo un'iniziativa comune a livello dell'UE può proteggere efficacemente i valori comuni sanciti dall'art. 2 TUE che sono minacciati da tutte le forme di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio»⁴². Tale conclusione non sarebbe rimessa in discussione dalla possibile sovrapposizione con i reati già previsti dall'art. 83 TFUE, come i reati informatici o il terrorismo.

Le motivazioni illustrate dalla Commissione non appaiono del tutto del tutto convincenti, suscitando invece più di una perplessità.

In primo luogo, la Commissione non spiega in alcun modo come la nuova normativa in tema di *hate speech* e di *hate crime* dovrà essere coordinata con la decisione quadro 2008/913/GAI. Vi sarà un'evidente sovrapposizione tra i due strumenti, in quanto entrambi sono diretti all'incriminazione delle medesime condotte, dovendo la principale differenza tra questi riguardare unicamente i contenuti: se la decisione quadro 2008/913/GAI colpisce le condotte di odio di contenuto razzista o xeno-

³⁸ *Ibidem*, par. 3.2.3.

³⁹ *Ibidem*, par. 3.2.4.

⁴⁰ *Ibidem*, parr. 3.2.5 e 3.3.

⁴¹ *Ibidem*, par. 3.4.

⁴² *Ibidem*, par. 4.1

fobo, la nuova normativa comunitaria dovrebbe comprendere una sfera più ampia, tale da includere i motivi legati all'orientamento sessuale, al sesso, alla disabilità, alla religione. La stessa Commissione pare contraddirsi nella misura in cui nel registrare un aumento dei fenomeni di odio nei tempi recenti, come sopra ricordato, fa riferimento a episodi dal contenuto razzista o antisemita che dovrebbero già essere coperti dalla decisione quadro 2008/913/GAI⁴³ e che pertanto non necessitano di una nuova normativa. Ciò potrebbe significare che tale strumento non è del tutto adeguato, ma in tal caso la Commissione dovrebbe precisare quali sono le fattispecie che non sono attualmente coperte da tale strumento con riferimento ai contenuti di odio razzista e xenofobo.

Non pare convincente neppure quanto illustrato dalla Commissione in tema di sovrapposizione con le altre sfere di criminalità già contemplate dall'art. 83 TFUE: distinguere le condotte di odio ispirate dal terrorismo dagli atti di terrorismo vero e proprio appare piuttosto difficoltoso, aprendo margini di discrezionalità che mal si conciliano con il principio di legalità.

La Commissione non affronta il tema della tutela della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero: l'unico cenno a tale diritto è fatto dalla Commissione con riferimento alla prospettiva delle potenziali vittime di *hate speech* e *hate crime*, che potrebbero essere dissuase dall'esprimersi liberamente, anche sui social, per il timore delle condotte di odio altrui. Al contrario, la Commissione non illustra in alcun modo il bilanciamento che sarà effettuato dalla nuova disciplina comunitaria con la libertà di espressione degli altri soggetti, ovvero il limite da non superare per non incorrere in sanzioni per condotte di *hate speech*, tradizionale dilemma in questo ambito.

Anche la valutazione della proporzionalità della proposta non pare illustrata in maniera esaustiva: trattandosi dell'introduzione di norme di carattere penale, la Commissione avrebbe dovuto spiegare con maggiore precisione le ragioni per cui gli attuali strumenti di contrasto alle condotte di odio non paiono sufficienti a raggiungere l'obiettivo prefissato.

La proposta della Commissione pare, dunque, diretta all'introduzione

⁴³ Cfr. ancora il già menzionato par. 3.2.4.

di un reato di opinione⁴⁴ a livello europeo difficilmente accettabile per la mancanza di precisione nella determinazione delle condotte oggetto di incriminazione e per le criticità legate al bilanciamento con la libertà di espressione effettuato in modo diverso in ogni ordinamento europeo.

3. Osservazioni conclusive.

Il presente contributo ha ricostruito l'evoluzione degli strumenti di diritto dell'Unione europea per il contrasto all'*online hate speech*, attraverso le direttrici della regolamentazione del mercato interno ed il ricorso al diritto penale europeo.

Gli sviluppi più recenti mostrano una rinnovata attenzione nei confronti del fenomeno: l'approvazione del DSA porterà ad una nuova responsabilizzazione per i PSI, con obblighi sempre più stringenti a seconda delle dimensioni e delle funzioni dell'ente coinvolto e per questa via vi sarà una maggiore attenzione alla moderazione dei contenuti e alla eventuale rimozione degli stessi ove si concretizzino in un discorso d'odio. In questa attività di controllo, vi sarà anche un ruolo rinnovato per gli Stati, chiamati – tra l'altro – ad introdurre delle sanzioni pecuniarie per la violazione del DSA, nonché per la Commissione e l'apposito comitato creato dallo stesso regolamento.

Meno convincente appare l'iniziativa legata all'estensione dei reati di cui all'art. 83 TFUE includendo le condotte di *hate speech* e *hate crime*. Una prima criticità è legata alla difficoltà definitoria del fenomeno, nonché alla sovrapposizione con altri strumenti europei, in quando non appare sufficientemente definita la condotta oggetto delle possibili nuove fattispecie incriminatorie, né precisamente delineati i confini rispetto alla decisione quadro e agli altri strumenti. Inoltre, questo tipo di reato rischia di divenire un reato di opinione europeo, su cui appare particolarmente difficile raggiungere il consenso, anche per i diversi livelli di tutela della libertà di espressione nell'ordinamento europeo.

⁴⁴ Sulle criticità di questo tipo di norme incriminatrici si v. A. SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, p. 689 ss.

In ogni caso, la proposta della Commissione al momento non pare aver avuto seguito: il futuro della tutela contro l'*online hate speech* è al momento affidata al DSA.

CONCLUSIONI

Barbara Randazzo

La prospettiva trasversale prescelta per l'odierno convegno ha consentito di istruire nella loro complessità le problematiche connesse alla garanzia della libertà di espressione e alla definizione delle condizioni di legittimità delle relative limitazioni. Senza alcuna pretesa di compiutezza, mi limiterò in questa sede a richiamare a grandi linee la riflessione condotta, fornendo qualche ulteriore spunto conclusivo.

Dopo lo stimolante intervento introduttivo di MARILISA D'AMICO, anche nella sua veste di Prorettrice alla legalità, nella sessione mattutina si è indagata in particolare la *pericolosità* delle parole, valorizzando i diversi contesti storici e geografici, come sottolineato nella incisiva sintesi di DANIELA MILANI.

Nella sessione pomeridiana, ci si è soffermati invece sugli scenari inediti (e per certi aspetti inquietanti) dell'avvento dei *media digitali*. Se è pacifico che la parola e lo sviluppo del linguaggio hanno contraddistinto l'intera evoluzione dei Sapiens, distinguendoli dagli altri viventi e assicurando loro la sopravvivenza, il Ventunesimo secolo ha disvelato volti inediti del potere delle parole, come osservato da SARA PARINI nel lucido contributo che ha dato avvio ai lavori. La fragilità (delle parole) del diritto e dei diritti, in questo ambito, esige la ricerca di strumenti alternativi (culturali, pedagogici, tecnologici, etc.) al fine di contenere la potenza inedita che la rete conferisce alle parole, fornendo loro quella capacità di 'creazione' della *realtà virtuale* che era attribuito esclusivo della parola divina: dall'*Homo Sapiens* all'*Homo Deus*, secondo la illuminante e suggestiva ricostruzione dell'evoluzione degli umani proposta di recente dallo storico Yuval Noah Harari.

La pericolosità delle parole 'pronunciate' *in rete* assume quindi forme

e gradi differenti a seconda dei contesti virtuali (le piattaforme) che le veicolano, e il compito regolatorio affidato al diritto diviene ancor più arduo, se non addirittura impossibile: alle difficoltà definitorie della libertà di espressione e delle sue (legittime) limitazioni, si aggiunge la difficoltà di contenere in modo efficace la risonanza dei *discorsi d'odio*, e ciò in considerazione della ampiezza e della rapidità della diffusione garantita dalla tecnologia.

Ma il linguaggio restituisce la cifra della nostra identità individuale e collettiva, è pertanto la qualità delle persone e dei rapporti interpersonali a nutrirne il vocabolario e a ispirarne i toni. La violenza delle parole non è che l'eco della violenza dentro le persone e nelle loro relazioni. Alla *libertà di parola*, dunque, non può non corrispondere la *responsabilità per le parole*, responsabilità che, prima ancora di avere rilevanza giuridica, ne ha una profondamente etica. Le parole *di odio* invocano parole *di cura*, delle anime ferite e delle relazioni malate che abitano la società iperconnessa, in cui paradossalmente si moltiplicano solitudine e intolleranza.

In tale mutato contesto il giurista può e deve fornire il proprio specifico contributo alla promozione di un linguaggio rispettoso della dignità dell'altro, nella consapevolezza, tuttavia, dell'oggettiva precarietà dell'efficacia della regolazione.

A conclusione di questa intensa, e spero proficua giornata, anche a nome della Professoressa Parini, desidero ringraziare tutti della partecipazione: i relatori per il prezioso contributo, gli studenti per l'attento ascolto, gli esperti informatici per l'efficiente assistenza tecnica. Mi permetto di esprimere, infine, il più sentito ringraziamento alla Professoressa Parini, per aver ideato e realizzato una iniziativa così ricca e interessante.

BIBLIOGRAFIA

- ACKERMAN B., *Tutti i poteri del Presidente*, Bologna, 2010.
- ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS N.-SEDANO J., *Derecho canónico en perspectiva histórica: fuentes, ciencia e instituciones*, Pamplona, 2022.
- AMALFITANO C., *Art. 83 TFUE*, in TIZZANO A. (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, pp. 896-910.
- AMAR A.R., *A Few Thoughts on Constitutionalism, Textualism, and Populism*, in *Fordham Law Review*, 65 (1997), pp. 1657-1662.
- ANDREWS R., *Boundaries of Citizenship: The Penal Regulation of Speech in Revolutionary France*, in *French Politics and Society*, 7/3 (1989), pp. 90-109.
- BARKER N.H., "Let them eat cake": *The Mythical Marie Antoinette and the French Revolution*, in *The Historian*, 55/4 (1993), pp. 709-724.
- BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010.
- BASILE F., *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 30 (2018), pp. 1-14.
- BASSINI M., *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione*, in *Rivista Italiana di informatica e diritto*, 3/2 (2021), pp. 43-64.
- BAUWELINCK N.-LEFEVER E., *Measuring the Impact of Sentiment for Hate Speech Detection on Twitter*, in FOLDS D. et al., *Proceedings of HUSO 2019, The Fifth International Conference on Human and Social Analytics*, IARIA, International Academy, Research, and Industry Association, Roma, 2019, pp. 17-22.
- BIANCHI C., *Hate speech*, Roma-Bari, 2021.
- BIASORI L., *Scherzare coi santi. La satira religiosa europea nella prima età moderna*, in MELLONI A.-CADEDU F.-MELONI F. (a cura di), *Blasfemia, diritti e libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi*, Bologna, 2015, pp. 75-92.
- BLOCH M., *La guerra e le false notizie*, Roma, 2004.

- BOGNETTI G., *Apologia del delitto punibile, ai sensi della Costituzione e interpretazione della norma dell'art. 414 c.p., ultimo comma*, in *Rivista italiana diritto processuale penale*, (1971), p. 18 ss.
- BOGNETTI G., *Lo Spirito del Costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti. La costituzione liberale*, 1, Torino, 1998.
- BOWLING B., *Violent Racism: Victimisation, Policing and Social Context*, Oxford, 1998.
- BROMELL D., *Regulating Free Speech in a Digital Age*, Cham, 2022.
- BUCHEZ B.-J.-B.-ROUX P.-C., *Histoire parlementaire de la Révolution française*, vol. 4, Parigi, 1834.
- BUFANO R., *L'opinione pubblica e il suo potere tra Antico Regime e Rivoluzione francese*, in *Annali di Storia moderna e contemporanea*, 4 (2016), pp. 35-54.
- BURIATTI A., *Da Trump a Biden: è il momento di ricucire gli strappi*, in *La transizione: l'America dopo Trump*, in *DPCE on line*, 18 gennaio 2021.
- BURROWS S., *The Character Assassination of Marie-Antoinette. Defamation in the Age of the French Revolution*, in *Routledge Handbook of Character Assassination and Reputation Management*, London, 2020, pp. 196-208.
- BYUNG-CHUL H., *Nello sciame. Visioni del digitale*, Milano, 2015.
- CAGGIANO G., *La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in *I Post di Aisdue*, 3 (2021), 18 febbraio 2021.
- CALASSO F., *Medio evo del diritto*, Milano, 2021.
- CAMPAN J.L.H., *Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre*, tome II, Paris, 1822.
- CAMPBELL P., *Rethinking the Origins of the French Revolution*, in MCPHEE P. (a cura di), *A Companion to the French Revolution*, Hoboken (NJ), 2013, pp. 3-23.
- CAMPION-VINCENT V.-SHOJAEI KAWAN C., *Marie-Antoinette et son célèbre dire: deux scénographies et deux siècles de désordres, trois niveaux de communication et trois modes accusatoires*, in *Annales Historiques de la Révolution française*, 327 (2002), pp. 29-56.
- CARITAT-MARQUIS DE CONDORCET MARIE-JEAN-ANTOINE, *Fragments sur la liberté de la presse*, in *Oeuvres de Condorcet*, publiés par A. Condorcet O'Connor et M.F. Arago, Firmin Didot, Paris, 1847-1849, pp. 257-314.
- CARON P.G., *Appunti sui concetti di «auctoritas» e di «potestas» nel decreto di Graziano e nella dottrina decretistica della seconda metà del secolo XII*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 67 (1956), pp. 393-438.
- CARON DE BEAUMARCHAIS P.A., *Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile*, Paris, 1775.

- CASAROSA V.F., *When the Algorithm Is Not Fully Reliable*, in MICKLITZ H.-W. et al., *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge, 2022, pp. 298-314.
- CHARTIER R., *The cultural origins of the French Revolution*, Durham, 1991.
- CHISICK H., *The Ami du Roi of the Abbé Royou: The Production, Distribution and Readership of a Conservative Journal of the Early French Revolution*, Philadelphia, 1992.
- CIANITTO C., *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Torino, 2016.
- CITRON D.K., *Hate Crimes in Cyberspace*, Cambridge (Massachusetts), 2014.
- COCHIN A., *Lo spirito del giacobinismo. Le società di pensiero e la democrazia: una interpretazione sociologica della Rivoluzione francese*, Milano, 2001.
- COLE J.-GARVEY T., *The Impeachment and Trial of a Former President*, in *Congressional Research Service Report*, LSB10565, 15 gennaio 2021.
- CORSINI G., *L'America del dissenso*, Roma, 1966.
- CORTESE E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2014.
- CROOTOF R.-KAMINSKY M.E.-PRICE II W.N., *Humans in the Loop*, in *Vanderbilt Law Review* (2023), in corso di pubblicazione.
- CROUCH C., *Identità perdute*, Bari-Roma, 2019.
- D'AMICO M.-NARDOCCI C., *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in CERRINA FERONI M.-FONTANA C.-RAFFIOTTA E.C. (a cura di), *AI Anthology Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2022.
- D'AMICO M.-SICCARDI C., *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Torino, 2021.
- DARNTON R., *L'età dell'informazione. Una guida non convenzionale al Settecento*, Milano, 2007.
- DARNTON R., *Libri proibiti. Pornografia, satira e utopia all'origine della Rivoluzione francese*, Milano, 2019 (1^a ed. 1995).
- DE KERALIO L., *Les Crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu' à Marie-Antoinette*, Paris, 1791.
- DE LESCURE M., *Les autographes en France et a l'étranger: Portraits, caracteres, anecdotes, curiosites*, Paris, 1865.
- DELLE DONNE G., *Potenzialità e limiti del XXV emendamento*, in *La transizione: l'America dopo Trump*, in *DPCE online*, 4 febbraio 2021.
- DELSIVER D., *The polarization in today's Congress has roots that go back decades*, in *Pew Research Center*, 10 marzo 2022.
- DI ROSA A., *Hate speech e discriminazione*, Modena, 2020.

- DI TANO F., *Hate speech e molestie in rete*, Roma, 2019.
- DICEY A.V., *Lectures on the Relation between Law & Public Opinion in England during the Nineteenth Century*, London, 1905.
- DIDEROT D., *Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie*, in ASSÉZAT J.-TOURNEUX E.M. (a cura di), *Œuvres Complètes de Diderot* vol. 18, Paris, 1876.
- DIMOCK M.-WIKE R., *America is exceptional in the nature of its political divide*, in *Pew Research Center*, 10 marzo 2022.
- DWORKIN R., *Foreword*, in HARE I.-WEINSTEIN J. (a cura di), *Extreme Speech and Democracy*, Oxford, 2009.
- EIFERT M.-METZGER A.-SCHWEITZER H.-WAGNER G., *Taming the giants: the DMA/DSA package*, in *Common Market Law Review*, 58 (2021), pp. 987-1028.
- ELSEA J.E., *The Insurrection Bar to Office: Section 3 of the Fourteenth Amendment*, in *Congressional Research Service Report*, LSB10569, 7 settembre 2022.
- ENGEL A.-GROSSOT X., *The Digital Markets Act, A new era for competition law and fundamental rights in the EU digital single market*, in *EU Law Live*, Weekend Edition, 22 novembre 2022.
- ERDÖ P., *Storia delle fonti del diritto canonico*, Venezia, 2008.
- ERIKSON C., *Maria Antonietta. L'ultima regina di Francia*, Milano, 2017.
- Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette d'Autriche, Reine de France*, (1781¹) ed. consultata 1789.
- ESTREICHER S.-MOOSMANN D., *President Trump's Emergency Wall Declaration: A Guide to the Legal Issues*, in *Verdict*, 4 marzo 2019.
- EU Internet Forum: Bringing together governments, Europol and technology companies to counter terrorist content and hate speech online*, *Press Release*, 3 dicembre 2015.
- FACCIOLI M., *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell'era digitale*, Milano, 2015.
- FANTAPPIÈ C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, 2011.
- FARGE A., *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle*, Paris, 1992.
- FELDMAN N., *Trump's 2024 Hopes Just Crashed Into the 14th Amendment*, in *Bloomberg*, 11 gennaio 2021.
- FERRAJOLI L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, II, Roma-Bari, 2007.

- FERRARI G.F., *An endless story?*, in *La transizione: l'America dopo Trump*, in *DPCE online*, 13 gennaio 2021.
- FICHTE J.G., *Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten* (1793), trad. it., *Rivendicazione della libertà di pensiero dai principi dell'Europa che l'hanno finora calpestate*, in ID., *sulla rivoluzione francese. Sulla libertà di pensiero*, Bari, 1966.
- FILANGIERI G., *Scienza della legislazione (1780-1791)*, Napoli, 2003.
- FINKELMAN P. (ed.), *Controversies in Constitutional Law – The Development of Hate Speech Debate*, vol I., New York, 1996.
- FIORI A., *Uguccio da Pisa*, in BIROCCHI I.-CORTESE E.-MATTONI A.-MILETTI M.N. (diretto da), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, 2013, 1997-1999.
- FLEISCHMANN H., *Marie-Antoinette: Bibliographie critique et analytique des pamphlets politiques, galants et oscenes contre la reine*, Paris, 1911.
- FLORIDI V.L., *La quarta rivoluzione*, Milano, 2017.
- FOER F., *I nuovi poteri forti – Come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi*, Milano, 2018.
- FONER E., *Impeachment may not work. Here's the next best way to dump Trump*, in *The Washington Post*, 12 gennaio 2021.
- FRASER A., *Marie-Antoinette. The Journey*, New York, 2001.
- FRENKEL S.-KANG C., *Facebook, l'inchiesta finale*, Torino, 2021.
- GALLUCCIO A., *Punire la parola pericolosa?*, Milano, 2020.
- GAUCHET M., *La révolution des droits de l'homme*, Paris, 1989.
- GELLMAN S., *Sticks and Stones Can Put You in Jail, but Can Words Increase Your Sentence?: Constitutional and Politics Dilemmas of Ethnic Intimidation Laws*, in *UCLA Law Review*, 39 (1991), pp. 333-1791.
- GENTA E.-ROSOBOCH M., *Elementi di diritto comune. Appunti dalle lezioni*, Torino, 2013.
- GOLDSMITH G., *Will Donald Trump Destroy the Presidency?*, in *The Atlantic*, ottobre 2017.
- GOLDSTEIN J.K., *Talking Trump and the Twenty-fifth Amendment*, in *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, 21/1 (2018), pp. 73-152.
- GORE A., *2000 Presidential Concession Speech*, 13 dicembre 2000.
- GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2011.
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2011.
- HABERMAS J., *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari-Roma, 2005.
- HALPÉRIN J.-L., *Diffamation, vie publique et vie privée en France de 1789 à 1944*, in *Droit et cultures*, 65 (2013), pp. 145-163.

- HOLBEIN H., *La danza della morte*, trad. di MARTINI C., Milano, 2020.
- HOLMBERG E.S., *Lessons from Trump's Suspension: How Twitter Should Clarify and Strengthen Its "Public Interest" Approach to Moderating Leaders' Violence-Inspiring Speech*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 35/1 (2021), pp. 310-334.
- HUNT L.M., *The Many Bodies of Marie Antoinette: Political Pornography and the Problem of the Feminine in the French Revolution*, in *Eroticism and the Body Politic*, ed. Hunt L.M., Baltimora, 1990, pp. 117-138.
- INFELISE M., *I libri proibiti*, Roma-Bari, 1999.
- INGLESE M., *L'economia collaborativa tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e le prime proposte di armonizzazione: verso il Digital Markets Act e il Digital Services Act*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 4 (2020), pp. 843-872.
- ISRAEL J., *Una rivoluzione della mente. L'illuminismo radicale e le origini intellettuali della democrazia moderna*, Torino, 2011.
- ISRAEL J., *La rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell'uomo a Robespierre*, Torino, 2016.
- JACOBS J.B.-POTTER K., *Hate Crimes*, Oxford, 1998.
- JORI M., *Libertà di parola e protezione dei dati*, in *Ragion Pratica*, 12 (1999), pp. 109-150.
- KAISER T.E., *Who's Afraid of Marie-Antoinette? Diplomacy, Austrophobia, and the Queen*, in *French History*, 14/3 (2000), pp. 241-271.
- KAZIN M. (a cura di) *The Concise Princeton Encyclopedia of American Political History*, Princeton, 2011.
- KLEMPERER V., *LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo*, trad. di P. BUSCAGLIONE CANDELA, Firenze, 1998.
- KRAMER L., *Popular Constitutionalism, circa 2004*, in *92 California Law Review*, 4 (2004), pp. 959-1011.
- La censura nel secolo dei lumi. Una visione internazionale*, E. TORTAROLO (a cura di), Torino, 2011.
- LACCHÉ L., *Introduzione in Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, in *Giornale di storia costituzionale*, 6/2 (2003), pp. 5-14.
- LACCHÉ L., *Per una teoria costituzionale dell'opinione pubblica. Il dibattito italiano (XIX secolo)*, in *Giornale di storia costituzionale*, 6/2 (2003), pp. 273-290.
- LACCHÉ L., *Il costituzionalismo liberale*, in P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIO-

- RAVANTI-B. SORDI (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, ottava appendice, Diritto, Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 294-301.
- LANDES B., *Women and the Public Sphere in the French Revolution*, Itaca, 1988.
- LANDI S., *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Bologna, 2011.
- LANTHENAS F., *De la liberté indéfinie de la presse*, Parigi, 1971.
- LARCHÉ M., *Le Digital Services Act: un pas européen supplémentaire dans la lutte contre l'incitation à la haine et la violence sur les réseaux sociaux*, in *Revue des affaires européennes*, 1 (2021), pp. 139-152.
- Le Godmiché Royal*, s.l., 1789.
- Le ménage royal en déroute, ou, guerre ouverte entre Louis XVI et sa femme, De l'Imprimerie patriotique*, Paris, 1792.
- LEFEBVRE G., *La grande paura del 1789*, Torino, 1953.
- LEZIROLI G., *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (cenni storici)*, Torino, 1998.
- LOYSEAU M., *Lettre de M. Loyseau ... à M. de Condorcet, sur le projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression*, Paris, 1790.
- LYON D., *La società sorvegliata*, Milano, 2002.
- MAGLIOCCA G., *Amnesty and Section Three of The Fourteenth Amendment*, in *36 Constitutional Commentaries*, 87 (2021), pp. 87-130.
- MALESHERBES M. DE LAMOIGNON DE, *Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse*, Paris, 1809.
- MANTELERO V.A., *Beyond Data*, Berlino, 2022.
- MARAT J.P., *Oeuvres politiques 1789-1793*, vol. I, Bruxelles, 1989.
- MARGERISON K., *Pamphlets & Public Opinion: The Campaign for a Union of Orders in the Early French Revolution*, Indiana, 1998.
- MARIN L., *Ritratto del re*, Minneapolis, 1988.
- MASTROMARTINO F., *Per la libertà di espressione. Un'antologia filosofica: da Milton a Mill*, Torino, 2012.
- MASTROMARTINO F., *La libertà di espressione nell'illuminismo giuridico. Il diritto, le garanzie*, in *Historia et ius*, 4 (2013).
- MATTEUCCI N., *Opinione pubblica*, in *Enciclopedia del diritto*, 30 (1980), pp. 420-430.
- MAZA S., *Vies privées, affaires publiques. Les causes célèbres de la France prérévolutionnaire*, Paris, 1997.
- MCCOY J.-PRESS B.-SOMER M.-TUNCE O., *Reducing Pernicious Polarization: A Comparative Historical Analysis of Depolarization*, in *Carnegie Endowment for International Peace Report*, 5 maggio 2022.

- MCINTYRE L., *Postverità*, Torino, 2019.
- MCNAMARA P., *Sedition Act of 1798*, in *The First Amendment Encyclopedia*, 2009.
- MEIKLEJOHN A., *Free Speech and its Relation to Self-Government*, New York, 1948.
- MEIKLEJOHN A., *Political Freedom: the Constitutional Powers of the People*, Oxford, Oxford, 1960.
- MELONCELLI N., *Pubblicità (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del diritto*, 37 (1988), pp. 1027-1039.
- MILL J.S., *Of the liberty of Thought and Discussion*, in *On liberty and Others Essays*, Oxford, 1998², pp. 20-61.
- MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, to. I, Paris 1848.
- MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. COTTA, I, Torino, 2015.
- MORGESE G., *Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell'Unione europea*, in *Federalismi.it*, 12 gennaio 2022, pp. 80-126.
- MORGHEN R., *Medioevo cristiano*, Bari, 1958.
- MOSCHER M., *Free trade, free speech, and free love: monarch from the liberal prospect in mid-eighteenth century France*, in BLOM H.-LAURSEN J.C.-SIMONUTTI L., *Monarchisms in the Age of Enlightenment: libert, patriotism and the common Good*, Toronto, 2007, pp. 101-120.
- MUDDE C., *The Trump phenomenon and the European populist radical right*, in *The Washington Post*, 26 agosto 2015.
- MULLER K.-SCHWARTZ C., *Flanning the flames of hate: Social media and hate crime*, Coventry, 2018.
- NACCI M., *L'evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche*, in M.J. ARROBA CONDE (a cura di), *Manuale di diritto canonico*, Città del Vaticano, 2014, pp. 29-42.
- NACCI M., *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico*, Città del Vaticano, 2015.
- NIGEL V., *An anglo-french revolutionary? Jean-Paul Marat channels the spirits of Wilkes and Junius*, in *French History*, 30/2 (2016), pp. 181-196.
- NOBLE S.U., *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, New York, 2018.
- OFFEN K., *The New Sexual Politics of French Revolutionary Historiography*, in *French Historical Studies*, 16 (1990), pp. 909-922.
- O'NEIL C., *Armi di distruzione matematica*, Milano, 2017.
- PARAVICINI BAGLIANI A., *Bonifacio VIII*, Torino, 2003.

- PASCHINI P., *Cesarismo (cesaropapismo)*, in *Enciclopedia Cattolica*, III, Città del Vaticano, 1949, pp. 1355-1356.
- PASTA S., *Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell'odio on line*, Brescia, 2018.
- PELISSERO M., *Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche*, Napoli, 2000.
- PERRI P., *Privacy, diritto e sicurezza informatica*, Milano, 2007.
- PERRI P., *Protezione dei dati e nuove tecnologie. Aspetti nazionali, europei e statunitensi*, Milano, 2007.
- PERRI P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020.
- PESCI G., *I temi del cyberbullismo, dell'uso responsabile delle tecnologie e dell'odio tra adolescenti*, in *Regione nella stampa nazionale e locale: resoconto delle iniziative e dei principali fatti di cronaca nell'anno 2020*, in SALA M. (a cura di), *Libro Bianco media e minori. L'educazione ai nuovi media ai tempi del Coronavirus*, Soveria Mannelli, 2021, pp. 321-334.
- PESCI G., *L'odio online, forme in continua evoluzione e il dibattito sulle modalità di contrasto*, in *Cyberspazio e Diritto*, 22/3 (2021), pp. 457-486.
- PINO G., *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Politica del diritto*, 39/2 (2008), pp. 287-305.
- PINTORE A., *Tra parole d'odio e odio per le parole*, Modena, 2021.
- PIOLA A., *Cesaropapismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino, 1959, p. 136.
- PITRUZZELLA G.-POLLICINO O., *Disinformation and Hate Speech. A Constitutional Perspective*, Milano, 2020.
- PITRUZZELLA G.-POLLICINO O.-QUINTARELLI S., *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017.
- PIZZETTI F.G., *Bush v. Gore*, Torino, 2002.
- Political Polarization in the American Public*, in *Pew Research Report*, 12 giugno 2014.
- POPPER K.R., *Verso una teoria liberale dell'opinione pubblica*, in *Il Politico*, 20/2 (1955), pp. 181-189.
- POSNER E.A., *The Trump Presidency. A Constitutional Crisis in the United States?*, in GRABER M.A.-LEVINSON S.-TUSHNET M., *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford, 2018, part II, n. 7.
- PRICE V., *L'opinione pubblica*, Bologna, 2004.
- REVEL J., *Marie-Antoinette in Her Fictions: The Staging of Hatred*, in *Fictions of the French Revolution*, Evanston, 1991.
- ROBESPIERRE M.-M.-I. DE, *Discours sur la liberté de la presse*, in AULARD F.-A., *La Société des Jacobins. Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris*, to. II, Paris, 1891, pp. 396-411.

- ROSENFELD S., *Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment*, in D. GORDON (a cura di), *Post-Modernism and the Enlightenment: New Perspectives in French Intellectual History*, New York, 2001.
- ROSSI F., «*Il morbo crudele*». *opinione pubblica e diritto dell'emergenza in Italia di fronte all'influenza 'spagnola'*, in *Italian review of legal history*, 6 (2020), n. 12, pp. 293-337.
- ROVERSI A., *L'odio in rete*, Bologna, 2006.
- RUSSELL S.-NORVIG P., *Intelligenza artificiale. Un approccio moderno*, II ed., Milano, 2005.
- SAINT-AMAND P., *Terrorizing Marie Antoinette*, trad. di J. CURTISS CAGE, in *Critical inquiry*, 20/3 (1994), pp. 379-400.
- SALMON C., *Fake*, Roma, 2020.
- SANTERINI M., *La mente ostile*, Milano, 2021.
- SCANLON T., *A Theory of Freedom of Expression*, in *Philosophy and Public Affairs*, 1 (1972), pp. 204-226, ristampato in DWORKIN R.M. (a cura di), *The Philosophy of Law*, Oxford, 1977, pp. 153 ss.
- SCHAMA S., *Citizens: A Chronicle of the French Revolution*, London, 1990.
- SCHAUER F., *Free Speech: a Philosophical Enquiry*, Cambridge, 1982.
- SCHAUER F., *The Exceptional First Amendment, Working Paper Series from Harvard University*, 2005.
- SCHEPPELE K.L., *Trump's not-Emergency Emergency Part II*, in *Verfassungblog*, 17 febbraio 2019.
- SCHLESINGER A.M., *The Imperial Presidency*, Boston, 2004.
- SCHMIDT A.-WIEGAND M., *A Survey on Hate Speech Detection using Natural Language Processing*, in *Proceedings of the Fifth International Workshop on Natural Language Processing for Social Media*, 2017, pp. 1-10.
- SELLARS A.F., *Defining Hate Speech*, Berkman Klein Center Research Publication No. 2016-20, Boston Univ. School of Law, *Public Law Research Paper*, pp. 16-48.
- SÖDERHJELM A., *Le Régime de la presse pendant la Révolution française*, Ginevra, 1971.
- SOMES J., *Sedition at the Capitol*, in *Siracuse Law Review*, 14 gennaio 2021.
- SPADARO I., *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Torino, 2020.
- SPATTI M., *L'azione dell'Unione europea nella lotta all'odio online: la responsabilizzazione dei social media*, in AA.VV., *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Bari, 2019, pp. 909-918.
- SPAWFORTH A., *Versailles: A Biography of a Palace*, New York, 2010.

- SPENA A., *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2/3 (2007), pp. 689-738.
- SPRUNT B., *Text of House Resolution Urging Pence to Invoke 25th Amendment*, in *NPR*, 12 gennaio 2021.
- STANCO S.-ZICCARDI G., *I decaloghi educativi elaborati per il Corecom*, in SALA M. (a cura di), *Libro bianco. Media e minori. L'educazione ai nuovi media ai tempi del Coronavirus*, Soveria Mannelli, 2021, pp. 75-82.
- STICKLER A.M., *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae*, I, *Historia fontium*, Roma, 1974, pp. 213-215.
- STOLLEIS M., *Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit: Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts*, Frankfurt am Main, 1990.
- STORY J., *Commentaries on the Constitution of the United States*, 1833, §§ 795-798.
- SUFFIA G., *Pulire l'infosfera*, Milano, 2022.
- TABACCO G., *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, Torino, 1950.
- TACKETT T., *Collective Panics in the Early French Revolution, 1789-1791: A Comparative Perspective*, in *French History*, 17/2 (2003), pp. 149-171.
- Testament de Marie Antoinette veuve Capet: et détail de tous les circonstances et particularités qui ont précédées, accompagnées et suivies l'exécution de cette femme abominable*, De l'imprimerie du Véritable créole patriote, Paris, 1793.
- THIÉBAULT D., *Mémoire sur la liberté de la presse, suivi de quelques autres mémoires concernant la librairie*, s.d.
- THOMPSON J., *Mezzi di comunicazione e modernità*, Bologna, 1998.
- TOCQUEVILLE A. DE, *Democracy in America (1835-1840)*, II, London, 1972.
- TOMMASI S., *The liability of internet service providers in the proposed Digital Services Act*, in *European Review of Private Law*, 2021, p. 925 ss.
- TORTAROLO E., *L'invenzione della libertà di stampa. Censura e scrittori nel Settecento*, Roma, 2011.
- TRIPATHY A. et al., *Detecting Twitter Hate Speech Using Sentiment Analysis*, in SINGH P.K. et al. (eds.), *Emerging Technologies for Computing, Communication and Smart Cities. Lecture Notes in Electrical Engineering*, vol. 875, Singapore, 2022, pp. 95-105.
- TURKLE S., *La conversazione necessaria*, Torino, 2016.
- URBINATI N., *Me the People. How Populism Transforms Democracy*, New York, 2019.

- Unrest at the Capitol*, CRS Report LSB10564, 12 gennaio 2021.
- VANONI L.P., *Il muro di Trump tra emergency powers e separazione dei poteri*, in *Quaderni Costituzionali*, 2 (2019), p. 453-458.
- VOLTAIRE, *Dictionnaire philosophique*, in *Œuvres complètes de Voltaire*, vol. 19.
- WALDRON J., *The Harm in Hate Speech*, Cambridge, 2012.
- WALTON C., *Policing public opinion in the French Revolution. The culture of calumny and the problem of free speech*, Oxford, 2011.
- WALTON C., *La liberté d'expression en Révolution: Les mœurs, l'honneur, la calomnie*, Rennes, 2014.
- WEBER C., *Queen of Fashion: What Marie-Antoinette wore to the Revolution*, New York, 2007.
- WEINSTEIN J., *First Amendment Challenges to Hate Crime Legislation: Where's the Speech?*, in *Criminal Justice Ethics*, 2 (1992), pp. 6-15.
- WETTERS K., *The opinion system. Impasses of the Public Sphere from Hobbes to Habermas*, New York, 2008.
- WIESENTHAL V.S., *Giustizia, non vendetta*, Milano, 1997.
- ZICCARDI G., *Internet, controllo e libertà*, Milano, 2015.
- ZICCARDI G., *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, 2016.
- ZICCARDI G., *Online political hate speech in Europe, the rise of New Extremism*, Cheltenham, 2020.
- ZICCARDI G., *I decaloghi educativi elaborati per il Corecom*, in SALA M. (a cura di), *Libro Bianco media e minori. L'educazione ai nuovi media ai tempi del Coronavirus*, Soveria Mannelli, 2021, pp. 75-82.
- ZUBOFF S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019.
- ZWEIG S.-ALZIR H., *Marie Antoinette*, Paris, 1999.

Finito di stampare nel mese di maggio 2023
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE

Studi di diritto pubblico

Per i tipi di Giuffrè

1. VITTORIO ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, 1963, pp. XXII-348.
2. ROBERTO GIANOLIO, *Le occupazioni d'urgenza*, 1963, pp. VII-226.
3. VITTORIO ITALIA, *La denominazione nel diritto pubblico*, 1966, pp. XVII-209.
4. VALERIO ONIDA, *Le leggi di spesa nella Costituzione*, 1969, pp. IV-892.
5. VITTORIO ITALIA, *Gli statuti nel diritto pubblico*. vol. I, *Potestà e norma statutaria*, 1974, pp. XXVI-430.
6. CARLO EMILIO TRAVERSO, *Il partito politico nella Costituzione italiana*, 1969.
7. PIETRO GIUSEPPE GRASSO, *Il principio nullum crimen sine lege nella Costituzione italiana*, 1972, pp. XII-372.
8. RICCARDO VILLATA, *L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato*, 1971, pp. VIII-636.
9. VITTORIO ITALIA, *Le disposizioni di principio stabilite dal legislatore*, 1970, pp. XVI-366.
10. GIANFRANCO MOR, *Le sanzioni disciplinari ed il principio nullum crimen sine lege*, 1970, ristampa 1974, pp. VIII-224.
11. VITTORIO ITALIA, *La deroga nel diritto pubblico*, 1977, pp. XII-257.
12. RICCARDO VILLATA, *Autorizzazioni amministrative e iniziativa economica privata*, 1974, pp. VIII-212.
13. GIANFRANCO MOR, *Profili dell'amministrazione regionale*, 1974, pp. VIII-244.
14. ALDO BARDUSCO, *La struttura dei contratti delle pubbliche amministrazioni*, 1974, pp. VIII-404.
15. GUIDO GRECO, *Provvedimenti amministrativi costitutivi di rapporti giuridici tra privati*, 1977, pp. IV-406.
16. CARLO EMILIO TRAVERSO, *La tutela costituzionale della persona umana prima della nascita*, 1977, pp. IV-252.
17. ALDO BARDUSCO, *Lo stato regionale italiano*, 1980, pp. IV-252.
18. RICCARDO VILLATA, «Disapplicazione» dei provvedimenti amministrativi e processo penale, 1980, pp. IV-176.
19. GUIDO GRECO, *L'accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo*, 1980, pp. IV-256.
20. MARIA LUISA MAZZONI HONORATI, *Il referendum nella procedura di revisione costituzionale*, 1982, pp. VIII-168.
21. CARLO EMILIO TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, 1983, pp. IV-280.
22. ERMINIO FERRARI, *I servizi sociali*, vol. I, 1986, pp. XVI-276.
23. ENZO BALBONI-FABRIZIO D'ADDABBO-ANTONIO D'ANDREA-GIOVANNI GUIGLIA, *La difficile alternanza. Il sistema parlamentare italiano alla prova (1985-1987)*, 1988, pp. XVI-236.
24. CARLO ENRICO PALIERO-ALDO TRAVI, *La sanzione amministrativa*, 1988, pp. XVI-356.
25. MARCO SICA, *Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti d'urgenza*, 1991, pp. XII-352.
26. GIOVANNI BOGNETTI, *La cultura giuridica e le facoltà di giurisprudenza a Milano nel secolo ventesimo*, 1991, pp. X-198.
27. SERENA MANZIN MAESTRELLI, *Il partito politico nella giurisprudenza del tribunale costituzionale federale tedesco*, 1991, pp. VIII-156.

28. MARTA CARTABIA, *La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo*, 1991, pp. VI-138.
29. GIOVANNI BOGNETTI, *Europa in crisi*, 1991, pp. VIII-184.
30. MARILISA D'AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, 1993, pp. XIV-182.
31. GIOVANNI BOGNETTI, *La costituzione economica italiana. Interpretazione e proposta di riforma*, 1993, pp. X-206.
32. MARILISA D'AMICO, *Donna e aborto nella Germania riunificata*, 1994, pp. VIII-286.
33. GABRIELLA MANGIONE, *La revisione del Grundgesetz in materia di asilo*, 1994, pp. X-106.
34. GIOVANNI BOGNETTI, *Costituzione, televisione e legge antitrust*, 1996, pp. VI-136.
35. LUCA ANTONINI, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, 1996, pp. XII-446.
36. EUGENIO BRUTI LIBERATI, *Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati*, 1996, pp. X-352.
37. MAURIZIO CAFAGNO, *La tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Fini pubblici e reazioni di mercato*, 1996, pp. VIII-360.
38. MARCO BIGNAMI, *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, 1997, pp. VIII-242.
39. GIOVANNI BOGNETTI, *Lo stato e i gruppi di interesse negli ordinamenti borghesi*, 1998, pp. XII-182.
40. MARGHERITA RAMAJOLI, *Attività amministrativa e disciplina antitrust*, 1998, pp. XII-524.
41. *Norme di correttezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico*. Atti del Convegno organizzato in ricordo del Prof. Paolo Biscaretti di Ruffia, a cura di Gianfranco Mor, Stefania Ninatti, Quirino Camerlengo e Giulio Enea Vigevani, 1999, pp. VIII-194.
42. GABRIELLA MANGIONE, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale tedesco*, 1999, pp. X-262.
43. ALESSANDRA CONCARO, *Il sindacato di costituzionalità sul decreto-legge*, 2000, pp. X-198.
44. MARIA ELENA GENNUSA, *La posizione costituzionale dell'opposizione*, 2000, pp. X-316.
45. LUCA ANTONINI, *Il regionalismo differenziato*, 2000, pp. XII-418.
46. *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*. Atti del Convegno - Milano, 16-17 marzo 2000, a cura di Nicolò Zanon e Francesca Biondi, introduzione di Gustavo Zagrebelsky, 2001, pp. XVI-302.
47. MIRYAM IACOMETTI, *I Presidenti di Assemblea parlamentare*, 2001, pp. X-518.
48. *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, voll. I e II, 2002, pp. X-1602.
49. *Le trasformazioni dello stato regionale italiano. In ricordo di Gianfranco Mor*, a cura di Vittorio Angiolini, Lorenza Violini, Nicolò Zanon, 2002, pp. X-488.
50. QUIRINO CAMERLENGO, *I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale*, 2002, pp. XIV-444.
51. GIUSEPPE MONACO, *Pubblico ministero ed obbligatorietà dell'azione penale*, 2003, pp. XIV-412.
52. WLADIMIRO TROISE MANGONI, *L'opposizione ordinaria del terzo nel processo amministrativo*, 2004, pp. X-350.
53. FRANCESCO GOISIS, *Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche*, 2004, pp. X-396.
54. STEFANIA NINATTI, *Giudicare la democrazia? Processo politico e ideale democratico nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea*, 2004, pp. XIV-324.
55. *L'incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Nicolò Zanon e Alessandra Concaro, 2005, pp. VI-424.
56. *Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano*. Primo Incontro di Studio "Gianfranco Mor" sul diritto regionale, a cura di Lorenza Violini, con la collaborazione di Quirino Camerlengo, 2005, pp. X-590.
57. *La giustizia costituzionale ed i suoi utenti*. Atti del Convegno internazionale in onore del prof. Valerio Onida - Milano, 15 aprile 2005, a cura di Pasquale Pasquino e Barbara Randazzo, 2006, pp. X-192.

58. QUIRINO CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, 2007, pp. X-358.
59. MARCO CUNIBERTI, *Autorità indipendenti e libertà costituzionali*, 2007, pp. XVI-590.
60. MONICA DELSIGNORE, *La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo*, 2007, pp. XIV-306.
61. PAOLO PIZZA, *Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi*, 2007, pp. XVI-698.
62. SARA VALAGUZZA, *La frammentazione della fattispecie nel diritto amministrativo a conformazione europea*, 2008, pp. XXXII-422.
63. LUCA BERTONAZZI, *Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: persistente attualità e problemi irrisolti del principale istituto di amministrazione giustiziale*, 2008, pp. X-324.
64. BARBARA RANDAZZO, *Diversi ed uguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, 2008, pp. XX-456.
65. *Come decidono le Corti Costituzionali (e altre Corti) - How Constitutional Courts make decisions*. Atti del Convegno internazionale svoltosi a Milano, il 25-26 maggio 2007, a cura di Pasquale Pasquino e Barbara Randazzo, 2009, pp. VIII-232.
66. GIUSEPPE PERICU, *Scritti scelti*, 2009, pp. VI-956.
67. STEFANO CATALANO, *La "presunzione di consonanza". Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario*, 2010, pp. VIII-392.
68. IRENE PELLIZZONE, *Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi*, 2011, pp. XVIII-318.
69. *Verso il decentramento delle politiche di welfare*. Incontro di studio "Gianfranco Mor" sul diritto regionale, a cura di Lorenza Violini, 2011, pp. VIII-504.
70. MONICA DELSIGNORE, *Il contingentamento dell'iniziativa economica privata. Il caso non unico delle farmacie aperte al pubblico*, 2011, pp. VIII-208.
71. SARA VALAGUZZA, *Società miste a partecipazione comunale. Ammissibilità e ambiti*, 2012, pp. X-214.
72. WLADIMIRO TROISE MANGONI, *Il potere sanzionatorio della CONSOB. Profili procedurali e strumentali rispetto alla funzione regolatoria*, 2012, pp. VIII-248.
73. FRANCESCA BIONDI, *Il finanziamento pubblico dei partiti politici. Profili costituzionali*, 2012, pp. XIV-232.
74. BARBARA RANDAZZO, *Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo*, 2012, pp. X-270.
75. GIUSEPPE ARCONZO, *Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimento*, 2013, pp. XIV-376.
76. LUCA PIETRO VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, 2013, pp. VIII-318.
77. BENEDETTA VIMERCATI, *Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all'autodeterminazione terapeutica*, 2014, pp. X-346.
78. ELISA FAGNANI, *Tutela dei diritti fondamentali e crisi economica: il caso dell'istruzione. Stato di attuazione, funzioni amministrative e finanziamento del sistema*, 2014, pp. XII-412.
79. *Scritti scelti di Giovanni Bognetti*, a cura di Miryam Iacometti, 2015, pp. XXXVI-530.
80. PAOLO PROVENZANO, *I vizi nella forma e nel procedimento amministrativo. Fra diritto interno e diritto dell'Unione europea*, con prefazione di Diana-Urania Galetta, 2015, pp. XX-332.
81. *Il controllo preventivo dei trattati dell'Unione europea*. Atti del Convegno tenutosi a Milano il 28 maggio 2014, a cura di Nicolò Zanon, 2015, pp. XII-202.
82. STEFANIA LEONE, *Contributo allo studio dello scioglimento anticipato nel sistema costituzionale*, 2016, pp. X-394.
83. ALESSANDRA OSTI, *Teoria e prassi dell'access to Justice. Un raffronto tra ordinamento nazionale e ordinamenti esteri*, 2016, pp. X-238.
84. ANNALISA NEGRELLI, *Accesso al mercato e autorizzazioni amministrative nazionali*, 2016, pp. XLII-450.
85. ANTONIA BARAGGIA, *L'autonomia universitaria nel quadro costituzionale italiano ed europeo. Già e non ancora ...*, 2016, pp. XII-268.

86. SARA VALAGUZZA, *Il giudicato amministrativo nella teoria del processo*, 2016, pp. XIII-348.
87. BENEDETTA LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, 2017, pp. XVI-772.
88. FILIPPO ROSSI, *La costruzione giuridica del licenziamento. Legislazione, dottrina e prassi fra XIX e XX secolo*, 2017, pp. X-322.
89. *Il diritto all'acqua*, a cura di Lorenza Violini e Barbara Randazzo, 2017, pp. VI-282.
90. FEDERICO GAFFURI, *Il principio di non contestazione nel processo amministrativo*, 2018, pp. XVI-304.

Per i tipi di Giappichelli

91. GIADA RAGONE, *Eine empirische Wende? La Corte costituzionale e le sfide della complessità tecnico-scientifica*, 2020, pp. X-246.
92. LORENZA VIOLINI, *Una forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l'attuazione dell'art. 116, III comma, Cost.*, 2021, pp. XVIII-286.
93. *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech on line*, a cura di Marilisa D'Amico e Cecilia Siccardi, 2021, pp. XXI-234.
94. GIULIA FORMICI, *La disciplina della data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali. Un'analisi comparata*, 2021, pp. XIV-434.
95. AA.VV., *Cinquant'anni dopo. L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato. Scritti di diritto processuale amministrativo dedicati a Riccardo Villata*, 2021, pp. XIV-274.
96. ELISABETTA CRIVELLI, *Il contributo dei Protocolli nn. 15 e 16 Cedu al processo di riforma della Corte di Strasburgo*, 2021, pp. X-142.
97. MARCO ANTONIOLI, *Rapporto senza potere e tutela dell'affidamento. Le nuove frontiere della responsabilità civile della P.A.*, 2022, pp. XVI-208.
98. BENEDETTA LIBERALI, *Un processo bifronte. Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, 2022, pp. XXXII-400.
99. *Diritto e valutazioni scientifiche*, a cura di Benedetta Liberali e Lavinia Del Corona, 2022, pp. XXVI-518.
100. LAVINIA DEL CORONA, *Libertà della scienza e politica. Riflessioni sulle valutazioni scientifiche nella prospettiva del diritto costituzionale*, 2022, pp. XVI-312.
101. ANTONIA BARAGGIA, *Stati Uniti e Irlanda. La regolamentazione dell'aborto in due esperienze paradigmatiche*, Seconda edizione, 2022, pp. X-214.
102. FILIPPO ROSSI, *Ragionevoli dubbi. Percorsi storici del recesso unilaterale*, 2022, pp. XIV-314.
103. RAFFAELLA BIANCHI RIVA, *Lo scandalo tra alto medioevo e prima età moderna. Itinerari tra dimensione giuridica, politica e sociale*, 2022, pp. XII-316.
104. ANTONIA BARAGGIA, *La condizionalità come strumento di governo negli Stati compositi. Una comparazione tra Stati Uniti d'America, Canada e Unione europea*, 2023, pp. X-270.
105. *One health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, a cura di Lorenza Violini, 2023, pp. VIII-168.
106. SARA V. PARINI (a cura di), *Parole pericolose. Conflitto e bilanciamento tra libertà e limiti. Una prospettiva trasversale*, 2023, pp. XXVI-214.

